

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2015

IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 08.06.2001
PUBBLICATO IN G.U. N. 140 DEL 19.06.2001
NONCHE' SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Con un precipuo sguardo altresì alle più recenti normative intervenute in tema
di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero

Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012

Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014

Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015



INDICE		
	PARTE GENERALE	Da pagina 6
A)	La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: un <i>corpus</i> organico	Pagine 6 - 7
B)	Il substrato normativo	Pagine 7 - 10
C)	La <i>ratio</i> sottesa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Pagine 10 - 13
D)	I contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (<i>rectius</i> reati, soggetti e misure contemplati)	Pagine 13 - 21
E)	La natura giuridica della neo costituita ALER Bergamo – Lecco – Sondrio	Pagine 21 - 25
F)	Il contesto aziendale di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché relativo organigramma e dettaglio U.O.G. delle varie Sedi unificate	Pagine 26 - 104
G)	<i>Risk management</i> ed aree di precipuo intervento	Pagine 104 - 108
H)	L'Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare	Pagine 108 - 126
I)	Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo rapportato al Codice Etico	Pagine 126 - 127
J)	La trasparenza, la formazione, l'informazione e l'aggiornamento	Pagine 127 - 135
	PARTE SPECIALE	Da pagina 135

K)	Delitti contro la pubblica amministrazione e fattispecie contemplate dalla Legge n. 190 del 06.11.2012	Pagine 135 - 144
L)	Delitti di falso nummario	Pagine 144 - 149
M)	Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati: "cybercrime"	Pagine 149 - 155
N)	Delitti di criminalità organizzata	Pagine 155 - 159
O)	Delitti contro l'industria e il commercio	Pagine 159 - 163
P)	Reati societari e corruzione tra privati	Pagine 163 - 175
Q)	Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	Pagine 175 - 179
R)	Delitti contro la personalità individuale	Pagine 179 - 183
S)	Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione del mercato	Pagine 183 - 185
T)	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Pagine 185 - 189
U)	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648 – 648 bis e 648 ter del Codice Penale	Pagine 189 - 192
V)	Delitti in materia di violazioni del diritto di autore	Pagine 192 - 198
W)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Pagine 198 - 199

X)	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e Reati ambientali ed inquinamento del mare da parte delle navi	Pagine 199 - 201
Y)	Impiego di lavoratori, cittadini di paese terzi, il cui soggiorno è irregolare	Pagine 202 - 202
Z)	Reati transnazionali	Pagine 202 - 205
	ALLEGATI	
1)	Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni	
2)	Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 13 del 03.02.2015	
2A)	Piano Triennale 2015 – 2017 per la Prevenzione della Corruzione dell'ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, allegato <i>sub</i> lettera A) al Provvedimento n. 13 del 03.02.2015	
2B)	Codice Etico di Comportamento dell'ALER Bergamo – Lecco – Sondrio allegato <i>sub</i> lettera B) al Provvedimento n. 13 del 03.02.2015	
3)	Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 59 del 01.07.2015	
4)	Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012	
5)	Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014	
6)	Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015	
7A/7B)	"Linee Guida" impartite da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia in data 21.07.2014	

8A/8B/ 8C)	Organigramma di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio con dettaglio specifico delle varie U.O.G. per Sede
9)	Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009
10)	Legge regionale n. 17 del 02.12.2013
11)	Legge Regionale n. 1 del 05.01.2000, integrato con le modifiche apportate dal Regolamento Regionale n. 5 del 27.03.2006 e dal Regolamento Regionale n. 3 del 20.06.2011
12)	Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 21 del 27.03.2015
12A)	Statuto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio <i>ex</i> art. 14, comma primo, della L.R. n. 27/2009
13)	Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 57 del 30.06.2015
14)	Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 14 del 04.02.2015
14 A)	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, allegato <i>sub</i> lettera A) al Provvedimento n. 14 del 04.02.2015
14 B)	Accesso Civico <i>ex</i> art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 allegato al Provvedimento n. 14 del 04.02.2015
15)	Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 25 del 29.04.2015
16)	Delibera della Giunta Regionale n. X/3122 del 06.02.2015

PARTE GENERALE

A – LA STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: UN CORPUS ORGANICO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, edizione aggiornata 2015, consta di plurime allegazioni e puntuazioni da considerarsi imprescindibilmente quale “*corpus*” unitario.

Nell’editazione del presente elaborato, infatti, originandosi da una sezione principale costituente per così dire lo “scheletro centrale” dell’intera opera, si è affiancata ad essa una sezione speciale frutto di un compiuto rimando, in uno all’ulteriore esplicazione, di concetti soltanto brevemente accennati nella prima di esse sezioni.

Diretto corollario della sezione principale, volutamente più generica in quanto preordinata alla rappresentazione e comprensione della *ratio* sottesa agli interventi del Legislatore succedutisi in materia a far data dall’anno 2001 e sino ad oggi, ecco dunque stagliarsi una non meno importante sezione speciale, appositamente susseguente ed autonoma rispetto alla prima onde consentirne un più agevole e costante aggiornamento (in grado, dunque, di stare al passo tanto con la normazione quanto con il sempiterno, nonché foriero di non poche incertezze, dibattito giurisprudenziale), non per questo però da intendersi erroneamente svincolata dalla stessa di cui, a ben vedere, costituisce emblematica enunciazione.

Riepilogando, in estrema sintesi (mediante preventiva debita considerazione dei contenuti dello Statuto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, in uno ai regolamenti di gestione ed amministrazione nonché alla struttura organizzativa dell’ente stesso), questo il cuore pulsante del presente intervento:

- esame della disciplina generale di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni;
- enucleazione dei reati, dei soggetti e delle misure contemplati dalle previsioni normative *ut supra*, coordinandone il testo con i più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall’estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015);
- regolamentazione dell’ente e funzionamento dell’organismo preposto alla vigilanza e controllo;
- sistema disciplinare e sanzionatorio;

- comunicazione, trasparenza e formazione;
- individuazione e valutazione delle aree di attività maggiormente esposte alle conseguenze giuridiche oggetto di normazione;
- protocolli di decisione a tutela di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

B – IL SUBSTRATO NORMATIVO

Il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, costituisce la “pietra miliare”, nel panorama legislativo italiano, per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli enti collettivi (**ALLEGATO N. 1**).

Il nostro ordinamento giuridico, infatti, da sempre si dimostra oltremodo restio dianzi al principio della responsabilità penale degli enti, sul presupposto dell’insormontabilità del noto brocardo “*societas delinquere non potest*” frutto di esegesi costituzionalmente orientata dell’art. 27 della nostra Carta.

In applicazione della delega recata dalla Legge n. 300 del 29.09.2000, con il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, è stata dunque introdotta nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Nel solco creato da tale normativa per così dire “cardine” sono andati via via innestandosi, trovando terreno assai fertile data la sicura rilevanza nonché attualità della materia (molto sentita in questo dato momento storico), plurimi interventi tanto in materia di anticorruzione quanto in tema di rientro dei capitali dall’estero (*inter alia*, da ultimo occorsi con Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, con Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e con Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015).

Tale complesso sistema di responsabilità, venutosi gradualmente delineando, è autonomo e connotato da presupposti e conseguenze totalmente difformi rispetto a quelli propri della responsabilità penale ascrivibile alla persona fisica.

In particolare, nonché in estrema sintesi, l’ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non si era premurato di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a scongiurare l’avverarsi di reati della specie di quello poi concretamente configuratosi.

Quanto alle conseguenze, l’accertamento di uno degli illeciti previsti dal summenzionato Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché

dalle sue successive modifiche ed integrazioni, ovvero dalle normative in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (per l'appunto, le già ricordate Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono tanto il patrimonio, quanto l'immagine nonché, del tutto evidentemente, la stessa attività.

Il nostro Legislatore, come detto ancorato saldamente al principio secondo cui "*societas delinquere non potest*", nel ventaglio di soluzioni normative, inserendosi nell'annoso dibattito tra i fautori dell'introduzione ed applicazione di una vera e propria responsabilità di carattere penale, da un lato, e i sostenitori di una forma di responsabilità non penale, come ovvio antagonisti dei primi, ha scelto di introdurre quello che nella relazione governativa accompagnatoria del decreto in menzione veniva efficacemente definito un "*tertium genus*" di responsabilità, né prettamente amministrativa né specificatamente penale.

Infatti, se da una parte la responsabilità non è da considerarsi meramente amministrativa poiché presupponente la commissione di un reato vero e proprio (*rectius*, illecito penale), al contempo non può dirsi neppure a tutti gli effetti penale, poiché la sanzione di cui l'ente risulta destinatario, seppur come dianzi ricordato tipicamente punitiva, non ha altresì quell'indefettibile funzione rieducativa che notoriamente deve accompagnarsi ai rimedi di carattere penalistico.

Ragion per cui la scelta normativa nel nostro Paese è ricaduta sul necessario contemperamento dei tratti essenziali tanto del sistema amministrativo, quanto di quello penale, così da sensibilizzare gli operatori economici circa i fenomeni della criminalità d'impresa.

L'ente assume, quindi, una funzione per così dire di "garanzia", tenuta ad adottare le misure reputate idonee alla prevenzione dei crimini economici.

Ferma, dunque, la responsabilità penale del soggetto che abbia commesso un reato, si avrà anche il coinvolgimento dell'ente nel cui interesse e/o a vantaggio del quale l'autore della condotta illecita abbia prestato la sua opera.

Di fondamentale importanza, affinché al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – predisposto in osservanza del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni ed in conformità ai dettami di cui ai più recenti interventi occorsi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015) – venga riconosciuta efficacia esimente, risulta pertanto essere la circostanza che l'ente dia corso ad una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo, non dovendo

pertanto rappresentare l'editazione e correlativa adozione del modello un adempimento meramente burocratico.

Dunque, non già mera apparenza di organizzazione deve intendersi il significato del modello, bensì coesistenza con l'ente, adesione alle caratteristiche della sua organizzazione, evoluzione e cambiamento con esso.

Poiché, del tutto evidentemente, anche la "creatura" nascente dall'unificazione, sotto la direzione ed il coordinamento della prima, delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale di Bergamo, Lecco e Sondrio è un ente pubblico di natura economica, la stessa, parimenti a pieno titolo, appartiene alla categoria di soggetti giuridici che, in ragione della vastità e complessità del loro organigramma, ben possono incorrere nel surrichiamato *tertium genus* di responsabilità, dovendo conseguentemente premunirsi di idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo onde poter invocare l'esimente prevista dal Legislatore.

Alla luce della normativa introdotta con il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché con le sue successive modifiche ed integrazioni, in ossequio altresì alle previsioni di cui ai più recenti interventi succedutisi in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015) ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha inteso, uniformando strategie, evoluzione e peculiarità delle singole realtà interessate dall'accorpamento, adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che sia idoneo a prevenire la commissione di reati nonché, al contempo, di consentire ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di fruire, in caso di commissione di questi ultimi ed alle condizioni stabilite dalla normativa medesima, dell'esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti.

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 13 del 03.02.2015 è stato approvato il Piano Triennale 2015 – 2017 per la Prevenzione della Corruzione dell'ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, allegato *sub* lettera A) al ridetto provvedimento, contestualmente al Codice Etico di Comportamento dell'ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, parimenti allegato al provvedimento in commento *sub* lettera B), ambo gli allegati costituendo per espressa menzione parte integrante del provvedimento di adozione (**ALLEGATI N. 2 - 2A - 2B**).

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 59 del 01.07.2015 (**ALLEGATO N. 3**) è stato altresì approvato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, edizione aggiornata 2015, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni, in osservanza altresì delle previsioni recate dalle più recenti normative in materia di anticorruzione e di

rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015).

C – LA RATIO SOTTESA AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- enuclea i contenuti del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni, con un precipuo sguardo, in opportuna ottica di coordinamento e raffronto, altresì alle più recenti normative intervenute in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (in particolare, alle più recenti Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015) ;
- delinea l'impianto organizzativo, gestorio e di vigilanza di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, affinché il sistema complessivamente considerato appaia rispondente ai dettami di Legge nonché d'ausilio al corretto e concreto svolgimento dell'attività aziendale;
- individua le attività nel cui ambito esiste concretamente la possibilità che vengano commessi i reati presupposti *ex* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, ovvero di quelli di cui ai più recenti interventi del Legislatore in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015);
- prevede le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- sensibilizza tutti coloro che operano in nome e per conto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio sul fatto che, nell'espletamento delle attività contemplate dal ridetto Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni, oltre a tutte quelle attività suscettibili di censura in virtù delle più recenti normative in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), possano incorrere, agendo in spregio alle ridette disposizioni di Legge, in un illecito dipendente da reato come tale passibile di sanzioni nei propri diretti confronti, nonché nei riguardi di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nel caso in cui

quest'ultima abbia tratto una qualche sorta di vantaggio dalla commissione di esso reato, ovvero qualora il reato in esame sia stato posto in essere nel suo preminente interesse;

- ribadisce che i comportamenti illeciti sono recisamente condannati da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, in quanto contrari alle disposizioni di Legge ed ai principi etico comportamentali cui ALER Bergamo – Lecco – Sondrio intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consente azioni di monitoraggio e controllo interne, con l'intento di prevenire e contrastare la commissione dei reati in quegli ambiti aziendali la cui attività può comportare un'esposizione maggiore agli illeciti apertamente osteggiati e perseguiti dal Legislatore con Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché con sue successive modifiche ed integrazioni e con i più recenti interventi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015);
- individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati di cui sopra;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza e controllo circa il funzionamento e l'effettiva osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- introduce, in piena coerenza con tutto quanto dianzi esplicitato, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nella predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, edizione aggiornata 2015, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si è ispirata opportunamente:

- al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché alle sue successive modifiche ed integrazioni;
- alla Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012 (**ALLEGATO 4**);
- alla Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 (**ALLEGATO 5**);
- alla Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015 (**ALLEGATO 6**);
- alle "Linee Guida" impartite da Confindustria a far data dal lontano marzo dell'anno 2002 e sino, dopo non poche modifiche ed integrazioni occorse di pari passo con l'evoluzione

normativa, a quelle di più recente approvazione ad opera del Ministero della Giustizia in data 21.07.2014 (ALLEGATO 7A - 7B).

Tali ultime "Linee Guida", si aggiunga, possono sunteggiarsi nei termini che seguono:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore dell'ente sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal decreto (Attività Sensibili);
- progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, ai rischi identificati.

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire, congiuntamente ovvero disgiuntamente, su due fattori determinanti:

- a) la probabilità di accadimento dell'evento;
- b) l'impatto dell'evento stesso.

Le componenti più rilevanti (i protocolli) individuate da Confindustria di un sistema in grado di garantire l'efficacia del modello sono:

- in relazione ai sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi il Codice Etico, il sistema organizzativo, le procedure manuali ed informatiche, i poteri autorizzativi e di firma, i sistemi di controllo e gestione, la comunicazione al personale e sua formazione.
- in relazione ai sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro il codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati, la struttura organizzativa, la formazione e l'addestramento, la comunicazione ed il coinvolgimento, la gestione operativa, il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza nonché congruenza di ogni operazione (applicazione del principio di separazione delle funzioni ovvero nessuno può gestire in autonomia un intero processo, documentazione dei controlli, previsione di un adeguato sistema sanzionatorio a fronte della violazione delle norme e procedure previste dal modello, individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza ovvero autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione, obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza).

Resta inteso che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio potrà in singole sue parti discostarsi dalle “Linee Guida”, senza che per ciò solo possa dirsi inficiata la validità.

Scelta, quest’ultima di un eventuale scostamento dal dato letterale proprio delle “Linee Guida”, motivabile senza ombra alcuna di dubbio con una maggiore, necessaria, rispondenza del modello alle specifiche caratteristiche dell’ente, tenuto del resto in debita considerazione il fatto che le “Linee Guida”, per loro stessa natura, abbiano un carattere ed una portata generali.

Posta, altresì, l’inopinabile evoluzione del contesto aziendale, anche il grado di esposizione di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio alle conseguenze giuridiche di cui alla normativa del settore considerato può variare nel tempo.

Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi sono periodicamente monitorate ed aggiornate (tenendosi conto, in un’ottica di sempiterno aggiornamento, di fattori quali:

- l’entrata in vigore di nuove leggi regionali e/o di normative di carattere generale che incidano sull’operatività dell’ente;
- le variazioni degli interlocutori esterni nonché del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Un simile costante aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è compulsato dall’Organismo di Vigilanza.

D – I CONTENUTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (RECTIUS REATI, SOGGETTI E MISURE CONTEMPLATI)

Il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché le sue successive modifiche ed integrazioni ed i più recenti interventi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall’estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015) rappresentano, come si è detto, un’evoluzione significativa per l’ordinamento del nostro Paese, poiché adeguanti la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alla normativa di rango superiore di matrice internazionale e comunitaria.

A seguito dei vari interventi, di volta in volta ampliati il novero dei reati da considerarsi ricompresi nell’alveo della normazione medesima, è diventato Legge dello Stato il principio secondo cui le persone giuridiche debbano, del tutto condivisibilmente, rispondere direttamente nonché con il proprio patrimonio dei reati commessi o anche solo tentati, a proprio esclusivo interesse e vantaggio, da chi operi professionalmente all’interno di esse.

Nel prevedere, *ut supra*, una forma di responsabilità in capo all'ente, la normativa in commento consente tuttavia al medesimo di andare esente da colpe qualora riesca a dimostrare la propria assoluta estraneità istituzionale rispetto alle fattispecie criminose espressamente contemplate (ecco, dunque, la ragione della nomenclatura "scudo protettivo"), conseguendo un accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che tale illecito abbia commesso.

Pregio della normativa in commento, l'aver previsto tale possibilità al verificarsi ed al coesistere di una serie ben specifica di condizioni.

In particolare, giusta il disposto di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, considerate altresì le sue successive modifiche ed integrazioni, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde laddove fornisca piena prova:

- che l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prima della commissione del fatto illecito sia stata concretamente curata da parte dell'organo dirigente, mediante attuazione di misure idonee a prevenire la commissione di reati della specie di quello, per l'appunto, verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento, osservanza ed aggiornamento dei modelli anzidetti sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il/i reato/i siano stati posti in essere mediante fraudolenta elusione di tali modelli di organizzazione, gestione e controllo e non già in ragione di una mancata previsione e debita adozione di essi;
- che la verifica degli eventi di cui sopra non sia dipesa da un'omessa, o anche soltanto insufficiente, vigilanza da parte dell'organismo preposto alla vigilanza.

Mentre, *ex art. 7* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, sempre tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni, in caso di reato che sia stato commesso da individui sottoposti all'altrui direzione e coordinamento, l'ente non sarà destinatario di addebiti laddove abbia:

- osservato gli obblighi di direzione e vigilanza sullo stesso incumbenti *ex Lege*, indi per cui la commissione del reato de quo non sia la diretta conseguenza di un'inosservanza di essi (escludendosi presuntivamente, in ogni caso, tale inosservanza qualora l'ente abbia adottato in tempo utile, come sopra ricordato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire fattispecie quali quella verificatasi).

L'efficace adozione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, giova a questo punto precisare, si desume dalla rispondenza dell'operato dell'ente medesimo ad alcuni indefettibili requisiti previsti proprio dalla normativa stessa, ovvero:

- periodica e puntuale verifica e/o eventuale modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo onde compiutamente raffrontare il testo dello stesso con i cambiamenti tanto normativi quanto di organizzazione ed attività, nonché alla presenza di accertate o anche solo potenziali violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, di cui alle sue successive modifiche ed integrazioni e di cui ai più recenti interventi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015) per insufficiente chiarezza e/o inidoneità del modello stesso così come articolato;
- espressa previsione nonché conseguente fattiva realizzazione di un apparato sanzionatorio in grado di scongiurare *ex ante* (efficacia deterrente) ovvero reprimere *ex post* (efficacia repressiva e sanzionatoria) il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ossequio alla ridetta normativa.

Sebbene, infatti, la Legge non preveda in termini di obbligatorietà bensì piuttosto di mera facoltatività l'adesione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (cui diretto corollario risulta essere il mancato assoggettamento di una mancata adozione a sanzioni di qualsivoglia genere), non può certo sottacersi la, peraltro ovvia, circostanza che l'adesione di un modello assuma per così dire connotati di obbligatorietà per il fatto stesso dell'aver il Legislatore previsto le dianzi esposte esimenti in capo all'ente soltanto a fronte di una compiuta nonché tempestiva adozione ed attuazione di esso modello (la cui prova è senz'altro resa maggiormente agevole dalla documentazione preparatoria intervenuta al fine della realizzazione del modello medesimo).

REATI

Come già si è ricordato, il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché le sue successive modifiche ed integrazioni, come pure i più recenti interventi occorsi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), si rivelano fortemente innovativi per l'aver adattato l'ordinamento del nostro Paese alla normativa di rango superiore di matrice internazionale e comunitaria, mediante superamento di quel tradizionale brocardo "*societas delinquere non potest*" che prima di allora costituiva la chiave di volta dell'intero sistema.

Può ora procedersi, dunque, alla disamina della normativa, più precisamente prendendo le mosse dall'elencazione delle fattispecie ivi contemplate, che saranno poi oggetto di assai più ampia trattazione nell'ambito della Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio:

- DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni) ovvero contro la pubblica fede (quali falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25 *bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI INFORMATICI ED ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI, COSIDDETTO "CYBERCRIME" (di cui all'art. 24 *bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (di cui all'art. 24 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (di cui all'art. 25 *bis* .1 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- REATI SOCIETARI (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, di cui all'art. 25 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- CORRUZIONE TRA PRIVATI (di cui all'art. 25 *ter* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini, di cui all'art. 25 *quater* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (di cui all'art. 25 *quater* 1. del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);
- REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (di cui all'art. 25 *sexies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);
- OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (di cui all'art. 25 *septies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);
- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 648, 648 *BIS* E 648 *TER* DEL CODICE PENALE (di cui all'art. 25 *octies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (di cui all'art. 25 *novies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);
- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);
- REATI AMBIENTALI ED INQUINAMENTO DEL MARE DA PARTE DELLE NAVI (art. 25 *undecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);
- IMPIEGO DI LAVORATORI, CITTADINI DI PAESI TERZI, IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);
- REATI TRANSNAZIONALI (con particolare riferimento alla Legge n. 146 del 16.03.2006 rubricata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il

crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001" e pubblicata in G.U. n. 85 del 11.04.2006: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità);

- REATI DI CORRUZIONE, EVAZIONE FISCALE, AUTORICICLAGGIO, ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO E FALSO IN BILANCIO (con particolare riferimento alla Legge n. 190 del 06.11.2012 rubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, alla Legge n. 186 del 15.12.2014 rubricata "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" e pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014, nonché alla Legge n. 69 del 27.05.2015 rubricata "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" e pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015).

SOGGETTI

Le prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio trovano applicazione nei confronti di tutti gli esponenti dell'ente coinvolti, anche soltanto di fatto, nelle attività di esso considerate a rischio dalla normativa in menzione.

Destinatari del presente intervento, pertanto, sulla base di quanto sancito in particolare dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, considerate altresì le sue successive modifiche ed integrazioni:

- i cosiddetti "soggetti in posizione apicale" ovvero "persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente", in genere amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale;

- le restanti "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei soggetti che precedono, la cui differente posizione rispetto ai primi appare *ictu oculi* già per il solo fatto che il già ricordato art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, anche alla luce delle sue successive modifiche ed integrazioni, pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive soltanto nel caso in cui il presunto autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale", non prevedendosi analoga incombenza qualora il fatto si sia verificato e/o sia dipeso da persone "sottoposte alla direzione o alla vigilanza" dei primi (onere spettante, in tale ultimo caso e secondo un'interpretazione fedele al dato letterale, al Pubblico Ministero).

Lo stesso organigramma dettagliato dell'Ente, con specifica delle U.O.G. delle varie Sedi unificate (**ALLEGATI 8A/8B/8C**), consente di individuare ed identificare i soggetti "in posizione apicale" rispetto a quelli sotto "l'altrui direzione e vigilanza", in ogni caso può senz'altro riassumersi come segue il novero di soggetti destinatari di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- tutti i componenti degli organi sociali;
- i dirigenti (ovvero coloro che risultano inquadrati in tal modo in base al CCNL applicabile);
- i dipendenti (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a termine);
- i soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, i fornitori, i consulenti, i professionisti, le agenzie di lavoro, gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4 e 20 del Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 rubricato "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e pubblicato in G.U. n. 235 del 09.10.2003, i subappaltatori ed i *partner* commerciali nonché eventuali ulteriori soggetti terzi che ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ritenesse opportuni (soggetti terzi che devono necessariamente essere vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni e delle più recenti disposizioni recate dalla Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, dalla Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e dalla Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015, nonché dei principi etico comportamentali di cui al Codice Etico adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, e ciò mediante sottoscrizione di apposite clausole contrattuali che consentano ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti anche, eventualmente, sulla scorta dell'applicazione di sanzioni di cui alla medesima normativa).

Fermo quanto sopra, ovvero art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni e relativa prassi applicativa ed evoluzione normativa dianzi esplicitate, i principali criteri che consentono ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di individuare ed identificare i soggetti in posizione apicale sono:

- la collocazione gerarchica al vertice dell'ente ovvero al primo livello di riporto del Direttore Generale;

- l'assegnazione di poteri di spesa e di firma che consentano al Direttore Generale di svolgere talune attività, anche spendendo il nominativo dell'ente all'esterno, con un certo margine di discrezionalità ed autonomia.

MISURE

Le sanzioni a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o anche solo tentata commissione dei reati oggetto di dettagliato riepilogo che precede, possono così sunteggiarsi:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 1.549.370,70 e sequestro conservativo in sede cautelare;
- sanzioni interdittive, applicabili anche quale misura cautelare, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni; c) licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; d) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; e) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e/o sussidi nonché eventuale revoca di quelli concessi; f) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca e sequestro preventivo in sede cautelare;
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni interdittive, in particolare, si applicano soltanto con riferimento a reati per i quali le stesse siano espressamente previste, sempreché ricorra una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato in questione sia stata determinata o anche soltanto agevolata da gravi carenze organizzative; b) ci si trovi innanzi ad una reiterazione di illeciti.

Ribadendo che ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, anche a seguito delle successive modifiche ed integrazioni occorse in materia, autori del reato possono considerarsi tanto coloro che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (*breviter*, i cosiddetti "soggetti apicali"), quanto le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui all'elencazione che precede (*breviter*, i cosiddetti "sottoposti") – pertanto, in via di ancor più estrema sintesi, amministratori, institori, direttori generali, lavoratori subordinati, agenti nonché collaboratori esterni – ALER Bergamo – Lecco – Sondrio non risponde

dunque, in virtù dell'espressa previsione legislativa in commento, qualora le persone retro indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, quanto all'accertamento della responsabilità dell'ente, di competenza del giudice penale, lo stesso avviene, fatta salva l'ipotesi dell'instaurazione di un processo *ad hoc* in cui l'ente medesimo venga parificato ad una persona fisica imputata, mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente;
- il sindacato di idoneità, più volte ricordato, per l'appunto sui modelli organizzativi di gestione e controllo adottati.

E – LA NATURA GIURIDICA DELLA NEO COSTITUITA ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO

Con Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 (**ALLEGATO N. 9**), ovvero il cosiddetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" (BURL n. 49, II suppl. ord. del 09.12.2009), redatta ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 09.03.2006 rubricata "Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici", si è assistito alla riunione di tutte le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica – ivi compresa la Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996 recante le "Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)" con cui, per l'appunto, le rispettive ALER erano state istituite.

Nel solco della normativa anzidetta si inserisce altresì la susseguente riforma delle ALER di cui alla Legge regionale n. 17 del 02.12.2013 (**ALLEGATO N. 10**) per l'appunto rubricata "Modifiche alla legge regionale n. 27 del 04.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica", intervenuta in maniera considerevole tanto sulla competenza e dislocazione territoriale delle varie ALER quanto sulla loro rispettiva organizzazione interna.

In particolare, procedendosi con ordine, l'art. 5 della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 (già artt. 1, 2, c. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 4 della Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996; art. 3, c. 42, Legge Regionale n. 1 del 10.01.2000), prevede che "(.) 1. La Regione coordina l'attività di edilizia residenziale pubblica e l'azione amministrativa delle ALER. 2. La Regione, tramite le ALER di cui all'articolo 11, assicura: a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER dalle leggi istitutive; b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3 con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipulare col settore privato; c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione; d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni

proprietari di alloggi. 3. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. 4. La Giunta regionale fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ALER nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito. 5. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi. 6. La Giunta regionale di intesa con le province predispose un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi, sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione delle ALER (..)".

Il successivo art. 11 della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 (già art. 4 della Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996), nella sua formulazione originaria, chiariva che "(..) 1. Le ALER, derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)) e l'ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione per l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza), indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A, sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 14. 2. L'ambito territoriale di competenza coincide con il territorio provinciale, salvo diverse specificazioni; per gli aspetti indicati nel presente comma, determinazioni particolari possono riguardare l'area metropolitana di Milano, dove l'ALER potrà essere articolata per l'esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate (..)".

Con il recente intervento di cui alla Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013 al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)) e l'ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza),» sono abrogate; c) al comma 1 dell'articolo 11, in fine, sono aggiunte le parole: «Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.»; d) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «2. L'elenco ricognitivo di cui all'allegato A definisce l'ambito territoriale di competenza di ciascuna ALER. Le ALER sono organizzate in strutture decentrate sul territorio attraverso le unità operative gestionali, di seguito denominate U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. Le U.O.G. sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività.»; e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 bis. Le ALER adottano un programma triennale per la trasparenza e

l'integrità, da aggiornare annualmente, riguardante l'utilizzo di beni e risorse gestiti. Nell'ambito del programma sono indicati gli elenchi degli assegnatari e occupanti, i relativi canoni d'affitto o indennità di occupazione applicati. Ogni ALER ha l'obbligo di pubblicare il programma sul proprio sito istituzionale.».

L'art. 12 della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 (già art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996), nella sua formulazione originaria, precisava inoltre che "(...) 1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. In particolare le ALER: a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici; b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza; al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza; c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale; d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti; e) possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione; f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica; g) realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico; h) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; i) pubblicano sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica; j) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o ad altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente (...)".

Con il recente intervento di cui alla Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013, al comma 1 dell'articolo 12 dopo la parola «provinciale» è inserita la parola «sovracomunale».

Operato questo breve *excursus* normativo, fondamentale onde comprendere la portata delle innegabili modificazioni occorse in materia rispetto alla primigenia istituzione delle singole ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio, giova porsi in luce l'aspetto peculiare emergente *prima facie* dal raffronto tra le normative in commento: le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed organizzativa, patrimoniale e contabile.

Il dato normativo non appare, a ben vedere, del tutto preciso dato che un ente pubblico, *sic et simpliciter* per sua stessa natura, è sempre dotato di personalità giuridica e posto, altresì, che parlare di autonomia imprenditoriale per una ALER parrebbe inesatto non ravvisandosi in essa quei tratti distintivi tipici dell'imprenditore (risultando indefettibile, per giurisprudenza e dottrina unanimi, che all'attività imprenditoriale definibile tale si accompagni l'economicità, ovverosia la potenziale capacità del soggetto di produrre utili).

Indagando la *ratio* dell'art. 2082 c.c., in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte sul punto, imprenditore è soltanto quel soggetto che concretamente coordina i fattori produttivi nella proporzione ritenuta più consona al conseguimento dell'utile d'impresa.

Per vero, invece e del tutto evidentemente, con riferimento alle ALER tale ultimo profilo non sussiste, non avendo tali enti la possibilità di combinare liberamente tra loro i diversi fattori produttivi – non disponendo generalmente delle risorse necessarie – per svolgere i compiti assegnati.

Le ALER non hanno, infatti, una reale autonomia patrimoniale poiché gli esborsi per i servizi forniti non sono di per sé atte, intrinsecamente, ad una compensazione con quelle che risultano essere le entrate (ovvero i canoni).

Canoni di locazione che vengono fissati dalla Legge, assolutamente non in linea rispetto a quelli di mercato, con la conseguenza di non essere in grado di coprire i costi stessi di produzione, da considerarsi questi ultimi in perdita per motivi sociali, non potendo pertanto generare utili.

Parimenti la scelta degli inquilini, al pari dei canoni, non compete alle ALER dunque manca o quantomeno è appare oltremodo ridotto l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata dall'impresa proprio perché l'organizzazione stessa, avente rilevanti riflessi di carattere economico, in buona parte è determinata dalle Leggi statali e regionali nonché da direttive della Regione – vedasi, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, senz'altro utile per comprendere appieno tale ultimo passaggio argomentativo, il Testo coordinato del Regolamento Regionale n. 1 del 10.02.2004 relativo ai "*Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex art. 3, comma 41, lett. m), della Legge Regionale n. 1 del 05.01.2000, integrato con le modifiche apportate dal Regolamento Regionale n. 5 del 27.03.2006 e dal Regolamento Regionale n. 3 del 20.06.2011*" – **ALLEGATO 11.**

Non vi è chi non veda come l'autonomia gestionale delle ALER sia più una proposizione di principio e non già una concreta realtà operativa, non potendosi le stesse qualificare enti pubblici economici posto che tali sono soltanto quegli enti che al precipuo fine di realizzare un lucro, nonché in via indiretta una finalità pubblica, esercitino un'attività imprenditoriale volta alla produzione e/o scambio di beni e/o servizi, al pari di un privato in regime di concorrenza effettiva o anche soltanto potenziale con altri soggetti esercenti paritetica attività.

Né può sottacersi la circostanza, di non poco conto, che la stessa Carta Costituzionale sancisca, all'art. 41, la libertà nonché insindacabile discrezione, in capo all'imprenditore, circa tutti i provvedimenti di amministrazione e gestione dell'impresa, conseguenti a proprie scelte organizzative, condizioni di certo del tutto deficitarie in capo alle ALER.

Ecco, forse, spiegata la ragione per la quale l'art. 11 della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 faccia riferimento alla dizione "*enti pubblici di natura economica*" in luogo della più comune espressione "ente pubblico economico", nel verosimile tentativo di dilatare un concetto altrimenti troppo stretto alle ALER, difettanti di quel requisito dell'economicità ritenuto indefettibile nell'accezione di impresa codificata nel nostro ordinamento.

A chiarire ancor di più le difficoltà nonché più che lecite perplessità nella qualificazione delle ALER, la previsione di una preventiva autorizzazione regionale per il compimento di qualsivoglia atto di straordinaria amministrazione, non potendosi ricondurre alla figura dell'imprenditore un soggetto che non può svolgere attività eccedenti l'ordinaria amministrazione (dovendosi necessariamente come detto, sempre a titolo meramente esemplificativo, ricorrere alla previa autorizzazione da parte di altro ente pubblico per operazioni quali l'elaborazione di un piano industriale, ovvero per la vendita di un appartamento etc.).

Lo stesso dicasi per quanto evincentesi dal tenore letterale della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009, ove fabbisogno abitativo, programmi e progetti, verifica della congruità dei costi, determinazione dei canoni e relativi requisiti appaiono al di là di ogni regola di mercato, proprio perché relativi allo svolgimento di un'attività sociale, nonché di esclusiva competenza della Regione che *ex Lege* promuove, interviene, coordina e vigila con riguardo all'operato delle ALER.

Se, dunque, è del tutto coerente rispetto ai fini delle ALER stesse la previsione di un ruolo preminente in capo alla Regione, tuttavia non può certo ritenersi effettiva o anche soltanto minimamente corroborata quell'autonomia imprenditoriale di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009, ineluttabilmente svuotata di significato stante la coesistenza di altri articoli di contenuto palesemente contrastante, se non addirittura escludente, l'attribuzione di un simile connotato alle ALER.

F) IL CONTESTO AZIENDALE DI ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO NONCHE' RELATIVO ORGANIGRAMMA

Ciò premesso, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio è dunque *“ente pubblico di natura economica, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed organizzativa, patrimoniale e contabile”*.

L'organigramma interno delle ALER, al pari della ripartizione di competenze esterne, è stato oggetto di considerevole cambiamento a seguito dell'intervento riformatore di cui alla Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013.

Oltre alle modifiche della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 già ricordate al punto 1) che precede, meritevoli di menzione ai fini della presente esposizione appaiono anche le seguenti:

- il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal seguente: *«1. Il presidente dell'ALER adotta la proposta di statuto, sentito il consiglio territoriale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione»;*
- dopo il comma 3 dell'articolo 14 è stato aggiunto il seguente: *«3 bis. Lo statuto definisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ALER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, le modalità di partecipazione degli utenti e del territorio, dei sindacati, degli inquilini e delle rappresentanze del terzo settore alla gestione dell'ALER, nonché le modalità di trasformazione e scioglimento delle stesse»;*
- l'articolo 15 è stato sostituito dal seguente: *«Art. 15 (Organi delle ALER) 1. Sono organi delle ALER: a) il presidente; b) il direttore generale; c) il consiglio territoriale; d) il collegio dei sindaci»;*
- l'articolo 16 (nella previgente normativa disciplinante il Consiglio di Amministrazione delle ALER) è stato sostituito dal seguente: *«Art. 16 (Presidente) 1. Il presidente è legale rappresentante e amministratore unico dell'ALER. La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile una sola volta. 2. L'indennità di carica del presidente è determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ALER e in ogni caso in misura non superiore all'indennità di carica del consigliere regionale. 3. Il presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio territoriale. L'incarico può essere revocato con atto motivato della Giunta regionale, in relazione a: a) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con particolare riferimento agli equilibri della gestione economica e finanziaria, previa definizione di idonei criteri temporali e di*

valutazione; b) mancata attuazione degli indirizzi; c) perdurante superamento dei costi standard individuati dalla Giunta regionale; d) gravi violazioni di legge o di regolamento; e) gravi irregolarità amministrative e contabili. 4. Spetta al presidente in particolare: a) adottare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni; b) approvare il bilancio; c) definire le articolazioni territoriali, quali strutture decentrate per l'esercizio delle funzioni di gestione; d) definire i piani annuali e pluriennali di attività; e) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'ente; f) nominare il direttore generale; g) proporre, d'intesa con il consiglio territoriale, i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni. Tali programmi vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito del bilancio preventivo. 5. Per il presidente valgono le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, nonché le cause di esclusione, di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla normativa regionale in materia di nomine di competenza della Giunta regionale»;

- gli articoli 17 e 18 sono stati abrogati (rispettivamente relativi, nella previgente normativa, ai compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle ALER nonché alla figura del Presidente, oggi disciplinata come visto dal nuovo art. 16);

- l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Direttore generale) 1. Il direttore generale è nominato dal presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati muniti di diploma di laurea che hanno ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di selezione e sono specificati i criteri da utilizzare per valutare l'adeguatezza della esperienza dirigenziale. 2. In ragione della complessità organizzativa, della dimensione economica e del relativo patrimonio, lo statuto dell'ALER di Milano può prevedere che il presidente dell'ALER di Milano nomini sino a due direttori generali. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato, con durata massima di anni cinque e si risolve alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del presidente e comunque nel caso di interruzione del mandato del presidente stesso. In ogni caso il direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo presidente. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il presidente stipula il contratto del direttore generale e può risolverlo anche anticipatamente: a) in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali; b) qualora risultino accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall'attività di gestione; c) in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili. 4. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi. 5. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal presidente con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale. Il direttore proveniente dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. 6. Al direttore generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e

strumentali e di controllo nei limiti stabiliti dallo statuto; il direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati. 7. In particolare spetta al direttore generale: a) presiedere le commissioni di gara e di concorso con responsabilità delle relative procedure; b) stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento; c) dirigere il personale e organizzare i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente; d) rappresentare in giudizio l'ALER, se delegato dal presidente, con facoltà di conciliare e transigere; e) presentare al presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale; f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e compiere tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER. 8. Il direttore generale può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del presidente. 9. L'incarico di direttore generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono definite dallo statuto»;

- dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: «Art. 19 bis (Consiglio territoriale) 1. Il consiglio territoriale è formato da un numero di componenti, definito dalla Giunta regionale, variabile da un minimo di sette a un massimo di tredici. Di questi, da due a quattro, proporzionalmente al numero dei componenti del consiglio territoriale, sono indicati dalla minoranza. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale, sulla base di apposito elenco, aggiornato periodicamente, in cui sono inseriti i sindaci dei comuni, sede di edifici di proprietà o in gestione ad ALER, dell'ambito territoriale di ciascuna ALER, che ne facciano richiesta. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco, nonché per il relativo aggiornamento. 2. Alle sedute partecipano, con diritto di voto, i componenti o loro delegati. Il presidente e il direttore generale dell'ALER partecipano alle sedute del consiglio territoriale senza diritto di voto. 3. Il consiglio territoriale dura in carica cinque anni. Il presidente del consiglio territoriale è eletto dal consiglio stesso nella prima seduta di insediamento. 4. Il consiglio territoriale esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del presidente individuati dallo statuto di ciascuna ALER. Il consiglio territoriale esercita le seguenti funzioni: a) esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui programmi annuali e pluriennali di attività di cui al comma 4 dell'articolo 16; b) esprime l'intesa sulle proposte formulate dal presidente in merito ai programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dimissioni e nuove realizzazioni; c) esprime, su richiesta del presidente, pareri su questioni attinenti all'attività dell'ente. 5. La partecipazione al consiglio territoriale è onorifica, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasporto, nei limiti definiti con deliberazione della Giunta regionale»;

- «Art. 19 ter (Osservatorio per la legalità e la trasparenza) 1. E' istituito presso ogni ALER l'osservatorio per la legalità e la trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L'osservatorio deve riunirsi almeno due volte l'anno e la partecipazione è a titolo gratuito. 2. Fanno parte dell'osservatorio: a) il presidente dell'ALER; b) il direttore generale dell'ALER; c) cinque sindaci o loro delegati dei comuni delle ALER di competenza; d) tre comandanti della polizia locale o

loro delegati; e) un rappresentante del coordinamento dei comitati inquilini; f) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio»;

- dopo il comma 1 dell'articolo 20 è inserito il seguente: «1 bis. Il Consiglio regionale procede alle designazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 129, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio regionale»;

- i commi da 1 a 4 dell'articolo 21 sono abrogati;

- l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (Controllo sugli atti delle ALER) 1. Sono soggetti a controllo della Giunta regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. Su tali atti la Giunta regionale può formulare rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento. 2. Il presidente trasmette semestralmente alla Giunta regionale la relazione sull'andamento della gestione finanziaria»;

il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: «2. La Regione e le ALER, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio. A tal fine viene istituita in ogni U.O.G. una consulta dove sono direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle attività delle U.O.G. e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio pubblico. La consulta si rapporta periodicamente, almeno una volta l'anno, con l'osservatorio per la trasparenza e la legalità. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito».

Per quant'altro non espressamente richiamato nel corpo del testo del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, si rimanda al testo della Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013 già citata.

E' stato, dunque, istituito un organo di indirizzo politico monocratico, costituito dal Presidente nominato dalla Giunta Regionale, il quale riveste altresì la carica di amministratore unico e rappresenta l'Ente verso l'esterno, sovrintende all'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla medesima Giunta Regionale ed inoltre nomina il Direttore Generale.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa in commento, Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013, gli Organi di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio sono:

A) Il Presidente Luigi Mendolicchio, nominato Presidente nonché Amministratore Unico con Delibera della Giunta Regionale n. X/1207 del 23.12.2013;

B) Il Consiglio Territoriale, formato da 9 (nove) componenti come definito dalla Giunta Regionale con Delibera n. X/1441 del 28.02.2014 – i Componenti sono nominati dal Consiglio

regionale, sulla base di apposito elenco regionale della Direzione Generale Casa, *Housing* sociale e Pari opportunità, in cui sono inseriti, previa richiesta i sindaci dei Comuni, sede di edifici di proprietà o in gestione ad ALER, dell'ambito territoriale di ciascuna ALER, che ne facciano richiesta nei modi e nei termini indicati dalla suddetta Delibera della Giunta Regionale n. X/1441 del 28.02.2014, con funzione di esprimere pareri sulle scelte aziendali;

C) Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale.

Il Collegio svolge funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e ss. c.c. e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ALER.

Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Commissario Straordinario/Presidente.

Svolge la funzione di controllo sulla regolarità contabile e di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda.

Il primo Collegio dei Sindaci dell'ALER di Bergamo – Lecco – Sondrio è stato nominato con Delibera del Consiglio Regionale n. X/300 del 04.02.2014, ed è composto da: Presidente Dott. Luca Carabelli, Sindaci Dott. Bruno De Benedetto e Dott. Massimo Giudici.

I Consigli d'Amministrazione, giuste modifiche di cui agli artt. 14-15-16 della Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013, nonché giusta abrogazione degli artt. 17 e 18 della medesima, non esisteranno più per istituzione, come visto, della figura dell'Amministratore Unico nominato dalla Giunta Regionale il quale ricopre altresì la carica di Presidente dell'Ente rappresentato.

Il Presidente, cui giova rammentare è espressamente attribuito *ex Lege* il compito di designare la direzione generale di tutte e tre le province amministrate, ha nominato quale Direttore Generale, a far data dal 01.01.2014, il già in precedenza Direttore dell'ALER della provincia di Bergamo, Arch. Valter Teruzzi.

Quanto sopra di per sé già chiarifica l'entità e l'importanza dell'intervento riformatore involgente la compagine delle ALER, quantomeno da un punto di vista prettamente interno.

Intervento reso ancor più evidente dal disposto di chiusura della Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013 ovvero, per l'esattezza: «Art. 27 (Norme transitorie) 1. Gli accorpamenti delle ALER, indicate nell'allegato A, avvengono mediante fusione per incorporazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante «Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)». 2. L'ALER incorporante è individuata sulla base del maggior numero di alloggi di proprietà. 3. Al fine di rendere operativo il passaggio di funzioni e di attività alle ALER di cui all'allegato A, fino alla nomina del presidente, la Giunta regionale si avvale di commissari straordinari nominati con le procedure previste all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 2013, n. 2 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ALER)), definendone le attività. 4. I commissari straordinari di cui al comma 3 restano in carica sino alla nomina dei presidenti delle ALER incorporanti. 5. I presidenti delle ALER incorporanti assumono, senza alcuna indennità aggiuntiva,

le funzioni di commissari straordinari delle ALER incorporande, con particolare riferimento al compimento di tutti gli atti connessi al procedimento di fusione. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i compiti e le attività spettanti ai presidenti in qualità di commissari straordinari. 6. Il presidente provvede all'adeguamento dello statuto alle disposizioni della legge recante «Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)», entro novanta giorni dalla sua nomina. 7. Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei collegi dei sindaci delle ALER incorporanti di cui all'allegato A entro il 31 gennaio 2014. Sino a tale data sono prorogati i collegi dei sindaci in carica. Per le ALER incorporande le funzioni dell'organo di revisione sono svolte dai collegi dei sindaci delle ALER incorporanti. 8. Le disposizioni relative al consiglio territoriale di cui all'articolo 19 bis si applicano a far tempo dalla sua costituzione. 9. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2014, definisce i costi standard relativi alla gestione e agli acquisti, nonché i tempi e le modalità di adeguamento a essi delle ALER. 10. Gli accorpamenti delle ALER indicate nell'allegato A non producono riduzione del personale in servizio. La rideterminazione della dotazione organica avviene entro dodici mesi dall'adeguamento dello statuto di ciascuna ALER, previa concertazione con le parti sociali, al fine di salvaguardare gli attuali spazi occupazionali, anche attraverso percorsi di riconversione e riqualificazione. 11. Il presidente di ciascuna ALER definisce e approva, entro centottanta giorni dall'insediamento, il piano organizzativo di riassetto delle società partecipate e controllate, al fine di una loro razionalizzazione, con adeguate forme di tutela dei posti di lavoro.»; s) l'allegato A di cui all'articolo 11 è sostituito dal seguente: Allegato A ELENCO DELLE ALER DI CUI ALL'ARTICOLO 11 MILANO, LODI-PAVIA, BRESCIA- CREMONA-MANTOVA, BERGAMO-LECCO-SONDRIO, BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE ».

In totale coerenza con il dato normativo dianzi ricordato, in data 01.12.2014 è stato ufficialmente formalizzato il nuovo assetto di *governance* ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, procedendosi a fusione per incorporazione di ALER Lecco e di ALER Sondrio nella sede di ALER Bergamo.

In tale data, infatti, con atto di fusione Rep. n. 57.822, Racc. n. 12.854 a firma del Notaio Dott.ssa Nicoletta Morelli, Notaio in Caravaggio iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, l'Ente pubblico economico "Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Bergamo", con sede in Bergamo, Via Mazzini n. 32/a, l'Ente pubblico economico "Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lecco" con sede in Lecco, Via Giusti n. 12 e l'Ente pubblico economico "Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Sondrio" con sede in Sondrio, Piazza Radovljica n. 1, si sono fusi mediante incorporazione nell'Ente "Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Bergamo".

In particolare, gli effetti giuridici della fusione ai sensi dell'art. 2 dell'atto in menzione sono decorsi dal 01.01.2015 e per effetto della fusione la denominazione dell'Ente incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del già citato atto di fusione è divenuto "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO- LECCO – SONDRIO".

La nuova creatura ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si occuperà di gestire un patrimonio immobiliare di circa quattordicimila case popolari.

La Giunta Regionale, con deliberazione N° X/3122, nella seduta del 06.02.2015, ha approvato le “*Direttive alle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) per l’anno 2015*”.

La D.G.R. N° X/3122, in data 06.02.2015, alla Sezione Indirizzi - Obiettivi aziendali generali, *sub* punto 2) dispone che tutte le ALER adottino entro il 31.03.2015 e trasmettano alla Giunta Regionale, per la relativa approvazione, il proprio Statuto redatto in ossequio allo schema tipo allegato alla D.C.R. n. 424/2014, precisandosi l’indefettibilità dell’adozione dello Statuto quand’anche il Consiglio Territoriale non sia ancora stato nominato (trattandosi di un atto di grande importanza per la vita aziendale, cui sarà sempre possibile apportare eventuali variazioni successivamente, purché coerenti con lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale).

Ciò posto, stante la concreta impossibilità di procedere all’audizione del Consiglio Territoriale dell’ALER (ancora non nominato dal Consiglio Regionale al tempo di cui si narra), con Provvedimento dell’Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 21 del 27.03.2015 (**ALLEGATO 12**) è stata adottata la proposta di Statuto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio *ex* art. 14, comma primo, della L.R. n. 27/2009 (**ALLEGATO 12A**), conseguentemente trasmessa alla Regione Lombardia – Giunta Direzione Generale Casa, *Housing sociale, Expo 2015* ed Internazionalizzazione delle imprese, con nota Prot. Regione Lombardia n. U1.2015.2851 del 01.04.2015.

Nelle more il Direttore Generale della dianzi ricordata Giunta Direzione Generale Casa, *Housing sociale, Expo 2015* ed Internazionalizzazione delle imprese, Dott. Gian Angelo Bravo, con nota Prot. Regione Lombardia n. U1.2015.0007735 del 24.06.2015 ha richiesto una revisione del testo della proposta di Statuto in commento.

Da ultimo, con Provvedimento dell’Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 57 del 30.06.2015 (**ALLEGATO 13**), implementata e rivisitata la proposta di Statuto al fine di garantirne una piena rispondenza alle indicazioni all’uopo fornite dal Direttore Generale della summenzionata Giunta Direzione Generale Casa, *Housing sociale, Expo 2015* ed Internazionalizzazione delle imprese, Dott. Gian Angelo Bravo (con la ricordata nota Prot. Regione Lombardia n. U1.2015.0007735 del 24.06.2015), è stata deliberata l’adozione della proposta di Statuto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, della L.R. n. 27/2009, conferendo espresso mandato al Direttore Generale di provvedere, parimenti in ossequio al dettato normativo predetto, all’invio del provvedimento e dei relativi allegati alla Giunta Regionale onde raccoglierne l’opportuna definitiva approvazione.

Mission della neocostituita ALER, quella di fornire un servizio completo ed integrato di gestione immobiliare, mediante valorizzazione ed ampliamento del patrimonio

dell'azienda onde soddisfare il bisogno primario di abitazione (attività, quest'ultima, rivolta in particolare alle famiglie ed alle persone bisognose e/o meno abbienti, soggetti in altre parole che non siano in grado di locare un immobile ricorrendo al mercato libero come la generalità dei consociati).

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, che ha quale oggetto sociale “il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica”, opera uniformandosi quotidianamente ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità in concerto con la Regione.

Onde realizzare i precipui intenti già oggetto di preventiva disamina, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio provvede pertanto:

- a porre in essere interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale mediante acquisizione, edificazione nonché eventuale recupero di immobili anche per tramite di programmi integrati e/o di recupero urbano, oltre a programmi di edilizia residenziale. Quanto sopra, mediante utilizzazione di risorse finanziarie proprie e/o provenienti a tal fine da altri soggetti pubblici e/o privati;
- ad acquistare per i propri fini istituzionali patrimoni immobiliari onde concretizzare gli interventi di cui alla presente elencazione, conservando ovviamente la facoltà di alienarli laddove eccedenti e/o inutilizzabili per gli scopi preordinati;
- ad ideare programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale nonché ad eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione proprie e/o per conto di enti pubblici e/o privati;
- ad adoperarsi tanto nel campo delle nuove costruzioni quanto nel recupero del patrimonio immobiliare già esistente, in ossequio ai ridetti programmi di edilizia residenziale pubblica;
- a gestire il proprio patrimonio nonché quello altrui (riferibile ad altri enti pubblici) in qualsivoglia modo realizzato e/o acquisito, svolgendo ogni attività necessaria al conseguimento dei propri fini istituzionali uniformandosi ai dettami delle varie normative di rango comunitario, statale e regionale;
- a stipulare convenzioni con enti locali ed altri operatori pubblici e/o privati per la progettazione ed esecuzione delle azioni consentite di cui alla presente elencazione;
- ad aderire ad Associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale che abbiano quale scopo la promozione dei medesimi fini istituzionali di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;
- ad intervenire con effetto contenitivo e concorrenziale sul mercato edilizio, ricorrendo a proprie risorse che non siano vincolate ad altri fini istituzionali, realizzando abitazioni in

mediante programmi urbanistici attuativi che ne consentano una susseguente locazione e/o vendita a prezzi significativamente competitivi;

- a formulare proposte di localizzazione di tali interventi di edilizia residenziale pubblica agli enti competenti, svolgendo altresì ogni altro compito specificatamente attribuito da leggi statali o regionali.

Per il perseguimento di dette attività ALER Bergamo – Lecco – Sondrio può inoltre, previa autorizzazione della Giunta Regionale, partecipare con altri soggetti pubblici e/o privati, consorzi di imprese ed associazioni, società a capitale pubblico e/o privato che parimenti abbiano quale oggetto sociale delle attività inerenti l'edilizia.

Con la riduzione da 13 (tredici) a 5 (cinque) ALER – per l'appunto Milano, Lodi e Pavia, Brescia Cremona e Mantova, Bergamo Lecco e Sondrio, Varese Busto Arsizio Como e Monza Brianza – e con l'azzeramento dei Consigli di Amministrazione, si è di fatto sposata la linea parsimoniosa abbattendo considerevolmente i costi di gestione con tagli al personale e razionalizzazione delle strutture già esistenti.

Le attività di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si fondano sul dialogo, sulla chiarezza, sulla trasparenza ed equità nonché sull'imparzialità, principi tutti quelli che precedono che testimoniano l'impegno di essa nell'avvicinamento al cittadino.

ALER assicura ai cittadini, singoli ed associati il diritto di accesso agli atti e disciplina il rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei soli costi vivi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; inoltre detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, delle sue successive modifiche ed integrazioni, della Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, della Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e della Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015 deve apparire rispondente ai seguenti principi:

- chiarezza e precisione nella determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse e delle linee gerarchiche;

- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui tali poteri sono attribuiti;

- attribuzione di poteri di spesa mediante previsione di apposite soglie limite e/o di una miglior tutela mediante richiesta di apposizione di firma congiunta per determinate operazioni.

Un'accurata valutazione della concreta temperie in uno alla corretta individuazione di quelli che appaiono, quantomeno *prima facie*, i correlativi rischi, soggetti e reati potenziali, conduce all'identificazione e demarcazione di quelli che sono i sistemi ed i meccanismi di prevenzione di cui ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si è dotata, riportandosene la relativa articolazione nel prosieguo.

Come già evidenziato in precedenza, le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.

In particolare, come parimenti ricordato in sede di esame delle normative del settore, la gestione di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio è affidata al Presidente, legale rappresentante *pro tempore* dell'ente, nonché al Direttore Generale, entrambi titolari di poteri di spesa per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano più opportuni in nome di esso.

Accanto ad essi, il Collegio dei Sindaci, investito di poteri di vigilanza sull'assetto e sulla gestione economico-finanziaria dell'ente.

L'organigramma (si rimanda agli **ALLEGATI 8A/8B/8C** già citati) fornisce indicazioni tanto con riguardo alla struttura di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio quanto con riferimento alla collocazione organizzativa del personale dipendente.

In particolare, per ciascuna sede dell'unificata ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si riporta nel prosieguo il relativo dettaglio delle U.O.G. (unità operative gestionali).

U.O.G. DELLA SEDE DI BERGAMO DI ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO

A. AREA PRESIDENZA

1. PRESIDENTE/AMMINISTRATORE UNICO

Il presidente è amministratore unico dell'azienda

La struttura organizzativa di ALER prevede in funzione di vertice dell'azienda la figura del Presidente che è anche amministratore unico e del Direttore Generale (DG) il quale si occupa della operativa gestione dalle 3 (tre) unità operative gestionali di Bergamo di Lecco e di Sondrio, denominate U.O.G..

Dal Presidente dipendono i rapporti con l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale ed i rapporti con professionisti e legali in genere per i contenziosi aziendali e le consulenze in genere.

- 1) ORGANISMO DI VIGILANZA
- 2) COLLEGIO SINDACALE
- 3) CONSULENTI ESTERNI

B. AREA DIREZIONE GENERALE

1. DIRETTORE GENERALE

Ha la responsabilità della gestione delle attività svolte sul territorio delle Province di Bergamo di Lecco e di Sondrio, la sua nomina è di competenza del Presidente ed i poteri, i compiti e le responsabilità sono elencati nello Statuto dell' Azienda. Il Direttore Generale, seguendo le direttive del Presidente, riferisce in prima persona sullo stato di avanzamento delle attività programmate annualmente, inoltre è il referente sul territorio per i rapporti istituzionali delegati dal Presidente.

Il DIRETTORE GENERALE è responsabile dei risultati gestionali delle unità denominate U.O.G., dirette da responsabili nominati dal Presidente.

Le unità Operative:

- 1) UNITA' OPERATIVA GESTIONALE BERGAMO
- 2) UNITA' OPERATIVA GESTIONALE LECCO
- 3) UNITA' OPERATIVA GESTIONALE SONDRIO

C. AREA DIREZIONE U.O.G. DI BERGAMO

RESPONSABILE DELLA U.O.G. DI BERGAMO

Ha la responsabilità della gestione delle attività svolte sul territorio della provincia di Bergamo ed opera secondo gli indirizzi e le direttive ricevute.

Dipendono:

1. Ufficio SEGRETERIA DIREZIONALE

2. Ufficio QUALITA'
3. Ufficio CONTROLLO DI GESTIONE
4. Ufficio ASSISTENZA PRATICHE LEGALI ED ASSICURATIVE
5. Ufficio FRONT OFFICE/URP
6. Ufficio SERVIZI Vari
7. Ufficio COMUNICAZIONI
8. Ufficio MANUTENZIONI

dipendono inoltre le seguenti AREE:

- Servizio Amministrativo;
- Servizio Gestionale;
- Servizio Tecnico.

La U.O.G. ha un proprio responsabile, tuttavia il Direttore Generale può assumere la direzione U.O.G. in mancanza di una specifica nomina, anche in considerazione che la sede di Bergamo è anche sede della Direzione Generale.

Le principali competenze delle strutture a diretto riporto al DG possono essere sinteticamente indicate come segue:

- raccolta dati e informative provenienti da enti aziendali e dall'esterno e rivolte all'OdV;
- gestione posta in ingresso verso l'OdV.

1. SEGRETERIA GENERALE

a) RAPPORTI CON LE U.O.G. DI LECCO E DI SONDRIO

La Segreteria Generale sede di Bergamo, oltre ad essere Segreteria della U.O.G. di Bergamo è anche segreteria di Presidenza e di Direzione Generale ed il personale si occupa di coordinare, seguendo le direttive del Presidente e del Direttore Generale, le attività comuni alle U.O.G. di Lecco e di Sondrio.

b) ATTIVITA' DI SEGRETERIA E SERVIZI DI DIREZIONE

Il personale svolge funzioni di segreteria di Direzione e si occupa di:

- gestire il protocollo e la corrispondenza Aziendale sia in entrata che in uscita;
- gestire le email istituzionali aziendali sia in entrata che in uscita;
- gestire le PEC aziendali sia in entrata che in uscita;
- trasmettere i telegrammi;
- gestire le telefonate sia in entrata che in uscita di interesse della Direzione e delle altre articolazioni;
- aggiornare il SITO INTERNET con particolare riguardo alle disposizioni di Regione Lombardia e alla normativa in materia di trasparenza e accessibilità;
- gestire, in collaborazione con la Direzione Generale di ALER, la comunicazione aziendale (pubblicità, inserzioni, comunicati stampa, conferenze stampa, pubblicità, trasmissioni televisive, ecc.);
- raccogliere gli articoli per la rassegna stampa;
- trascrive sui libri aziendali le delibere aziendali;
- mantenere i rapporti con Regione Lombardia evadendo le richieste ed informando il Presidente ed al Direttore Generale;
- mantenere i rapporti con Federcasa Regionale e Nazionale;
- fungere da supporto per le pratiche legali, fissando appuntamenti con assegnatari e con legali.

2. UFFICIO QUALITA'

Il personale si occupa di:

- coordinare le procedure che l'Azienda deve adottare e mantenere verso il mercato dei clienti, dovendo l'Ente dimostrare nei processi aziendali le proprie capacità di produrre in modo conforme alle normative, qualitativamente apprezzabile ed affidabile nel tempo, in particolare il personale si occupa di:

- coordinare le attività dell'Intera Azienda, comprese le U.O.G. non in sede;
- fungere da referente del S.T. sistema di qualità aziendale;
- fungere da referente interno del R.S.P.P.;
- gestire l'archivio pubblicazioni tecniche, amministrative e giuridiche;
- predisporre la documentazione e l'iscrizione a convegni, corsi, seminari;
- gestire le polizze assicurative dei progettisti interni.

3. UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il personale redige un report mensile occupandosi di:

- elaborare i dati sulla morosità estrapolati dalle procedure SIREAL e rielaborati in Excel;
- rilevare la situazione degli alloggi sfitti, con dati estrapolati da procedure SIREAL e rielaborati in Excel;
- rielaborare dati diversi rilevati dal Servizio Gestionale (numero di ampliamenti, disdette, revisioni, subentri, contratti sottoscritti, alloggi comunali in gestione etc);
- quantificare ore dedicate dal Servizio Tecnico alla progettazione e direzione lavori dei cantieri in essere;
- redigere schede di dettaglio di costi e ricavi di ogni cantiere;
- quantificare gli interventi di manutenzione effettuati negli alloggi, quantità, tempi di risposta, tipologia, elaborati ed estratti dalle procedure SIREAL e rivisitati in Excel;
- predisporre elenco delle consulenze affidate dall'ALER ad esterni, ricavabili da copie delle fatture trasmesse dall'Ufficio Contabilità;
- rendicontare il personale in servizio, con dati sulle ore straordinarie e le assenze, ricavati da elaborazioni fornite dalla segreteria di Direzione;
- quantificare i costi associati all'utilizzo delle auto aziendali;
- predisporre eventuali altre elaborazioni non periodiche, esempio proiezioni dei canoni a seguito anagrafe utenza, costi e ricavi per attività di ritiro domande di assegnazione alloggi effettuate presso i comuni, previsione di spese per consulenze tecniche, etc ;

4. UFFICIO ASSISTENZA PRATICHE LEGALI ED ASSICURATIVE

L'ufficio assistenza pratiche legali ed assicurative riferisce direttamente al direttore Generale.

L'ufficio in oggetto ha come obiettivo principale assicurare la tracciabilità, la corretta archiviazione ed il monitoraggio delle cause legali ALER e garantire, avvalendosi di un broker, la corretta copertura assicurativa dell'Ente, inoltre collabora con l'ufficio recupero crediti e con l'ufficio canoni per le pratiche di morosità in genere. Svolge inoltre attività di segreteria alle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di ALER.

Le principali funzioni dell'Ufficio in oggetto sono:

a. Attività di Assistenza pratiche legali

Il personale si occupa di:

- seguire tutte le cause di natura legale promosse e/o subite da ALER sede di Bergamo, comprese le cause con gli utenti per morosità sia per il recupero di canoni di locazione che delle spese di gestione dei condomini. L'ufficio si avvale, per lo svolgimento delle quantificazioni delle morosità dei canoni e dei mancati pagamenti delle spese condominiali della collaborazioni degli uffici interessati al fine di quantificare il dovuto ed in particolare della collaborazione dell'Ufficio Recupero crediti per l'inoltro telematico delle pratiche;
- fornire assistenza al Presidente nei rapporti con i legali nominati nei contenziosi dell'azienda;
- aggiornare la documentazione delle cause esistenti;
- verificare le cause ALER concluse ed in essere;
- riorganizzare la documentazione delle cause (concluse in archivio, esistenti all'interno dell'ufficio);
- analizzare le relazioni periodiche dei singoli professionisti esterni incaricati per lo stato delle cause in essere;
- predisporre ed aggiornare le schede relative alle pratiche in essere ed aggiornare le stesse in occasione di riunioni con professionisti e/o a seguito di eventi o fatti attinenti alla causa;
- partecipare, quando necessario, alle riunioni con i legali incaricati delle singole cause, sia presso ALER, che presso gli studi esterni;

- verbalizzare le riunioni con i legali, quando richiesto;
- predisporre le informative alla Direzione Generale sullo stato generale delle cause in essere e concluse;
- predisporre i flussi informativi da sottoporre all'OdV in adempimento del modello 231.

b. Attività di assistenza settore assicurativo

Si occupa dei rapporti con il *broker* assicurativo nel coordinamento per il controllo e la verifica delle polizze in scadenza.

Elenco attività:

- contatti con *broker* e uffici interni per raccolta informazioni relative all'istruttoria delle cause pendenti;
- gestire le istruttorie per nuovi atti di citazione relativi alle pratiche di sinistro;
- predisporre delibere per affidamento incarico a legali individuati dalla compagnia di assicurazione in difesa dell'ente;
- rapporti con i legali esterni nominati dalla compagnia di assicurazione;
- coordinamento con *broker* e uffici interni per attivazione, controllo, proroga polizze settore tecnico (CAR, ex Merloni, decennali postume, fidejussioni ex L. 210, RC Professionale) e ufficio appalti (cauzioni);
- raccogliere dati interni per gestione modifiche e informative al *broker*;
- aggiornarsi periodicamente con il broker su stato coperture assicurative e loro adeguamento;
- predisporre la documentazione per autorizzare il pagamento delle polizze in scadenza;
- gestire i contatti con i componenti dell'OdV;
- partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza in qualità di segreteria tecnica dell'OdV;

c. Attività di Segreteria ODV

- verbalizzare le sedute dell'OdV;
- su mandato del Presidente convocare le sedute dell'OdV;
- predisporre materiale da analizzare durante le sedute dell'OdV;
- predisporre comunicazioni in uscita dall'OdV verso uffici aziendali o altri enti esterni;
- tenuta registro verbali adunanze OdV;
- raccolta dati e informative provenienti da enti aziendali e dall'esterno e rivolte all'OdV;
- gestione posta in ingresso verso l'OdV.

5. UFFICIO FRONT OFFICE/URP

Il personale si occupa di:

- gestire l'inquilinato ricevendo le segnalazioni relative a problematiche abitative segnalate dagli inquilini;
- verificare la veridicità delle stesse;
- richiedere accertamenti alla Polizia Locale;
- eseguire/disporre sopralluoghi;
- predisporre ed inviare lettere di richiamo per questioni condominiali;
- ricevere il pubblico fornendo delucidazioni su bandi di gara e fornire chiarimenti in merito;
- gestire l'inquilinato ricevendo le segnalazioni relative al comportamento degli assegnatari;
- gestire le situazioni di morosità indicando gli uffici interessati;
- ricevere informazioni riguardanti guasti verificatisi in appartamenti e stabili;
- diramare agli uffici di competenza per ogni altra situazione.

6. UFFICIO SERVIZI VARI

Il personale si occupa di:

- ritirare e spedire la corrispondenza;
- gestire il servizio economato;
- svolgere le commissioni fuori sede;
- assicurare con funzioni di supporto la protocollazione della corrispondenza in entrata;
- svolgere servizi esterni presso Enti ed Uffici.

7. UFFICIO COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON LA STAMPA

L'Ufficio Comunicazione ha una funzione di raccordo tra gli uffici Aler ed il Giornalista preposto alla stesura dell'house organ Aler Notizie.

Il personale si occupa di:

- di tenere ed aggiornare gli elenchi di utenti ai quali inviare la rivista e coordinare i rapporti con impaginatore e stamperia;
- fungere da intermediario con l'Ufficio Comunicazione di Regione Lombardia, partecipando alle riunioni periodiche in sede regionale, riportando e diffondendo le informazioni di interesse dell'Ente alla Direzione ed agli uffici interni, collaborando con la Direzione ed il Professionista incaricato per definire e sviluppare il progetto di Comunicazione di Aler Bergamo verso l'esterno.

8. UFFICIO PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA

Il personale si occupa di:

- curare la manutenzione di tutti gli immobili di proprietà e in gestione dell'Azienda;
- curare la manutenzione e la gestione tecnica degli impianti relativi ai servizi idrici, elettrici, riscaldamento, ascensori, TV, citofoni, autoclave, nonché qualsiasi altro impianto a servizio dei fabbricati;
- curare la manutenzione degli impianti di fognatura e delle aree a verde;
- verificare i lavori eseguiti dalle imprese appaltatrici con la gestione di relativi contratti;
- redigere la contabilità dei lavori;

- emettere i certificati di pagamento dei lavori eseguiti;
- attribuire le spese sostenute;
- predisporre la documentazione d'appalto per le opere di competenza;
- verificare lo stato degli alloggi rilasciati dagli assegnatari con relazione tecnica – economica di eventuali opere da eseguire prima della riassegnazione;
- tenere ed aggiornare lo schedario degli interventi;
- instaurare e mantenere i rapporti con l'utenza;
- programmare le opere di manutenzione edili e degli impianti;
- compilare ed aggiornare gli elenchi prezzi;
- compilare perizie;
- compilare i capitolati ed i computi metrici estimativi per l'affidamento diretto con procedure semplificate;
- mantenere e controllare l'efficacia degli impianti e delle attrezzature della sede dell'Azienda;
- attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ai sensi del D.Lgs n° 81/2008.

C. AREA SERVIZIO TECNICO

Il personale si occupa di:

- predisporre e redigere i programmi d'intervento preliminari ed esecutivi;
- istruire e gestire i rapporti con Enti per la formalizzazione dell'assegnazione dell'area e delle convenzioni per il diritto di superficie;
- coordinare e supervisionare l'Attività Tecnica composta dall'Ufficio Appalti e Programmazione Interna, dall'Ufficio Progettazione e Direzione Lavori, dall'Ufficio Impianti e Manutenzione Straordinaria;

- collaborare con la Direzione Generale alla elaborazione del programma triennale dei lavori e controllare il rispetto dei tempi di realizzazione;
- firmare, se delegato dal Direttore, i contratti di appalto dei lavori;
- attuare le disposizioni impartite dalla Direzione per la certificazione di Bilancio e per la certificazione di qualità relativamente al Servizio di cui è coordinatore;
- collaborare con i Dirigenti dei Servizi Amministrativi e Gestionali, con il coordinamento del Direttore, per l'attuazione della Carta dei Servizi;
- ove incaricato, è responsabile della Sicurezza ai fini del D.Lgs. 81/08;
- ove incaricato, svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
- far parte delle giurie di gara;
- ove incaricato, progettare e dirigere direttamente i lavori di costruzione e manutenzione;
- supportare i consulenti esterni e la Direzione Generale per gli aspetti tecnico legali relativi alla gestione degli appalti.

E' composto da 3 (tre) uffici:

- 1) UFFICIO APPALTI E SEGRETERIA TECNICA;
- 2) UFFICIO SUPPORTO GESTIONE CANTIERI;
- 3) UFFICIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PROGETTAZIONE IMPIANTI

1. L'UFFICIO SEGRETERIA TECNICA –APPALTI –SUPPORTO PROGETTAZIONE

Il personale si occupa di

a) Segreteria Tecnica:

- gestire la corrispondenza servizio tecnico;
 - assumere le funzioni di Segreteria del Dirigente;
- supportare il RUP;
- fungere da referente del S.T. sistema di qualità aziendale;

- fungere da referente interno del R.S.P.P.;
- gestire i professionisti (stesura disciplinari, richiesta documentazione amministrativa, liquidazione parcelle);
- gestire l'archivio pubblicazioni tecniche, amministrative e giuridiche;
- predisporre la documentazione e l'iscrizione a convegni, corsi, seminari;
- gestire le polizze assicurative dei progettisti interni.

b) settore appalti

- predisporre i bandi di gara;
- gestire le gare appalto;
- firmare i contratti d'appalto;
- autorizzare i subappaltatori;
- predisporre le delibere del C.d.A.;
- tenere i rapporti con Autorità di Vigilanza LL.PP.;
- tenere i rapporti con Regione per i finanziamenti;
- collaborare con il Dirigente per attività varie.

c) Settore supporto progettazione e dd.ll.

- contabilità cantieri;
- rapporti con Comuni ed Enti Erogatori;
- rapporti con Enti Previdenziali;
- impostare e gestire l'amministrazione del cantiere;
- liquidare fatture e note spesa;
- verificare la documentazione previdenziale dei subappaltatori;

- gestire l'archivio documentale;
- inviare online certificati esecuzione lavori all'autorità di Vigilanza;
- predisporre la documentazione per collaudi tecnici-amministrativi;
- trasferire il cantiere all'Ufficio Manutenzione/Ufficio vendite;
- aggiornare i dati per la qualità.

2. UFFICIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PROGETTAZIONE IMPIANTI

Il personale si occupa di:

- redigere i preventivi di lavori per condomini in gestione;
- redigere i progetti delle opere di competenza, impianti, cementi armati, sicurezza ecc.;
- compilare perizie;
- predisporre e redigere i programmi d'intervento preliminari ed esecutivi;
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- formulare ed aggiornare l'elenco prezzi;
- elaborare computi metrici estimativi;
- richiedere concessioni edilizie ed autorizzazioni varie;
- redigere atti tecnici per gli appalti;
- redigere elaborati grafici per interventi manutentivi;
- gestire la Sicurezza nei cantieri;
- coordinare la progettazione;
- consegnare i lavori alle imprese appaltatrici;
- controllare l'esecuzione dei lavori;

- controllare il rispetto dei piani di sicurezza in fase di esecuzione di lavori;
- esaminare le richieste di subappalto;
- verificare la situazione contributiva delle Imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- redazione della contabilità ed elaborazione stati di avanzamento lavori;
- elaborare perizie di varianti suppletive;
- redigere schede per calcolo del canone e per accatastamento degli alloggi;
- assistenza e collaudi;
- tenere i rapporti con Enti per licenze di abitabilità ed autorizzazioni varie;
- redigere i verbali di presa in consegna di immobili ed aree, rilievi preventivi, picchettamento;
- prendere in possesso gli immobili;
- accertamenti e richieste di dati catastali;
- redazione di tipi di frazionamento;
- calcolare le carature degli immobili con elaborazione delle tabelle millesimali;
- definire il prezzo degli immobili in vendita;
- approntare gli elaborati tecnici relativi alla formazione del Catasto dei beni immobili e all'accatastamento degli stessi;
- archiviare i documenti catastali;
- aggiornare le schede delle singole unità immobiliari di proprietà dell'Azienda;
- predisporre la documentazione tecnica necessaria per la stipula di contratti di cessione di immobili.

3. UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Il personale si occupa di:

- collaborare con il Dirigente per predisporre i programmi d'intervento preliminari ed esecutivi;
- collaborare con il Dirigente per instaurare e mantenere i rapporti con Enti per la formalizzazione dell'assegnazione dell'area e delle convenzioni per il diritto di superficie;
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- formulare ed aggiornare l'elenco prezzi;
- elaborare computi metrici estimativi;
- richieste di concessioni edilizie ed autorizzazioni varie;
- redigere atti tecnici per gli appalti;
- gestire la Sicurezza nei cantieri;
- coordinare la progettazione;
- consegnare i lavori alle imprese appaltatrici;
- controllare l'esecuzione dei lavori;
- controllare il rispetto dei piani di sicurezza in fase di esecuzione di lavori;
- esaminare le richieste di subappalto;
- verificare la situazione contributiva delle Imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- redigere la contabilità ed elaborare stati di avanzamento lavori;
- elaborare perizie di varianti suppletive;
- redigere schede per calcolo del canone e per accatastamento degli alloggi;
- assistenza e collaudi;
- tenere i rapporti con Enti per licenze di abitabilità ed autorizzazioni varie;
- redigere verbali di presa in consegna di immobili ed aree, rilievi preventivi, picchettamento;
- prendere in possesso gli immobili;

- effettuare accertamenti e richieste dati catastali;
- redigere frazionamenti;
- calcolare le carature degli immobili con elaborazione delle tabelle millesimali;
- definire il prezzo degli immobili in vendita;
- approntare gli elaborati tecnici relativi alla formazione del Catasto dei beni immobili e all'accatastamento degli stessi;
- archiviare i documenti catastali;
- aggiornare le schede delle singole unità immobiliari di proprietà dell'Azienda;
- predisporre la documentazione tecnica necessaria per la stipula di contratti di cessione di immobili.

D. AREA SERVIZIO GESTIONALE

Il Responsabile dell'attività gestionale sovrintende, gestisce e coordina l'Ufficio Gestione Immobiliare e Canoni, l'Ufficio Amministrazione Condomini, l'Ufficio Assegnazione Alloggi.

Provvede alla raccolta dell'anagrafe dell'utenza ai fini della determinazione dei canoni di locazione, alla bollettazione degli stessi, all'elaborazione e ripartizione delle spese reversibili e ad ogni altro rapporto che coinvolge l'utenza.

Con gli addetti all'Ufficio Amministrazione Condomini cura la gestione dei condomini prestando soprattutto attenzione al continuo variare di norme e decreti che ne regolano l'amministrazione, oltre a provvedere all'incremento del numero degli alloggi di proprietà comunale da gestire, previa stipula di apposita convenzione.

Con l'Ufficio Assegnazione Alloggi tiene contatti con i vari Comuni in merito alla gestione dei bandi di assegnazione e alla compilazione delle relative domande; controlla che gli utenti rispettino persone e cose che si trovano negli edifici, predispone e cura l'esecuzione delle azioni di decadenza dall'assegnazione. Risponde dell'attuazione delle disposizioni impartite dalla direzione per la certificazione di qualità relativamente all'attività di cui è coordinatrice.

Nello specifico si occupa di:

1. UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINI

Il personale si occupa di:

a) Pianificazione:

- pianificare il lavoro degli addetti dell'Ufficio Condomini;
- firmare per emissione documenti dell'Ufficio condomini;
- disporre pagamenti telematici delle fatture dei fornitori dei singoli condomini;
- pagare per via telematica Mod. F24 relativi a ogni fattura di spesa dei singoli condomini;
- predisporre la documentazione per l'affidamento di incarichi di prestazioni professionali/artigianali per le manutenzioni dei condomini ed attività varie;
- pagare bonifici speciali;
- predisporre e pagare per via telematica eventuali ravvedimenti operosi per tardivi pagamenti di ritenute e imposte dovute.

b) Controllo e Verifiche:

- controllare rendiconti annuali dei condomini in sede di riparto;
- verificare e approvare i bilanci preventivi dei condomini (annuale);
- verificare e approvare i bilanci consuntivi dei condomini (annuale);
- controllare e verificare l'ODG e i verbali delle assemblee dei condomini (annuale salvo assemblee straordinarie);
- verificare e rispondere ai reclami dei condomini raccolti dal personale addetto all'ufficio per definizione relative risposte (settimanale);
- controllare periodicamente lo stato di morosità dei condomini proprietari (mensile).

c) Gestione diretta di dati complessi:

- analizzare e definire le pratiche contrattualistiche di natura assicurativa per la RCT dei condomini amministrati;
- predisporre il Mod. 770 di ciascun condominio (in collaborazione con Studio esterno);

- fatturare il costo ad ogni condominio generalmente addebitato nella fattura per compenso amministratore;

- inserire il Quadro AC nel Mod. Unico ALER;

- elaborare il Prospetto delle rate condominiali: prospetto corredato di copia del bilancio consuntivo e di previsione, imputazione degli importi delle rate ai vari capitoli di spesa secondo uno schema predefinito;

- redigere le certificazioni per ritenute d'acconto annuali operate nell'anno precedente da inviare ai singoli fornitori.

d) Informativa e rapporti con dirigente del servizio gestionale:

- recepire dal Dirigente del Servizio Gestionale gli aggiornamenti legislativi in materia: informare e diffondere le notizie all'interno dell'ufficio Condomini;

- informare il Dirigente Servizio Gestionale dei rapporti con altri amministratori per condomini esterni.

e) Coordinamento con altri uffici interni ALER:

- tenere i rapporti con gli altri uffici interni ALER di altri servizi per lo scambio di flussi informativi (Uff. Manutenzione, Contabilità, Controllo di Gestione, Ufficio Acquisti, Uff. Assicurazione, Qualità ecc.).

f) Gestione della corrispondenza:

- gestire il protocollo informatico della posta in arrivo (accettazione; archiviazione; chiusura pratica);

- predisporre le comunicazioni di posta in uscita; stampa, protocollazione, imbustare e consegnare al centralino la posta in uscita;

- archiviare nei faldoni dei rispettivi condomini la corrispondenza in entrata/uscita.

g) Gestione fornitori:

- richiedere i preventivi per lavori di importi rilevanti da sottoporre ai proprietari per accettazione;

- sollecitare l'esecuzione dei lavori già assegnati e non ancora eseguiti;

- sollecitare da parte dei fornitori il pagamento delle fatture e relative verifica dell'iter di pagamento;

h) Ricevimento pubblico e telefonate:

- ricevere i proprietari e gli inquilini (per problemi che riguardano il condominio) per problematiche del seguente genere:

- difficoltà nel pagamento delle rate condominiali o richiesta rateizzazioni;

- rispetto del regolamento condominiale con conseguenti richieste di interventi o richiami;

- danni alle parti comuni, malfunzionamento degli impianti condominiali con richiesta di intervento;

- contestazione di lavori mal eseguiti o addirittura non eseguiti;

- discussioni, contestazioni, solleciti su quanto deciso in sede assembleare;

- osservazioni sulla gestione condominiale da parte dell'azienda.

i) Pratiche assicurative per risarcimento danni:

- inoltrare denunce all'assicurazione;

- controllare l'iter della denuncia, l'incasso assegno e riparto rimborso;

- sollecitare eventuali ritardi nella chiusura pratica.

l) Gestione contabile del Condominio:

- controllare la correttezza dati della fattura (intestazione, cod. fisc., etc.);

- verificare il preventivo dell'importo;

- imputare secondo il manuale della Regione Lombardia della spese da suddividere in competenza inquilino e proprietario;

- registrare la fattura e il pagamento per le fatture con addebito automatico;

- preparare il bonifico cartaceo/elettronico;

- registrare il pagamento dopo invio del bonifico in banca;
- verificare i consumi medi acqua per rilevare eventuali perdite della rete idrica;
- archiviare nei faldoni dei rispettivi condomini le fatture e i contabili di pagamento;
- registrare gli incassi per il pagamento rate condominiali;
- pareggiare gli estratti conto che arrivano con il riepilogo emesso incassato inserito nel pc;
- controllare preliminarmente la morosità;
- in mancanza di soldi sul conto corrente (per morosità o spese impreviste ordinarie) emette rate straordinarie di gestione ordinaria;
- archiviare nei faldoni dei rispettivi condomini i contabili ed estratti conto.

m) Manutenzione straordinaria:

- convocare l'assemblea straordinaria per scelta ditta cui affidare i lavori;
- espletare le pratiche per concessione di agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto (detrazione 36% irpef, contributi metanizzazione, contributi L. 13/89, etc.);
- gestire contabilmente la spesa inerente ai lavori di manutenzione straordinaria (pagamento fatture, emissione/riscossione rate, bilancio di manutenzione straordinaria, conguaglio spese);
- predisporre le dichiarazioni dell'amministratore per le eventuali detrazioni fiscali a beneficio di condomini richiedenti;
- emettere fatture per compensi inerenti a prestazioni tecniche ed altre pratiche;

n) Morosità:

- predisporre solleciti pagamento ed eventuali pratiche legali da sottoporre a firma e autorizzazione;
- controllare pagamenti rispetto ai solleciti inviati;
- predisporre accordi di rientro dalla morosità condominiale da sottoporre per firma e autorizzazione.

o) Rendicontazione contabilità condominiale:

- richiedere la lettura dei sotto contatori dell'acqua ai condomini o all'idraulico;
- inserire i consumi di acqua in gepat e controllo;
- controllare le fatture presenti nel faldone in ordine di codifica;
- controllare che le fatture presenti nel faldone siano tutte riportate nel consuntivo e viceversa;
- verificare che tutti i pagamenti dei condomini siano presenti nel consuntivo;
- elaborare il conto consuntivo;
- verificare che venga riportato correttamente il saldo degli anni precedenti;
- a fine del periodo di competenza del condominio nel caso in cui l'assemblea si svolga non in tempi brevi emettere delle rate di acconto che verranno inserite nella prossima gestione;
- elaborare il bilancio preventivo, riparto spese e scadenario;
- fotocopiare i prospetti di rendiconto consuntivo/preventivo e scadenario rate da inviare a tutti i condomini.

p) Fase assembleare:

- programmare le date delle assemblee e definire gli ordini del giorno;
- stampare la convocazione delle assemblee condominiali;
- imbustare e spedire le convocazioni con tutti vari prospetti allegati;
- richiedere la posizione in azienda come proprietario per decisioni rilevanti;
- richiedere la documentazione, come amministratore, per argomenti non già visti;
- partecipare all'assemblea condominiale come delegato della proprietà e come delegato dell'amministratore;
- redigere il verbale;
- stampare i verbali sul registro apposito;

- eventualmente rettificare a consuntivo i preventivi/scadenzari modificati in assemblea;
- stampare le lettere di accompagnamento e trasmissione verbale;
- stampare il consuntivo da passare a SG01 per conguagli in caso di rilascio alloggio;
- dare svolgimento alle richieste assembleari;
- fotocopiare il verbale per banca (per la nomina ed eventualmente per il fido);
- archiviare l'anno intero in archivio.

Per le assemblee di prima costituzione: richiede il cod. fisc.; predisporre i documenti per l'apertura contratti (conto corrente, assicurazione, utenze, etc.).

q) Condomini esterni:

- tenere i rapporti con gli amministratori esterni;
- calcolare il conguaglio delle spese ai singoli inquilini;
- trasmettere la lettera agli inquilini con prospetto;
- inserire il carico in apposito data base;
- ricevere gli inquilini per spiegazioni;
- passare le consegne con un nuovo amministratore.

r) Spese reversibili inquilini Aler in Condominio:

- controllare i prospetti spese da inviare a inquilini presenti nei condomini;
- ricevere il pubblico per le spese inquilini in condomini.

s) Gestione dei servizi e rendiconto:

- tenere la rendicontazione delle spese relative ai servizi reversibili con relativo:
- controllo, liquidazione e registrazione delle fatture dei fornitori;
- redazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese relative ai servizi reversibili con la determinazione dei conguagli di fine anno e gli addebiti personali;

- registrazione degli interventi di manutenzione per unità immobiliare a carico dell'utente;
- promuovere e curare la stipula, escluso la sottoscrizione, delle convenzioni con altri Enti per l'affidamento in gestione di unità immobiliari all'Azienda.

2. UFFICIO ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Il personale si occupa di:

a) Concorsi indetti dai Comuni e relativa gestione delle domande raccolte:

- predisporre le convenzioni con i Comuni curandone l'iter;
- predisporre e realizzare la modulistica (bando e moduli domande);
- predisporre progetto e schema di raccolta;
- organizzare le modalità per la raccolta delle domande nelle sedi dei Comuni convenzionati;
- formare il personale addetto;
- procedere alla verifica del materiale raccolto;
- inserire i dati nel programma regionale;
- elaborare i dati raccolti e redigere la graduatoria provvisoria per ciascun Comune e trasmetterla;
- raccogliere ed analizzare le opposizioni alla graduatoria provvisoria inserendo i nuovi dati nel programma regionale;
- elaborare tutti i dati e redigere la graduatoria definitiva per ciascun Comune;
- verificare tutte le graduatorie;
- curare la trasmissione ai singoli Comuni delle graduatorie definitive unitamente alle domande di assegnazione raccolte.

b) attività relative all'assegnazione degli alloggi

- raccogliere le disdette e curare l'aggiornamento dei prospetti relativi agli alloggi da rilasciare;
- ricevere le chiavi e la documentazione relativa agli alloggi di risulta riattati e curare l'aggiornamento dei prospetti relativi agli alloggi disponibili;
- redigere la comunicazione di disponibilità degli alloggi per ciascun Comune interessato, curare la trasmissione ed aggiornare i relativi prospetti;
- ricevere dai Comuni la documentazione necessaria per formalizzare l'assegnazione;
- procedere alla verifica della stessa;
- redigere e trasmettere la convocazione per ogni assegnatario;
- predisporre i contratti di locazione;
- ricevere, su appuntamento, gli assegnatari per la sottoscrizione del contratto di locazione e per la spiegazione dei manuali degli assegnatari e delle manutenzioni;
- fornire consulenza ai Comuni in merito alle assegnazioni ed ai cambi di alloggio;
- curare i cambi di alloggio secondo le disposizioni del Regolamento Regionale;
- curare l'assegnazione dei box non di pertinenza degli alloggi.

c) Gestione dell'inquilinato:

- ricevere le segnalazioni relative al comportamento degli assegnatari;
- verificare la veridicità delle stesse;
- richiedere accertamenti alla Polizia Locale;
- eseguire sopralluoghi e affissioni avvisi;
- predisporre ed inviare lettere di richiamo individuali e sotto forma di comunicato da affiggere in bacheca;
- ricevere i singoli utenti per loro controdeduzioni;
- procedere alla trasmissione delle singole pratiche ad altri Enti in caso di gravi violazioni dei regolamenti e delle norme.

d) Decadenze:

- ricevere segnalazioni in merito a situazioni che possono comportare la decadenza dall'assegnazione;
- predisporre gli opportuni accertamenti presso i competenti organi;
- verificare situazioni anagrafiche, reddituali, ecc.;
- contestare agli interessati le situazioni irregolari in cui si trovano;
- ricevere eventuali controdeduzioni;
- verificare il contenuto delle stesse;
- comunicare al Comune l'esistenza delle condizioni che comportano la decadenza;
- organizzare con il Comune interessato l'azione di sgombero;
- provvedere alla ricezione del Decreto di Decadenza;
- curare la notifica degli atti successivi avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio -

Recupero Crediti;

- partecipare allo sgombero dell'alloggio.

La procedura di cui sopra vale anche per i casi di occupazione senza titolo. In tale ipotesi l'Ufficio redige anche il provvedimento.

e) Indizione e gestione dei bandi speciali

La predisposizione del bando segue, grosso modo, l'iter dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi a canone sociale.

Variano le condizioni da verificare e le modalità da seguire per l'assegnazione che possono essere specifiche per ogni singolo bando.

La procedura di assegnazione segue lo schema tradizionale.

3. UFFICIO GESTIONI IMMOBILIARE – CANONI

Il personale si occupa delle attività relative alla determinazione e alla gestione dei canoni di locazione degli alloggi – box altri locali, in particolare di:

- aggiornare le schede del patrimonio.

Istruire le pratiche per i locatari che richiedono modifiche al loro stato reddituale ed anagrafico.

a) Ampliamento del nucleo familiare

- ricezione richiesta con documentazione;
- istruttoria richiesta assegnatario;
- redazione schemi di autorizzazione;
- variazioni informatiche;
- comunicazione provvedimento assegnatario

b) Ospitalità temporanea

- ricezione richiesta;
- istruttoria richiesta assegnatario;
- redazione schemi di autorizzazione;
- variazioni informatiche;
- comunicazione provvedimento assegnatario;

c) Subentro nel rapporto locativo

- ricezione richiesta;
- istruttoria richiesta assegnatario;
- redazione schemi di autorizzazione;
- variazioni informatiche;
- comunicazione provvedimento assegnatario;

d) Revisioni del canone di locazione

- ricezione richiesta;
- istruttoria richiesta assegnatario;
- redazione schemi di autorizzazione;
- calcolo nuovo canone;
- variazioni informatiche;
- emissione nuovi bollettini rettificati;
- comunicazione provvedimento assegnatario;

e) Pratiche rilascio alloggio (disdette)

- ricevere dagli assegnatari le disdette;
- conteggiare e calcolare il conguaglio per rilascio alloggio;
- inviare comunicazioni e spiegazioni agli interessati sia per alloggi A.L.E.R. che comunali;
- effettuare le variazioni informatiche ed emissione bollettini per conguaglio debito o note di credito per rimborsi.

f) Elabora e verifica i preventivi annuali dei canoni, spese reversibili

- caricamento manuale letture acqua di tutti gli alloggi;
- verificare la registrazione di tutte le spese anticipate da A.L.E.R;
- elaborazione e ripartizione singole spese;
- addebitare delle spese nel conto del singolo inquilino e predisposizione tabulati;
- inviare tabulati;
- ricevimento utenti che chiedono spiegazione e/o rettifiche;
- correzione dati nel sistema informatico;

- rielaborazione e ripartizione definitiva delle spese;
- trasporto nel carico di ogni assegnatario per emissione bollettini a conguaglio.

La stessa procedura si applica per le spese sostenute da A.L.E.R. per gli alloggi in locazione ubicati in condomini misti da chiunque amministrati.

g) Fatture per canoni di locazione e quote di ammortamento

- aggiornare dati CED (variazioni, addebiti, accrediti, Istat, etc.);
- elaborare e controllare dei dati;
- stampare i bollettini.

h) Contratti vari

- registrazione annuale dei contratti di locazione semplice;
- calcolare la tassa di registro altri contratti;
- risoluzioni e proroghe contratti in essere;
- tenere i rapporti con FEDERCASA e con il sistema informativo per registrazione telematica;
- inserire i nuovi contratti in programma dedicato;
- inserire i dati registrazione contratti;
- stipulare contratti particolari;
- stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni;
- curare la predisposizione e la redazione dei contratti di locazione per le unità immobiliari diverse dagli alloggi (negozi etc.);
- svolgere le attività relative alla cessione ai terzi in proprietà di immobili di proprietà dell'Azienda con la raccolta e conservazione degli atti legali, degli atti di acquisto e di vendita con anche la predisposizione degli atti di rinuncia al diritto di prelazione, di quietanza e di cancellazione di ipoteca.

i) Alloggi comunali e negozi

- gestire gli alloggi comunali secondo il tipo di convenzione stipulata (L – M);
- gestire i negozi secondo le procedure in uso.

E. SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile dell'Attività Amministrativa sovrintende, gestisce e coordina l'Ufficio Contabilità, l'Ufficio Recupero Crediti, l'Ufficio Acquisti, l'Ufficio Patrimonio e Vendite.

Provvede con l'Ufficio Contabilità all'elaborazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, controfirma con il Direttore i mandati di pagamento e firma le reversali di incasso, provvede all'espletamento delle gare per la fornitura ed i servizi generali non rientranti nelle sfere di competenza dell'attività tecnica e/o gestionale.

Il responsabile del servizio amministrativo è l'ufficiale rogante per tutti gli atti che ricadono nella competenza della sua attività; risponde dell'attuazione delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale per la certificazione di Bilancio relativamente all'attività di cui è coordinatore.

Collabora con i responsabili della contabilità delle U.O.G. di Lecco e di Sondrio.

1. UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

Il personale si occupa di:

- accede ai siti AG ENTRATE per trasmissione F-24 e SINTEL;
- trasmette a livello telematico tutte le dichiarazioni fiscali;
- custodire le password dell'intranet aziendale e di SINTEL;
- amministrare in modalità periferica il sistema SINTEL;
- proporre acquisti e rinnovi per il mantenimento dei sistemi informatici;
- gestire il sito internet -gestisce la rete informatica ALER;

2. UFFICIO RECUPERO CREDITI

Il personale si occupa di:

a) Recupero della morosità

- recuperare le somme non versate per canoni di locazione da assegnatari di immobili Aler e di immobili di terzi gestiti da Aler in convenzione. L'ufficio si occupa anche di riscuotere importi dovuti per spese condominiali non pagate da proprietari di case in condomini gestiti dall'Ente.

Per le morosità da euro 100,00 ad euro 500,00:

- procedere mensilmente a mezzo telefono a sollecitare i pagamenti dei canoni con cadenza quindicinale, annotando sulla Scheda SIREAL, oppure altro data-base, l'esito della ricerca, l'utenza di recapito e la risposta ottenuta;

- inviare lettera di sollecito dei mancati incassi

Per le morosità da euro 500,00 ad euro 2.000,00:

- procedere mensilmente a mezzo telefono a sollecitare i pagamenti dei canoni settimanali con cadenza quindicinale; annotando sulla Scheda SIREAL oppure altro data-base l'esito della ricerca, l'utenza di recapito e la risposta ottenuta;

- convocare presso gli Uffici gli assegnatari morosi almeno ogni 2 (due) mesi per valutare eventuali criticità dell'assegnatario rispetto agli impegni assunti per piani di rientro concordati;

- procedere a verifiche presso le abitazioni in caso di irreperibilità dell'assegnatario;

- sottoscrivere piani di rientro valutando le possibilità economiche degli assegnatari con importi minimo-sopportabili, comunque non al di sotto di € 50,00 al mese, comunque limitati nel tempo;

- inviare lettera di sollecito dei mancati incassi;

Per le morosità da euro 2.000,00 in poi, per le quali necessita la valutazione di un intervento di un legale:

- segnalare all'ufficio Assistenza Pratica Legale ed all'Ufficio della Presidenza la elevata morosità descrivendo le attività svolte per il recupero;

- procedere mensilmente a mezzo telefono a sollecitare i pagamenti dei canoni settimanali con cadenza quindicinale, annotando sulla Scheda SIREAL oppure in altro data-base l'esito della ricerca, l'utenza di recapito e la risposta ottenuta;

- convocare presso gli Uffici gli assegnatari morosi almeno ogni 2 (due) mesi per valutare le criticità con l'assegnatario;
- procedere a verifiche presso le abitazioni in caso di non recapito dell'assegnatario;
- sottoscrivere piani di rientro con un importo minimo di euro 50,00;
- inviare lettera di sollecito dei mancati incassi;
- ricevere dall'Ufficio Assistenza Pratiche Legali le indicazioni riguardanti l'eventuale inizio della pratica legale finalizzata allo sfratto ed al recupero del credito.

b) attività in genere:

- per pagamenti in contanti o con assegni bancari/circolari dei canoni di locazione arretrati, effettuati secondo i limiti stabiliti per legge, attivare le procedure per il versamento sul conto bancario aziendale;
- verificare l'elenco incassi annotati in apposito Registro;
- rilasciare ricevute agli utenti per incassi;
- determinare la stipula piani di rientro, per assegnatari sia attivi che cessati, per quelli con importi superiori ad euro 500,00 (cinquecento);
- i piani di rientro per morosità superiore ad euro 2.000,00 (duemila) in caso di attivazione della pratica legale, sono sospesi, chiusi solo se autorizzati dall'ufficio Assistenza pratiche Legali;
- per le azioni legali iniziate o concluse imputare e comunicare a mezzo corrispondenza la fattura ALER per oneri legali a carico utenti debitori curandone la spedizione all'assegnatario ed inviando copia all'ufficio assistenza pratiche legali ed ufficio contabilità;
- verificare l'istruzione e prosieguo (con relativa corrispondenza) di pratiche legali nei confronti di assegnatari attivi e cessati, trasmettendo i dati all'ufficio Assistenza Pratiche legali.

c) gestione degli sfratti ed esecutività:

- verificare le distinte mensili delle scadenze degli sfratti in esecuzione;
- verificare le comunicazioni agli assegnatari di esecuzione sfratto;

- accedere presso il Tribunale per notifiche atti di sfratto (in collaborazione con U.N.E.P.);
- accertare presso il Tribunale per deposito con distinta degli atti giudiziari c/o Ufficiale Giudiziario;
- predisporre le attività prodromiche all'esecuzione degli sfratti;
- eseguire sfratti per morosità (in collaborazione con U.N.E.P.);
- gestire attività connesse al recupero beni di proprietà degli utenti sfrattati;
- predisporre la documentazione da trasmettere al legale per pratiche di smaltimento e/o deposito in custodia dei beni rinvenuti in sede di esecuzione di sfratto;
- comunicare agli Uffici l'avvenuta esecuzione dello sfratto;
- comunicare all'Ufficio Manutenzione della messa in disponibilità dell'alloggio degli utenti sfrattati;
- inoltrare le comunicazioni ai Comuni di residenza di preavviso inizio pratica legale, preavviso di esecuzione sfratto e comunicazione di sfratto eseguito;
- inoltrare le comunicazioni ai Comuni di residenza per ricerca anagrafica per residenza e la ricerca di eventuali eredi per pratiche utenti cessati;
- istruire pratiche utenti cessati per stralcio crediti inesigibili;
- partecipare alle sedute della Commissione Morosità e Sfratti relativi allo stralcio dei crediti inesigibili;
- evidenziare, ai fini dello stralcio, i crediti inesigibili e le attività finalizzati a stabilire tale status

d) Attività di sportello al pubblico:

- analizzare le problematiche ed indicazioni all'utente (sollecito nei versamenti, richiesta contributo, revisione anagrafica, rilascio posizione debitoria, etc.);
- gestione telefonate provenienti da utenti e telefonate di sollecito agli utenti;
- compilazione elenco incassi come da apposito Registro;

- consegna ricevute agli utenti per incassi;
- redazione lettera d'incasso di denaro contante ed altri titoli di credito su conti correnti aziendali;
- redazione piani di rientro nei confronti di assegnatari sia attivi che cessati;
- inserimento a video note relative a dichiarazioni dell'utente;
- elaborazione dati e predisposizione della corrispondenza in uscita relativamente a lettere di sollecito e/o diffida per mancati pagamenti dei bollettini di canone e spese reversibili da parte dell'utenza sia attiva che passiva;
- archiviazione solleciti inviati a mezzo raccomandata a/r;
- convocazione utenti debitori;
- redazione corrispondenza da inviare agli utenti;
- accettazione della corrispondenza in entrata e protocollazione di tutta la corrispondenza in uscita;
- redazione comunicazioni con Uffici Anagrafe dei Comuni per ricerca indirizzi relativi a corrispondenza restituita per irreperibilità, decesso, trasferimento dell'utente;
- redazione comunicazioni con Uffici Servizi Sociali dei Comuni per richiesta relazioni sociali relative ad utenti da valutare in Commissione per l'erogazione del Contributo di Solidarietà, Commissione Morosità e Sfratti e per crediti inesigibili;
- redazione comunicazioni ai Comuni convenzionati, con cadenza semestrale, del riepilogo delle posizioni di morosità degli utenti residenti in alloggi di proprietà comunale ed evasione delle relative richieste in merito;
- redazione comunicazioni ai Comuni di residenza per preavviso inizio pratica legale, preavviso di esecuzione sfratto e comunicazione di sfratto eseguito.

4. UFFICIO CONTABILITA' ED ACQUISTI

Il personale si occupa di:

a) Gestione dei bilanci

- compilare i bilanci preventivi e consuntivi;

- predisporre i piani finanziari;

b) Gestione degli adempimenti civilistici e fiscali

- curare le pratiche di natura fiscale;

- curare la compilazione delle denunce periodiche;

- curare la tenuta dei conti correnti postali e bancari;

- controllare e registrare le fatture di acquisto e vendita e liquidare l'iva;

- preparare ed emettere i mandati di pagamento e le reversali di incasso;

- tenere la contabilità ex art. 10 DPR 1036/72 e art. 25 L. 513/77;

- calcolare i piani di ammortamento dei mutui contratti;

- tenere i rapporti con il Tesoriere, Banca d'Italia e con il Collegio Sindacale di cui svolge la funzione di segreteria e conserva i registri dei Verbali;

- curare la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili con relative registrazioni, verifiche, accertamenti dai Comuni e dichiarazioni annuali-

Per gli acquisti:

- analizzare le richieste provenienti dai diversi uffici per il materiale di consumo degli uffici ALER, quali cancelleria o acquisto di materiale informatico, presentate su modulo autorizzativo sottoscritto dal Direttore Generale;

- esaminare i cataloghi cartacei oppure on-line e procedere agli ordini presso i fornitori, a mezzo fax, e-mail o telefono, dopo aver determinato il più conveniente per l'ALER;

- gestisce le gare per servizi di diversa entità, dalla fornitura di fotocopiatrici a lavori di manutenzione degli stabili per importi non soggetti alle norme degli appalti europei, attraverso la preparazione di una lettera d'invito, esaminare le offerte e redigere il verbale di aggiudicazione;

- provvedere alla creazione dell'albo fornitori per diverse categorie di artigiani.

3. UFFICIO PATRIMONIO E VENDITE

Il personale si occupa di:

1) Gestione dell'archivio sia cartaceo che informatico dei fabbricati:

- inserimento ed aggiornamento del patrimonio attraverso il programma informatico dell'ALER;
- gestione della scheda patrimoniale dell'immobile;
- conservazione della documentazione cartacea tecnico amministrativa;
- soddisfacimento richieste di informazioni o documenti da parte di uffici dell'ALER, di enti pubblici, di privati.

2) Gestione dei programmi di dismissione alloggi:

- redigere istruttoria, controllare e predisporre gli atti tecnici amministrativi per la vendita di alloggi erp secondo normative regionali;
- redigere istruttoria, controllare e predisporre atti tecnici amministrativi, bandi, per le vendite per gli alloggi in fabbricati nuovi costruiti dall'ALER;
- redigere istruttoria e pratica di svincolo, tramite il ministero dei beni culturali, di alloggi ultracinquantennali per la vendita.

U.O.G. DELLA SEDE DI LECCO DI ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO

A. AREA DIREZIONE U.O.G.

1. RESPONSABILE U.O.G. LECCO

Ha la responsabilità della gestione delle attività svolte sul territorio secondo gli indirizzi e le direttive demandate dalla Direzione Generale dell'ALER. Riferisce in prima persona ai vertici aziendali sull'andamento delle attività programmate annualmente, delle attività svolte e di quelle da iniziare, vigilando sul buon funzionamento degli uffici.

E' il referente sul territorio per i rapporti istituzionali delegati dalla Presidenza e dalla Direzione Generale.

Da cui dipendono:

1. Ufficio SEGRETERIA GENERALE
2. Ufficio PERSONALE E GESTIONE PAGHE
3. Ufficio CED
4. Ufficio QUALITA'
5. Ufficio URP

2. SEGRETERIA GENERALE

a) RAPPORTI CON LA SEDE DI BERGAMO E CON LA U.O.G. DI SONDRIO

- L'Ufficio di Direzione della U.O.G. di Lecco, per le materie di sua competenza, ha la funzione di rapportarsi con la Direzione Generale dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio per le attività proprie che la stessa U.O.G. svolge sul territorio della provincia di Lecco e per attività comuni che interessano l'intera organizzazione dell'ALER.

b) ATTIVITA' DI SEGRETERIA E SERVIZI DI DIREZIONE

Il personale svolge funzioni di segreteria di Direzione e si occupa di:

- gestire il protocollo e della corrispondenza Aziendale sia in entrata che in uscita;
- gestire le email istituzionali aziendali sia in entrata che in uscita;
- gestire le PEC aziendali sia in entrata che in uscita;
- trasmettere i telegrammi;
- gestire le telefonate sia in entrata che in uscita di interesse della Direzione e delle altre articolazioni;
- aggiornare il SITO INTERNET con particolare riguardo alle disposizioni di Regione Lombardia e alla normativa in materia di trasparenza e accessibilità;
- gestire, in collaborazione con la Direzione Generale di ALER, la comunicazione aziendale (pubblicità, inserzioni, comunicati stampa, conferenze stampa, pubblicità, trasmissioni televisive, ecc.);

- raccogliere gli articoli per la rassegna stampa;

3. UFFICIO PERSONALE E GESTIONE PAGHE

Il personale si occupa di:

- gestire in collaborazione con la U.O.G. di Sondrio delle paghe dell'intera Azienda ALER Bergamo-Lecco-Sondrio;
- studiare l'applicazione normativa c.c.n.l. Federcasa e norme in materia di Lavoro;
- aggiornare i fascicoli personali dei dipendenti;
- gestire i contratti del personale part-time o a tempo determinato;
- collaborare con il responsabile del Servizio Paghe negli adempimenti inerenti le richieste di permessi straordinari e nelle richieste varie del personale (trasformazione orario in part-time, assenze per maternità, anticipazioni t.f.r, ecc.);
- gestire le visite mediche e i corsi di aggiornamento del personale;
- di gestire le pratiche relative al Regolamento del personale, agli ordini di servizio, alle comunicazioni al personale, alle riunioni dei dipendenti con la redazione del relativo verbale;

4. UFFICIO CED

Il personale si occupa di:

a) SERVIZI INFORMATIVI E DI INFORMATICA

- gestire il funzionamento dei Sistemi Informativi;
- gestire i siti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE per le procedure di collegamento ed il sito SINTEL;
- custodire le password dell'intranet aziendale;
- di amministrare il sistema ALER;
- proporre acquisti e rinnovi nello specifico settore informatico-telematico;
- gestire la rete informatica ALER.

5. UFFICIO QUALITA'

Il personale si occupa di:

d) PROCEDIMENTO DELLA QUALITA' AZIENDA

- verificare la corretta applicazione delle procedure e dei metodi relativi alla qualità;
- emettere ed aggiornare il manuale della qualità e le procedure nel sistema della qualità;
- gestire la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del Sistema di Qualità
- promuovere e gestire l'addestramento di tutto il personale alla gestione della Qualità;
- coordinare lo svolgimento di verifiche ispettive;
- divulgare in Azienda la politica della qualità;
- partecipare alla definizione degli obiettivi specifici annuali e relativi indicatori di qualità.

6. UFFICIO U.R.P.

Il personale si occupa di:

- gestire l'inquilinato ricevendo le segnalazioni relative a problematiche abitative segnalate dagli inquilini;
- verificare la veridicità delle stesse;
- richiedere accertamenti alla Polizia Locale;
- eseguire/disporre sopralluoghi;
- predisporre ed inviare lettere di richiamo per questioni condominiali.

7. UFFICIO SPORTELLO

Il personale si occupa di:

- ricevere il pubblico fornendo delucidazioni su bandi di gara e fornire chiarimenti in merito;
- gestire l'inquilinato ricevendo le segnalazioni relative al comportamento degli assegnatari;

- gestire le situazioni di morosità;
- ricevere informazioni riguardanti guasti verificatisi in appartamenti e stabili;
- diramare agli uffici di competenza.

B. AREA AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DI GESTIONE

Da cui dipendono:

1. Settore UTENZA;
2. Settore BANDI ED ASSEGNAZIONI;
3. Settore MOROSITA' ;
4. Settore RAGIONERIA CONTABILE.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa e Controllo di Gestione, dirige i settori, avendone la responsabilità, il coordinamento e la supervisione di quanto indicato ai successivi punti a),b),c) e d), collabora con il responsabile delle U.O.G., con la Direzione Generale e con i responsabili dei settori fiscali delle altre U.O.G., occupandosi di:

a) ANAGRAFE UTENZA

Il personale si occupa di:

- anagrafe utenza;
- assegnazione di alloggi fuori E.R.P.;
- subentri variazioni canoni.

b) CONTABILITA' E BILANCIO

- redazione del bilancio preventivo della U.O.G.;
- redazione del Bilancio Consuntivo.

c) DICHIARAZIONI ADEMPIMENTI FISCALI E TESORERIA

- Gestione Iva: comunicazione dati IVA, dichiarazione IVA annuale, liquidazione periodiche;

- dichiarazione dei redditi: determinazione e versamenti IRES, IRAP;
- dichiarazione ed adempimenti fiscali/contributivi connessi alla gestione del personale;
- dichiarazione e versamenti altre imposte;
- altre dichiarazioni.

d) CONTROLLO DI GESTIONE

- analisi periodiche e scostamenti budget/consuntivo;
 - monitoraggio centri di costo;
 - Reposistica interna;
 - Reposistica per Regione Lombardia.
- partecipare alla definizione degli obiettivi specifici annuali e relativi indicatori

1. SETTORE UTENZA

Il personale si occupa di:

- predisporre contratti di locazione e provvedere alla registrazione - rinnovo proroga telematica degli stessi;
- comunicare alla ragioneria i dati per il pagamento della tassa di registro;
- curare l'assegnazione ed il calcolo canone dei box e posti auto;
- redigere l'anagrafica biennale;
- assegnare alloggi fuori E.R.P.;
- verificare le dichiarazioni sostitutive e dei dati prodotti in sede di attività amministrativa;
- gestire ampliamenti, ospitalità, subentri, variazioni canoni e quanto previsto dal regolamento personale;

2. SETTORE BANDI ED ASSEGNAZIONI

Il personale si occupa di:

- svolgere le attività relative ai bandi di concorso indetti dai Comuni e relativa gestione delle domande raccolte;
- predisporre le convenzioni con i Comuni e curarne l'iter;
- predisporre e realizza la modulistica (bando e moduli domande);
- predisporre progetto e schema di raccolta;
- organizzare le modalità per la raccolta delle domande nelle sedi dei Comuni convenzionati;
- formare il personale addetto;
- procedere alla verifica del materiale raccolto;
- inserire i dati nel programma regionale;
- elaborare i dati raccolti e redige la graduatoria provvisoria per ciascun Comune e la trasmetterla.

3. SETTORE MOROSITA'

Il personale si occupa di:

- curare l'elaborazione e la trasmissione dei solleciti agli inquilini in ritardo con i pagamenti;
- segnalare alla direzione generale di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio le posizioni debitorie per le quali iniziare le pratiche legali;
- tenere i contatti con i legali;
- gestire la rendicontazione dei titoli esecutivi di sfratto;
- mantenere i contatti con uffici giudiziari, Enti ed ogni istituzione e/o associazione coinvolta;
- fornire all'area amministrativa dati necessari all'elaborazione dei bilanci.

1. SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA'

a) UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO

Il personale si occupa di:

1) CONTABILITA' E BILANCIO

- redigere il bilancio Preventivo della U.O.G.;
- redigere il Bilancio Consuntivo della U.O.G.;
- comunicare i dati alla sede di Bergamo per la predisposizione del Bilancio Unico;
- registrare le fatture emesse e ricevute;
- curare gli aggiornamenti dei dati del patrimonio;
- provvedere alla registrazione delle fatture di manutenzione a carico di ALER ed alla successiva elaborazione dei dati;
- segnalare le abitazioni, i box, altri immobili in fase di rilascio all'ufficio manutenzione per gli adempimenti conseguenti;

b) DICHIARAZIONI ADEMPIMENTI FISCALI E TESORERIA

Il personale si occupa di:

- gestire il settore Iva: comunicazione dati IVA, dichiarazione IVA annuale, liquidazione periodiche;
- predisporre le dichiarazioni dei redditi: determinazione e versamenti IRES, IRAP;
- predisporre le dichiarazioni ed adempimenti fiscali/contributivi connessi alla gestione del personale;
- redigere le dichiarazioni e predisporre i versamenti altre imposte;
- redigere altre dichiarazioni.

c) GESTIONE DI SPESE A RIMBORSO

- elaborare dati per i servizi a rimborso;

- verificare le fatture fornitori e redigere la contabilità sugli acquisti;
- predisporre la rendicontazione delle spese condominiali e conguaglio spese a carico degli assegnatari.

C. AREA SERVIZIO TECNICO

Da cui dipendono:

1. UFFICIO SEGRETERIA TECNICA;
2. SETTORE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
3. UFFICIO PATRIMONIO;
4. SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA ED EROGAZIONE SERVIZI.

Il Responsabile dell'Area Tecnica dirige i settori e gli uffici indicati, avendone la responsabilità, il coordinamento e la supervisione, collabora con la Direzione Generale e con i responsabili dei settori tecnici delle altre U.O.G..

Il responsabile dell'Area è anche RUP del procedimento, ove la normativa lo consente.

E' responsabile dei compiti affidati e degli obiettivi raggiunti, inoltre è responsabile del coordinamento della sicurezza, mantiene, avendone la responsabilità, i rapporti con i tecnici e professionisti esterni.

Riferisce al responsabile della U.O.G. a cui appartiene.

COMPITI DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Si occupa di:

- elaborare con il D.G. programmi di pianificazione urbanistica, di nuova costruzione, di recupero edilizio e di manutenzione straordinaria al Patrimonio immobiliare in proprietà o in gestione dell'azienda;
- assumere l'incarico di responsabile della sicurezza sul posto di lavoro ai Sensi del D.L. 9 Aprile 2008;
- assume le funzioni di Ufficiale Rogante per la stipula dei contratti;

- assume l'incarico di componente nella giuria di gara per l'espletamento degli appalti e l'aggiudicazione dei lavori;
- predisporre i progetti di nuova costruzione, recupero edilizio e manutenzione straordinaria direttamente affidati, con l'utilizzo di programmi C.A.D.;
- eseguire lo studio di fattibilità, l'elaborazione del progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo con tutti gli allegati, quali capitolato computo metrico estimativo, elenco prezzi;
- predisporre i piani di sicurezza di cui al D.L. 9 Aprile 2008. Si occupa dei rapporti con i professionisti esterni, incaricati per le indagini geologiche, progettazione delle opere in C.A. ed impiantistiche;
- curare la predisposizione di tutta la documentazione per l'appalto dei lavori predisponendo il progetto con l'utilizzo di programmi C.A.D.;
- inoltrare alle amministrazioni comunali la documentazione per l'ottenimento della concessione edilizia, ai Vigili del Fuoco per l'approvazione e/o ad altre amministrazioni secondo la legislazione vigente;
- espletare funzioni di direttore lavori dalla consegna dei lavori al collaudo tecnico amministrativo, ed è responsabile per la predisposizione e l'inoltro al Comune di tutta la documentazione per ottenere l'abitabilità degli interventi;
- coordinare la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in tutti gli interventi e cantieri è responsabile del procedimento e responsabile dei lavori;
- provvedere, anche con la collaborazione di professionisti esterni, all'espletamento delle pratiche dei Vigili del Fuoco ed I.S.P.E.L., per gli interventi di Manutenzione alle Centrali Termiche, affidati.

1. UFFICIO SEGRETERIA TECNICA

Il personale si occupa di:

- gestione generale di segreteria per ufficio tecnico Protocollo – telefono;
- trasmettere i piani triennali con l'utilizzo della posta pec;
- predisporre le determinazioni dei progetti;
- predisporre i quadri economici;

- predisporre il capitolato computo elenco prezzi ecc.. elaborati di progetto;
- predisporre i bandi di gara;
- seguire Iter burocratico amministrativo dalla gestione informazione per la gara all'assistenza per i sopralluoghi;
- assistenza come segreteria per istituzione commissione di gara adempimenti relativi;
- redigere i verbali di gara – predisporre verbale aggiudicazione Inserimento;
- pubblicare i bandi di gara su Osservatorio - Gazzetta - Giornali - sito ALER con verifica requisiti presso uff. Entrate Casellario - carichi pendenti – Durc - cancelleria fallimentare);
- comunicare l'esito ai partecipanti e svincolo cauzioni provvisorie;
- inserire l'esito di gara online servizio Bandi;
- richiedere documenti per contratto Redazione contratto appalto –registrazioni;
- comunicare Osservatorio iter vita cantiere (aggiudicazione - contratto- sai - subappalti - sospensioni - perizie - collaudi ecc.);
- redigere contabilità cantiere inserimento STR - OSSERVATORIO Rendicontazione semestrale;
- monitoraggi Regione Lombardia;
- rendicontare trimestrale;
- rendicontare bimestrale;
- inserire notifiche preliminari;
- redigere certificati di regolare esecuzione;
- tenuta Repertorio – Raccolta;
- vidimare registro repertorio;
- liquidare sistema riscossione AVCP;
- richieste CIG in modalità semplificata per liquidazione fatture;

- liquidare le fatture di competenza cantieri ed uff. tecnico (complete di richieste dure - tracciabilità - eventuali determine a contrarre - conferme d'ordine);

- procedure semplificate per la verifica dei requisiti - DURC - CIG - tracciabilità - liquidazione fatture contabilità).

2. SETTORE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Il personale si occupa di:

- predisporre gli studi preliminari di fattibilità degli interventi edilizi programmati dalla Azienda, procedendo ai necessari sopralluoghi conoscitivi di carattere tecnico, amministrativo e normativo;

- assumere la veste di Direttore dei lavori dei cantieri di Nuova Costruzione, Ristrutturazione, Recupero Edilizio e Manutenzione Straordinaria;

- ricoprire funzioni autonome di gestione e coordinamento delle pratiche edilizie, riguardo leggi, normative sugli impianti, adempimenti tecnico-burocratici, ottenimento dei permessi costruttivi e la gestione dei rapporti tecnico-amministrativi, coi referenti di altri enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e/o pareri;

- progettare gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, recupero edilizio e manutenzione straordinaria;

- collaborare all'esecuzione dei rilievi di aree ed immobili, alla stesura degli atti amministrativi per l'appalto, per la commissione tecnica e per la consegna dei lavori;

- collaborare con i progettisti esterni incaricati, alle scelte tecniche e tipologiche sia impiantistiche che strutturali;

- in veste di responsabili dell'iter procedurale, dei soli progetti affidati, dalla consegna dei lavori al collaudo tecnico amministrativo;

- ricoprire funzioni di coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione, relativamente ai disposti di cui alle normative per la sicurezza dei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, recupero edilizio e manutenzione straordinaria ecc. (D.L. 81/08 - L.88/09 - D.L.106/09);

- eseguire, in collaborazione con il responsabile del servizio tecnico, i sopralluoghi e le verifiche per la stesura degli atti di precollaudo e di redigere la stesura;

- collaborare nel corso dei lavori e predisporre alla fine degli stessi, per il collaudatore statico e tecnico-amministrativo, gli atti necessari alla stesura dei certificati di collaudo;

- redigere le relazioni sul conto finale degli interventi edificatori;
- redigere i certificati di Regolare Esecuzione degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, recupero, manutenzione straordinaria e affidamento diretto, entro i limiti di cui alle normative di riferimento;
- informare costantemente il RUP anche con idonee relazioni scritte sull'andamento dei lavori al RUP ed al Direttore Generale.

3. SETTORE PATRIMONIO

Il personale si occupa di:

a) VERIFICA – AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO

- verificare ed aggiornare il patrimonio di proprietà comunale della U.O.G. di Lecco e di proprietà comunale;
- inserire nelle procedure informatiche aziendali(GEPAT) dei dati tecnici relativi ai fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati di quelli di proprietà', di altri enti gestiti dall' U.O.G. di Lecco tramite apposite convenzioni;
- raccogliere, catalogare ed archiviare tutte le convenzioni di aree e di acquisti di immobili stipulati dall'azienda;
- verificare e ricercare dati catastali per il censimento del patrimonio esistente, aree, tipi mappali, frazionamenti, unità immobiliari;
- accatastare il patrimonio di proprietà non ancora denunciato per pervenire al completo censimento;
- richiedere il censimento di immobili ed attribuzione della rendita;
- verificare ed aggiornare i dati necessari per la stipula di polizze assicurative dei fabbricati;
- verificare e aggiornare il patrimonio immobiliare aziendale per l'imposta municipale unica (IMU) con stesura dichiarazioni etc..
- eseguire secondo il carico di lavoro di frazionamento di aree con l'utilizzo di strumentazione elettronica e computer (programma ministeriale pregeo) ed assistenza catastale per la stipula di convenzioni ed atti;

- procedere all'inserimento in mappa di nuovi edifici, per ampliamenti con l'utilizzo dello strumento elettronico e programmi catastali e computer (programma pregeo);
- accatastare nuovi immobili, denunce di variazioni con utilizzo programma ministeriale DOCFA;
- eseguire le volture in afflusso e allineamento alla banca dati catastali dell'AGENZIA DELLE ENTRATE con l'ausilio del programma ministeriale VOLTURA;
- effettuare i rilievi di aree ed immobili in collaborazione con il personale dell'ufficio e con l'utilizzo programmi computer (leonardo), stesura elaborati, planimetrie con l'utilizzo di programmi C.A.D;
- predisporre la documentazione tecnica, su indicazione del D.G. per la vendita degli alloggi di cui alla L. 560 (verifica situazione patrimoniale alloggi, cantine, box, rilievo parti comuni, aree verde, predisposizione millesimi, stesura planimetrie, relazioni per notaio, accatastamenti, richieste certificati catastali, verifica documentazione per il calcolo del prezzo di cessione dell'alloggio)

4. SETTORE MANUTENZIONI ORDINARIE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il personale si occupa di:

a) MANUTENZIONE ORDINARIA

- gestire le richieste degli assegnatari per il pronto intervento, M.O. e per i servizi negli immobili di proprietà dell'azienda e dei Comuni in convenzione, sia nei singoli alloggi che nelle parti comuni, con esclusioni degli alloggi di risulta;
- elaborare gli aspetti tecnico/normativi, capitolati, elenchi prezzi, per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili, idrauliche ed elettriche;
- sottoscrive, in qualità di D.L. gli atti per gli appalti di M.O. opere edili, elettriche ed idrauliche;
- monitorare le scadenze temporali degli appalti dell'Ufficio segnalandole alla Dir. Tecnica e indicando le modalità per il rinnovo e/o riappalto;
- ricevere le istanze degli assegnatari, valutarle, le codificarle con il computer, utilizzando il programma SIGIM, predisporre le richiesta di intervento, le inoltra alle imprese e alle ditte appaltatrice dei lavori e dei servizi, se del caso esegue i sopralluoghi agli alloggi, verifica che il lavoro sia compiutamente svolto secondo le indicazioni fornite;

- provvedere alla verifica delle note informative pervenute, sia per quanto riguarda le quantità che i vari prezzi; ove mancanti definisce/concorda i prezzi dei materiali o delle prestazioni secondo criteri indicati nel capitolati;
- valutare e stabilire le imputazione dei costi degli interventi sulla base del regolamento di manutenzione, liquidare le note informative e predisporre i conteggi per i pagamenti trasmettendo le risultanze agli uffici competenti per i pagamenti.

b) EROGAZIONE SERVIZI

Nella materia dei servizi il personale si occupa di:

- fornire ai condomini amministrati assistenza per taglio dell'erba, delle siepe delle potature invernali, degli spurghi e della conduzione delle centrali termiche ed altri servizi, elaborando, computi metrici, capitolati ed elenchi prezzi per l'appalto o per gli affidamenti degli incarichi, contabilizzazione e liquidazione interventi.

c) ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Il personale si occupa inoltre di:

- supportare secondo necessità e circostanza la segreteria tecnica nel redigere lettere e redigere risposte ad assegnatari in relazione all'attività svolta;
- fornire assistenza all'Ufficio Contabilità per delucidazioni su spese richieste da assegnatari;
- dare indicazioni per l'aggiornamento del regolamento di manutenzione;
- collaborare per la gestione dal punto di vista tecnico delle posizioni assicurative in seguito ai sinistri verificatisi in relazione al lotto gestito;
- rapportarsi con sindacati e amministrazioni comunali, amministrazioni di condomini, altri enti;
- presenziare alle riunioni condominiali nelle quali ALER è amministratore o gestore in qualità di segretario tecnico di riferimento.

U.O.G. DELLA SEDE DI SONDRIO DI ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO

A. AREA DIREZIONE U.O.G.

1. RESPONSABILE U.O.G. SONDRIO

Ha la responsabilità della gestione delle attività svolte sul territorio secondo gli indirizzi e le direttive demandate dalla Direzione Generale dell'ALER.

Riferisce in prima persona ai vertici aziendali sull' andamento delle attività programmate annualmente, delle attività svolte e di quelle da iniziare, vigilando sul buon funzionamento degli uffici.

E' il referente sul territorio per i rapporti istituzionali delegati dalla Presidenza e dalla Direzione Generale.

2. SEGRETERIA GENERALE ED APPALTI

a) RAPPORTI CON LA SEDE DI BERGAMO ED U.O.G. DI LECCO

- L'Ufficio di Direzione della U.O.G. di Sondrio, per le materie di sua competenza ha la funzioni di rapportarsi con la Direzione Generale dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio per le attività proprie della stessa U.O.G. sul territorio della provincia di Sondrio e delle attività comuni che interessano l'intera organizzazione delle ALER, svolgendo, secondo le direttive della Direzione Generale ed in sintonia con le U.O.G. di Lecco e Bergamo, le attività comuni riguardanti i Servizi ed i Lavori;

b) ATTIVITA' DI SEGRETERIA E SERVIZI DI DIREZIONE

Il personale svolge funzioni di segreteria di Direzione e si occupa:

- di gestione del protocollo e della corrispondenza Aziendale sia in entrata che in uscita;
- di gestione delle email istituzionali aziendali sia in entrata che in uscita;
- di gestione di tutte le PEC aziendali sia in entrata che in uscita;
- di trasmettere i telegrammi;
- di gestire le telefonate sia in entrata che in uscita di interesse della Direzione;
- di collaborare con il responsabile della U.O.G. nello studio e nella applicazione di disposti del C.C.N.L. Federcasa;
- di aggiornare i fascicoli personali dei dipendenti;
- di collaborare con il responsabile del Servizio Paghe negli adempimenti inerenti le richieste di permessi straordinari e nelle richieste varie del personale (trasformazione orario in part-time, assenze per maternità, anticipazioni t.f.r, ecc.);

- di gestire i contratti del personale part-time o a tempo determinato;
 - di aggiornare il SITO INTERNET con particolare riguardo alle disposizioni di Regione Lombardia e alla normativa in materia di trasparenza e accessibilità;
 - di gestire in collaborazione con la direzione Generale di ALER la comunicazione aziendale (pubblicità, inserzioni, comunicati stampa, conferenze stampa, pubblicità, trasmissioni televisive, ecc.);
 - di raccogliere gli articoli per la rassegna stampa;
 - di gestire gli adempimenti a carico dell'azienda previsti dalla L. 81/08 (ex L. 626) in materia di sicurezza con il supporto di un consulente;
 - di svolgere la funzione di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - di gestire le visite mediche e i corsi di aggiornamento del personale;
 - di collaborare nella redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla Legge. 196 (in materia di privacy) e collaborare nell'applicazione degli adempimenti conseguenti;
 - di gestire le pratiche di iscrizione e comunicazione di variazioni alla C.C.I.A.A.;
 - di gestire le pratiche relative al Regolamento del personale, agli ordini di servizio, alle comunicazioni al personale, alle riunioni dei dipendenti con la redazione del relativo verbale;
 - di collaborare nel monitoraggio dell'applicazione delle direttive Regionali per quanto di competenza dell'ufficio Direzione della U.O.G. e collaborare alla redazione della relazione semestrale;
 - di tenere e archiviare le pratiche legali generiche;
 - di collaborare al sistema SISTRI (smaltimento rifiuti tossici);
- c) ATTIVITA' AZIENDALI DEMANDATE ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA U.O.G. DI SONDRIO
- il personale si occupa:

- di collaborare con il Direttore nella gestione ed istruttoria di tutte le pratiche facenti capo alla Direzione;
- di collaborare nella stesura della relazione semestrale, studio ed istruttoria di pratiche varie non affidate a consulenti esterni, predisposizione di atti riguardanti eventuali aste per alienazioni del patrimonio; predisposizione di pratiche per cessioni aree; ripartizione spese condominiali, gestioni;
- di redigere, secondo le indicazioni del responsabile della U.O.G. i provvedimenti della Direzione, predisponendo l'istruttoria e la redazione;
- di collaborare nella redazione della Relazione Semestrale di cui alla legge regionale nr. 27/2009 art.19 per le parti competenza;
- di occuparsi dello studio normativo relativo al C.C.N.L. FEDERCASA e di tutte le norme in materia di Lavoro;
- di occuparsi dello studio e dell'applicazione della normativa per l'assunzione del personale la redazione di Bandi di selezione del personale secondo le normative che regolano le assunzioni nei enti pubblici di diritto economico;
- di essere referente verso l'ODV e verso la Direzione aziendale per l'applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.LGS. 231/01 per L'U.O.G. di Sondrio, oltre a curare gli aspetti della L. 190/2012 (legge anticorruzione) del D.Lgs. 33/2013 (norme in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza) ed al Piano Nazionale Anticorruzione per U.O.G. di Sondrio, delle modifiche e delle integrazioni normative;
- di occuparsi delle richieste di accesso L. 241/90 agli atti e della predisposizione dei documenti amministrativi da fornire, annotando il tutto in apposito registro.
- di occuparsi delle richieste di prelievi effettuando visure SISTER e calcolo valore per diritto prelazione;
- di occuparsi delle convenzioni da sottoscrivere e sottoscritte con altri Enti/uffici procedendo al riordino e alla catalogazione delle convenzioni, degli atti di compravendita e degli atti vari (servitù di passo, permuta, diritti di superficie, cessioni gratuite ecc...);
- di gestione atti e relazioni con le parti e con il notaio riguardanti proposte di acquisto di terzi di unità immobiliari.

d) APPALTI

Secondo le direttive della Direzione Generale si occupa:

- di gestire qualsiasi procedura di appalto: dalla procedura aperta a livello europeo (es. gasolio) agli affidamenti diretti per acquisto di forniture o servizi occorrenti ai diversi uffici Direzione/Utenza/Amministrativo/Tecnico (es. acquisto periferiche, materiale di consumo ecc.);
- di predisporre atti (capitolato, bando, disciplinare, lettera invito, fac-simili istanza, dichiarazione ex art. 38, dichiarazione requisiti tecnico-professionali, dichiarazione di subappalto ecc.);
- svolgimento sedute di gara;
- verifica requisiti (DURC; casellario giudiziale; carichi pendenti; certificato fallimentare; certificato relativo al pagamento di imposte e delle tasse; visura camerale);
- di adempimenti Osservatorio (comunicazione fasi aggiudicazione, inizio, esecuzione, collaudo, conclusione appalto) ed AUTORITÀ DI VIGILANZA (AVCP ora ANAC);
- di predisposizione e stipula contratti, registrazione, tenuta repertori contratti;
- di verificare la corrispondenza delle fatture da liquidare;
- di studio delle nuove normative ed adeguamento regolamenti interni;
- di studio e utilizzo piattaforma telematica SINTEL per gare d'appalto;
- di risposta a richieste da parte di Regione Lombardia circa la rendicontazione periodica sugli appalti svolti;
- di verifica D.U.V.R.I. (documento valutazione rischi da interferenza), compresi ulteriori adempimenti obbligatori legati ai contratti;
- di comunicare "all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni" delle spese pubblicitarie, da trasmettere entro il 31/03 di ogni anno;
- di comunicare entro il 30/04 di ogni anno all'Agenzia delle Entrate i contratti di importo complessivo non inferiore ad € 10.329,14;
- di provvedere agli adempimenti previsti da ANAC di cui all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190 e successive modificazioni, procedendo alla pubblicazione sul sito aziendale entro il 31/01 di ogni anno dell'elenco di tutti gli affidamenti relativi all'anno precedente;

3. UFFICIO DIREZIONE/SERVIZI GENERALI

a) ATTIVITA' DI SEGRETERIA E SERVIZI DI DIREZIONE

Il personale svolge funzioni di segreteria e protocollazione, curando i rapporti tra le varie articolazioni della U.O.G. di Sondrio, inoltre funge da supporto pratico sia alla segreteria generale che a tutte le articolazioni della struttura organizzativa della U.O.G. di Sondrio e si occupa:

- di ritirare e spedire la corrispondenza;
- di Fotocopiatura di tutta la corrispondenza e sua conservazione;
- di gestire il servizio economato;
- di svolgere le commissioni fuori sede;
- di assicurare con funzioni di supporto la protocollazione della corrispondenza in entrata in particolari casi;
- di procedere alla classificazione in formato date-base del patrimonio aziendale;

4. UFFICIO INFORMATION TECHNOLOGY

Il personale dell'Ufficio si occupa:

a) SERVIZI INFORMATIVI

- gestisce il funzionamento dei Sistemi Informativi;
- gestisce i siti dell'AG ENTRATE per le procedure di collegamento ed il sito SINTEL;
- detiene password dell'intranet aziendale;
- è amministratore del sistema ALER;
- propone acquisti e rinnovi nello specifico settore informatico-telematico;
- gestisce la rete informatica ALER.

B. AREA AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DI GESTIONE

Da cui dipendono:

1. Settore RAGIONERIA E FISCALITA' suddiviso in
 - ufficio Contabilità e Bilancio;
 - ufficio Adempimenti Fiscali e Tesoreria.
2. Settore GESTIONE DEL PERSONALE suddiviso in
 - ufficio Gestione Paghe;
 - ufficio Gestione Presenze.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Controllo di Gestione, dirige i settori, avendone la responsabilità il coordinamento e la supervisione di quanto indicato ai successivi punti a),b),c),d) ed e), collabora con il responsabile delle U.O.G., con la Direzione Generale e con i responsabili dei settori fiscali delle altre U.O.G.:

a) CONTABILITA' E BILANCIO

- redazione bilancio preventivo della U.O.G.;
- redazione del Bilancio Consuntivo;

b) DICHIARAZIONI ADEMPIMENTI FISCALI E TESORERIA

- Gestione Iva: comunicazione dati IVA, dichiarazione IVA annuale, liquidazione periodiche;
- dichiarazione dei redditi: determinazione e versamenti IRES, IRAP;
- dichiarazione ed adempimenti fiscali/contributivi connessi alla gestione del personale;
- dichiarazione e versamenti altre imposte;
- altre dichiarazioni;

c) RESPONSABILE GESTIONE PAGHE

- supporto e controllo nell'elaborazione delle buste paghe;
- studio ed applicazione normativa c.c.n.l. Federcasa e norme in materia di Lavoro;

d) CONTROLLO DI GESTIONE

- analisi periodiche scostamenti budget/consuntivo
- monitoraggio centri di costo
- Reposistica interna
- Reposistica per Regione Lombardia;

e) RESPONSABILE DELLA QUALITA'

E' direttamente responsabile della qualità, attività non demandata ad altri uffici;

- Verifica la corretta applicazione delle procedure e dei metodi relativi alla qualità;
- Emettere ed aggiornare il manuale della qualità e le procedure nel sistema della qualità;
- Gestire la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del Sistema di Qualità;
- promuovere e gestire l'addestramento di tutto il personale alla gestione della Qualità;
- coordinare lo svolgimento di verifiche ispettive;
- divulgare in Azienda la politica della qualità;
- partecipare alla definizione degli obiettivi specifici annuali e relativi indicatori di qualità;

1. SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA'

a) UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO

Il personale si occupa di:

1) CONTABILITA' E BILANCIO

- Redazione del bilancio Preventivo della U.O.G.;
- redazione del Bilancio Consuntivo della U.O.G.;
- comunicare i dati alla sede di Bergamo per la predisposizione del Bilancio Unico;
- registrazione delle fatture emesse e ricevute;

- curare gli aggiornamenti dei dati del patrimonio;
- provvedere alla registrazione delle fatture di manutenzione a carico di ALER ed alla successiva elaborazione dei dati;
- segnala i box in fase di rilascio all'ufficio manutenzione per gli adempimenti conseguenti;

b) UFFICIO DICHIARAZIONI ADEMPIMENTI FISCALI E TESORERIA

Il personale si occupa di:

- gestione Iva: comunicazione dati IVA, dichiarazione IVA annuale, liquidazione periodiche;
- dichiarazione dei redditi: determinazione e versamenti IRES, IRAP;
- dichiarazione ed adempimenti fiscali/contributivi connessi alla gestione del personale;
- dichiarazione e versamenti altre imposte;
- altre dichiarazioni;

2. SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

a) UFFICIO GESTIONE PAGHE

Gestisce le paghe dell'intera Azienda ALER Bergamo-Lecco- Sondrio;

Si occupa dello studio ed applicazione della normativa c.c.n.l. Federcasa e norme in materia di Lavoro;

b) UFFICIO GESTIONE PRESENZE

elabora i dati del personale, quali presenze, ferie, assenze, straordinari, ecc.. della U.O.G. di Sondrio riceve gli stessi dati riguardanti il personale presente anche nelle altre ALER e predispose le buste paga;

C. AREA TECNICA

Da cui dipendono:

1.UFFICIO SEGRETEA TECNICA

2.SETTORE MANUTENZIONE

- Ufficio Manutenzione Ordinaria, Riordino Alloggi e Monitoraggio Contratti

3.SETTORE PROGETTAZIONE

- Ufficio Progettazione N.C. – M.S. Dir Lavori Contabilità Cantiere
- Pratiche Tecnico Amministrative
- Assistenza Vendite Alloggi

Il Responsabile dell'Area Tecnica, dirige i settori indicati, avendone la responsabilità il coordinamento e la supervisione, collabora con la Direzione Generale e con i responsabili dei settori tecnici delle altre U.O.G..

Il responsabile dell'Area è anche RUP del procedimento, ove la normativa lo consente.

E' responsabile dei compiti affidati e degli obiettivi raggiunti, inoltre è responsabile del coordinamento della sicurezza, mantiene, avendone la responsabilità i rapporti con i tecnici e professionisti esterni.

Riferisce al responsabile della U.O.G. a cui appartiene.

Il personale si occupa di:

1) UFFICIO SEGRETERIA TECNICA

- gestire la corrispondenza;
- gestire le pratiche di finanziamenti regionali e, comunque pubblici;
- rilevare i dati tecnici per previsione di bilancio;
- gestire affidamenti incarichi professionali tecnici;
- gestire i dati comunicare all' Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;
- gestire domande Sportello Unico Previdenziale per acquisizione delle regolarità contributive;
- gestire i Sistema CUP,CIG e CEL;

- gestire pratiche antimafia;
- gestire pratiche assicurative di responsabilità tecnica;
- predisposizione normativa capitolati;
- gestire l'approvazione atti tecnici;
- gestire contabilità cantieri;
- utilizzare la piattaforma piattaforma Sintel per inserimento dati di gare;
- attività di segreteria per progettazione nuove costruzioni e manutenzione straordinaria;
- attività di segreteria per direzione lavori e contabilità di cantieri;

1. SETTORE MANUTENZIONI

da cui dipende:

a) UFFICIO MANUTENZIONE ORDINARIA – RIORDINO ALLOGGI E MONITORAGGIO CONTRATTI;

- coordinamento attività di manutenzione ordinaria;
- gestione interventi di manutenzione ordinaria;
- gestione rapporti con inquilinato;
- gestione rapporti con manutentori e conduttori;
- sopralluoghi presso alloggi;
- ritiro unità immobiliari;
- effettuazione rilevazioni, letture contatori e contaore;
- gestione impianti tecnici;
- gestione rifornimenti di combustibile;

- gestione pratiche ascensori;
- denunce di sinistri;
- gestione presidi antincendio;
- predisposizione conteggi per le liquidazioni delle fatture riguardanti i contratti;
- previsione andamento spese contratti di manutenzione;
- monitoraggio e controlli impianti;
- controlli e verifiche contabilizzazione energetica;
- prendere in possesso gli immobili.

2. SETTORE UFFICIO PROGETTAZIONE

Da cui dipendono:

a) PROGETTAZIONE N.C. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' CANTIERI

- formulare ed aggiornare l'elenco prezzi;
- redigere i preventivi di lavori per condomini in gestione;
- redigere i progetti delle opere di competenza, impianti, cementi armati, sicurezza ecc.;
- compilare perizie;
- redigere i progetti per nuove costruzioni;
- predisporre e redigere i programmi d'intervento preliminari ed esecutivi;
- progettazione preliminari, definitivo ed esecutivo;
- redigere elaborati grafici per interventi manutentivi;
- controllare l'esecuzione dei lavori;
- controllare il rispetto dei piani di sicurezza in fase di esecuzione di lavori;

- predisporre le pratiche VVFF
- verificare la situazione contributiva delle Imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- redazione della contabilità ed elaborazione stati di avanzamento lavori;
- elaborare perizie di varianti suppletive;
- redigere i verbali di presa in consegna di immobili ed aree, rilievi preventivi, picchettamento;

b) PRATICHE TECNICO AMMINISTRATIVE

- predisporre le pratiche VVFF;
- redigere schede per calcolo del canone e per accatastamento degli alloggi;
- assistenza e collaudi;
- tenere i rapporti con Enti per licenze di abitabilità ed autorizzazioni varie;
- accertamenti e richieste di dati catastali;
- redazione di tipi di frazionamento;
- calcolare le carature degli immobili con elaborazione delle tabelle millesimali;
- approntare gli elaborati tecnici relativi alla formazione del Catasto dei beni immobili e all'accatastamento degli stessi;
- archiviare i documenti catastali;
- aggiornare le schede delle singole unità immobiliari di proprietà dell'Azienda.

c) ASSISTENZA VENDITE ALLOGGI

- assistenza a possibili acquirenti;
- predisporre la documentazione tecnica necessaria per la stipula di contratti di cessione di immobili.

D. AREA PATRIMONIO UTENZA CONDOMINI

Da cui dipendono:

1. Settore GESTIONE ALLOGGI suddiviso in
 - ufficio Gestione Utenti e Ripartizione delle Spese;
 - gestione Vendite Contabilità Utenti e Morosità.
2. Settore SVILUPPO E PROMOZIONE
 - servizi Verso Enti;
 - amministrazioni Condominiali.

Il Responsabile dell'Area Patrimonio – Utenza e Condomini, dirige i settori indicati, avendone la responsabilità il coordinamento e la supervisione, collabora con la Direzione Generale e con i responsabili dei settori Patrimonio Utenza e Condomini delle altre U.O.G..

E' responsabile dei compiti affidatigli e degli obbiettivi raggiunti.

Riferisce al responsabile della U.O.G. a cui appartiene.

In tale ottica ai fini dello sviluppo e dell'attuazione delle direttive aziendali, con responsabilità diretta su obbiettivi economici e sui relativi risultati, si occupa di:

- a) GESTIONE UTENTI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE
 - coordinare e sovrintendere l'intera area;
 - rappresentare l'Azienda per le attività connesse al lavoro;
 - gestione reclami e non conformità dell'area.
- d) GESTIONE VENDITE E CONTABILITA' UTENTI E MOROSITA':

Nello specifico trattasi della Gestione degli Utenti in alloggi a canoni sociali ed a canone di libero, si occupa, avendo la responsabilità, di:

- gestire le vendite predisponendo piani di vendita e documentazione;
- organizzare e gestire anagrafica dell'Utenza;
- rappresentare ALER nelle Commissioni Contributi di Solidarietà;

- curare l'assegnazione delle unità immobiliari;
- effettuare la Bollettazione mensile con emissione di fatture/bollette e generazione mav/rid;
- raccogliere ed istruire reclami.

e) SERVIZI VERSO ENTI

Trattandosi di attività imprenditoriale finalizzata all'erogazione di servizi ad altri Enti ed Istituzioni, occupandosi di:

- collaborare con Amministrazioni Comunali per sviluppo/rinnovo convenzioni per gestione bandi di assegnazione;
- collaborare, se necessario, per l'inserimento delle domande e la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. in Azienda e presso le amministrazioni comunali;
- collaborare con amministrazioni comunali per stipula/rinnovo convenzioni per gestione alloggi di proprietà comunali;
- gestire e rendicontare la contabilità degli alloggi di e.r.p. di proprietà di terzi;
- raccogliere ed istituire reclami;
- ha la responsabilità dei rapporti e delle comunicazioni verso Regione Lombardia;
- rappresentare U.O.G. di Sondrio nei tavoli tecnici finalizzati al miglioramento di programmi gestionali alloggi;
- responsabile degli eventi sul territorio;
- fornire dati all'area amministrativa per l'elaborazione dei bilanci;
- occuparsi dei tributi locali quali il calcolo la denuncia di variazione – istruttoria di ricorsi;
- organizzare e predisporre bandi di concorso;
- responsabile rapporti con società fornitrici di programmi dedicati.

f) AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

E' l'Attività finalizzata all'erogazione dei servizi correlati alle amministrazioni di stabili organizzati in forma condominiale e gestiti da Aler o da amministratori esterni, in tale ottica è responsabile di:

- rappresentare l'Azienda in qualità di delegato dall' amministratore nelle assemblee dei condomini amministrati direttamente da Aler;
- redigere le deliberazioni assembleari adottate in conformità di legge.

1. SETTORE GESTIONE ALLOGGI

a) UFFICIO GESTIONE UTENTI E RIPARTIZIONE SPESE

Il personale si occupa di:

1) FRONT OFFICE

- centralino della U.O.G.;
- accogliere ed assistere l'utenza nell'individuazione dell'ufficio competente preposto all'erogazione del servizio richiesto;
- curare la raccolta delle istanze presentate autonomamente o richieste dall'Azienda;
- raccogliere reclami.

2) RIPARTIZIONE SPESE

- provvedere alla registrazione delle fatture relative alle spese reversibili imputandole al fabbricato di competenza e/o alloggio di competenza;
- provvedere all'inserimento nel programma dedicato e di ogni informazione utile al riparto delle spese reversibili;
- curare, predisporre, gestire elenchi per ufficio manutenzione (lettura in loco contatori, conta-ore ecc.);
- controllare ed elaborare i dati;
- predisporre tabulati riepilogativi particolareggiati per la fatturazione.

3) GESTIONE UTENTI

- predisporre contratti di locazione e provvedere alla registrazione - rinnovo proroga telematica degli stessi;

- comunicare alla ragioneria i dati per il pagamento della tassa di registro;

- curare l'assegnazione ed il calcolo canone dei box e posti auto.

b) UFFICIO GESTIONE VENDITE CONTABILITA' UTENTI E MOROSITA

1) Gestione delle Vendite

- predisporre bandi di concorso;

- esaminare ed Istituire le domande di concorso presentate;

- collaborare con ufficio Direzione e Tecnico nella gestione delle vendite, e presenza alle riunioni con assegnatari ed aspiranti tali;

- predisporre piani di vendita in collaborazione con ufficio Direzione;

- esaminare ed istituire piani di vendita in collaborazione con Ufficio Direzione;

- collaborare con Notai incaricati;

- predisporre tutta la documentazione da archiviare.

2) Contabilità Utenti e Morosità

- gestire utenti in alloggi affittati a canone sociale ed a canone libero;

- collaborare nella gestione dell'Anagrafe e dell'Utenza e nell'inserimento dei dati;

- organizzare e gestire le Commissioni Contributi di Solidarietà;

- curare l'elaborazione e la trasmissione dei solleciti;

- gestire la rendicontazione dei titoli esecutivi di sfratto;

- mantenere i contatti con uffici giudiziari, Avvocati, Enti e ogni istituzione e/o associazione coinvolta;

- segnalare alla direzione generale di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio gli incarichi per diffide legali, recupero crediti, notifica di precetto;

- fornire all'area amministrativa dati necessari all'elaborazione dei bilanci.

2) SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE

Il personale si occupa delle attività di sviluppo e promozione, in particolare:

a) UFFICIO SERVIZI VERSO ENTI

- collaborare con Amministrazioni Comunali per sviluppo/rinnovo convenzioni per gestione bandi di assegnazione;

- collaborare per l'inserimento delle domande e la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. in Azienda e presso le amministrazioni comunali;

- collaborare con amministrazioni comunali per stipula/rinnovo convenzioni per gestione alloggi di proprietà comunali;

- gestire e rendicontare la contabilità degli alloggi di e.r.p. di proprietà di terzi;

- raccogliere ed istituire reclami;

- ha la responsabilità dei rapporti e delle comunicazioni verso Regione Lombardia;

- rappresentare U.O.G. di Sondrio nei tavoli tecnici finalizzati alla predisposizione nuovo programma gestione alloggi;

- occuparsi degli eventi;

- fornire dati all'area amministrativa per l'elaborazione dei bilanci;

- si occupa dei tributi locali quali il calcolo la denuncia di variazione – istruttoria di ricorsi;

- organizzare e predisporre bandi di concorso;

- occuparsi dei rapporti con società fornitrici di programmi dedicati;

b) UFFICIO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

Attività finalizzata all'erogazione dei servizi correlati alle amministrazioni di stabili organizzati in forma condominiale e gestiti da ALER o da Amministratori esterni, si occupa di:

- rappresentare l'Azienda in qualità di amministratore nelle assemblee dei condomini amministrati direttamente da ALER;
- eseguire le deliberazioni assembleari adottate in conformità di legge;
- provvedere alla registrazione e predisposizione dei rendiconti consuntivi e preventivi, controllando gli esatti versamenti e provvedendo al pagamento di tutti gli oneri a carico del Condominio;
- provvedere alla predisposizione e trasmissione alle imprese delle certificazioni delle ritenute fiscali;
- provvedere alla compilazione del quadro AC da allegare alla dichiarazione fiscale dell'Azienda;
- predisporre e trasmettere il modello 770 per ogni condominio;
- gestire i rapporti con gli amministratori esterni e provvedere alla liquidazione delle spese a carico di Aler.

L'organigramma (ALEGGATI 8A/8B/8C più volte ricordati) nella sua articolazione specifica di cui alle rispettive U.O.G. delle Sedi unificate, che nelle righe che precedono è stato oggetto di ampia ed esaustiva puntuazione, consente di specificare meglio l'articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate alle varie unità organizzative.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività.

L'organigramma e i documenti ad esso collegati devono essere sempre aggiornati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Deleghe e procure vengono rilasciare per rispondere a peculiari esigenze dell'ente, in particolare al fine di snellire e razionalizzare l'attività aziendale.

Onde porre in essere un'efficace lotta alla commissione delle fattispecie di reato sopra individuate è indispensabile che:

- qualsiasi soggetto che intrattenga rapporti con P.A. ed Autorità, in nome e per conto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, sia munito di delega all'uopo rilasciatagli, nonché di idonea procura laddove necessario;

- ciascun conferimento sia associato e comunque associabile ad un solo e determinato potere gestorio, contemplandosi la correlativa responsabilità e prevedendosi un'adeguata collocazione all'interno dell'organigramma aziendale, il tutto ovviamente previo costante aggiornamento in ragione dei mutamenti strutturali ed organizzativi di volta in volta interessanti l'ente medesimo;

- ciascuna delega e/o procura chiarifichi in maniera inequivoca quali siano gli specifici poteri del delegato e/o delegante;

- i conferimenti avvengano in totale coerenza con i precipui obiettivi aziendali;

- al delegato siano attribuiti poteri di spesa confacenti rispetto alle funzioni conferite.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio provvede, parimenti, all'implementazione di un apparato essenziale di procedure nonché di prassi applicative che garantiscano una piena osservanza della normativa vigente, da un lato, come degli obblighi nascenti dalla propria condizione di ente pubblico di natura economica.

Quanto sopra mira a regolamentare l'agire declinato nella sua poliedrica operatività, consentendone al contempo verifiche ed indagini circa il corretto espletamento.

Soltanto in tal modo, infatti, può garantirsi un'uniformità di comportamento all'interno dell'ente che risulti concretamente rispondente ai canoni normativamente posti.

Tutto l'organico aziendale, conseguentemente, deve conoscere tali prassi operative rispettando le regole procedurali interne nell'esercizio delle proprie rispettive mansioni affidate.

Con riferimento a qualsivoglia operazione dell'ente, dunque, onde consentire la prevenzione dei fenomeni contemplati dalle varie normative esaminate deve potersi:

- ricostruire ogni fase del procedimento autorizzativo;

- cogliere l'attuazione del principio della ripartizione e netta separazione delle competenze, evitandosi che qualcheduno sia posto nelle condizioni di gestire da solo un'operazione completa;

- evincere l'integrità delle risultanze contabili sia relative alla fase di espletamento quanto a quella di ultimazione e conseguente archiviazione;

- riscontrare un'individuazione trasparente e ragionata dei soggetti di volta in volta incaricati (siano essi parte dell'organico ovvero collaboratori terzi designati per lo specifico affare), suffragata da oggettive e verificabile caratteristiche corroboranti un'avvenuta scelta di essi *inter multos*, quali competenza, professionalità, esperienza ed onorabilità;

- ricostruire, potendoli ritenere al contempo congrui, i compensi elargiti ai vari soggetti a titolo di dovuto ristoro per le prestazioni concretamente rese, in un'ottica di raffronto tra gli stessi e quanto offerto a pari condizioni dal mercato, procedendo pariteticamente per quanto concerne i meccanismi premiali sulla scorta di *targets* ragionevoli, impiegandosi per il tutto risorse finanziarie che siano contenute entro limiti ben precisi (*budgets* e/o bilanci preventivi di spesa) nonché dovendo, tutti gli esborsi sostenuti, apparire documentabili ed autorizzati, nonché riferibili in maniera irrevocabile in dubbio ai soggetti materialmente coinvolti nello specifico affare (emittente e ricevente).

Fondamentali, ai fini suindicati, senz'altro:

- la chiara ed inequivoca assunzione di responsabilità da parte dell'esercente una data attività;

- la separazione di competenze tra il soggetto da cui promana l'autorizzazione e quello invece occupantesi di dare corso all'operazione per l'appunto autorizzata;

- l'indefettibile preventiva autorizzazione di qualsivoglia operazione, sia essa di carattere generale e/o specifico;

- l'idonea nonché celere acquisizione di documentazione di pari passo con l'annotazione di ciascuna operazione, transazione ed azione onde consentirne agilmente un'immediata ricostruzione di ogni singolo dettaglio in una qualsiasi occorrenza futura;

- la verifica su ciascuna operazione da parte di soggetti indipendenti rispetto alla vicenda di volta in volta sottesa (ben potendosi dunque concretare, tale ultima attività, in un controllo da parte di persone interne all'organico aziendale che siano rimaste estranee a quella data operazione, come pure da parte di soggetti invece del tutto estranei all'attività e struttura dell'ente come nel caso dell'intervento di soggetti preposti alla revisione);

- la previsione di un sistema di prevenzione che sia noto a tutto l'organico e che, come tale, non possa essere aggirato se non per precisa volontà del soggetto agente (dunque, non già per mera negligenza, imprudenza ed imperizia);

- l'attuazione di penetranti controlli interni atti ad individuare con tempestività eventuali, anche minime, anomalie nell'attività aziendale, controlli che potranno avere ad oggetto i soggetti responsabili di una data attività (primo livello), i soggetti agenti in virtù di apposita

procura e/o delega (secondo livello) ovvero andamenti anomali e violazioni procedurali (terzo livello), tutti controlli che sebbene interni vengono ovviamente svolti da entità indipendenti rispetto ai soggetti operanti (dunque, ancora una volta, con l'ausilio ed intervento del Collegio dei Sindaci e dell'Organismo di Vigilanza).

G – RISK MANAGEMENT ED AREE DI PRECIPUO INTERVENTO

Preliminarmente giova porsi in luce come indefettibile, al fine di individuare con tempestività gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nell'opportuno coordinamento con le più recenti disposizioni in materia di anticorruzione e rientro dei capitali dall'estero recate dalla Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, dalla Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e dalla Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015, appaia proprio un costante nonché puntuale aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Infatti, come già si è avuto modo di precisare, l'Organismo di Vigilanza dopo aver stilato una lista di quelli che appaiono i potenziali rischi ed aver rilevato la concreta situazione esistente, provvede a misurare il *gap* intercorrente tra esse, richiedendo all'uopo un aggiornamento delle valutazioni circa il potenziale di rischio.

La finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio è quello di prevenire le illegalità ed i comportamenti impropri, in modo da garantire la correttezza dell'attività aziendale, anche attraverso la trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni più rilevanti che riguardano l'organizzazione e l'attività di interesse pubblico dalla stessa svolte, onde favorire un controllo diffuso circa l'effettivo perseguimento delle funzioni istituzionali nonché il corretto utilizzo delle risorse pubbliche onde sviluppare e consolidare all'interno dell'azienda la "cultura della legalità".

Obiettivi e finalità di tale importanza da necessitare di un sistema integrato e complesso ai fini della loro realizzazione, un sistema che riesca a contemperare le esigenze di trasparenza con le misure anticorruzione previste dall'ordinamento, in piena armonia e coerenza con l'organizzazione aziendale stessa.

Per la relativa elaborazione si è proceduto, dunque, alla consultazione di quanto già redatto da altre pubbliche amministrazioni, onde attuare un raffronto critico e costruttivo volto al recepimento dei soli aspetti chiave che risultassero affrontati dai vari enti in maniera sufficientemente esaustiva e con approccio condiviso (svolgendo incontri informativi e/o formativi preliminari in occasione dei quali è stata presentata e fornita apposita documentazione esplicativa).

Operazione che è stata svolta originando dalla valutazione dei processi e regolamenti interni così da individuare quali potrebbero essere le attività con più alta probabilità di accadimento di un evento illecito *ex* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, oltre a quelli oggetto dei più recenti interventi del Legislatore occorsi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), procedendo quindi con l'esame delle misure ed azioni da adottarsi al riguardo (per una più efficace attuazione e gestione pare opportuno procedere all'individuazione dei percorsi formativi del personale dedicato, al controllo delle decisioni e delle attività di prevenzione del rischio, all'informazione costante e diretta, all'osservanza dei termini previsti dalla Legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti nonché correlati adempimenti, salvo ovviamente i casi di oggettiva impossibilità, infine all'analisi dei rapporti instauratisi con i soggetti terzi in virtù di contratti con essi stipulati ovvero in quanto destinatari di provvedimenti di concessione e/o erogazione di servizi).

Operate queste necessarie premesse, può ora darsi corso all'accennata identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti, in uno alla determinazione dei correlativi rischi.

Si è proceduto, nel dettaglio, come di seguito:

- interpretazione della normativa con particolare attenzione ai suoi contenuti ed alle fattispecie di reato ivi contemplate;
- ricognizione degli ambiti aziendali in cui l'assenza di tutele parrebbe concretamente esporre ad una maggiore probabilità di commissione dei reati *ut supra*;
- valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali ed amministrativi;
- identificazione dei principi e dei requisiti peculiari del sistema dei controlli;
- valutazione dei profili di rischio per l'azienda;
- definizione di un piano formativo per l'intero organico dell'ente;
- monitoraggio dei procedimenti di controllo e gestione con riferimento a ciascuna attività a rischio;
- comunicazione, agli utenti che richiedano il rilascio di provvedimenti amministrativi, dei responsabili di procedimento, dei termini di conclusione e di ogni eventuale informazione

al fine del monitoraggio della singola procedura (con contestuale pubblicazione, di tali informazioni relative a procedimenti e loro stato, sul sito istituzionale dell'ente).

ATTIVITA' SENSIBILI

Al momento dell'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con specifico riferimento alla realtà di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, i reati verosimilmente concretizzabili nello svolgimento dell'attività dell'ente risultano essere, in estrema sintesi:

- per contatto diretto e/o indiretto con la Pubblica Amministrazione, societari, informatici, ambientali, di omicidio colposo e/o lesioni colpose per violazione della normativa antinfortunistica e/o a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Quanto, invece, ai rischi relativi alla commissione di reati in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale e di criminalità organizzata transnazionale, non vi è chi non veda come gli stessi ultimi appaiono soltanto teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio non richiedendosi, conseguentemente, l'approntamento anche per essi di appositi rimedi essendo a ben vedere oggetto di disciplina avente carattere generale.

Le attività cosiddette "sensibili" possono, dunque, suddividersi nelle seguenti macro aree:

- AMBIENTE (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., la gestione e salvaguardia dell'ambiente in ossequio alla normativa di vario rango);

- AMMINISTRATIVA (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., la predisposizione del bilancio, i rapporti tra vari organi dell'ente, la gestione di cicli attivo e passivo, i contratti, le revisioni, i ricalcoli, la gestione della morosità, il recupero dei crediti, gli sfratti, gli incassi in contanti, la gestione delle verifiche fiscali);

- APPROVVIGIONAMENTI (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., la gestione degli appalti mediante gara aperta e/o mediante gara ristretta semplificata e/o mediante cottimo fiduciario e/o mediante affidamento diretto);

- RELAZIONI CON IL PUBBLICO (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., l'interfaccia con l'utenza, la ricezione della documentazione per le varie procedure, la gestione dei protocolli);

- RISORSE UMANE (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., la gestione dei provvedimenti disciplinari, le assunzioni, la formazione del personale nonché la gestione del personale medesimo);
- SALUTE E SICUREZZA (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., la valutazione dei rischi, la pianificazione delle attività, le attività esecutive e di controllo);
- SISTEMI INFORMATIVI (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., la gestione dei servizi informatici);
- TECNICA (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, la gestione dei piani complessi, la contabilizzazione dei lavori);
- VENDITE (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, sempre s.e.o., la vendita di unità immobiliari libere e/o assegnate in locazione).

L'Organismo di Vigilanza, del tutto evidentemente, si premurerà di individuare ogniquale volta le attività che, in base all'evoluzione legislativa e/o organizzativa interna, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti di cui dianzi s'è fatto cenno, accertandosi altresì che vengano assunti gli opportuni provvedimenti operativi.

Quanto precede, in un'ottica di "*Risk Management*", ovvero per l'appunto "gestione del rischio", intesa come insieme degli sforzi tecnico-organizzativi volti alla prevenzione di tutti quegli eventi che possono condurre a perdite e/o danni per l'ente e per le persone coinvolte, quali emblematicamente ragionandosi i danni all'immagine, alle strutture, alle persone e/o qualsivoglia danno suscettibile di valutazione economica.

Rischio, del tutto ovviamente, da rilevarsi e gestirsi per tempo debito, onde concretamente scongiurarsene o quantomeno eliminarsene i relativi effetti, motivo per cui ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si è dotata di un sistema di gestione del rischio che consenta di monitorare, individuare, valutare ed all'occorrenza eliminare i rischi associati a qualsivoglia attività e/o processo dandosi corso ad una minimizzazione delle perdite in favore di una massimizzazione delle opportunità, piuttosto, per l'ente.

Propedeutica alla valutazione del rischio, come ovvio, la completa definizione dei procedimenti aziendali e delle prassi lavorative consolidate, dovendosi pertanto procedere alla relativa ricognizione.

Soltanto operato questo ulteriore passaggio potrà procedersi ad una più compiuta mappatura generale dei processi e descrizione dei correlativi rischi, in ciascun settore, con

invito alla dirigenza di procedere contestualmente ad una verifica ed integrazione nelle aree maggiormente sensibili di rispettiva competenza.

Concretanti una seria esposizione a maggiori rischi di natura corruttiva possono senz'altro dirsi:

- la soltanto parziale individuazione e definizione delle procedure aziendali;
- l'utilizzazione del solo supporto cartaceo nell'espletamento dell'attività aziendale in ragione della connaturata possibilità di artefarne i contenuti e/o di smarrirne gran parte, in uno all'altrettanto evidente ridotta tracciabilità;
- la concentrazione, senza controllo, dei poteri di carattere decisionale nonché delle maggiori competenze tecniche, amministrative, giuridiche e contabili in capo a soltanto taluni, soliti soggetti;
- il carente suffragio motivazionale dei provvedimenti resi;
- la promessa, l'offerta o anche soltanto richiesta di consegna di somme di danaro o qualsivoglia altra forma di ricompensa, sia essa di natura diretta o indiretta quand'anche per tramite di persone terze, al precipuo e chiaro intento di influenzare e/o in ogni modo distorcere il corretto funzionamento e discernimento dei vari uffici;
- la mancanza di una effettiva rotazione degli incarichi tanto dirigenziali quanto del personale.

H – L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL SISTEMA DISCIPLINARE

Come già ricordato in precedenza, in particolare nella sezione dedicata alla responsabilità degli enti ed alla relativa esimente, tra le condizioni di esonero l'art. 6 comma primo del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001 prevede espressamente *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio deve, come visto, *“a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”* – cfr.

art. 6 comma secondo del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, pertanto, onde beneficiare della condizione esimente, deve all'occorrenza provare di essersi dotata di un Organismo di Vigilanza e che non vi sia stata da parte di quest'ultimo un'omessa e/o insufficiente vigilanza.

Tale organo, *rectius* l'Organismo di Vigilanza, è nominato dall'organo amministrativo contestualmente all'approvazione ed adozione, con apposita deliberazione, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, decidendosene in tale sede il numero e la qualifica dei relativi componenti, siano essi interni ovvero esterni (scelta, quella relativa alla composizione, che avviene tenendo in debita considerazione le dimensioni dell'ente nonché l'attività svolta e le aree più sensibili in cui dovrà concretamente aversi un intervento al fine di scongiurare il verificarsi di taluno dei reati contemplati dalle normative già più volte esaminate).

Ciascun componente designato, la cui nomina deve ovviamente essere nota onde rispondere ai canoni di miglior trasparenza ed esaustiva informazione, deve accettare formalmente l'incarico con dichiarazione dalla quale si possa evincere altresì il possesso da parte dell'accettante degli indefettibili requisiti indicati dal medesimo Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

Tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza è designato altresì un Presidente il quale si occuperà dell'espletamento delle formalità di convocazione delle riunioni, dell'individuazione delle tematiche da affrontare nel corso di esse nonché della loro organizzazione e svolgimento.

Operate queste necessarie premesse, deve sin da subito precisarsi che il compito di vigilare sull'efficace adozione, sull'idoneità e funzionamento nonché sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nonché di curarne il costante e puntuale aggiornamento, è affidato conformemente al dettato normativo ad un organismo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di cui sono assicurate l'autonomia, la professionalità e l'indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Le regole che seguono, ricavabili tanto dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, quanto dal Decreto della Regione Lombardia n. 4340 del 18.05.2012 nonché, infine, dalle "Linee Guida" impartite da Confindustria sin dall'anno 2002, in particolare nella versione da ultimo approvata dal Ministero della Giustizia in data 21.07.2014, disciplinano l'Organismo di Vigilanza dal momento della sua istituzione, passando per tutto il relativo funzionamento e sino alle più estreme conseguenze quali la revoca:

- l'organo amministrativo unico (come si è avuto modo di ricordare in precedenza, istituito a fronte dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni concernenti il Consiglio di Amministrazione di cui alla Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 rubricata "*Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*", redatta ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 09.03.2006 rubricata "*Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici*", comportante la riunione di tutte le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica quali la Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996 rubricata "*Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)*" con cui le ALER singolarmente considerate erano state istituite, nonché da ultimo di cui alla Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013 rubricata "*Modifiche alla legge regionale n. 27 del 04.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*"), cui compete come noto il potere di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (atto, questo, rientrando infatti a pieno titolo in quelli propriamente di tipo organizzativo, consuetamente attribuiti all'organo gestorio) mediante apposito provvedimento motivato, con scelta dei componenti sulla base dei previsti requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza ed autonomia funzionale, designandone altresì il Presidente cui attribuire eventualmente specifiche funzioni nonché, con medesima delibera, determinando il compenso dei suoi componenti;

- il processo di nomina deve essere improntato a principi di trasparenza pertanto il verbale di conferimento incarico, una volta intervenuta la necessaria accettazione in forma scritta da parte del soggetto designato, deve essere comunicato dall'organo amministrativo a tutti i livelli aziendali così che possano dirsi acclarati per tutto l'organico aziendale i poteri, i compiti e le responsabilità di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza (dovendo il verbale di conferimento, infatti, recare indicazioni circa le funzioni, la durata dell'incarico, le cause di decadenza, il compenso, gli obblighi e le responsabilità, nonché qualsivoglia altra informazione utile al fine di individuare in maniera inequivoca il ruolo del soggetto nominato);

- l'Organismo di Vigilanza permane in carica sino ad un massimo di anni 3 (tre) e ciò indipendentemente dall'effettiva durata del mandato dell'organo amministrativo unico che ne abbia curato l'istituzione, ben potendo peraltro ciascun componente già precedentemente designato essere rieletto;

- gli "*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*" menzionati dalla normativa di riferimento di cui sopra devono intendersi nel senso di libertà di azione e di autodeterminazione, requisiti che vengono soddisfatti mediante inserimento dell'Organismo di Vigilanza nell'organico della struttura aziendale, mediante esonero di quest'ultimo da mansioni di carattere operativo che potrebbero anche soltanto potenzialmente inficiarne l'obiettività di giudizio nonché mediante garanzia di esercizio delle proprie funzioni in assenza di qualsivoglia interferenza e condizionamento da parte dell'ente nell'ambito del quale trovasi ad operare, in particolare dovendosi scongiurare pressioni da parte del *management* aziendale (dunque,

in estrema sintesi, il tutto traducendosi in una indefettibile assenza di qualsivoglia dipendenza funzionale rispetto all'ente, ragion per cui deve essere inoltre consentita allo stesso organismo una concreta facoltà di autoregolamentazione della propria attività mediante attribuzione di un *budget* congruo ed appropriato, da approvarsi mediante idoneo preventivo di spesa annuale a cura dell'organo amministrativo unico dell'ente);

- i requisiti di "*indipendenza*" ed "*onorabilità*" vengono invece individuati nella necessaria condizione di assenza di conflitto di interesse e di terzietà rispetto all'ente ed al suo *management*, come già dianzi evidenziato, potendosi estrapolare dalla disciplina codicistica civile (artt. 2382 e 2399 c.c.) i vincoli, rapporti e *status* ritenuti non confacenti con la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza (coniugio, parentela, lavoro subordinato, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna anche soltanto temporanea ecc.);

- con riguardo al requisito della "*professionalità*" deve ritenersi, pure in assenza di una precisa indicazione da parte della normativa, che i componenti debbano possedere competenze ed esperienze tali da assicurare un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza richiesta dalla normativa stessa;

- da ultimo, in tema di requisiti, con "*continuità d'azione*" si intende porre in luce un aspetto chiave della funzione dell'Organismo di Vigilanza, ovverosia quello di una vigilanza sull'efficacia ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio non discontinua bensì svolta con periodicità tale da consentire una tempestiva individuazione di qualsivoglia situazione di rischio e/o anomalia nel sistema, dovendosi monitorare costantemente la coerenza e corrispondenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai vari destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e quanto da quest'ultimo espressamente previsto ed indicato come ossequioso dei principi di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché di cui alle sue successive modifiche ed integrazioni e di cui ai più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015);

- l'Organismo di Vigilanza consta, conformemente ai requisiti dianzi ricordati, di tre membri non appartenenti all'organico (in particolare alle cariche esecutive e/o dirigenziali dell'ente) in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione;

- le cause di cessazione dalla carica dei vari componenti dell'Organismo di Vigilanza sono la scadenza dell'incarico, la decadenza, la revoca, la rinuncia ed il decesso;

- in particolare, la decadenza può avverarsi in caso di interdizione o inabilitazione, ovvero di grave infermità che renda il componente inidoneo o anche solo che comporti una sua assenza per un periodo superiore a mesi 6 (sei), ovvero ancora per attribuzione di diverse

funzioni e responsabilità o in ogni caso al verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione come visto indefettibili per l'Organismo di Vigilanza, ovvero ancora per il venire meno dei requisiti di professionalità e/o un grave inadempimento ai propri doveri, ovvero ancora una sentenza di condanna anche non definitiva tanto a carico dell'ente a causa dell'omessa e/o carente vigilanza dell'Organismo di Vigilanza quanto a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza medesimo;

- quanto alla dichiarazione di decadenza per le ragioni che precedono, nonché alla revoca dell'Organismo di Vigilanza e/o di qualsiasi suo componente, Presidente compreso, legittimato è ancora un volta il solo organo amministrativo unico istituito a seguito dell'abrogazione del Consiglio di Amministrazione avvenuto con Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 rubricata *"Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica"*, redatta ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 09.03.2006 rubricata *"Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici"*, comportante la riunione di tutte le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica quali la Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996 rubricata *"Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)"* con cui le ALER singolarmente considerate erano state istituite, normativa da ultimo aggiornata altresì con Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013 rubricata *"Modifiche alla legge regionale n. 27 del 04.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica"*;

- l'Organismo di Vigilanza e/o il singolo componente eventualmente interessati da revoca e/o decadenza e/o rinuncia e/o cessazione per scadenza devono essere tempestivamente sostituiti, con effetto immediato non essendo applicabile all'Organismo di Vigilanza l'istituto della prorogatio, essendo dunque onere dell'organo amministrativo unico assicurare l'idoneità nonché corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio anche attuando una tempestiva ricostituzione dell'Organismo di Vigilanza interessato da uno degli eventi surrichiamati;

L'Organismo di Vigilanza, fermo tutto quanto precede, è chiamato a svolgere in particolare i seguenti specifici compiti:

- vigilare sul funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte di tutti i destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti osservati dagli stessi rispetto alle strategie e regole recate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio per l'appunto definito, al contempo proponendo l'adozione degli interventi correttivi ritenuti più opportuni e curando altresì l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati;

- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio

(definizione delle clausole *standard*, formazione degli amministratori e dei procuratori, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali;

- attivare le procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;
- predisporre il piano periodico delle verifiche sull'adeguatezza e funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;
- effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano approvato, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio nonché verifiche mirate su determinate operazioni e/o atti specifici di maggior rilevanza posti in essere da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nelle aree di rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;
- promuovere incontri periodici con il Collegio dei Sindaci onde consentire uno scambio di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza sull'adozione, concreto funzionamento ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;
- compulsare iniziative utili alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;
- disciplinare adeguati meccanismi informativi prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza o messe a sua disposizione;
- raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;
- segnalare tempestivamente all'organo amministrativo unico, per gli opportuni provvedimenti disciplinari da irrogare con il supporto delle funzioni competenti, le violazioni accertate del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare che le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- adoperarsi al fine di valutare costantemente l'opportunità di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio, all'uopo informando l'organo amministrativo unico laddove si dovessero riscontrare esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati, ovvero evidenze di gravi violazioni del medesimo da parte dei vari destinatari, ovvero ancora significative modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio a tali prescrizioni normative, segnalando all'organo amministrativo unico le possibili aree di intervento;
- predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle aree maggiormente a rischio verificazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché di cui alle sue successive modifiche ed integrazioni e di cui alle più recenti normative in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), secondo le modalità ed i principi seguiti nell'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli di decisione rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio sia, e soprattutto permanga, rispondente ed adeguata alle finalità del medesimo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio come individuate dalla normativa di riferimento più volte oggetto di menzione, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte delle strutture aziendali competenti;
- valutare, oltre all'aggiornamento di cui pocanzi, nel caso di effettiva verificazione di taluno dei reati e/o di significative violazioni alle prescrizioni, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;
- presentare all'organo amministrativo unico le proposte di adeguamento e modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, posto che l'adozione di eventuali modifiche è, come si ricorderà, di competenza dell'organo amministrativo il quale, a mente del più volte ricordato art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, ha la responsabilità

diretta tanto dell'adozione quanto dell'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio stesso;

- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio eventualmente adottate dall'organo amministrativo unico;

Oltre a tutte le prerogative di cui alla dettagliata elencazione che precede, nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, potrà altresì:

- avere libero accesso a tutte le strutture ed uffici di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ed interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici, ivi accedendo ed acquisendo liberamente tutte le informazioni, i documenti e i dati che ritiene rilevanti, predisponendo apposite relazioni da trasmettere all'organo amministrativo unico in caso venga opposto un diniego motivato e non da parte dei referenti destinatari delle richieste di cui in commento;

- richiedere l'accesso a dati ed informazioni nonché l'esibizione di documenti ai componenti degli organi sociali, alla società di revisione, ai soggetti terzi ed in generale a tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, dovendosi precisare però che, con specifico riferimento ai soggetti terzi, l'obbligo ad ottemperare alle richieste dell'Organismo di Vigilanza deve essere ovviamente oggetto di espressa previsione nel corpo del testo dei singoli contratti di volta in volta stipulati da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- effettuare ispezioni periodiche nelle varie funzioni aziendali, anche con riferimento a specifiche operazioni (pur quand'anche tuttora in corso di svolgimento) poste in essere dall'ente.

Tenuto conto delle peculiarità e delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, al fine di svolgere appieno i propri compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto delle strutture aziendali istituzionalmente dotate di competenze tecniche, nonché delle relative risorse umane ed operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e di qualsivoglia altro adempimento necessario.

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento, predisposto a cura dello stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità, il cui testo dovrà assicurare continuità ed efficacia all'azione dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio dovrà parimenti prevedere:

- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;

- le modalità di raccolta, trattamento ed archiviazione altresì delle eventuali comunicazioni, quand'anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio o per la responsabilità amministrativa di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

L'Organismo di Vigilanza redige, su base semestrale, una relazione sull'attività svolta e la presenta all'organo amministrativo unico e Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché al Collegio dei Sindaci di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio.

L'Organismo di Vigilanza, per specifiche esigenze, anche aventi carattere d'urgenza, può comunque effettuare in qualsiasi momento segnalazioni tanto all'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, quanto al Collegio dei Sindaci di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte al fine di consentire all'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, quanto al Collegio dei Sindaci di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di essere sempre edotti circa le seguenti circostanze:

- attività svolta, controlli eseguiti e risultanze degli stessi;

- eventuali distonie tra gli strumenti di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio stesso;

- nuovi ambiti di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni e dalle più recenti normative in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015);

- segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e risultanze emergenti dall'attività di verifica afferenti l'oggetto delle suddette segnalazioni;

- procedure disciplinari attivate su proposta dell'Organismo di Vigilanza e sanzioni eventualmente irrogate;
- valutazione generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nonché del suo effettivo funzionamento e delle possibili proposte integrative e/o migliorative della forma e del contenuto del medesimo;
- modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese sostenute.

L'organo amministrativo unico nonché Presidente, il Direttore Generale ed il Collegio dei Sindaci hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

Al contempo, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di richiedere, per il tramite delle funzioni o dei soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali e per ragioni di urgenza al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ovvero riguardo a situazioni specifiche, incontri, tutti quelli che precedono, che dovranno debitamente verbalizzarsi con successiva custodia di copia dei relativi verbali da parte dell'Organismo di Vigilanza e dei predetti organi.

L'Organismo deve organizzare, con cadenza almeno annuale, un incontro con il Collegio dei Sindaci in ordine all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, al suo funzionamento nonché alla sussistenza di fatti e circostanze rilevanti.

Nel contesto dell'organizzazione interna di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato e portato a conoscenza sia della reportistica di sintesi e della documentazione prescritta dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, sia di ogni diversa ed ulteriore informazione e/o circostanza proveniente da dipendenti, organi dell'ente e soggetti terzi, purché attinenti l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nelle aree aziendali a rischio e/o ad eventi suscettibili di determinare la responsabilità di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni e delle più recenti normative in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015).

A tal fine, valgono le seguenti prescrizioni di ordine generale, ad integrazione della documentazione di sintesi indirizzata al vertice di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio:

- i dipendenti ed i soggetti terzi hanno il preciso dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni relative alla commissione, o anche solo ragionevole convinzione in tale ultimo senso, dei reati presupposti di cui alla normativa più volte rammentata;

- i dipendenti con funzioni dirigenziali ed i responsabili delle singole aree hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio poste in essere dall'organico aziendale e/o da soggetti terzi;

- i soggetti che effettuano la segnalazione in buona fede dovranno essere garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione ed, in ogni caso, deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, eccezione fatta per gli obblighi di Legge e per la tutela dei diritti di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio così come delle persone accusate erroneamente oppure in malafede.

Per quanto attiene le modalità di effettuazione delle segnalazioni di cui sopra, si stabilisce che:

- le segnalazioni, quanto più possibilmente suffragate da adeguata documentazione probatoria, dovranno essere attuate in forma scritta, quando anche anonime, dovendo altresì contemplare ogni violazione, o anche solo sospetto in tal senso, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, purché sufficientemente motivate e documentate, così come le conseguenti eventuali azioni a sua ragionevole discrezione e responsabilità, disponendo l'eventuale audizione dell'autore della segnalazione (se non rimasto nell'anonimato, ovviamente) e del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere all'indagine interna e/o di disporre l'archiviazione della segnalazione;

- resta fermo ed inequivoco che l'Organismo di Vigilanza di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio non valuterà seriamente alcuna segnalazione anonima se non sufficientemente documentata;

- le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate per iscritto, ovvero telefonicamente con successiva conferma per iscritto utilizzando i recapiti rinvenibili sul portale *web* istituzionale dell'Ente (in ossequio ai principi di trasparenza ed informazione).

Le segnalazioni ricevute e la documentazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza sono conservate a cura del medesimo presso apposito archivio, cartaceo od informatico, il cui accesso è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o a persone dallo stesso autorizzate.

Oltre alle segnalazioni precedenti, tutti i soggetti destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio devono premurarsi di trasmettere all’Organismo di Vigilanza ogni informazione concernente:

- eventuali visite ispettive da parte della P.A. e/o da parte di Enti di Certificazione nonché provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o qualsivoglia altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché di cui alle sue successive modifiche ed integrazioni e di cui alle più recenti normative in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall’estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015);
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi dell’ente, dai dirigenti e/o più in generale da tutto l’organico in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati di cui alla normativa appena ribadita;
- eventuali rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi ovvero omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle normative di cui addietro;
- eventuali notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, con evidenza dei procedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora gli stessi siano legati alla commissione dei reati di cui sopra, nonché alle violazioni delle regole di comportamento sancite tanto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio quanto dei principi etico – comportamentali di cui al Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

All’Organismo di Vigilanza devono altresì essere comunicati il sistema delle deleghe e delle procure eventualmente adottato da ALER Bergamo – Lecco - Sondrio ed i relativi aggiornamenti nonché ogni ulteriore modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti ed ogni nuova procedura adottata.

SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento chiave ai fini dell’adozione, funzionamento e conservazione in termini di efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, senz’altro la previsione ed istituzione, contestualmente ad esso, di un adeguato sistema disciplinare con efficacia deterrente, onde da un lato prevenire la commissione di reati e/o la violazione delle regole di comportamento e dei principi etici contemplati dal medesimo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché dal Codice Etico e, dall'altro, sanzionare eventuali, malauguratamente sempre possibili, verificazioni di eventi di tale specie.

Al pari dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e dell'istituzione di un Organismo di Vigilanza, pertanto, anche la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'esimente dalla responsabilità degli enti.

Data la gravità delle conseguenze per l'ente in caso di comportamenti illeciti dei destinatari, qualsiasi inosservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio integra una violazione dei doveri di diligenza e fedeltà nonché, nei casi più eclatanti, lede il rapporto di fiducia instaurato con ALER Bergamo – Lecco - Sondrio.

Le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito dettagliatamente individuate, prescindendosi dall'eventuale responsabilità di carattere penale e/o dall'esito del relativo giudizio.

Tali regole integrano e non certo sostituiscono la normativa vigente, affiancandosi parimenti alle clausole contenute nella pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica.

In particolare, il Legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi.

Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare il personale dipendente e non dipendente dell'ente.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla Legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle eventuali circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa dell'ente di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio da parte di un componente dell'organico aziendale.

Per quanto attiene, invece, l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* dell'ente.

L'ente deve, come già evidenziato in precedenza, portare a conoscenza del proprio organico, secondo le modalità ritenute più opportune, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché informare e formare adeguatamente il proprio organico sui relativi contenuti.

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:

- violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;
- mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo *staff* operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- violazione e/o elusione delle procedure e dei protocolli di decisione;
- mancata e/o inadeguata sorveglianza da parte dei superiori gerarchici circa il rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio da parte del personale dipendente;
- commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti come reati dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive

modifiche ed integrazioni e dai più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015) e tali da determinare la responsabilità di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- messa in atto di azioni e/o comportamenti anche di natura omissiva in ogni caso non conformi con le prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che esponano l'ente ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati anzidetti e/o che siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più dei medesimi reati e/o comunque tali da determinare l'applicazione a carico dell'ente di sanzioni previste dalla normativa di riferimento d'anzì più volte richiamata;

- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi recati dal Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio, ovvero omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento delle attività sensibili;

- mancata partecipazione, dovuta ad assenza ingiustificata, ai programmi di formazione/collocazione posti in essere dall'ente in relazione all'argomento in oggetto;

- omessa segnalazione all'Organismo di vigilanza delle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Alla notizia di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente (cui necessario corollario risultano essere tanto l'impulso della procedura di accertamento ad ogni notizia di violazione, quanto l'irrogazione della sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile all'ente, con le modalità in esso previste, nei casi di concreto accertamento della violazione di cui si è avuta preliminarmente notizia).

L'Organismo di Vigilanza e gli altri organi sociali aventi titolo (ovvero l'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ed il Direttore Generale di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio), provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

Quanto alle sanzioni, con particolare riguardo ai componenti dell'organico aziendale soggetti all'altrui direzione e vigilanza, le stesse consistono in:

- rimprovero verbale per violazioni lievi, dovute a colpa lieve;

- rimprovero scritto per violazioni lievi dovute a colpa grave o dolo;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, nel caso di reiterazione della violazione lieve entro un anno dall'applicazione del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta;
- medesimo provvedimento, di cui al punto che precede, si applica altresì nel caso di violazioni "gravi" dovute a colpa lieve;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni, nel caso di violazioni gravi commesse con dolo o colpa grave;
- licenziamento disciplinare con preavviso, nel caso di reiterazione di almeno 4 (quattro) violazioni gravi entro un arco temporale di 10 (dieci) mesi o nel caso di violazione intenzionale di particolare gravità e dannosità per l'ente.

Più specificatamente:

- rimprovero inflitto verbalmente nelle ipotesi in cui il lavoratore violi norme comportamentali previste nel Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, in relazione ad attività che non rientrano di per sé nelle aree cosiddette "sensibili" ed individuate come rilevanti nell'analisi del rischio di verifica delle fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché di cui alle sue successive modifiche ed integrazioni e di cui ai più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015);
- rimprovero inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto che precede, nell'anno solare di riferimento;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore della normale retribuzione nelle ipotesi in cui il lavoratore ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure che regolano l'attività nelle aree "sensibili", così come individuate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, ovvero violi le norme comportamentali fissate dal Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio in relazione ad attività che rientrano di per sé nelle aree "sensibili", individuate come rilevanti nell'analisi del rischio e/o varie fattispecie di reato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni e dei più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del

17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), ovvero ancora non provveda ad opportunamente informare, in violazione del dovere di diligenza, l'Organismo di Vigilanza circa eventuali anomalie gestionali e/o di altrui condotte, che possano determinare l'insorgere di rischi anche penalmente rilevanti ai sensi della normativa anzidetta, nonostante riscontrate nello svolgimento della propria attività;

- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 (dieci) giorni, invece, in caso di recidiva, nell'anno solare, per le condotte sanzionate con la multa;

- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge, nelle ipotesi in cui il lavoratore nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando gli specifici doveri fissati dalle normative richiamate e/o dalle procedure interne all'ente, ponga in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, così commettendo uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità della responsabilità di cui alla normativa più volte esaminata nei confronti della medesima ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, ovvero ancora un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, diretto in modo inequivoco a configurare una delle fattispecie di reato anzidette, per cui è come detto previsto l'assoggettamento di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio alle previsioni normative del settore (comportamenti, tutti quelli in menzione, anche tali da determinare una concreta applicazione a carico dell'ente, pur anche in via cautelare, delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni e dai più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015).

Quanto alle sanzioni, invece, pensate con riferimento ai soggetti in posizione apicale, le stesse possono così sunteggiarsi:

- in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio da parte di dirigenti, si procederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento;

- in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio da parte dell'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ovvero da parte dei componenti del Collegio dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto alternativamente, a seconda del soggetto

ponente in essere la violazione, l'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ovvero il Collegio dei Sindaci, i quali ultimi destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio Regionale, al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico, del soggetto ponente in essere la condotta incriminata, per giusta causa (al medesimo soggetto, laddove legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate tutte le sanzioni previste per i dirigenti dall'articolo che precede).

Da ultimo, quanto alle sanzioni appositamente individuate per i soggetti terzi rapportantisi con l'ente, le stesse come già anticipato in precedenza, in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio tale da determinare una concreta applicazione a carico dell'ente, pur anche in via cautelare, delle misure previste per la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché di cui alle sue successive modifiche ed integrazioni e di cui ai più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), risulteranno rispondenti a quanto specificamente previsto nelle apposite clausole contrattuali inserite nei contratti di volta in volta stipulati, a vario titolo e ragione, tra l'ente e tali soggetti terzi.

Conformemente a quanto dianzi esposto, all'atto della stipula di qualsivoglia contratto di fornitura e/o appalto di beni e servizi e/o incarichi di consulenza e/o di agenzia e/o di distribuzione e/o di rappresentanza commerciale (elencazione, quella che precede, da intendersi ovviamente effettuata a mero titolo esemplificativo e non già esaustivo), verranno predisposte apposite clausole con cui il soggetto terzo – nei rapporti instaurati e/o instaurandi con ALER Bergamo – Lecco - Sondrio – si obblighi a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché ad adottare, per quanto di propria precipua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni e dai più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015).

L'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà all'ente il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere

unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirle ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente più volte citata, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio è dotata di un registro delle sanzioni aggiornato a cura della Direzione Generale che, con periodicità almeno semestrale, dovrà essere sottoposto alla visione dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni comminate all'organo amministrativo unico, nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o ai soggetti terzi in rapporto con l'ente saranno riportate su un registro apposito custodito presso l'Organismo di Vigilanza.

Tutte le modifiche al presente sistema sanzionatorio dovranno essere adottate dall'organo amministrativo unico, nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio previa acquisizione del necessario parere dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute anche mediante pubblicazione sul sistema *intranet* aziendale e nella bacheca aziendale ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

I – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RAPPORTATO AL CODICE ETICO

I comportamenti tenuti da dipendenti ed amministratori, da coloro che agiscono anche in veste di consulenti e/o in ogni caso con poteri di rappresentanza dell'ente, dalle altre controparti contrattuali di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e più in generale da tutti i destinatari del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo edizione aggiornata 2015, devono conformarsi alle regole di condotta ivi previste, in quanto preordinate al fine di scongiurare l'avverarsi dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, di cui alla Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, di cui alla Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e di cui alla Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015.

Regole, quelle in menzione, che si integrano con i principi etico comportamentali di cui al Codice Etico adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, i quali ultimi, seppur in rapporto di complementarietà con le prime, hanno come ovvio una natura nonché una portata diverse.

Il Codice Etico, infatti, è uno strumento che ha lo scopo di enucleare e racchiudere in un unico testo quelli che sono i principi di deontologia aziendale che ALER Bergamo – Lecco –

Sondrio sente e riconosce quali propri e sui quali richiama dunque l'attenzione ed esige il rispetto da parte di tutti i soggetti che si trovino ad operare con essa (un elaborato adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione generale).

Precipuo intento del Codice Etico senz'altro quello di implementare l'efficacia tanto in termini di economicità quanto, soprattutto, in termini di correttezza di quelli che sono tutti i rapporti interni ed esterni all'ente (dunque, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, tanto i rapporti tra le varie componenti dell'organico quanto quelli verso i terzi reperiti nel mercato), ragion per cui si richiede che tutti i contatti e contegni tra le varie parti siano improntate alla massima correttezza, buona fede contrattuale, trasparenza, legittimità e chiarezza, nel pieno rispetto delle regole aziendali e con astensione da qualsivoglia pratica di tipo concorrenziale.

I Responsabili dei vari settori, del tutto chiaramente, si rendono parte diligente al fine di una compiuta e concreta divulgazione del Codice Etico nonché dei principi di cui lo stesso si rende propalatore.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per converso, origina dall'esigenza di consentire ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di scongiurare e/o reprimere fenomeni che sono oggetto di precipua previsione normativa poiché perseguiti dallo stesso Legislatore, in uno all'opportunità di usufruire nella denegata ma pur sempre possibile eventualità di una verifica degli stessi, di quell'esimente di cui al medesimo decreto.

J – LA TRASPARENZA, LA FORMAZIONE, L'INFORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 14 del 04.02.2015 (**ALLEGATO 14**) è stato adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'ALER Bergamo – Lecco – Sondrio (**ALLEGATO 14 A**), contestualmente al relativo Accesso Civico (**ALLEGATO 14 B**).

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio n. 25 del 29.04.2015 (**ALLEGATO 15**) è stato, inoltre, istituito l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, in ossequio ai dettami di cui all'art. 19 ter della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009.

Oltre che al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013), il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nonché i rispettivi allegati, appaiono rispondenti altresì a tutte le specifiche prescrizioni recate dalla normativa più recente (oltre al decreto *“trasparenza”* appena menzionato, si rimanda al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché alle sue successive modifiche ed

integrazioni ed agli interventi occorsi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero quali la Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, la Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e la Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), essendo finalizzati, complessivamente considerati, a prevenire la commissione dei reati presupposti ivi indicati, che come visto generano una responsabilità amministrativa per l'ente accanto alla responsabilità penale personale dei soggetti attivi che tali reati abbiano commesso.

CIRCA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Proprio in ragione dell'importanza preminente di tale Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la normativa ne prevede non soltanto, come visto, un costante aggiornamento, bensì anche una compiuta e specifica informazione e formazione così da rendere edotto l'intero organico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio circa i contenuti e la portata delle anzidette normative.

La comunicazione ed informazione concernente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, accompagnantesi ad appositi programmi di aggiornamento professionale, è curata dall'Ente mediante:

- comunicazione a tutte le risorse presenti in ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, al momento della delibera di approvazione, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica personale di ciascun soggetto del testo integrale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in uno ai relativi allegati, caldeggiandone la lettura e condivisione stante la peculiarità nonché stretta attinenza di esso rispetto al rapporto contrattuale instaurato (già dipendenti) e/o instaurantesi (nuovi dipendenti) tra destinatario del messaggio ed ente medesimo;

- comunicazione a tutte le risorse presenti in ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, al momento della delibera di approvazione, mediante invio di una lettera informativa, a firma del Direttore Generale, da distribuirsi unitamente alla busta paga a ciascun componente dell'organico dell'ente, così portandosi all'attenzione di tutti i contenuti della normativa, del Codice Etico e, del tutto evidentemente, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, fornendosi altresì specifica indicazione circa le modalità di futura consultazione online sul portale dell'ente;

- invio a tutti i dipendenti già in organico di un modulo di integrazione contrattuale appositamente predisposto al fine di raccogliere da parte di ciascuno di essi destinatari l'adesione, per l'appunto, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, modulo che dovrà debitamente siglarsi e tramettersi entro un mese dalla ricezione alla Direzione Generale;

- sottoposizione, invece, ai nuovi dipendenti all'atto dell'accordo verbale circa l'inizio dei rapporti di lavoro, di una copia cartacea del Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo e relativi allegati, nonché del Codice Etico, con illustrazione dei medesimi (specificandone *ratio* e contenuti) ed esplicitazione, altresì, che l'adesione ad essi è da ritenersi indefettibilmente parte integrante del contratto (ragione per cui, al momento della sottoscrizione del contratto, viene richiesta altresì la contestuale sottoscrizione del già citato modulo di integrazione contrattuale attestante la ricezione, presa coscienza ed incondizionata adesione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nonché relativi allegati e Codice Etico.

Stesso *modus operandi*, come ovvio, si accompagna ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di riferimento (Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, nonché interventi occorsi tanto in materia di anticorruzione quanto in tema di rientro dei capitali dall'estero, ovverosia Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), dunque dei contenuti e delle regole di condotta recate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, così come dei principi etico comportamentali di cui al Codice Etico parimenti adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, è differenziata, sia nei contenuti che nelle modalità di erogazione e fruizione, sulla scorta della qualifica dei destinatari e del livello di rischio della relativa area di competenza, con particolare attenzione alla funzione di rappresentanza o meno dell'ente in capo agli stessi.

Volgendo lo sguardo all'aspetto relativo alla modifica e/o integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché del Codice Etico adottati da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, lo stesso è, come già si è avuto modo di accennare in precedenza, di competenza dell'organo amministrativo ma vede il necessario coinvolgimento altresì dell'Organismo di Vigilanza (direttamente o su proposta di esso ovvero, laddove l'iniziativa di modificazione e/o integrazione promani direttamente dall'organo amministrativo, con acquisizione del relativo parere).

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, peraltro, deve essere tempestivamente rettificato qualora intervengano rilevanti mutamenti tanto del sistema normativo quanto dell'assetto aziendale, allo scopo di mantenerne l'efficacia ed idoneità ai sensi e per gli effetti della normativa.

Parimenti, modificazioni e/o integrazioni devono intervenire nel caso in cui venga a concretarsi una violazione e/o elusione delle prescrizioni tale da porre in luce un'evidente inadeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio rispetto al fine suo proprio, ovverosia di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni,

in raccordo con i successivi e più recenti interventi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero, Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015).

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

Gli allegati del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che come detto ne costituiscono parte integrante, possono essere parimenti modificati, al fine di una maggior rispondenza alle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente e ciò anche senza una necessaria contestuale modifica dello stesso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previo però ovviamente il consueto indefettibile parere dell'Organismo di Vigilanza.

CIRCA LA STRATEGIA PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI CORRUTTELA

L'informazione e sensibilizzazione dell'organico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio circa la necessità di prevenire qualsivoglia rischio corruttivo, anche solo potenziale e non già evidente nell'espletamento dell'attività quotidiana dell'ente, avverranno per il tramite di adeguate procedure formative.

Formazione, quella in commento, che dovrà avere quale preminente operatività:

- l'individuazione del personale impiegato nelle aree di lavoro caratterizzate da una maggiore esposizione al rischio corruttivo, con conseguente valutazione degli specifici interventi in un'ottica di opportuno adeguamento alla normativa del settore;
- la verifica, in concerto con i responsabili all'uopo incaricati dall'ente, del concreto grado di informazione e conoscenza in capo ai dipendenti sul tema della corruzione e dei correlativi rischi;
- la sensibilizzazione di tutto l'organico aziendale, fondamentale ai fini della normativa di riferimento, circa i più corretti comportamenti in grado di scongiurare anche il solo avverarsi delle situazioni di rischio.

La formazione, pertanto, dovrà avere ad oggetto non soltanto la conoscenza "teorica" della normativa e dei comportamenti ivi contemplati quali configurabili una fattispecie di reato, bensì anche la conoscenza per così dire "applicata" ovvero sia la precipua indicazione di quelli che sono i comportamenti da tenersi concretamente nelle diverse aree di competenza

del personale, nonché lo sviluppo di apposite mappe di rischio che consentano di circoscrivere ambiti ed elementi dai quali potrebbe sorgere un fenomeno di tipo corruttivo, favorendosi a tali ultimi fini un confronto tra le esperienze ed i contributi provenienti da tutti i vari livelli operativi nel costruttivo raffronto con gli *standard* qualitativi ed organizzativi.

Il programma formativo prevede la sensibilizzazione della generalità dei componenti l'organico aziendale mediante un ciclo di formazione continua, onde fornire adeguato ragguaglio tanto delle varie normative vigenti quanto degli strumenti a disposizione del singolo appositamente realizzati all'interno della struttura dell'ente, così da consentire un tempestivo supporto in caso si ravvisasse un qualche segnale di allarme per quanto attiene i fenomeni corruttivi.

L'Ente delinea specifici programmi di *training* ed aggiornamento periodico, ovviamente obbligatorio per tutti i dipendenti, organizzato *in house* secondo modalità integrate quali lezioni frontali, *e-learning* e *workshop* interattivi, il tutto in linea con i dettami della normativa di riferimento nonché del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013).

Per alcuni componenti dell'organico, destinati ad operare in settori particolarmente esposti al fenomeno corruttivo, sono previsti programmi formativi integrativi, anche sulla base delle indicazioni ricevute dai soggetti posti in posizione apicali nei rispettivi settori di competenza, così da implementare il sistema di prevenzione negli ambiti più esposti al rischio.

Attività formativa ed informativa che, conformemente al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013), viene resa nota alle organizzazioni sindacali, che viene pubblicata sulla rete *intranet* aziendale e che viene altresì comunicata a ciascun componente dell'organico all'atto dell'assunzione, con qualunque tipologia contrattuale, consegnandone apposita documentazione relativa unitamente a quella già trasmessa a ciascun indirizzo *e-mail* personale.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, individuato in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma settimo, della Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, assume altresì al compito di Responsabile per la Trasparenza ed Integrità ex D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013).

Di sua precipua competenza:

- proporre al Presidente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché le successive eventuali modifiche ed integrazioni in caso di aggiornamento normativo e/o di sostanziali variazioni organizzative;
- verificarne l'efficace attuazione, relazionando poi opportunamente in proposito l'organo amministrativo, nell'anno di riferimento (facendo tesoro delle indicazioni ricevute dai vari Responsabili nelle aree più sensibili al rischio di corruzione);
- disporre, in piena rispondenza con le esigenze fatte proprie dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013), la pubblicazione del PTPC sul sito *internet web* istituzionale di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;
- verificare con i vari Responsabili la rotazione degli incarichi dei soggetti operanti nelle cosiddette "aree a rischio";
- definire il piano di formazione ed adattare le procedure ad una più consona e penetrante formazione per quei dipendenti, diano ricordati, destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve trasmettere al Presidente, entro il giorno 15 del mese di dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati delle verifiche svolte, unitamente ad eventuali proposte di rettifica e/o integrazione dello stesso, relazione parimenti da pubblicarsi sul portale *web* aziendale giusta il disposto di cui al successivo comma quattordicesimo del già ricordato art. 1 della Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012 nonché conformemente alla normativa in tema di trasparenza (ovverosia, il più volte ricordato D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013).

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha ritenuto preferibile, onde rispondere a ragioni di celerità, economicità nonché coordinamento tra i vari compiti in stretta nonché evidente connessione, di individuare ai fini delle due nomine (per l'appunto, le dianzi citate figure del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza ed Integrità) un unico soggetto.

Il sistema dei controlli interni, finalizzato alla standardizzazione delle attività per tutte le aree ritenute sensibili in ossequio alla normativa vigente, è suffragato da verifiche di conformità dell'operato cui le varie risorse impiegate all'interno dell'ente sono chiamate a far fronte.

Nel panorama pocanzi delineato, si innesta del tutto evidentemente, una responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione designato qualora lo stesso non dimostri, *ex art. 1 comma dodicesimo della Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012:*

- di aver predisposto il Piano dopo avere opportunamente individuato, con l'ausilio dei Dirigenti preposti alle singole aree, quelle che sono le attività soggette a maggior rischio corruttivo;

- di aver previsto appositi meccanismi di informazione, formazione, attuazione e controllo delle decisioni atti a scongiurare il verificarsi dei fenomeni di corruttela, nonché monitorato quelle che si configurano come procedure di regolamento dei rapporti tra ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ed i vari soggetti con i quali essa si trovi ad operare, rimandando l'attenzione degli stessi alle prescrizioni recate dal Codice Etico nonché al dovere di astensione in caso di conflitto di interessi ed all'esigenza di trasparenza e correttezza reciproca in ambito contrattuale;

- di avere verificato l'idoneità ed effettiva attuazione del Piano e di averne, se del caso, disposto l'aggiornamento mediante parziale rettifica e/o integrazione in caso di mutamento normativo – organizzativo ovvero nell'appalesarsi di significative violazioni che abbiano posto in luce l'inefficacia delle misure stesse.

Quanto ai Referenti dei vari settori, agli stessi è richiesto un fattivo nonché reiterato monitoraggio negli ambiti di rispettiva competenza, in uno alla tempestiva segnalazione di eventuali episodi rilevanti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (con il quale gli stessi sono chiamati ad operare in ottica assolutamente sinergica) nonché all'astensione da qualsivoglia processo decisionale qualora risulti integrato in concreto un conflitto di interessi ovvero quand'anche, lo stesso, appaia solamente potenziale.

CIRCA GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

Quanto agli obblighi di trasparenza ed integrità di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli stessi sono garantiti, oltre che dalla nomina *ut supra*, dalla predisposizione di apposite procedure che ne garantiscano una, quanto più possibile, attagliante rispondenza al dato normativo vigente – rinviandosi alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013).

In totale coerenza con tale ultima esigenza, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio cura la pubblicazione, sul portale *web* aziendale, di informazioni sensibili concernenti:

- attività ritenute a rischio di fenomeni di corruttela; procedimenti amministrativi, provvedimenti degli organi di indirizzo politico e delle figure dirigenziali; uffici e risorse umane, organi di indirizzo politico, organi di amministrazione ed organi di gestione,

dirigenti, responsabili, organigrammi; numeri di telefono, caselle di posta elettronica ed indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell'intero organico; nomine e durata degli incarichi, *curriculum vitae*, compensi di natura fissa o variabile, importi per viaggi di servizio e/o missioni pagate con fondi pubblici, eventuali posizioni ricoperte in altri enti pubblici o privati, ulteriori compensi a qualsivoglia titolo percepiti anche se a carico della finanza pubblica; autorizzazioni e/o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi e/o altre forme di ausilio finanziario; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale nonché ai fini della progressione di carriera; accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si impegna, inoltre, a provvedere alla puntuale formazione nonché al costante aggiornamento del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, dei responsabili di settore in merito alla Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, così come delle sue eventuali modifiche ed integrazioni nonché sulla responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001.

La competenza e l'operato del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si intrecciano saldamente, nonché del tutto inevitabilmente, con quelli dell'Organismo di Vigilanza in carica in ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, concretandosi un persistente raffronto e coordinamento tra le rispettive aree di intervento con l'ausilio di un'informazione costante ed esaustiva nonché di una partecipazione del primo di essi alle riunioni indette dal secondo, il tutto peraltro sotto la direzione e la sorveglianza, altresì, della Regione Lombardia cui compete l'indagine delle date di svolgimento degli incontri nonché la disamina dei verbali scaturiti da tali riunioni.

Come già si è accennato, nel corso dell'analisi operata *sub* capitolo E), con Delibera della Giunta Regionale n. X/3122 del 06.02.2015 (**ALLEGATO 16**) sono state approvate le Direttive per le ALER riunite ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013, all'uopo prevedendosi altresì un adeguamento delle stesse ai canoni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 rubricato "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e pubblicato in G.U. n. 80 del 05.04.2013 nonché di cui alla Legge n. 69 del 18.06.2009 rubricata "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" e pubblicata in G.U. n. 140 del 19.06.2009.

Conformemente ai dettami di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013), dunque nel pieno rispetto di tutto quanto precede, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha dato corso all'adeguamento del sito istituzionale con particolare riferimento alla sezione denominata "*Amministrazione*

Trasparente” avviando altresì un’opera di razionalizzazione ed aggiornamento delle informazioni già precedentemente esistenti sul portale *web*.

A garanzia del diritto ad un’informazione completa da parte del cittadino ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha altresì previsto l’istituto dell’accesso civico, sostanziandosi nella possibilità per qualsiasi consociato di domandare e concretamente acquisire, senza alcun onere e tantomeno dover motivare le ragioni della richiesta, la documentazione di cui sia stata fortuitamente omessa la invece opportuna pubblicazione.

PARTE SPECIALE

K – DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FATTISPECIE CONTEMPLATE DALLA LEGGE N. 190 DEL 06.11.2012

Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, nel dettaglio alle rivisitazioni occorse a fronte dell’introduzione dell’art. 1, comma 77, lettera a) della Legge n. 190 del 06.11.2012.

Nell’esposizione si tiene ovviamente conto, originandovi, dei testi letterali dei singoli articoli citati.

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell’impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L’ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l’ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all’erogazione.

Art. 316 bis “Malversazione a danno dello Stato”

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto

alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640 bis "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316 ter "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 3) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Art. 640 ter "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

La L. 190/2012 ha modificato l'art. 317 c.p. scorporando il reato di "concussione per induzione" che ora viene disciplinato in modo autonomo dall'art. 319-quater c.p..

Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coercizione della volontà del privato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

Per questa fattispecie viene prevista anche la punibilità del privato "indotto".

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece

presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”

Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Ai sensi dell’**art. 319 bis (“Circostanze aggravanti”)**, la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell’**art. 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”)**, le disposizioni di cui all’art. 318 e 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, In ogni caso la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell’**art. 321 c.p. (“Pene per il corruttore”)**, le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione”

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri".

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono le funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé e ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Ai fini di una migliore comprensione delle disposizioni in commento pare opportuno esplicitarsi che sussiste una netta distinzione tra la figura del pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio.

Per quanto concerne in particolare la prima di esse figure, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i seguenti criteri di distinzione:

- non occorre che il soggetto sia organicamente inquadrato nella P.A. né la sussistenza di un rapporto di subordinazione;
- non occorre un'investitura formale, essendo sufficiente l'esercizio di fatto della pubblica funzione;
- è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, prescindendo dall'organizzazione giuridica dell'Ente che può anche essere quella tipica di istituti di diritto privato.

Quanto invece al secondo profilo in commento, parimenti sono stati dagli Interpreti del dibattito giuridico individuati quelli che possono risultare i tasselli chiave per la comprensione e distinzione:

- non occorre che il soggetto sia legato all'Ente da un rapporto di pubblico impiego;
- mancanza di quei poteri di natura deliberativa e/o autoritativa e/o certificativa, attanagliantisi imprescindibilmente, rappresentandone connotati coesenziali, alla pubblica funzione.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovverosia quelli *sub* artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, possono individuarsi le seguenti macro aree in cui il rischio della commissione degli illeciti descritti è maggiore.

La prima concerne le seguenti attività:

- partecipazione a gare d'appalto indette da un soggetto pubblico;
- presentazione alla P.A. di istanze al fine di ottenere il rilascio di un atto o un provvedimento amministrativo di interesse aziendale;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue:

- i responsabili delle funzioni aziendali che si interfacciano con la P.A. si impegnano a diffondere ai collaboratori il Codice Etico (adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio conformemente ai dettami di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) promuovendone i principi cardine su cui esso fonda le proprie radici ed in dettaglio qualsivoglia istruzioni concernente le modalità di comportamento da assumere con i diversi soggetti pubblici, informando all'uopo l'intero organico aziendale circa le evenienze di rischio concretazione di una delle fattispecie di reato prescritte dalla normativa;
- i destinatari delle norme si impegnano a creare ed istituire un programma di informazione e formazione periodica a misura di dipendente e dunque atto a raggiungere tutti i partecipanti della compagine aziendale;
- i soggetti contemplati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si impegnano ad implementare i protocolli di separazione funzionale tra chi gestisce le attività di realizzazione e chi invece predispone la documentazione relativa all'avanzamento dei vari progetti;
- i medesimi soggetti si premurano altresì di individuare specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione presentanda;

- correlativamente, i destinatari del modello opereranno con attento sguardo alla coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe onde scongiurare, anzi esplicitamente escludere nell'ambito di esso sistema la "richiesta di denaro e/o altra utilità";
- gli scopi prefissati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio avranno ulteriore suffragio nella verifica della correttezza e della completezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto), verifiche che dovranno inevitabilmente apparire incrociate e coerentemente orientate tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata, accompagnandosi il tutto con un costante monitoraggio circa l'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo *reporting* alla P.A. con segnalazione e tempestiva gestione delle eventuali anomalie di volta in volta riscontrate;
- i responsabili dei reparti funzionali s'impegnano ad effettuare puntuali ed esaustivi controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati;
- partecipazione a procedure di gara prevedenti una gestione informatica (ad esempio mediante l'alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione quale, a mero titolo esemplificativo e non già esaustivo, l'iscrizione in appositi albi);
- presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto ovvero di un provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, *et similia*) di interesse aziendale;
- i soggetti apicali e i loro collaboratori istituiranno programmi funzionalmente volti al monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la P.A., delle fasi evolutive dei procedimenti di gara e di negoziazione diretta, il tutto senza trascurare una sempiterna analisi del *trend* dei prezzi praticati nel mercato;
- costante *reporting* ad ampio spettro per favorire sistemi di *cross control* e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali;
- istituzione di idonee procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali limitando l'accesso ad esse individuando soltanto alcuni soggetti al fine di una razionalizzazione delle autorizzazioni all'accesso delle risorse (selezione accurata del personale adibito ad una funzione di così preminente interesse non già solo per l'Ente ma altresì con evidenti risvolti per l'intera collettività);

- tutti gli spunti sopra forniti dovranno ovviamente essere accompagnati da un altrettanto costante monitoraggio dei soggetti terzi e/o esterni che dovessero a qualsivoglia titolo e/o ragione partecipare insieme all'Ente alla realizzazione del suo oggetto sociale, oltre che del tutto inconfutabilmente da una calmierata ripartizione delle risorse (con ciò intendendosi, del tutto evidentemente, la necessaria nonché opportuna congruità delle provvigioni erogate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento);

L – DELITTI DI FALSO NUMMARIO

Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 25 *bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, nel dettaglio alle rivisitazioni occorse a fronte dell'introduzione dell'art. 6 del D.L. n. 350 del 25.09.2001 (quest'ultimo convertito in Legge n. 409 del 23.11.2001 ed ulteriormente rettificato dall'art. 15 della Legge n. 99 del 23.07.2009).

Trattasi di fattispecie di reato di davvero difficile verifica all'interno del contesto aziendale oggetto della presente analisi ai fini della opportuna predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio *ex* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

E' dunque per ragioni di mera completezza espositiva nonché ai fini di una maggior rispondenza del presente elaborato alla normativa di riferimento che si procede ad una enucleazione e disamina anche di tali ultime ipotesi delittuose (soffermandocisi successivamente sulle sole condotte astrattamente ipotizzabili).

In particolare, si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate".

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. "Alterazione di monete".

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il Legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o

alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

Art. 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il Legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo".

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032.

Art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a 516.

Il D.D.L. sullo sviluppo modifica la rubrica dell'art. 25 bis del Decreto aggiungendo il riferimento alla falsità in strumenti o segni di riconoscimento, ed inserendo nello stesso i reati di cui agli articoli di seguito riportati:

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro

35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 e euro 35.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Entrambe tali fattispecie, già previste nel Codice penale, vengono inoltre riformulate dal D.D.L. sullo sviluppo.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno.

Tali delitti sono strettamente correlati all'attività di impresa, e particolarmente ad attività di produzione, vendita e distribuzione.

È altresì interessante notare che la giurisprudenza formatasi sulla precedente formulazione del reato di cui all'art. 474 c.p. ritiene che lo stesso possa concorrere con quello di ricettazione (art. 648 c.p.), già reato-presupposto; è il caso, ad esempio, di chi riceva prodotti con segni falsi e li detenga al fine di venderli: tale condotta è fonte di responsabilità a titolo di entrambi i reati non solo per la persona fisica, ma anche per l'ente cui questa sia riferibile.

Rinviandosi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

Rinviandosi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio

concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Con particolare riferimento alle fattispecie contemplate *sub* art. 25 *bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, si ritiene che le uniche condotte astrattamente concretizzabili nell'alveo di operatività di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio siano quelle concernenti la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) nonché l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Conseguentemente le uniche aree cosiddette "sensibili" con riferimento a tale ultima elencazione di reati operata dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, possono sunteggiarsi come di seguito:

- gestione di flussi di denaro contante con gestione cassa economale e incassi per pagamenti effettuati dagli inquilini in contanti al di sotto del limite di Legge parti a 999,00 €;
- utilizzo di marche da bollo e/o altri valori bollati.

3. Le misure

Per scongiurare il rischio del verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 *bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001 nonché sue successive modifiche ed integrazioni (la cui realizzazione pare, comunque, difficilmente realizzabile dato la specifica attività dell'azienda), si possono comunque individuare alcune linee di comportamento e protocolli di controllo.

A tal fine occorre specificare nei regolamenti attinenti la contabilità e la gestione cassa (interna e dei rimborsi spese): a) le tipologie di spese consentite da cassa e le autorizzazioni e registrazioni necessarie; b) il limite di denaro contante da detenere in cassa. In riferimento all'utilizzo della marca da bollo, va rilevato come seppur in ALER Bergamo – Lecco – Sondrio venga utilizzata la marca da bollo, il valore aggiunto è limitato ad importi modesti che rendono poco probabile la configurazione di tale fattispecie di reato.

M - DELITTI INFORMATICI ED ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI: "CYBERCRIME"

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 24 *bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, articolo per l'esattezza introdotto con art. 7 della Legge n. 48 del 18.03.2008.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino i sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi, si procede di ufficio.

Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato al pubblico servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. "Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi, distrugga, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies c.p. l'Ente sarà soggetto all'applicazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Art. 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,57.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164,57 a Euro 10.329,14 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater.

Art. 615 quinquies c.p. rubricato "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".

Chiunque diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329,14.

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e) del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies c.p., salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Art. 491 bis c.p. "Documenti informatici".

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo1 riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla Legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

Nei casi di condanna previsti per uno dei delitti di cui agli articoli precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

Rinviososi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del

Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovvero sia quelli *sub artt. 24 bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, possono individuarsi le seguenti macro aree in cui il rischio della commissione degli illeciti descritti è maggiore:

- accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento dei dati previdenziali assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'ente;
- accesso a sistemi informatici e telematici privati (quali, a mero titolo esemplificativo, le banche);
- utilizzo e detenzione di ID e/o *password* di accesso a portali internet per i quali è necessario avere delle specifiche credenziali;
- gestione dei dispositivi di firma elettronica a chiave simmetrica e/o asimmetrica.

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);

- procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali;
- procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche;
- procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso;
- modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo ricoperto dal soggetto;
- procedura per il controllo dei flussi ed accessi;
- tracciabilità dei flussi e degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
- definizione e attuazione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni;
- inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni;
- formalizzazione di regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'ente;
- controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da *software* dannosi (*virus*), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
- previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di *business*;
- procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi;

- procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.

N - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 24 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, articolo per l'esattezza introdotto con art. 2 della Legge n. 94 del 15.07.2009.

In particolare, il D.D.L. anzidetto va ad innestarsi in un sistema già precedentemente delineato però apportando una modificazione significativa mediante inserimento nel Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, per l'appunto, dell'art. 24 *ter* (relativo ai delitti di criminalità organizzata), comportando di tal fatta un'estensione della responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui alle di seguito esplicitate disposizioni.

Art. 416 c.p. (associazione per delinquere).

L'estensione del Decreto a tale fattispecie di reato costituisce forse la novità maggiormente rilevante introdotta dal DDL.

L'associazione per delinquere, infatti, sanziona l'accordo di tre o più soggetti finalizzato alla commissione di qualsiasi delitto, e la sua inclusione tra i reati-presupposto ha, come meglio evidenziato in seguito, rilevanti effetti sulla determinatezza ed estensione della responsabilità da reato degli enti;

Art. 416, comma 6, c.p.: tale norma, che già sanzionava le associazioni finalizzate alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), viene estesa, con l'approvazione del DDL sulla sicurezza, anche ai delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) e pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), nonché ai delitti di cui all'art. 12, D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione); la fattispecie di reato qui indicata diventa rilevante anche ai fini del Decreto, come autonomo reato-presupposto, con un regime sanzionatorio più grave per l'ente rispetto a quello previsto per l'integrazione delle restanti ipotesi previste;

Inoltre, vedansi, prestandovi debita attenzione:

Art. 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso, anche straniere);

Art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);

Art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);

Art. 73 D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope);

Art. 74 D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975), nonché ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui al già citato art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono comprese tra le 300 e le 800 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno.

Non da ultimo, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, si potrà applicare la misura dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

Va evidenziato che l'inserimento nel Decreto di alcune fattispecie già previste tra i reati transnazionali di cui alla L. 146/2006 non costituisce abrogazione implicita di questi ultimi reati, né il D.D.L. prevede tale abrogazione esplicitamente.

I reati transnazionali costituiranno quindi ipotesi speciali (proprio a causa della loro aggiuntiva caratteristica di transnazionalità) dei corrispondenti reati che saranno elencati dall'art. 24 ter del Decreto.

Inoltre, con riferimento ai delitti di cui agli **artt. 600, 600 bis, 600 ter, 601 e 602 c.p.**, che già **in passato costituivano autonomi reati-presupposto**, la loro **introduzione nell'art. 416, comma 6, c.p., sopra indicato tra i nuovi reati-presupposto**, estende la responsabilità degli enti anche al caso di mera partecipazione di soggetti loro apicali o subordinati ad una associazione finalizzata alla commissione di tali fattispecie.

Quanto al reato di cui all'art. 291 quater D.P.R. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), trattasi di fattispecie di reato di davvero difficile verifica all'interno del contesto aziendale oggetto della presente analisi ai fini della opportuna predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ex Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

E' dunque per ragioni di mera completezza espositiva nonché ai fini di una maggior rispondenza del presente elaborato alla normativa di riferimento che si è proceduto al relativo richiamo (soffermandocisi più compiutamente sulle sole condotte astrattamente ipotizzabili).

Rinvinandosi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovverosia quelli *sub* artt. 24 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, possono individuarsi le seguenti macro aree in cui il rischio della commissione degli illeciti descritti è maggiore:

- gestione e sponsorizzazioni, liberalità, doni od omaggi ad incaricati di pubblico servizio;
- assunzione e gestione risorse umane nonché gestione rapporti con i fornitori;
- gestione morosità e pagamenti tasse/tributi;

- gestione dei rapporti con gli utenti;
- gestione ed assiduo controllo dei beni aziendali.

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- istituzione di appositi divieti di qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici o anche soltanto a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza ed autonomia di giudizio o anche soltanto indurre gli stessi a concedere vantaggi di qualsivoglia sorta;
- creazione di idonei protocolli volti all'individuazione preventiva di qualsivoglia conflitto di interesse e/o precedenti penali, anche sentenze non definitive, concernenti reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni;
- diffusione da parte dei soggetti apicali a tutto il personale dipendente del Codice Etico nonché, più in generale, di quelli che sono tutti i principi cardine etico comportamentali seguiti dall'Ente nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'intrattenimento di rapporti con la P.A. e con i terzi;
- specificazione, all'interno del regolamento relativo alla contabilità, delle modalità e termini di pagamento anche per quanto attiene tasse e tributi e non solo le ordinarie attività di cassa;
- specificazione, all'interno del regolamento relativo alla gestione della morosità, delle direttive in merito al processo di monitoraggio della stessa;
- istituzione di appositi divieti per i dipendenti di chiedere e/o accettare da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dall'attività dell'azienda, per sé o per altri, regali e/o altre utilità, salvo quelle di modico valore ovvero conformi alle pratiche usuali di cortesia;
- aggiornamento puntuale e costante nel tempo degli inventari e/o elenchi relativi ai beni detenuti dall'Ente.

O - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 *bis*.1 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, articolo per l'esattezza introdotto con art. 15 della Legge n. 99 del 23.07.2009.

Il D.D.L. da ultimo ricordato ha inserito all'interno del catalogo dei reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, l'art. 25 *bis*.1 (rubricato "*delitti contro l'industria e il commercio*") estendendo la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui alle disposizioni che seguono.

Art. 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati":

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali":

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi":

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio":

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza":

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali":

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio":

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine":

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci":

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”:

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”:

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

In particolare, le due ultime fattispecie, sono coniate *ex novo* dal D.D.L. sullo sviluppo.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell’ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; è inoltre prevista l’applicabilità delle sanzioni interdittive per i reati di cui agli artt. 513 *bis* e 514 c.p.

Anche tali delitti risultano strettamente connaturati all’attività di impresa, con specifico riferimento alla tutela della concorrenza ed alle attività di vendita e di produzione di prodotti qualificati, o laddove rivestano comunque importanza determinate qualità dei prodotti stessi, o semplicemente non corrispondano a quelle richieste dall’acquirente.

Per quanto attiene le fattispecie di reato sopraelencate e previste nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dell'attività d'azienda di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, si ritiene che le uniche ipotesi di reato che possano verificarsi si risolvono nelle condotte descritte nell'art. 515 c.p. (per la descrizione del quale, vedasi *supra*).

Rinviandosi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovverosia quelli *sub* artt. 25 *bis* 1 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, viste le caratteristiche di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli ambiti funzionali all'interno dei quali possono realizzarsi le condotte delittuose siano:

- erogazione del servizio manutenzione (area tecnica);
- gestione dei rapporti con gli utenti.

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- istituzione di appositi protocolli di controllo affinché vi rispondenza tra quanto effettivamente fornito con le sue specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
- ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha istituito il Manuale d'uso degli alloggi ERP e il Manuale di Riparazione delle spese di manutenzione nei fabbricati ERP (documenti tutti indicati all'interno della Carta dei Servizi) in cui sono puntualmente indicate le regole e direttive per l'erogazione del servizio manutenzione e riparazione dei fabbricati;
- Istituzione di un apposito ufficio specificatamente adibito ai rapporti con il pubblico.

P - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, articolo per l'esattezza aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61 del 11.04.2002 e successive modifiche ed integrazioni:

- dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 la quale, oltre ad aver modificato l'art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l'art. 2623 c.c. (inserendo l'art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all'art. 2624 c.c. l'art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l'art. 2629 bis c.c., ha infine all'art. 39, punto 5, stabilito che “ le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 *ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate;
- dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 che ha abrogato l'articolo 2624 c.c. e modificato l'articolo 2625 c.c.;
- dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012 che ha introdotto l'art. 2635).

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. modificato dall'art. 30 della Legge 262/2005).

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione.

In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nell'ipotesi di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, disciplinata dal successivo art. 2622, l'ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale ad un socio o ad un creditore.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, anche qualora la condotta integri gli estremi di un altro reato, ancorché aggravato, ai danni del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori.

Tale ultima previsione non si applica, tuttavia, qualora il reato sia perpetrato ai danni del patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico, o delle Comunità europee.

Nell'ipotesi di società con azioni quotate, la pena è aumentata ed il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 2621 c.c. - "false comunicazioni sociali"

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c. modificato dall'art. 30 della legge 262/2005).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni

non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Impedito controllo (art. 2625 c.c. modificato dall'art. 39 della legge 262/2005 la quale ha inserito dopo il secondo un ulteriore comma e dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010).

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 2625 c.c. – “impedito controllo”:

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Articolo 2626 c.c. – “indebita restituzione dei conferimenti”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Articolo 2627 c.c. – “illegale ripartizione di utili e riserve”:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per Legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 c.c. – “illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”:

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629 c.c. – “operazioni in pregiudizio dei creditori”

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c. inserito dall'art. 31 della legge 262/2005).

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi.

In particolare punisce l'Amministratore che:

a) non dà notizia – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;

b) compie un'operazione della società – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2629 bis c.c. – “Omessa comunicazione del conflitto d'interessi”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

Art. 2632 c.c. – “formazione fittizia del capitale”

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2633 c.c. – “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Art. 2636 c.c. – “Illecita influenza sull'assemblea”

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), articolo modificato dalla Legge 62/2005.

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based*

manipulation o trade based manipulation), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Articolo 2637 c.c. - "aggiotaggio"

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 modificato dagli artt. 15 e 39 della Legge 262/2005).

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 c.c. - "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle

comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società 'con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Corruzione tra privati (art. 2635 introdotto dalla L. 190 del 6 novembre 2012)

La L. 190/2012 ("Legge anticorruzione") ha modificato l'art. 2635 c.c. inserendolo nel novero dei reati presupposto limitatamente al comportamento del corruttore.

Di conseguenza la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si configura a carico della società cui appartiene il soggetto che – al fine di far conseguire un vantaggio all'ente di appartenenza – dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei summenzionati soggetti.

Articolo 2635 c.c. – "corruzione tra privati"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia

di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Con particolare riguardo al D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998 deve porsi parimenti in luce la fattispecie prevista all'art. 173 bis rubricato "falso in prospetto" di cui di seguito si riporta il testo:

Art. 173 bis "Falso in prospetto".

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(Articolo dapprima inserito dall'art. 34 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: "sollecitazione all'investimento" con le parole: "offerta al pubblico di prodotti finanziari).

Vista l'attività specifica di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, si ritiene che le condotte eventualmente realizzabili nell'ambito dell'organizzazione aziendale così come ricostruita nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, siano soltanto quelle contemplate dalle seguenti disposizione già dianzi più compiutamente descritte ed analizzate:

- artt. 2621, 2622, 2624, 2625, 2626, 2627, 2629, 2629 bis e 2635, rinviandosi alla loro attenta lettura ed individuandosi come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovverosia quelli sub artt. 25 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, viste le caratteristiche di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli ambiti funzionali all'interno dei quali possono realizzarsi le condotte delittuose siano:

- redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni (con elaborazione di dati/informazioni/stime destinate a confluire nel bilancio);
- gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli organi sociali ed ai rapporti tra gli stessi (a mero titolo esemplificativo, Collegio dei Sindaci, Organi direttivi di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché Società preposte all'attività di revisione dei bilanci);
- operazioni straordinarie;
- rapporti commerciali con clienti privati (qualora ve ne siano in concreto) e gestione delle società eventualmente controllate.

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- specificazione nel regolamento relativo alla contabilità aziendale delle metodologie con cui ALER Bergamo – Lecco – Sondrio redige ogni documento contabile così come dei passaggi necessari alla sua determinazione;
- specificazione nel Codice Etico dei comportamenti da tenere durante l'attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali e improntate alla massima collaborazione e trasparenza;
- istituire un protocollo prevedente costanti flussi informativi con gli organi dell'Ente ed in particolare con l'Organismo di Vigilanza notoriamente preposto alle attività di verifica e controllo della generale rispondenza dell'operato di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio con i dettami di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni;
- istituzione di un protocollo contemplante riunioni periodiche tra gli organi dell'Ente secondo le prerogative e le modalità più volte ricordate nell'ambito del presente Modello (il tutto ai fini di una migliore rispondenza dell'operato dell'Ente medesimo con i canoni di trasparenza ed informazione in uno al rispetto dei principi di cui al Codice Etico ed al Decreto n. 231/2001);
- istituzione di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti anche in tema di disciplina di *corporate governance*.

Q - DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 *quater* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, articolo per l'esattezza aggiunto dall'art. 3 della Legge n. 7 del 14.01.2003).

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-*quater*, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, art.3).

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. LGS. 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. assistenza agli associati; articolo 307 c.p. assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. assistenza agli associati ed associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25 quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dall'articolo 25 quater del D. Lgs. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

Rinvinandosi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché

sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovverosia quelli *sub* artt. 25 *quater* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, viste le caratteristiche di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli ambiti funzionali all'interno dei quali possono realizzarsi le condotte delittuose siano:

- gestione sponsorizzazioni, liberalità doni od omaggi;

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- il Codice Etico prevede già il divieto per il dipendente regali o altre utilità, né accettarne da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività aziendale, fatta eccezione per quelle d'uso di modico valore e conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia. Il suddetto Codice prevede, altresì, il divieto per il dipendente di offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda.
- sebbene il Codice Etico adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio stabilisca all'art. 3.9 che "L'Azienda si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. L'Azienda non eroga contributi ad organizzazioni con le quali possano sussistere interessi in conflitto" è necessario indicare il divieto di porre in essere pratiche corruttive e precisare che l'azienda non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, movimenti,

comitati e organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

R - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 *quinquies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, articolo per l'esattezza aggiunto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38

Reati in tema di tratta di persone

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-*quinquies* nel D.Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l'art. 600-quater 1. Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-quater 1 (Pornografia virtuale)
- 600-*quinquies* (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-*quinquies*, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa

intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni).

Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti per come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge 228/2003:

Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. "Prostituzione minorile"

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile"

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater 1 c.p. - "Pornografia virtuale"

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma al pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. "Tratta di persone"

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Rinviossi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio

concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovverosia quelli *sub artt. 25 quinquies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, viste le caratteristiche di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli ambiti funzionali all'interno dei quali possono realizzarsi le condotte delittuose siano:

- assunzione e gestione delle risorse umane;
- gestione dei rapporti con i fornitori;
- accesso a sistemi informatici e telematici privati;

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- benché il Codice Etico adottato dall'Ente contenga orientamenti e direttive circa la selezione e la gestione delle risorse umane, è opportuno adottare un apposito protocollo che regolamenti l'attività di reclutamento del personale, specificando i controlli da effettuarsi sulla presenza di conflitti d'interessi e sulla presenza di eventuali reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni;
- per quanto attiene ai rapporti con i fornitori, il Codice Etico presenta un'ampia regolamentazione dei principi che devono ispirare il dipendente che si interfaccia con operatori all'esterno dell'organizzazione aziendale. In tal senso, al fine di attuare in modo maggiormente concreto le disposizioni di legge come adattate dal Codice Etico, si predisponga un elenco di operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi e formule in economia che;
- predisposizione di un documento informatico prevedente a) procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e la tutela dei dati; b) una compiuta regolamentazione in merito agli accessi ai sistemi informatici, a internet e quei siti che sono stati inseriti in "*black list*".

S - REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 *sexies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, articolo per l'esattezza aggiunto dal comma 3 dell'articolo 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62)

I reati oggetto di analisi (abuso di informazione privilegiate e manipolazione di mercato) sono stati introdotti con l'entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n.62 (Legge Comunitaria 2004, G.U. 27 aprile 2005).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito "abusi di informazioni privilegiate e aggio su strumenti finanziari", comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 quaterdecies) rubricato "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato";
- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

Da evidenziare che a differenza delle altre ipotesi di reato ex D.lgs.231, l'aumento della sanzione pecuniaria è correlato all'entità del profitto e non individuato in maniera autonoma o in relazione alla sanzione per l'ipotesi base.

Sia l'abuso di informazioni privilegiate sia la manipolazione del mercato, a prescindere da ciò che è indicato nel testo delle rispettive norme, possono essere commessi dai soggetti di cui all'art. 5 del decreto (apicali e sottoposti).

Si riportano di seguito le previsioni di reato:

Art. 184 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – “Abuso di informazioni privilegiate”

E' punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 20 mila a euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vendo o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio de lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimenti di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica al comma di cui al 1 a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 comma1, lettera a).

Art. 185 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza – “Manipolazione del mercato”

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità de prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Per quanto attiene i reati descritti, ovverosia quelli *sub* artt. 25 *sexies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, viste le caratteristiche di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, si ritiene che le condotte previste non siano astrattamente realizzabili nell’ambito dell’azienda.

T - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall’art. 25 *septies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni in relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, codice penale), ai fini del presente Modello per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale.

È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Non assume alcuna rilevanza ai nostri fini la lesione lieve o lievissima.

Si configura, invece, un “omicidio” nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso).

Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

Di seguito si riporta il dettaglio dei reati rilevanti:

Art. 589 c.p. "Omicidio colposo":

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose":

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

(Art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero

una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Rinviossi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovvero sia quelli *sub artt. 25 septies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, viste le caratteristiche di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli ambiti funzionali all'interno dei quali possono realizzarsi le condotte delittuose siano:

- analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- designazione dei responsabili al controllo e gestione dei rischi inerenti alla sicurezza e all'igiene sul lavoro;
- attuazione della sorveglianza sanitaria;
- gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
- fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- predisposizione delle emergenza e di primo soccorso;
- selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali dell'azienda;
- gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza;
- gestione della prevenzione degli incendi;
- progettazione degli ambienti di lavoro;
- rapporti con i fornitori

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- incaricare un medico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, previa verifica dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa di settore;
- istituzione di un protocollo affinché il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si assicuri che periodicamente sia verificato il tasso di rischio dell'attività e che siano in vigore programmi di formazione e informazione per i lavoratori in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro;
- sulla base del documento di valutazione dei rischi, il responsabile di funzione consegnerà ai lavoratori ogni attrezzatura necessaria per proteggere e preservarlo dai rischi tipici dell'attività di lavoro effettuata;
- istituire un protocollo di sicurezza (segnaletiche, planimetrie, ecc.) idoneo ad assicurare un efficace piano di fuga in caso di pericolo grave ed immediato; (quale, a merito titolo di esempio, incendio);
- adottare protocolli, per il caso in cui vengano affidati a imprese o a professionisti esterni all'organizzazione aziendale, in cui si preveda a) il controllo e la verifica circa l'idoneità dell'impresa al lavoro previsto; b) la definizione e l'inoltro, in allegato al contratto, del capitolato di sicurezza parametrato sull'attività appaltata; c) la previsione di specifiche clausole contrattuali con cui l'impresa o il professionista prescelto si assuma l'obbligo di rispettare le prescrizioni in vigore in azienda circa gli aspetti contrattuali di sicurezza delle persone e di comportamenti ambientalmente idonei;

- prevedere nel documento di valutazione del rischio i compiti, le mansioni e le responsabilità dei componenti dell'organizzazione aziendale.

U - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 648, 648 BIS E 648 TER DEL CODICE PENALE

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 *octies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni. L'art. è stato successivamente modificato dalla L. 186/2014 che ha introdotto l'art. 648-ter.1 del Codice Penale e ha aumentato l'importo della sanzione pecuniaria applicabile ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'Art. 63 del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n° 231 che a sua volta ha introdotto l'art. 25 *Octies* del D. Lgs. 231/01; la L. 186/2014 ha modificato il richiamato articolo inserendo nel novero dei reati presupposto l'autoriciclaggio:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Si riportano di seguito le previsioni di reato:

Art. 648 c.p. (“Ricettazione “):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a milione euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. (“Riciclaggio“):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 c.p. ("Autoriciclaggio"):

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Rinvandosi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio

concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovverosia quelli *sub* artt. 25 *octies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, viste le caratteristiche di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli ambiti funzionali all'interno dei quali possono realizzarsi le condotte delittuose siano:

- gestione e controllo dei beni aziendali;
- rapporti con i fornitori;
- pagamento tasse e tributi.

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- istituzione di appositi divieti di qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici o anche soltanto a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza ed autonomia di giudizio o anche soltanto indurre gli stessi a concedere vantaggi di qualsivoglia sorta;
- creazione di idonei protocolli volti all'individuazione preventiva di qualsivoglia conflitto di interesse e/o precedenti penali, anche sentenze non definitive, concernenti reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni;
- diffusione da parte dei soggetti apicali a tutto il personale dipendente del Codice Etico nonché, più in generale, di quelli che sono tutti i principi cardine etico comportamentali seguiti dall'Ente nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'intrattenimento di rapporti con la P.A. e con i terzi;
- specificazione, all'interno del regolamento relativo alla contabilità, delle modalità e termini di pagamento anche per quanto attiene tasse e tributi e non solo le ordinarie attività di cassa;
- specificazione, all'interno del regolamento relativo alla gestione della morosità, delle direttive in merito al processo di monitoraggio della stessa;
- istituzione di appositi divieti per i dipendenti di chiedere e/o accettare da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dall'attività dell'azienda, per sé o per altri, regali e/o altre utilità, salvo quelle di modico valore ovvero conformi alle pratiche usuali di cortesia;
- aggiornamento puntuale e costante nel tempo degli inventari e/o elenchi relativi ai beni detenuti dall'Ente.

V - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 *novies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni (articolo aggiunto dall'articolo 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009).

Il D.D.L. sullo sviluppo inserisce nella legge istitutiva la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti conseguenti dalla commissione di una fattispecie di reato l'art. 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), che estende la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui ai seguenti articoli:

- 171, comma 1, lett. a bis), L. 633/1941;

- 171, comma 3, L. 633/1941;

- 171 bis, L. 633/1941;
- 171 ter, L. 633/1941;
- 171 septies, L. 633/1941;
- 171 octies, L. 633/1941.

Tali delitti, tutti elencati dalla Legge sul diritto d'autore, sanzionano numerosi comportamenti lesivi di opere dell'ingegno protette; a titolo esemplificativo: immissione su reti telematiche a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette o parte di esse, abusiva duplicazione di *software* a fini di profitto (fattispecie che per la giurisprudenza può concorrere con il reato di ricettazione), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali, mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote; è inoltre prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive fino ad un anno.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

Art. 171 Legge n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera

cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con Usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis Legge n. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a

tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge n. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della

rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge n. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies Legge n. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in

vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Rinviandosi ad un'attenta lettura del testo delle singole disposizioni sinora esaminate, si individuano come di consueto nel prosieguo i destinatari, le aree di specifico rischio concretazione nonché le misure che l'Ente deve adottare onde usufruire dell'esimente prevista dalla normativa in caso di verifica di taluna delle fattispecie in esame.

1. Il ventaglio di destinatari

Risultano destinatari delle direttive di cui alla sezione di parte speciale che precede, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, impegnandosi come tali al rispetto del medesimo:

- l'amministratore unico ed i dirigenti (i più volte ricordati "soggetti apicali");
- i dipendenti (quelli, per converso, definiti plurime volte "soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo");
- collaboratori e consulenti esterni (in forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali) – cfr. sezione appositamente dedicata a tale indefettibile requisito contrattuale nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni) di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

2. Le aree a maggior rischio di verifica

Per quanto attiene i reati descritti nel corpo del testo del presente paragrafo, ovverosia quelli *sub* artt. 25 *novies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, viste le caratteristiche di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli ambiti funzionali all'interno dei quali possono realizzarsi le condotte delittuose siano quelle relative alla gestione delle licenze software (c.d. "undelicensing").

3. Le misure

Allo scopo di prevenire e/o ridurre significativamente il rischio di un concreto verificarsi dei reati anzidetti, il presente modello organizzativo, in ossequio alla normativa di settore, si premura di evidenziare quanto segue, in particolare circa gli accorgimenti da adottare:

- dotazione di un elenco dei software e hardware in dotazione, inserendo , inoltre, specifiche informazioni circa le licenze in essere e i “software free”;
- istituire controlli da parte del responsabile dell’ufficio sistemi informativi sui software installati sui computer dell’azienda;

W - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Ci si riferisce alla fattispecie contemplata dall’art. 25 *decies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni aggiunto dall’articolo 4 della Legge n.116 del 3 Agosto 2009.

La novella dell’agosto 2009, prevede per il D.Lgs 231/2001 l’introduzione dell’art. 25 *novies* “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, che estende la responsabilità da reato al delitto di cui all’art. 377 **bis c.p. rubricato: “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”.**

Il testo dell’articolo in questione prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Si specifica che le sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 500 quote.

Le misure

Nel Codice Etico adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, tra i criteri di condotta, vi è specificato che (art. 3.8 “Criteri di condotta nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria”) “In nessun modo, l’importanza della causa potrà giustificare l’esercizio diretto o indiretto di indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l’Autorità giurisdizionale a favorire l’Azienda nella decisione della vertenza”.

Alla disposizione sopracitata si aggiunga, nella sezione dedicata agli obblighi del personale, l'obbligo di comunicare all'ufficio assistenza pratiche legali e assicurative, qualsivoglia notizia relativa ad indagini in corso in merito ai reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

X – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E REATI AMBIENTALI ED INQUINAMENTO DEL MARE DA PARTE DELLE NAVI

Ci si riferisce alle fattispecie contemplate dall'art. 25 quater e 25 undecies del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare alle modifiche occorse con introduzione dell'art. 8 della L. n. 7 del 09.01.2006 (il quale ha inserito l'articolo 583 bis del codice penale) e con art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 121 del 07.07.2011).

La *ratio* della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura di pratiche mutilative vietate.

Art. 583 bis c.p. – “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Il 07.07.2011, è stato definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 che modifica l'impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo articolo 25-undecies in tema di reati ambientali.

In particolare ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; può essere inoltre prevista la reclusione fino ad 8 anni.

Al comma 8 dell'articolo in esame si prevede poi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.lgs. 152/2006, e all'art. 8 del D.lgs. 202/2007.

Di seguito il testo completo degli articoli di riferimento:

Art. 727-bis Codice penale: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152: Norme in materia ambientale

art. 137 Sanzioni penali;

art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

art. 257 Bonifica dei siti;

art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

art. 259 Traffico illecito di rifiuti;

art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

art. 279 Sanzioni;

Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Legge 28 dicembre 1993 n. 549, art. 3, comma 6 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202: Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Si ritiene che le condotte previste ai fini della verifica dei reati in commento non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Tuttavia, in relazione ai reati ed alle condotte sopra descritte si ritiene che le aree eventualmente definibili a rischio possano tutt'al più essere quelle relative a:

- gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi, da lavorazione o altro presso i cantieri ad opera di soggetti terzi fornitori incaricati da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- rimozione amianto ad opera di soggetti terzi fornitori incaricati da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Per quanto precede sono presenti prassi operative secondo disciplina di Legge.

Y - IMPIEGO DI LAVORATORI, CITTADINI DI PAESI TERZI, IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Ci si riferisce alle fattispecie contemplate dall'art. 25 *duodecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare alle modifiche occorse con introduzione dell'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. n. 109 del 16.07.2012, che prevede la responsabilità dell'ente per il reato di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, terzo comma, del codice penale, (ovvero l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Nel caso venga accertata la responsabilità dell'ente, la sanzione pecuniaria applicabile varia da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000.

Si ritiene che le condotte previste ai fini della verifica dei reati in commento siano astrattamente realizzabili nell'ambito di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio in caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo.

Si consiglia, all'uopo:

- predisporre idonee procedure/*check list* per l'assunzione di lavoratori stranieri;
- istituzione di protocolli di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze/rinnovi ecc.).

Z - REATI TRANSNAZIONALI

Dal 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale Legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'Ente sono:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 del 1973);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990).

Per questo primo gruppo di reati si applicano all'Ente, in caso di concreta verifica di taluna delle fattispecie, la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

Riciclaggio (art 648-bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.).

Per tali ultimi, invece, risultano applicabili all'Ente tanto la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote, quanto le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, per una durata non superiore a due anni.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), per il quale si prevede per l'Ente coinvolto una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, per una durata non superiore a due anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per tali ultimi si applica all'Ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Giova rammentare che il D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio ha eliminato tra i reati transnazionali il reato di Riciclaggio (art 648-bis c.p.) e quello di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.), ora inclusi nel 25 *octies* alla cui apposita sezione si rimanda ai fini di un compiuto esame degli stessi.

Quanto appena detto costituisce dunque un caso esplicito di sostituzione mentre, come evidenziato già in precedenza, l'inserimento nel Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, di alcune fattispecie già previste tra i reati transnazionali di cui alla L. 146/2006 non deve affatto intendersi quale abrogazione implicita di questi ultimi reati, né il D.D.L. prevede tale abrogazione esplicitamente.

Si rinvia, pertanto, per una compiuta disamina dei reati già trattati alle precedenti apposite sezioni onde scongiurare un'immotivata, nonché foriera di confusioni, ripetizione, conseguentemente risultando paritetici i destinatari, le aree di rischio e le misure da adottare onde poter invocare l'esimente prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, in caso di concreta verifica di taluna delle fattispecie già esaminate.

Deve, da ultimo, precisarsi che per quanto concerne in particolare i reati di Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 del 1973); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990) e Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si ritiene che le condotte previste ai fini della verifica degli stessi non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

ALLEGATO

1

Decreto legislativo del 08/06/2001 n. 231 -

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Soggetti.

Articolo 2

Principio di legalita'.

Articolo 3

Successione di leggi.

Articolo 4

Reati commessi all'estero.

Articolo 5

Responsabilita' dell'ente.

Articolo 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.

Articolo 8

Autonomia delle responsabilita' dell'ente.

Articolo 9

Sanzioni amministrative.

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

Articolo 13

Sanzioni interdittive.

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

Articolo 15

Commissario giudiziale.

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato.

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna.

Articolo 19

Confisca.

Articolo 20

Reiterazione.

Articolo 21

Pluralita' di illeciti.

Articolo 22

Prescrizione.

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Articolo 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Articolo 24 ter

Delitti di criminalita' organizzata.

Articolo 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione.

Articolo 25 bis

Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articolo 25 bis .1

Delitti contro l'industria e il commercio

Articolo 25 ter

Reati societari.

Articolo 25 quater

Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 25 quater .1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo 25 quinquies

Delitti contro la personalita' individuale.

Articolo 25 sexies

Abusi di mercato.

Articolo 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio

Articolo 25 novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Articolo 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria.

Articolo 25 undecies

Reati ambientali.

Articolo 25 duodecies

25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

Articolo 26

Delitti tentati.

Articolo 27

Responsabilita' patrimoniale dell'ente.

Articolo 28

Trasformazione dell'ente.

Articolo 29

Fusione dell'ente.

Articolo 30

Scissione dell'ente.

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione.

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione.

Articolo 33

Cessione di azienda.

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili.

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato.

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale.

Articolo 37

Casi di improcedibilita'.

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti.

Articolo 39

Rappresentanza dell'ente.

Articolo 40

Difensore di ufficio.

Articolo 41

Contumacia dell'ente.

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.

Articolo 43

Notificazioni all'ente.

Articolo 44

Incompatibilita' con l'ufficio di testimone.

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari.

Articolo 46

Criteri di scelta delle misure.

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione.

Articolo 48

Adempimenti esecutivi.

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari.

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari.

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari.

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.

Articolo 53

Sequestro preventivo.

Articolo 54

Sequestro conservativo.

Articolo 55

Annotazione dell'illecito amministrativo.

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari.

Articolo 57

Informazione di garanzia.

Articolo 58

Archiviazione.

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo.

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione.

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.

Articolo 62

Giudizio abbreviato.

Articolo 63

Applicazione della sanzione su richiesta.

Articolo 64

Procedimento per decreto.

Articolo 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente.

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere.

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari.

Articolo 69

Sentenza di condanna.

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.

Articolo 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente.

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni.

Articolo 73

Revisione delle sentenze.

Articolo 74

Giudice dell'esecuzione.

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive.

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive.

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe.

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.

Articolo 83

Concorso di sanzioni.

Articolo 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza.

Articolo 85

Disposizioni regolamentari.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 04/07/2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'**articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400**;

Visti gli articoli 11 e 14 della **legge 29 settembre 2000, n. 300**, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'**articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300**;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Soggetti.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Principio di legalita'.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Successione di leggi.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Reati commessi all'estero.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Responsabilita' dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

In vigore dal 21/02/2012

Modificato da: Legge del 17/02/2012 n. 10 Allegato 1

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle societa' di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Autonomia delle responsabilita' dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Sanzioni amministrative.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria.

In vigore dal 04/07/2001

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivit  svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

In vigore dal 04/07/2001

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';

2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Commissario giudiziale.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.

In vigore dal 04/07/2001

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità e sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Riparazione delle conseguenze del reato.

In vigore dal 04/07/2001

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Legge del 23/12/2009 n. 191 Articolo 2

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Confisca.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Reiterazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Pluralita' di illeciti.

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Prescrizione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

In vigore dal 16/10/2013

Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2013 n. 93 Articolo 9

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale](#), salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 ter - Delitti di criminalita' organizzata.

In vigore dal 08/08/2009

Modificato da: Legge del 15/07/2009 n. 94 Articolo 2

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione.

In vigore dal 28/11/2012

Modificato da: Legge del 06/11/2012 n. 190 Articolo 1

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 bis - Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

In vigore dal 15/08/2009

Modificato da: Legge del 23/07/2009 n. 99 Articolo 15

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 bis .1 - Delitti contro l'industria e il commercio

In vigore dal 15/08/2009

Modificato da: Legge del 23/07/2009 n. 99 Articolo 15

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 ter -

Reati societari.

In vigore dal 14/06/2015

Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 12

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 giugno 2015, dall'art. 12, comma 1, lett. e) legge 27 maggio 2015 n. 69);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 quater - Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In vigore dal 28/01/2003

Modificato da: Legge del 14/01/2003 n. 7 Articolo 3

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 quater .1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

In vigore dal 02/02/2006

Modificato da: Legge del 09/01/2006 n. 7 Articolo 8

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit  ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 quinquies - Delitti contro la personalita' individuale.

In vigore dal 06/04/2014

Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 39 Articolo 3

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit  ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 sexies - Abusi di mercato.

In vigore dal 12/05/2005

Modificato da: Legge del 18/04/2005 n. 62 Articolo 9

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In vigore dal 15/05/2008

Modificato da: Decreto legislativo del 09/04/2008 n. 81 Articolo 300

1. In relazione al delitto di cui all'**articolo 589 del codice penale**, commesso con violazione dell'**articolo 55, comma 2**, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla **legge 3 agosto 2007, n. 123**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'**articolo 590, terzo comma, del codice penale**, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Legge del 15/12/2014 n. 186 Articolo 3

1. In relazione ai reati di cui agli **articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'**articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 novies -

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nota:

N.D.R.: Il presente articolo era stato aggiunto con la medesima numerazione (articolo 25 nonies) anche dall'[art. 4, comma 1, legge 3 agosto 2009 n. 116](decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2009-08-03;116_art4-com1). Successivamente il sopra citato articolo 4 e' stato modificato dall'[art. 2 decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121](decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-07-07;121_art2) che ha riproposto lo stesso testo con la numerazione corretta di articolo 25-decies.

In vigore dal 15/08/2009

Modificato da: Legge del 23/07/2009 n. 99 Articolo 15

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della **legge 22 aprile 1941, n. 633**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'**articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 decies -

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nota:

Il presente articolo era stato già inserito con la numerazione errata di articolo 25-nonies al presente decreto dall'art. 4 legge 3 agosto 2009 n. 116 a decorrere dal 15 agosto 2009. Successivamente a seguito della modifica del citato articolo 4 apportata dall'art. 2 decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 l'articolo ha avuto la corretta numerazione di articolo 25-decies.

In vigore dal 16/08/2011

Modificato da: Legge del 03/08/2009 n. 116 Articolo 4

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 undecies -

Reati ambientali.

In vigore dal 29/05/2015

Modificato da: Legge del 22/05/2015 n. 68 Articolo 1

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla [legge 7 febbraio 1992, n. 150](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'[articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992](#), rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'[articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'[articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e all'[articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit  ai sensi dell'[art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 duodecies -

25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

In vigore dal 09/08/2012

Modificato da: Decreto legislativo del 16/07/2012 n. 109 Articolo 2

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Delitti tentati.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Responsabilita' patrimoniale dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Trasformazione dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Fusione dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Scissione dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Cessione di azienda.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Disposizioni processuali applicabili.

In vigore dal 04/07/2001

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del **decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Estensione della disciplina relativa all'imputato.

In vigore dal 04/07/2001

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Attribuzioni del giudice penale.

In vigore dal 04/07/2001

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Casi di improcedibilita'.

In vigore dal 04/07/2001

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Riunione e separazione dei procedimenti.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Rappresentanza dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Difensore di ufficio.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Contumacia dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Notificazioni all'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone.

In vigore dal 04/07/2001

1. Non puo' essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 - Applicazione delle misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 - Criteri di scelta delle misure.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 - Adempimenti esecutivi.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 - Sospensione delle misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilit  previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare pi  proporzionata all'entit  del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalit  meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Durata massima delle misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 - Sequestro preventivo.

In vigore dal 31/10/2013

Modificato da: Decreto-legge del 31/08/2013 n. 101 Articolo 12

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli **articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale**, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al **decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 3 agosto 2013, n. 89**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 54 - Sequestro conservativo.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 55 - Annotazione dell'illecito amministrativo.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 56 - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

[Torna al sommario](#)

Articolo 57 - Informazione di garanzia.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 58 - Archiviazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 - Contestazione dell'illecito amministrativo.

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

[Torna al sommario](#)

Articolo 60 - Decadenza dalla contestazione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 61 - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 - Giudizio abbreviato.

In vigore dal 04/07/2001

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 63 - Applicazione della sanzione su richiesta.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 64 - Procedimento per decreto.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.

In vigore dal 04/07/2001

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 - Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 - Sentenza di non doversi procedere.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 68 - Provvedimenti sulle misure cautelari.

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 - Sentenza di condanna.

In vigore dal 04/07/2001

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 71 - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente.

In vigore dal 04/07/2001

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 - Estensione delle impugnazioni.

In vigore dal 04/07/2001

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 - Revisione delle sentenze.

In vigore dal 04/07/2001

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

[Torna al sommario](#)

Articolo 74 - Giudice dell'esecuzione.

In vigore dal 04/07/2001

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

In vigore dal 04/07/2001

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 Articolo 299

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

[Torna al sommario](#)

Articolo 76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.

In vigore dal 04/07/2001

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 78 - Conversione delle sanzioni interdittive.

In vigore dal 04/07/2001

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

[Torna al sommario](#)

Articolo 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.

In vigore dal 04/07/2001

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 80 - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

In vigore dal 04/07/2001

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 n. 313 Articolo 52

1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 - Certificati dell'anagrafe.

In vigore dal 04/07/2001

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 n. 313 Articolo 52

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 82 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.

In vigore dal 04/07/2001

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 n. 313 Articolo 52

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

[Torna al sommario](#)

Articolo 83 - Concorso di sanzioni.

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 84 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza.

In vigore dal 04/07/2001

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 85 - Disposizioni regolamentari.

In vigore dal 30/03/2003

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 n. 313 Articolo 52

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'**articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) (lettera abrogata);

c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

ALLEGATO

2

**Provvedimento del Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO n. 13
in data 3 Febbraio 2015.**

Oggetto:

**Approvazione del "PIANO TRIENNALE 2015-2017 PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DELL'ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi dell'art.
1, comma 8 della Legge n. 190/2012.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 3 (tre) del mese di Febbraio, il Sottoscritto Luigi Mendolicchio, nominato Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1207, del 23.12.2013;

Premesso che:

- con ATTO DI FUSIONE in data 1 Dicembre 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.822, Raccolta n. 12.854,
- l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO", con sede in Bergamo, Via Mazzini n. 32/A,
- nonché l'Ente Pubblico Economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LECCO - A.L.E.R." con sede in Lecco, Via Giusti n. 12;
- l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO" con sede in Sondrio Piazza Radovljica n. 1,
si dichiarano fusi mediante incorporazione nell'Ente
- "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO";
- gli effetti giuridici della fusione, di cui all'art. 2 dell'ATTO DI FUSIONE, sono decorsi dal 1° Gennaio 2015;
- per effetto della fusione, la denominazione dell'Ente incorporante, di cui all'art.4 dell'ATTO DI FUSIONE, è divenuta la seguente:
"Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO- LECCO - SONDRIO"

in sigla

"ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO"

Considerato che:

- la L. 06.11.2012 n. 190 - Legge Anticorruzione, all'art. 1 detta "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- la circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto: legge n. 190 del 2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" , fornisce delucidazioni interpretative della legge, indicando linee guida per la sua applicazione;
- l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, individua i soggetti/enti destinatari della norma;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 15;
- l'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) ha approvato, con delibera n. 72 del 11 settembre 2013, il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 1 comma 7, della legge 6 Novembre 2012, n. 190, così prevede *"l'organismo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione"*;
- la Delibera della Giunta Regionale n° X/1272 del 24.01.2014, avente per oggetto: DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) PER L'ANNO 2014, nella SEZIONE REGOLE, Area Organizzazione e Personale, dispone che ciascuna ALER:
 - entro i successivi 90 giorni dalla fusione per incorporazione dovrà provvedere:
 - a) all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 231/2001;
 - b) ad indicare il Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione che potrà essere individuato anche nell'O.D.V. di cui al p.to a);
 - c) all'istituzione di apposite strutture internal audit;
 - entro gli ulteriori 180 giorni dovrà provvedere:
 - d) all'adozione dei MOG ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 231/2001 ed alla loro pubblicazione sul sito internet aziendale;
 - e) all'adozione del Codice Etico ad alla sua pubblicazione sul sito internet aziendale;
- a seguito dell'espletamento di tutti gli atti necessari, la fusione ha prodotto i suoi effetti giuridici dal 1 Gennaio 2015;
- l'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013, ha stabilito che all'interno di ogni

amministrazione il responsabile della prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, di seguito "Responsabile", e il suo nominativo è indicato nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, e tutti gli adempimenti indicati nell'articolo;

- secondo l'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012, le disposizioni dei commi da 15 a 33, si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- l'Art. 24 bis della L. 11 Agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), riscrive l'art. 11 del D.Lgs 33/2013 esplicitando che la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni (di cui al D.Lgs 165), si applica anche agli enti di diritto pubblico ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico (società ed altri enti) limitatamente all'attività di pubblico interesse;
- l' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in una comunicazione a Federcasa resa nota con circolare 7/2/2014, chiarisce che: "gli Enti pubblici Economici ... sono tenuti ad introdurre e ad implementare misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi Enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs 231/200, nella loro azione di prevenzione della corruzione

possono fare perno su di essi ... omissis ... "Gli enti pubblici economici devono, inoltre, nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di Prevenzione della Corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs 231/2001;

- è di competenza dell'Organismo indipendente di valutazione, o di struttura con funzioni analoghe attestare l'avvenuta pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 150 del 2009 e dell'art. 44 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 15, della Legge 190/2012, "la trasparenza dell'attività amministrativa,è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione di dati personali. Nei siti web delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione di opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, dei servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale ai fini di consentire una agevole comparazione";
 - ai sensi l'art. 1, comma 16, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di trasparenza amministrativa con particolare riferimento:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei principi generali di trasparenza, la decorrenza e durata dell'obbligo di informazione;

- con Provvedimento del Presidente dell'ALER di Bergamo, n. BG/53 in data 12.11.2014, è stato deliberato:
 1. di nominare il Dott. Gaetano Campione, attuale Presidente dell'Organismo di Vigilanza dell'ALER di BERGAMO, Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione per la Corruzione dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO, per un periodo di due anni, a decorrere dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2016;
 2. di incaricare il Dott. Gaetano Campione, per la predisposizione del "Piano per la Prevenzione della Corruzione" dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO e alla istituzione di apposite strutture interne di internal audit da concordare con il Direttore Generale, nei termini e nei modi di cui alla D.G.R. n° x/2012 del 24.01.2014, avente per oggetto: DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER), PER L'ANNO 2014;
 3. di affidare al sig. Gaetano Campione l'incarico di "Responsabile per la Trasparenza" di cui all'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013;
- la L. 06.11.2012 n. 190 - Legge anticorruzione, all'art. 1, comma 8, "L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile, individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. Il Responsabile, entro lo stesso termine definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione del Responsabile del Piano;
- l'Organismo di Vigilanza O.D.V., ex Dlgs. 231/2001 è un soggetto interno all'Azienda inserito nell'Organigramma Aziendale, così come indicato dal Modello Organizzativo Gestionale (MOG), approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ex ALER di BERGAMO n. BG/83/2008, in data 17.11.2008, ai punti 3.4 - Organigramma e 9.2 - Poteri e funzioni dell'O.D.V.;
- l'art. 11, comma 2 bis, della L.R. 27/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. n. 17/2013, così impone "Le ALER adottano un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, riguardante l'utilizzo dei beni e risorse gestiti. Nell'ambito del programma sono indicati gli elenchi degli

assegnatari e occupanti, i relativi canoni di affitto o di indennità di occupazione applicati. Ogni ALER ha l'obbligo di pubblicare il programma sul proprio sito istituzionale";

- lo schema del "Piano Triennale 205-2017, per la Prevenzione della Corruzione dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO redatto in collaborazione con il Dott. Gaetano Campione già Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominato con Provvedimento del Presidente n. BG/53 in data 12 Novembre 2014;

Tutto quanto premesso e considerato:

Il Presidente


- vista la Legge Regionale n. 2/2013 recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende Regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ALER)";
- vista la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. X/300 del 19 Giugno 2013 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 Serie Ordinaria in data 21 giugno 2013);
- vista la Legge Regionale n. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 2 dicembre 2013 n. 17;
- preso atto dello Statuto dell'ALER, allegato all'ATTO DI FUSIONE in data 1 dicembre 2014, Dottor Nicoletta Morelli, Notaio in Caravaggio ed iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, Rep. n. 57.822-Rac. n. 1284;

DELIBERA

1. di approvare il "PIANO TRIENNALE 2015-2017 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO" ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, allegato sotto la lettera A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il "CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO", allegato sotto la lettera B), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di pubblicare il PIANO TRIENNALE 2015-2017 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO" sul sito web aziendale;
4. di nominare "internal audit" dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO, la dott.ssa Maria Grazia Maffoni, Responsabile della U.O.G. di Lecco.

Il Presidente dell'ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO

Luigi Mendolicchio



ALLEGATO

2A

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DELL'ALER
DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO**

Allegato A) al Provvedimento del Presidente n. 13 in data 3 Febbraio 2015.

PREMESSA

Il 28/11/2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La Legge, nel complesso, reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione della PA (Pubblica Amministrazione) ed introduce nel Codice Penale modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. L'art. 1 ha inoltre introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio", intesa come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi. Il tema della prevenzione alla corruzione non è peraltro nuovo nell'ALER Bergamo che, già a partire da dicembre 2011 si è dotata di un "**Modello di Organizzazione, Gestione e controllo**" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, basato su un'accurata analisi dei rischi di reato su tutti i processi e le attività aziendali, nonché di un referente 231 aziendale e di un Organismo di Vigilanza che operano in sinergia sul controllo della corretta applicazione del modello organizzativo e dei codici applicativi ad esso collegati:

- Codice etico;
- Codice sanzionatorio.

Anche i Regolamenti e le procedure presenti in ALER sono stati rivisti al fine di introdurre e/o migliorare i controlli utili a prevenire comportamenti che potessero far incorrere nei "reati presupposti" presenti nel D.Lgs. 231/2001. L'adozione di un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001, risponde tra l'altro ad una specifica richiesta della Regione Lombardia (Deliberazione Giunta Regionale n. VII/001151 del 29-12-2010).

Il Piano per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 e dell'Allegato 1 del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione), risponde alle seguenti esigenze:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L.n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ALER;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Azienda in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice Etico e di Comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con la definizione e attuazione del presente Piano ALER Bergamo-Lecco-Sondrio intende inoltre:

- a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio Ente;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Azienda, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il "miglioramento continuo" nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti/utenti.

Il procedimento di redazione del Piano presuppone anche la ricognizione dei valori fondamentali enunciati negli atti assunti dagli Organi di indirizzo politico e principalmente contenuti nello Statuto e nella Carta dei Servizi – in tema di rispetto della legalità e dell'integrità dell'attività dell'Ente Pubblico.

In particolare, l'art. 2, comma 1, dello Statuto di ALER prevede che *"La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità"*. Il processo di contrasto alla corruzione coinvolge a vari livelli, tutta l'organizzazione di ALER.

Nel dettaglio il risk management si articola nelle seguenti fasi:

- Identificazione e valutazione dei rischi nelle differenti attività aziendali
- Individuazione del livello di rischio
- Individuazione delle funzioni coinvolte
- Definizione del piano d'azione per la risposta al rischio
- Follow-up del piano d'azione

Il Piano è aggiornato annualmente, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, degli Enti Pubblici e dalla Regione Lombardia.

Il Piano è altresì aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dal Presidente, deve trasmettere a questi, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e pubblicarla sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L.190/2012.

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI ALER

Ai fini dell'analisi della gestione del rischio e della individuazione delle aree da sottoporre a controllo, appare indispensabile procedere ad una corretta rilevazione di dati concernenti l'assetto istituzionale (Organi) e organizzativo (Organigramma e Posizioni Organizzative) nonché di dati sulle risorse umane impiegate, il quadro delle attività e i servizi erogati da ALER.

1.2 SEDE

La sede legale e operativa dell'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio si trova a Bergamo in via Mazzini 32/a ed è di proprietà dell'Azienda.

1.3 GLI ORGANI SOCIETARI:

Ai sensi della L.R. 17/2013, sono Organi delle ALER:

Il Presidente

La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale. L'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico può essere revocato con atto motivato della Giunta regionale. I Presidenti delle ALER esercitano i poteri degli ex Consigli di Amministrazione e del Presidente, con le precisazioni sugli atti di straordinaria amministrazione di cui alla DGR X/300 del 19/06/2013. Con DGR X/1207 del 23 dicembre 2013 è stato nominato Presidente dell'ALER Bergamo-Lecco-Sondrio **Luigi Mendolicchio**.

Il Direttore Generale

È nominato dal Presidente, tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Per ALER Milano si possono nominare sino a due Direttori Generali. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Ha durata massima di anni cinque e si risolve alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del Presidente e comunque nel caso di interruzione del mandato del presidente stesso. In ogni caso il Direttore Generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. Alla data odierna il Direttore Generale di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio è l'arch. **Valter Teruzzi**

Il Consiglio Territoriale

Dura in carica cinque anni, è formato da un numero di componenti, definito dalla Giunta regionale, variabile da un minimo di sette a un massimo di tredici, scelti tra i sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza, con presenza di edifici gestiti da ALER. La partecipazione al consiglio è onorifica. Il Consiglio esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del Presidente individuati dallo Statuto dell'ALER. Alla data odierna il Consiglio Territoriale dell'ALER Bergamo-Lecco-Sondrio non è ancora stato nominato.

Il Collegio dei Sindaci

È composto da 3 membri nominati dal Consiglio Regionale. Sono esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il Collegio dura in carica 5 anni. Il Collegio dei Sindaci dell'ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, è stato nominato con Delibera del Consiglio Regionale n. 10/300 del 4 febbraio 2014, è composto da:

LUCA CARABELLI con funzione di Presidente

BRUNO DE BENEDETTO

MASSIMO GIUDICI

1.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura operativa aziendale è così articolata e composta:

- **DIREZIONE GENERALE**
- **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
- **SERVIZIO GESTIONALE**
- **SERVIZIO TECNICO**

1.5 QUADRO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI

ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, così come indicato all'art. 2 comma2 dello Statuto Aziendale comprende nella propria attività:

- a) **attuare** interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò, saranno utilizzate risorse proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
- b) **acquistare**, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i) del presente comma con facoltà di alienarli;
- c) progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione proprio per conto di enti pubblici o privati;
- d) **svolgere** attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- e) **gestire** il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- f) **svolgere** attività di progettazione, esecuzione, nonché consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori nell'ambito dell'edilizia pubblica e privata attraverso convenzioni;
- g) **predisporre** piani e progetti in tema di abbattimento delle barriere architettoniche e di risparmio energetico oltre che per il proprio patrimonio, anche quello di proprietà di altri enti pubblici e di operatori privati, mediante apposite convenzioni;
- h) **aderire** ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa;
- i) **intervenire** mediante l'attuazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio;
- l) formulare proposte agli enti istituzionali del settore sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- m) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

1.6 ANALISI DEL RISCHIO

Si ritiene che tutte le aree dell'Azienda, nell'espletamento delle attività di competenza, siano più o meno esposte al rischio di corruzione. A tal proposito si rimanda all'individuazione dei settori e delle attività a rischio contenuta nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs.231/2001) – Parte Generale e Parte Speciale.

Nella fase preliminare alla redazione del Piano, con riferimento al rischio di corruzione e illegalità si è partiti dal documento di analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per ampliare l'analisi oltre ai reati già monitorati e presenti nel D.Lgs 231/01 anche a quelli introdotti dalla Legge 190/2012. Un rischio è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione dell'azienda e si incardini in un'attività o un processo frequentemente svolto.

In generale esistono tre tipi di risposta al rischio:

- 1) **evitare** il rischio: in sostanza non effettuare l'attività che potrebbe comportare il rischio;
- 2) **mitigare** e/o ridurre il rischio: è la risposta che, ad esempio, attraverso le attività formative, la predisposizione di apposite procedure e l'inserimento di controlli, consente di ridurre la rilevanza e la probabilità dell'impatto. Lo scopo è quello di contenere l'impatto entro il livello di accettabilità;
- 3) **accettare** il rischio: soluzione adottata in tutti i casi in cui i rischi non possono essere ulteriormente mitigati per motivi tecnici, economici ecc. Nelle analisi delle aree critiche che sono individuate nell'Analisi del rischio la risposta che si è proposta è quella di cui al punto 2, cioè mitigare e/o ridurre il rischio, tenuto conto che ALER ha implementato anche un sistema di gestione della Qualità e adottato un modello organizzativo ai sensi della sopra richiamata normativa cogente D.Lgs.231/2001.

1.7 II RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.n. 190/2012 e provvede tra l'altro a:

- a) **verificare** l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) **verificare** l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) **individuare** il personale da inserire nei previsti programmi di formazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dal Presidente, deve trasmettere a questi, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati della verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché delle eventuali proposte di modifica dello stesso. Tale relazione deve poi essere pubblicata sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L.n.190/2012.

Con provvedimento del Presidente BG/53 del 14 novembre 2014, è stato nominato Responsabile del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, **Gaetano Campione**, già Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs.231/01).

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

In questa sezione è ripercorso il processo di elaborazione del Piano e sono definite le responsabilità delle varie fasi.

FASE 1

Elaborazione/aggiornamento del processo di formazione del Piano

ATTIVITA' 1.1

Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano

SOGGETTI RESPONSABILI

Presidente

Direttore Generale

Responsabile del Piano

ATTIVITA' 1.2

Individuazione dei contenuti del Piano

SOGGETTI RESPONSABILI

Direttore Generale

Responsabile del Piano

Strutture/uffici coinvolti nel Piano

ATTIVITA' 1.3

Redazione del Piano

SOGGETTO RESPONSABILE

Responsabile del Piano

FASE 2

Adozione del Piano di Prevenzione Corruzione

SOGGETTO RESPONSABILE

Presidente

FASE 3

Attuazione del Piano di Prevenzione Corruzione

ATTIVITA' 1.3

Attuazione delle iniziative del Piano ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati

SOGGETTI RESPONSABILI

Strutture/Uffici indicati nell'analisi del rischio

ATTIVITA' 2.3

Controllo dell'attuazione del Piano e delle iniziative ivi previste

SOGGETTO RESPONSABILE

Responsabile del Piano

FASE 4

Monitoraggio e audit del Piano di prevenzione della corruzione

ATTIVITA' 1.4

Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione

SOGGETTI RESPONSABILI

Responsabile anticorruzione e OdV

ATTIVITA' 2.4

Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione.

SOGGETTO RESPONSABILE

Responsabile anticorruzione e OdV

3. PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Si rimanda al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale. Si precisa che l'Azienda intende costruire un sistema integrato "231 – 190 – Qualità ISO 9001:2008" al fine di non creare sovrapposizioni o discordanze tra le procedure già conosciute e applicate dal Sistema Qualità con ulteriori protocolli di prevenzione dei rischi di reato

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. ALER ha attuato un'attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti dall'esercizio della propria attività istituzionale e dai processi di supporto ad essa collegati. A partire dal 2015, per le aree a più alta sensibilità al rischio, sono effettuati gli interventi di contenimento del rischio scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più idonei alla mitigazione del rischio. Nel 2015/2016 sono pianificati, in particolare:

- interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate;
- interventi di monitoraggio (internal audit) su tutte le aree per validare le misurazioni del rischio effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere;
- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva.

5. MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è costituito dal presente documento, dall'allegato A (Analisi del Rischio) e Allegato B (estratto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di ALER – parte speciale relativa ai reati contro la PA arricchita dalle azioni in atto per la prevenzione anche dei reati contemplati dalla 190/2012). I suoi aggiornamenti annuali sono approvati, a regime, entro il 31 gennaio di ogni anno con apposito atto del Presidente. Il piano è pubblicato sul sito internet dell'ALER e inviato anche all'amministrazione controllante ossia alla Regione Lombardia.

5.1. Monitoraggio interno

Il monitoraggio interno sull'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è svolto secondo le seguenti modalità:

- la responsabilità di monitoraggio è assegnata al Responsabile anticorruzione;
- la periodicità del monitoraggio è continuativa;
- i criteri adottati per il monitoraggio sono: il rispetto delle scadenze previste dal Piano e l'esecuzione delle misure correttive del rischio, oltre alle eventuali valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder;
- il Responsabile anticorruzione trasmette ogni anno, entro il 15 dicembre, al Presidente una relazione recante i risultati dell'attività;
- il Responsabile, inoltre, si relaziona con l'OdV per sviluppare un controllo integrato.

5.2. Raccordo con l'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento della sua attività il Responsabile anticorruzione si coordina con l'Organismo di Vigilanza in carica e partecipa alle riunioni indette da esso. A tale proposito vale ricordare che le stesse attività dell'Organismo di Vigilanza di ALER sono monitorate anche dalla Regione Lombardia, attraverso la richiesta delle date di svolgimento degli incontri del medesimo e della relativa Relazione annuale delle attività.

6. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Si rimanda al Codice Etico e di Comportamento approvato dal Presidente con apposito provvedimento. Con il presente Piano per la prevenzione della corruzione si recepisce inoltre il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013.

7. ASCOLTO DELLE PARTI COINVOLTE

In questa sezione, ALER evidenzia gli strumenti utilizzati per la rilevazione dell'ascolto delle parti, distinguendo tra:

- **strumenti "on line"** (ad esempio statistiche del sito, segnalazione presenti "on line", casella di posta elettronica);
- **strumenti "off line"** (questionari);
 - eventuali collaborazioni con altri enti o soggetti (es. comuni, regione) che utilizzino, a fini scientifici o di divulgazione, le informazioni pubblicate;
 - modalità di gestione dei reclami.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

Si rimanda al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale.

9. STRATEGIA DI ASCOLTO

ALER intende potenziare una strategia integrata "off line" - "on line" per l'ascolto degli Stakeholder (portatori di interessi). In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:

- identità a livello generale.
- Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità.
- comunicazione "on line" dell'ALER.

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:

"Off line":

- distribuzione moduli "customer satisfaction" agli utenti che usufruiscono di servizi;
- attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari;

"On line":

- sezione "contatti" sul sito;
- sezione dedicata all'ascolto: "segnalazioni, suggerimenti, commenti";
- notiziario.

ALLEGATO

2B

**CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO
DELL'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO**

Allegato B) al Provvedimento del Presidente n. 13 in data 3 Febbraio 2015

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO (in seguito "l'Ente/Azienda") adotta il presente Codice Etico e di Comportamento (in seguito "Codice") quale "carta dei diritti e doveri fondamentali" attraverso la quale l'Ente individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri stakeholder interni ed esterni (portatori di interessi) nonché quale parte integrante del modello organizzativo gestionale di controllo previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (in seguito "Modello"), oltre all'adeguamento/integrazione alle disposizioni della L.190/2012 (cd Legge Anticorruzione) e del D.Lgs.33/2013 (obblighi in materia di Pubblicità e trasparenza Amministrativa). Il Codice impegna gli Organi aziendali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Azienda. Al Codice sono attribuite:

- una funzione di legittimazione: il codice esplicita i doveri e le responsabilità dell'Ente nei confronti degli Stakeholder;
- una funzione cognitiva: il Codice, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- una funzione preventiva: la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli Stakeholder devono uniformarsi, costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo dell'Ente a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
- una funzione di incentivo: il Codice, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione dell'Ente ed il rapporto di fiducia con gli Stakeholder. Analogamente, dall'osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.

1.2. Destinatari

Le norme del Codice Etico di Comportamento si applicano senza eccezione alcuna agli Organi aziendali, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Ente, ovunque essi operino. Compete in primo luogo agli Organi aziendali e al management dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità assunte verso l'interno e verso l'esterno. Infatti, l'esistenza di codici scritti e di comportamenti e la prova che il personale li abbia ricevuti e compresi, non ne assicura l'osservanza: il rispetto delle norme di comportamento non è intrinseco all'esistenza di codici, ma piuttosto assicurato dalle azioni e dagli esempi del management. Risulta, quindi, centrale il ruolo degli Organi aziendali, cui è demandata l'attuazione concreta dei principi del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In particolare, gli Amministratori sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice nel proporre e realizzare qualsiasi decisione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'azienda e sul benessere dei dipendenti che con il loro lavoro contribuiscono al successo della stessa e della collettività. L'Ente oltre al dovuto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, si attiene rigorosamente ai principi, agli obiettivi e alle regole previste dal Codice. Tale impegno è richiesto non solo al personale, ma anche ai collaboratori esterni, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Ente. L'Azienda non tollera la violazione di questi principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

1.3 La responsabilità di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO

L'Azienda si impegna a:

- garantire la massima diffusione del Codice presso il personale e presso terzi;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo in caso di accertata violazione adeguate misure sanzionatorie.

1.4. Obblighi delle unità/strutture organizzative aziendali

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale (Servizio) ha l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente all'osservanza del Codice;
- adoperarsi affinché il personale dipendente comprenda che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- scegliere con cura, nell'ambito delle proprie responsabilità, personale dipendente e collaboratori esterni per impedire che siano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- adoperarsi per verificare la veridicità di notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

1.5. Obblighi per il personale

A tutto il personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, l'Azienda informerà adeguatamente i propri Dipendenti. Il personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del Codice e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il Codice stesso;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

1.6. Valenza del Codice nei confronti dei terzi

Nei confronti dei terzi, tutto il personale dell'Azienda, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

1.7. Valore contrattuale del Codice Etico di Comportamento

Le norme del Codice Etico di Comportamento costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi dell'articolo 2104 del C.C. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 C.C. (Obbligo di fedeltà). *"L'Azienda valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della vigente normativa, i comportamenti contrari ai principi indicati nel Codice applicando le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare"*. Art. 2104 C.C. *"Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"*. Art. 2105 C.C. *"Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"*.

2 PRINCIPI GENERALI

2.1 Osservanza delle disposizioni di Legge

L'Azienda ha come principio imprescindibile il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera. Tale impegno è vincolante anche per i Consulenti, Fornitori, Clienti e per chiunque abbia rapporti con l'Ente. Quest'ultimo non inizierà né proseguirà alcun rapporto con i Soggetti che non intendano allinearsi a questo principio. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Azienda giustifica e rende accettabile una condotta contrastante con i disposti della Legge. L'Azienda assicura che saranno realizzate le opportune attività di informazione e continua sensibilizzazione in merito alle problematiche attinenti il presente Codice, il Modello Organizzazione Gestione, il Piano Prevenzione Corruzione e il Piano della Trasparenza Amministrativa e la loro applicazione.

2.2 Onestà ed integrità nei rapporti

Le relazioni instaurate dai Destinatari in riferimento al proprio rapporto professionale con l'Azienda, siano esse interne od esterne alla stessa, devono essere improntate al rispetto della Legge e della Personalità Individuale di ognuno, in applicazione dei Principi del Codice, dei dispositivi del MOG, del PTPC e del Piano Trasparenza Amministrativa. La conduzione delle relazioni di ogni ordine e grado, deve avvenire secondo trasparenza, correttezza, onestà e lealtà. Le relazioni, sia interne che esterne, evitano ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla razza, alla nazionalità, alle condizioni personali e sociali, al credo religioso o politico. L'Azienda non tollera violazioni a questo principio e disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione e concussione.

2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni

In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, sia nazionali che estere, si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio. Nei Paesi in cui è costume offrire regali a Clienti od altri Soggetti in segno di cortesia, tali donativi devono essere di natura e valore appropriato, non contrastare con le disposizioni della Legge ivi temporaneamente vigente e non essere – in alcun caso - interpretabili come contropartita nella richiesta di favori e/o agevolazioni. In ogni caso tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile e documentata immediatamente in modo adeguato.

2.4 Gestione e conduzione dell'operatività

Ogni operazione e transazione economica dell'Azienda deve essere legittima, autorizzata, correttamente registrata, coerente, congrua, verificabile. L'Azienda promuove e favorisce l'adozione di tutti quegli strumenti necessari per assicurare che le azioni e le operazioni condotte nell'interesse dell'Azienda abbiano adeguata e coerente registrazione, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. La gestione e conduzione dell'operatività deve avvenire nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

2.5 Il conflitto di interessi

Tutto il personale nell'esercizio delle proprie funzioni non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi dell'Azienda o incompatibili con i doveri d'ufficio. Anche gli Amministratori devono astenersi rigorosamente a questo principio. Le situazioni in contrasto con questa norma devono essere comunicate immediatamente ai propri Responsabili. In particolare, i componenti degli Organi aziendali, il management, il personale dipendente ed i collaboratori dell'Azienda devono evitare conflitti di interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni che svolgono all'interno della struttura di appartenenza.

2.6 L'imparzialità

Nelle relazioni con i propri stakeholder (ad esempio gare di appalto, procedimenti contenziosi, ecc.) l'Azienda evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza o nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni o suggerimento di provenienza esterna o interna ed assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali o contrattuali e dei principi sanciti nel presente Codice.

2.7 L'obbligo di riservatezza e tutela delle informazioni

L'Azienda tutela la riservatezza delle informazioni e dei dati in proprio possesso, operando nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia. Tutto il personale di ogni ordine e grado e collaboratori esterni, sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui l'Azienda intrattenga rapporti contrattuali o di altro genere, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza. L'Ente adotta gli opportuni presidi affinché la gestione al suo interno e le comunicazioni all'esterno di informazioni a qualsiasi titolo avvenga nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti nonché in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza. Le informazioni destinate al pubblico devono essere chiare, complete, veritiere e non forvianti, tali da consentire ai destinatari delle medesime l'assunzione di decisioni consapevoli. L'Azienda individua ed indica i canali, le forme ed i Responsabili per le azioni di comunicazione da e con soggetti terzi.

2.8 La tutela del patrimonio aziendale

L'Azienda promuove la tutela e l'utilizzo oculato e diligente dei beni, delle attrezzature e delle risorse aziendali nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia in funzione del perseguimento del proprio oggetto sociale.

2.9 Corretta tenuta ed affidabilità delle situazioni contabili

L'Azienda rispetta le norme ed i principi di redazione delle situazioni contabili annuali e di previsione e di tenuta della contabilità. Le informazioni ed i dati aziendali e le interazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire la trasparenza, l'accuratezza e la completezza e dare una fedele rappresentazione dell'attività di gestione e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

2.10 I comportamenti nei luoghi di lavoro

Il personale dell'Azienda deve conformare la propria attività alle disposizioni ed alle procedure aziendali nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e dal contratto di lavoro e dai regolamenti interni all'Azienda.

2.11 La responsabilità individuale

Ognuno è responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa. Inoltre, per coloro che svolgono funzioni direttive, si aggiunge anche la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

2.12 Igiene, sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro

L'Azienda si è impegnata a stimolare sempre più il management e il personale dipendente al rispetto sostanziale del vasto quadro legislativo avviato con le leggi n.626/94, D.Lgs.n.272/99 fino alla approvazione ed emanazione del D.Lgs. n.81/08. Per realizzare questo si è impegnata a verificare, che le modalità di lavoro siano effettivamente svolte in modo sicuro.

2.13 La Privacy

La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione. È preclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata del collaboratore. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare i dati personali senza previo consenso dell'interessato. Aler Bergamo-Lecco-Sondrio si è dotato di un Centro Elaborazione Dati (CED) ossia di un'unità organizzativa che coordina e mantiene le apparecchiature ed i servizi di gestione dei dati. Grazie alla potenzialità dei sistemi in rete si può comunicare facilmente con tutto il personale dell'Azienda al quale viene messa a disposizione ogni informazione utile.

2.14 La responsabilità negli affari

L'Azienda assicura che la conduzione degli affari sia improntata al rispetto dei principi di integrità e trasparenza. In particolare, tutte le operazioni, negoziazioni, e in genere i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, alla completezza e trasparenza delle informazioni ed alla legittimità, non solo su base formale, sulla base delle norme e delle procedure interne vigenti.

2.15 Lo sviluppo e la tutela della professionalità

L'Azienda si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l'intera collettività ed una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo di carriera rispondono soltanto a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna e in osservanza dei Regolamenti aziendali in vigore e dei Contratti di lavoro.

2.16 Il valore strategico delle risorse umane

Le Risorse Umane sono considerate valore primario per il conseguimento degli obiettivi dell'Azienda in virtù del contributo professionale apportato nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza, fiducia reciproca e pieno rispetto della Personalità Individuale. L'Azienda tutela e promuove il valore delle Risorse Umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni di ogni natura e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei Lavoratori. I rapporti intercorrenti tra i diversi livelli gerarchici (correlati a diversi livelli di responsabilità esistenti all'interno dell'Azienda) devono essere improntati ai principi sopra enunciati. L'Azienda non ammette la conduzione di relazioni di lavoro extracontrattuali. Nella gestione del personale, l'Azienda assicura a tutti le medesime opportunità, garantendo un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. L'Azienda si impegna inoltre a tutelare l'integrità morale del personale, evitando che questi subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne. L'Azienda si impegna a vigilare sul rispetto delle vigenti leggi in materia di divieto del fumo.

3.CRITERI DI CONDOTTA

In attuazione dei Principi Generali sopra enunciati, l'Azienda promuove altresì i seguenti Criteri di Condotta, fermo restando che la propria attività deve sempre essere improntata al rispetto della legalità e del principio della buona fede.

3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori e con gli utenti

3.1.1 Scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore (imprese, aziende, consulenti, professionisti, etc.) devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'Azienda previste e delle procedure indicate nel Sistema di Gestione della Qualità. La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive circa la competitività, la qualità, l'utilità e il prezzo della fornitura. Nella selezione l'Azienda adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di riferimento e non preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere. I criteri di trasparenza per la selezione dei fornitori deve prevedere trasparenza e deve essere in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi sopra citati.

Nei rapporti con fornitori di beni e servizi ed in quelli con gli utenti e altri soggetti pubblici e/o privati, i destinatari del Codice non devono richiedere, offrire o accettare regali, omaggi o trattamenti di favore (quali in via esemplificativa pranzi, cene, eventi, viaggi, beni in natura, etc.) eccedenti un valore simbolico riconducibile ai normali rapporti di cortesia. In caso ciò avvenisse, devono darne immediata informazione scritta al proprio superiore. Se si tratta di un dipendente, deve essere avvisato il diretto superiore che informerà formalmente il Direttore Generale e il Responsabile alla Prevenzione della Corruzione; se si tratta di un dirigente deve essere avvisato il Direttore Generale il quale informerà formalmente il Presidente e il Responsabile alla Prevenzione della Corruzione, se si tratta del Direttore Generale o del Presidente dovranno darne comunicazione al Responsabile della Prevenzione alla Prevenzione della Corruzione. La comunicazione scritta dovrà essere tempestiva e immediata e dovrà contenere sia il soggetto che l'oggetto della attività in oggetto.

Per quanto riguarda il rapporto con gli Utenti, i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli impegni contenuti nella "Carta dei Servizi" nonché nella osservanza delle norme vigenti e dei contratti ed essere caratterizzati da comportamenti ispirati a criteri di professionalità, competenza, rispetto, cortesia e puntualità.

Non è consentito agli Amministratori e al personale di qualsiasi livello chiedere e/o ricevere dagli utenti, per l'attività svolta a qualsiasi titolo per conto dell'Azienda e/o proprio, denaro, regali e/o benefici di qualsiasi utilità, anche di modesto valore. Nel caso dovesse avvenire, dovrà esserne data immediata comunicazione nei modi e nei termini previsti per i Fornitori.

3.1.2 Trasparenza

Le relazioni con i fornitori dell'Azienda, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Azienda anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito. L'Azienda predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi. E' previsto un accurato sistema di archiviazione della documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

3.1.3. Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

L'Azienda si adopera al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia con il fornitore. L'Azienda si impegna a fornire informazioni chiare e tempestive riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti.

3.1.4 Tutela dell'ambiente e dei profili etici

L'Azienda si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici.

3.2 Criteri di condotta nella selezione del personale e rapporto di lavoro

3.2.1 Rapporti con il personale

L'Azienda riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività aziendale. La gestione del rapporto di lavoro, perseguendo un'organizzazione per obiettivi, è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente anche in relazione all'applicazione degli strumenti di incentivazione. E' vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.

3.2.2 Sicurezza e salute

L'Azienda si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei propri clienti. A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

3.2.3 Tutela della persona

L'Azienda si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto al proprio responsabile o all'Organismo di Vigilanza che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

3.2.4 Selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni e dai Regolamenti vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dall'Azienda, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

3.2.5 Assunzione

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

3.2.6 Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

3.2.7 Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione. Tutte le azioni riguardanti l'attività aziendale devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza.

3.2.8 Conflitto di interessi

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività dell'Azienda. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'Azienda. Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l'Organismo di Vigilanza.

3.2.9 Beni aziendali

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'Azienda. Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'Azienda, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi difformi degli stessi.

3.2.10 Uso dei sistemi informatici

Ogni dipendente è tenuto al rispetto delle disposizioni normative in vigore e delle condizioni contenute nei contratti di licenza nonché delle policy aziendali in materia. Ogni dipendente, nell'ambito delle proprie competenze, è altresì tenuto a prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

3.2.11 Regali, omaggi e altre utilità

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettarne da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività aziendale, fatta eccezione per quelle d'uso di modico valore e conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia. Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda. Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati. Le offerte di regali e vantaggi di valore non modico devono essere segnalate per consentire al responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza dell'Azienda e al Responsabile del Piano Prevenzione Corruzione.

3.2.12 Tutela della riservatezza

L'Azienda tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato. L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venire a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

3.2.13 Riservatezza e gestione delle informazioni

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle circostanze custodendo con cura i dati affidatigli. Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3.2.14 Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di funzione e all'Organismo di Vigilanza e il Responsabile del Piano Prevenzione della Corruzione ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative circa violazioni di norme giuridiche, del Codice o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, costituire pregiudizio per l'Azienda. I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile del Piano Prevenzione della Corruzione di ogni possibile violazione delle predette norme.

3.2.15 Obblighi dei collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti i collaboratori, ai consulenti e a chiunque instauri con l'Azienda, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

3.3. Criteri di condotta per la tutela dell'Ambiente di lavoro e della privacy

L'Azienda si adopera per creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti coloro che interagiscono con l'Ente condizioni rispettose della dignità, e nel quale le caratteristiche umane, le convinzioni o le preferenze dei singoli non possano dar luogo a discriminazioni, condizionamenti o atti lesivi della persona. L'Azienda si impegna alla tutela della privacy riguardo ai dati attinenti la sfera privata e le opinioni dei lavoratori. L'Azienda esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne nessuno sia posto in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero di una situazione di necessità. L'Azienda disapprova qualsiasi forma di molestie anche di carattere sessuale.

3.4. Criteri di condotta nella Sicurezza e Salute

L'Azienda si adopera affinché sia diffusa la cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti / collaboratori. L'Azienda si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali. Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

3.5. Criteri di condotta nella tutela del Patrimonio Aziendale

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili. In particolare, ogni dipendente/collaboratore deve:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro dell'Azienda. Ogni Dipendente o Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali eventi dannosi per l'Azienda.

3.6. Criteri di condotta nelle relazioni con la P A e le Istituzioni

I rapporti con Enti pubblici ed Istituzioni di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica dell'Azienda e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate. Tale esigenza è ancora di più avvertita in una realtà come quella di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO che proprio in virtù dell'attività svolta, è costantemente a contatto con la pubblica amministrazione. A tal fine l'Azienda ha improntato i propri rapporti con la P.A sulla massima trasparenza non intervenendo nella sfera dei poteri pubblici o in quella politica per favorire interessi terzi allo scopo di ricevere benefici di

varia natura. Non è consentito, pertanto, offrire denaro o doni (salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri) ovvero intrattenere rapporti di consulenza, sponsorizzazione o pubblicità o incarichi personali con Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti, sia italiani che di altri Paesi. L'Azienda considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero. In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o concessionari di un pubblico esercizio si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio. Quando è in corso una trattativa d'affari, richiesta e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale incaricato non dovrà cercare di influenzare le decisioni della Controparte, in ciò ricomprendendo i Funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della Legge e della corretta pratica. Se l'Azienda utilizza un Ente e/o Soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti dello stesso, dei suoi Dipendenti e/o Collaboratori sono applicate le stesse direttive valide per i Dipendenti della stessa. L'Azienda, inoltre, non potrà essere rappresentata da Soggetti terzi la cui collaborazione possa connotare ipotesi di conflitto di interessi. In particolare, ed in via esemplificativa, nei rapporti con rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e della Pubblica Amministrazione in genere, italiana od estera, è vietato:

- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Azienda.

3.7. Criteri di condotta nei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza

I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza. L'Azienda dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

3.8. Criteri di condotta nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

L'Azienda sta in giudizio nella persona del suo legale rappresentante, che la rappresentano con lealtà e trasparenza, avvalendosi di legali competenti e di specchiata onestà deontologica. In nessun modo, l'importanza della causa potrà giustificare l'esercizio diretto o indiretto di indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire l'Azienda nella decisione della vertenza.

3.9. Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

L'Azienda si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. L'Azienda non eroga contributi ad organizzazioni con le quali possano sussistere interessi in conflitto. Qualsiasi rapporto dell'Azienda con le predette organizzazioni e loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

3.10. Criteri di condotta in materia ambientale

La politica ambientale dell'Azienda nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l'ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi. L'Azienda si impegna a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'adozione di misure che favoriscano il risparmio e l'efficienza energetica nonché la salvaguardia delle risorse.



ALER



Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

3.11. Criteri di condotta in materia Societaria

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per l'Azienda devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti. È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ad altri Organi aziendali o alle Società di Revisione. È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili. È vietato porre in essere operazioni sull'utile dell'esercizio difforme dalla Legge e dallo Statuto Sociale. È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Creditori.

3.12 Rapporti con i mass media

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione devono essere curati e tenuti da soggetti espressamente delegati dall'Azienda che dovranno verificare le richieste prima di rilasciare eventuali comunicazioni. Ogni informazione rilasciata deve essere improntata a principi di verità, trasparenza, correttezza e prudenza, nel rispetto del presente codice, delle procedure interne e della tutela dell'immagine aziendale. E' vietato comunicare in nome dell'Azienda dati o notizie agli organi di stampa e di comunicazione in assenza di espressa delega aziendale.

4. EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

4.1. Osservanza del Codice

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con l'Azienda. Il management dell'Azienda ha la responsabilità di far sì che le aspettative dell'Azienda nei confronti dei dipendenti siano da questi comprese e messe in pratica. Il management, pertanto, deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice vengano attuati.

4.2 Segnalazione di violazione

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice, l'Azienda richiede a tutti coloro che sono a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice, all'interno dell'Azienda, di effettuare una segnalazione. I dipendenti devono riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione al diretto superiore, oppure, nei casi in cui la segnalazione del dipendente al proprio superiore non sia efficace o opportuna, devono rivolgersi al Direttore Generale, oppure direttamente all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile del Piano Prevenzione Corruzione. L'Organismo di Vigilanza è un organismo nominato dal Presidente dell'Azienda, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, e, accertata la fondatezza della segnalazione, sottoporre il caso alla funzione aziendale competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o per l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale. E' facoltà dell'Organismo di Vigilanza convocare e sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti, consultando eventualmente i vertici dell'Azienda (Presidente e/o Direttore Generale). Per i soggetti esterni all'Azienda, le segnalazioni devono essere inoltrate direttamente all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile alla Prevenzione della Corruzione, per iscritto ad uno dei seguenti indirizzi:

- ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO - Organismo di Vigilanza, - Via Mazzini n. 32/a (Bergamo); odv@alerbg.it
- ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO - Responsabile Piano Prevenzione Corruzione - Via Mazzini n. 32/a (Bergamo); rptp@alerbg.it

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice, ALER Bergamo garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice o delle procedure interne. Costituisce violazione del Codice Etico anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice. Inoltre, va considerata violazione del Codice il comportamento chi accusi altri dipendenti di violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto, qualora fosse espressamente richiesto dall'interessato, alla riservatezza del nominativo soggetto che ha effettuato la segnalazione. In caso di inadempienza da parte dell'Organismo di vigilanza, comporta una grave mancanza, punibile ai sensi di legge.

4.3. Sanzioni

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra l'Azienda e chiunque commetta la violazione (amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari). Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione, compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente, di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dall'Azienda in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dall'Azienda degli stessi responsabili e in caso dei collaboratori o imprese esterne, la rescissione per colpa del contratto in essere con l'Azienda. L'Azienda, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice.

4.4. Divulgazione del Codice

Il presente Codice è portato a conoscenza degli organi sociali, dei dipendenti dell'Azienda, dei consulenti e collaboratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto dell'Azienda. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprendere e a rispettarne i contenuti. Il Codice di Comportamento è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet aziendale. Una copia cartacea viene distribuita a tutti i dipendenti e collaboratori in servizio attuale e futuro. Una copia può essere richiesta gratuitamente in forma cartacea o digitale, alla Segreteria Generale di ALER BERGAMO- LECCO-SONDRIO all'Organismo di Vigilanza o al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione. Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice sono definiti ed approvati dal Presidente. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Codice entreranno in vigore a decorrere dalla data di approvazione dello stesso da parte del Presidente di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO.

Bergamo, 04 Febbraio 2015

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 8.giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi;
- Linee Guida Federcasa (Confservizi) per la costruzione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001.
- L.n.190/2012
- D.Lgs.n.33/2013

ALLEGATO

3

**Provvedimento del Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO n. 59
in data 1 Luglio 2015.**

Oggetto:

**Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ALER di
BERGAMO - LECCO - SONDRIO**

L'anno duemilaquindici, il giorno 1 (uno) del mese di Luglio, il Sottoscritto Luigi Mendolicchio, nominato Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1207, del 23.12.2013;

Premesso che:

- con ATTO DI FUSIONE in data 1 Dicembre 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.822, Raccolta n. 12.854, Notaio in Caravaggio, ed iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,
- l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO", con sede in Bergamo, Via Mazzini n. 32/A,
- nonché l'Ente Pubblico Economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LECCO - A.L.E.R." con sede in Lecco, Via Giusti n. 12;
- l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO" con sede in Sondrio Piazza Radovljica n. 1,
si dichiarano fusi mediante incorporazione nell'Ente
- "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO";
- gli effetti giuridici della fusione, di cui all'art. 2 dell'ATTO DI FUSIONE, sono decorsi dal 1° Gennaio 2015;
- per effetto della fusione, la denominazione dell'Ente incorporante, di cui all'art.4 dell'ATTO DI FUSIONE, diverrà la seguente:
"Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO- LECCO - SONDRIO"

in sigla

"ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO"

Considerato che:

- Il Consiglio di Amministrazione, con Provvedimento n. 83/2008, in data 17

Novembre 2008, ha deliberato:

- di adottare il Modello Organizzativo, di controllo e di gestione con le caratteristiche previste dal D.Lgs. 231/2001, al fine di garantire l'esenzione dell'Ente dalla responsabilità amministrativa;
- di affidare alla società C&RA Consulenze e Ricerche Applicate s.r.l. l'incarico di adeguamento del Modello Organizzativo, di controllo e di Gestione dell'Aler di Bergamo alle esigenze del citato D.Lgs. 231/01;
- il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 112/2009, in data 31.08.2009, ha deliberato:
 - di approvare il Modello di Organizzazione unitamente agli Allegati , (vedi fascicolo 1a: Parte Generale; fascicolo 1b: Allegati);
 - di approvare il Piano di Azione (vedi all. 2: Considerazioni di sintesi e piano di implementazione del modello organizzativo), dando mandato al Direttore Generale di dare attuazione al piano stesso, e aggiornando periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;
 - di approvare il Sistema Disciplinare, parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01, che compare nell'allegato "A" in sostituzione dell'allegato 7 del fascicolo 1b, e che deve essere considerato parte integrante della presente delibera;
 - di approvare la Bozza di Codice Etico (allegato 6 dell'allegato b2) parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01, dando mandato al Direttore Generale di provvedere alla diffusione del medesimo fra i destinatari;
 - di istituire l'Organismo di Vigilanza cui affidare il compito di vigilare sull'osservanza, nonché sull'aggiornamento dello stesso modello;
 - di nominare quali membri effettivi dell'Organismo di Vigilanza i Signori: Dott. Gaetano Campione, in qualità di Presidente, Dott. Arnoldo Schoch e Dott. Luca Rocchini, quali componenti effettivi, i quali hanno espresso parere favorevole all'accettazione dell'incarico;
- che l'Organismo di Vigilanza, così nominato, resterà in carica per tre anni, in conformità al regolamento medesimo;
- Il Consiglio di Amministrazione con delibera N. 45/2011, in data 21.03.2011, avente per oggetto: ADEGUAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N: 231/01, visto il preventivo della Società C&RA per l'adeguamento del MOG, richiesto dall'ODV, dell'importo di €. 13.000,00 (iva esclusa), ha ritenuto di acquisire altri preventivi e di riproporre la

- discussione in una prossima seduta del C.d.A. dando incarico al Direttore Generale di richiedere ulteriori offerte;
- il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 65/2011, in data 18.04.2011,
 - preso atto che è stata identificata una sola nuova società - la Custodia srl, che ha fornito un preventivo di circa euro 13.000,00 e nel contempo C&RA ha fornito a sua volta un preventivo aggiornato per un importo pari a euro 9.500,00, più iva,
 - ha ritenuto di aggiornare il Modello di Organizzazione e Gestione e di affidare l'incarico alla Società C&RA Consulenze e Ricerche applicate s.r.l., con sede in via Turati n. 26 a Milano, per un importo pari ad €. 9.500,00 più I.V.A.,
 - il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14/2012, in data 23.01.2012, ha preso *"atto degli aggiornamenti apportati al Modello e di approvare il nuovo Modello di Organizzazione e Gestione ex Decreto Legislativo 231/2001"*;
 - con Provvedimento n. 13 in data 3 Febbraio 2015 è stato deliberato:
 1. di approvare il "PIANO TRIENNALE 2015-2017 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO" ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, allegato sotto la lettera A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 2. di approvare il "CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO", allegato sotto la lettera B), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 3. di pubblicare il PIANO TRIENNALE 2015-2017 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO" sul sito web aziendale;
 4. di nominare "internal audit" dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO, la dott.ssa Maria Grazia Maffoni, Responsabile della U.O.G. di Lecco.
 - con Provvedimento del Presidente n. 14 in data 4 Febbraio 2015 è stato deliberato:
 1. di adottare "il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, allegato sotto la lettera A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e il relativo "ACCESSO CIVICO";
 2. di pubblicare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità nella sezione "Trasparenza Amministrativa" sul sito web aziendale.

Atteso che:

- la L.R. 2 dicembre 2013, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ha accorpato le ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO;

- le tre Aziende sono dotate di Modelli di Organizzazione e Gestione differenti;
- necessita addivenire alla omogeneizzazione, integrazione, adeguamento e aggiornamento dei M.O.G. in essere, in relazione alla struttura e conformazione della nuova Azienda;
- con Provvedimento n. 36 in data 16 Giugno 2015 è stato conferito l'incarico al Prof. Avv. Federico Pergami, con Studio in Milano, Piazzetta Guastalla n. 13, l'incarico professionale per la predisposizione del progetto di adeguamento, integrazione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) predisposto dovrà essere oggetto di aggiornamenti a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale dello STATUTO dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO e successivamente pubblicato;

Tutto quanto premesso, considerato e atteso:

Il Presidente

- vista la Legge Regionale 2 dicembre 2013 n. 17, - Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- visto l'art. 14, della Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 27;
- preso atto della deliberazione della Giunta Regionale N° X/3122, in data 06.02.2015, avente per oggetto: "DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) PER L'ANNO 2015";

DELIBERA

1. di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) dell'Azienda Residenziale di BERGAMO, LECCO e SONDRIO;
2. di dare atto che tale documento potrà essere oggetto di integrazione a seguito dell'approvazione del nuovo STATUTO Aziendale, dell'approvazione della nuova dotazione Organica e della mappatura delle nuove procedure Aziendali.

Il Presidente dell'ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO

Luigi Mendolicchio

ALLEGATO

4

LEGGE 6 novembre 2012 , n. 190**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (12G0213)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso

termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il

piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'

costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e' disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche

amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al

dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;

e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresì rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi di non

conferibilita' di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilita' devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche' gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita' professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attivita'

imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura e' istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53 puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche'».

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialita' di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di

reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunita' montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilita' determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti

con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono

inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,

come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».

76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocimento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche.

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di

indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può

avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo' inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;

c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;

d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;

e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

b) definisce la struttura e le modalita' di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;

c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;

d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e produttivita';

e) adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);

f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;

g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;

h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed iniziative ritenute utili;

i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attivita' istruttoria e puo' richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo

14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;

m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute utili;

o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;

p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.

8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalita' e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita' al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a

due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. (Omissis).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. (Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni

industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi

corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed e' prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.".

Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, lett.a-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

(Omissis).

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; (Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 21. Responsabilita' dirigenziale.

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 11. Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la

trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.».

Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale.):

«Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si

tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

g-bis) i bandi di concorso.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

2.

2-bis.

2-ter. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.».

Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.):

«Art. 21. Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e

di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalita' individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) obbligo, per la singola amministrazione o societa' che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 24. Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.».

Si riporta il testo dell'articolo 241, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 241. Arbitrato.

(art. 81, direttiva 2004/18/CE; art. 72, direttiva 2004/17/CE; art. 32, L. n. 109/1994; artt. 150 - 151, D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co. 2, L. n. 205/2000; D.M. n. 398/2000; art. 12, D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005, conv. nella L. n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, L. n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 2359 del Codice civile:

«Art. 2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Proroga di termini in materia di acque di balneazione».

Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca: «Accesso ai documenti amministrativi».

Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

«Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):

«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Si riporta l'articolo 6, comma 11, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 6. Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(art. 81.2, direttiva 2004/18/CE; art. 72.2, direttiva

2004/17/CE; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005)

(Omissis).

11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.):

«Art. 1. Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire.

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

(Omissis).».

Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificati dalla presente legge:

«Art. 1. Principi generali dell'attivita' amministrativa.

1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento

comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»

«Art. 2. Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifestata irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

(Omissis).

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.

(Omissis).».

Il capo II della citata legge n. 241 del 1990, reca:

«Capo II - Responsabile del procedimento».

Si riporta il testo dell'articolo 11, della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5.».

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

Si riporta il testo dell'articolo 135, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione.

(art. 118, D.P.R. n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.».

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14

gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.) , come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. Azione di responsabilita'.

1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita' non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per revocazione.

1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di

occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Si riporta il testo dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.):

«Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni.

1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle

finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.».

Si riporta il testo degli articoli 444 e 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale:

«Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,

nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.»

«Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale (Omissis).

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(Omissis)

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(Omissis).».

Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):

«Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi

(Omissis).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario):

«Art. 1-bis. Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non puo' superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata e' prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «delle quali trecento da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando la adeguata destinazione di magistrati».».

Si riporta il testo degli articoli 32-quater, 32-quinquies e 314 del Codice penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.»

«Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 1 comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.»

«Art. 314. Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita.».

Si riporta il testo degli articoli 317-bis, 319 e 319-ter del Codice penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 317-bis. Pene accessorie.

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.»

«Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da quattro a otto anni.»

«Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti anni.».

Si riporta il testo dell'articolo 320, 1 comma, del Codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.».

Si riporta il testo degli articoli 322, 322-bis, 322-ter, 323, e 323-bis del Codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia

accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.»

«Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 319-quater 2 comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.»

«Art. 322-ter. Confisca.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.»

«Art. 323. Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'.»

«Art. 323-bis. Circostanza attenuante.

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.»

Si riporta il testo dell'articolo 2635 del Codice civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocimento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»

Si riporta il testo degli articoli 25 e 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140, come modificati dalla presente legge:

«Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.»

«Art. 25-ter.Reati societari.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della societa', da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle

comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 308 del Codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 308. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.

2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione anche al di la' di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.

2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti

dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303.

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.».

Si riporta il testo dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.), come modificato dalla presente legge:

«Art. 133. Notificazione del decreto che dispone il giudizio.

1. (Omissis).

1-bis. Il decreto e' altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' ammesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.».

Si riporta il testo dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca.

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su

richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina

dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».

Si riporta il testo degli articoli 58, comma 1, e 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.):

«Art. 58. Cause ostative alla candidatura.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(Omissis).»

«Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto.

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

(Omissis).».

Si riporta il testo dell'articolo 100, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

«Art. 100. Revoca.

1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.».

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza.

(Omissis).».

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2156):

Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano), IV Governo Berlusconi, il 4 maggio 2010.

Assegnato alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia), in sede referente, il 5 maggio 2010 con pareri delle Commissioni 3^a, 5^a, 8^a e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, l'11, 20 e 25 maggio 2010; il 16 giugno 2010; il 27 luglio 2010; il 29 settembre 2010; il 6 e 20 ottobre 2010; il 3 e 23 novembre 2010; il 18 gennaio 2011; il 19 aprile 2011; il 3, 19 e 24 maggio 2011; il 1^o giugno 2011.

Esaminato in Aula il 17 maggio 2011; il 1^o, 7, 8 e 9 giugno 2011.

Il 14 giugno 2011 approvato stralcio art. 7 a formare il S. 2156-BIS; art. 8 a formare il 2156-TER; art. 9 a formare il S. 2156-QUATER.

Approvato il 15 giugno 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4434):

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 21 giugno 2011 con pareri delle Commissioni III, V, VIII, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e II, in sede referente, il 7, 14, 21 e 28 luglio 2011; il 15, 20, 21, 22, 27 e 29 settembre 2011; l'11, 12, 18, 25 e 26 ottobre 2011; il 3 e 8 novembre 2011; il 13 dicembre 2011; il 2, 15 e 16 febbraio 2012; il 15 marzo 2012; il 17 aprile 2012; l'8, 10, 15, 17, 22 e 24 maggio 2012;

Esaminato in Aula il 6 ottobre 2011; il 26 marzo 2012; il 28, 30 e 31 maggio 2012; il 5, 6, 7, 12 e 13 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 14 giugno 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 2156-B):

Assegnato alle Commissioni riunite 1^a (affari costituzionali) e 2^a (giustizia), in sede referente, il 20 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 5^a, 8^a e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni 1^a e 2^a riunite, in sede referente, il 28 giugno 2012; il 5, 11 e 26 luglio 2012; il 2 agosto 2012; l'11 e 18 settembre 2012; il 2, 4 e 9 ottobre 2012.

Esaminato in Aula il 10 e 16 ottobre 2012, e approvato, con modificazioni, il 17 ottobre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4434-B):

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni III, IV, V, VIII e X.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e II, in sede referente, il 24 e 25 ottobre 2012.

Esaminato in Aula il 29 e 30 ottobre 2012 e approvato il 31 ottobre 2012.

22.11.2012

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

15:38:24

Stampa

Chiudi

ALLEGATO

5

LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (14G00197)
(GU n.292 del 17-12-2014)

Vigente al: 1-1-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-quater. - (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno

antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non puo' essere presentata piu' di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).

4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.

5. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono

automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.

6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.

Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare,

entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attivita', l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attivita' sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attivita', tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla meta' della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e' definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e' operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu' gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attivita' oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo' essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attivita' finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilita'.

10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo

5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Art. 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalita' di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche' ogni altra modalita' applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita' per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».

2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta

per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalita' ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:

a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

5. L'esclusione della punibilita' e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo».

7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonche' quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita'

interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalita' ivi indicate, nonche' per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attivita' necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualita' dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia' autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo' procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la prioritita' agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e puo' essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale gia' appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio

1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.

La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;

b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».

5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' autoriciclaggio».

Art. 4

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

ALLEGATO

6

LEGGE 27 maggio 2015, n. 69

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (15G00083)

(GU n.124 del 30-5-2015)

Vigente al: 14-6-2015

Capo I

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due»;
- c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
- d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
- e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
- f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
- g) all'articolo 319-ter:
 - 1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;

h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;

i) all'articolo 323-bis:

1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi»;

2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Art. 2

Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale e' inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».

Art. 3

Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione

1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:

«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 4

Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo

di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

Art. 5

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Art. 6

Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Art. 7

Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

Art. 8

Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».

3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 e' inserito il seguente:

«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

Capo II

Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi

Art. 9

Modifica dell'articolo 2621 del codice civile

1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi».

Art. 10

Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entita'). - Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare tenuita'). - Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 11

Modifica dell'articolo 2622 del codice civile

1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi».

Art. 12

Modifiche alle disposizioni sulla responsabilita' amministrativa degli enti in relazione ai reati societari

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera c) e' abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

ALLEGATO

7A



**LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvate il 7 marzo 2002

(aggiornate al marzo 2014)

INDICE

Introduzione	4
I. I lineamenti della responsabilità da reato dell'ente	6
II. Individuazione dei rischi e protocolli	
1. Premessa	28
2. La definizione di "rischio accettabile": premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo	29
3. Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio	30
4. I principi di controllo	44
III. Codice etico (o di comportamento) e sistema disciplinare	
1. Premessa	46
2. Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati dolosi	46
3. Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati colposi	48
4. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori	49
IV. L'Organismo di Vigilanza	
1. Premessa	55
2. Individuazione dell'Organismo di vigilanza	55
2.1. Composizione dell'Organismo di vigilanza	55
2.2. Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza	56
2.3. Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo <i>ad hoc</i>	62
2.3.1. L'articolo 6, comma 4- <i>bis</i> : la devoluzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale	63
2.3.2. L'attribuzione del ruolo di Organismo di vigilanza al Comitato Controllo e rischi	66
2.3.3. La compatibilità tra il ruolo di <i>Internal Audit</i> e le funzioni di Organismo di vigilanza	67
2.3.4. L'istituzione di un Organismo di vigilanza <i>ad hoc</i>	68
3. Obblighi di informazione dell'Organismo di vigilanza	68
4. Profili penali della responsabilità dell'Organismo di vigilanza	70

V.	La responsabilità da reato nei gruppi di imprese	
1.	Premessa	72
2.	La non configurabilità di una responsabilità da reato del gruppo	72
3.	La responsabilità della <i>holding</i> per il reato commesso dalla controllata	73
4.	L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi	74
5.	Le peculiarità della responsabilità 231 nei gruppi transnazionali	78
VI.	Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese	
1.	Premessa	80
2.	Individuazione dei rischi e protocolli	80
3.	Codice etico (o di comportamento) e sistema disciplinare	82
4.	L'Organismo di vigilanza	82
	Appendice – Case study	84

Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche “decreto 231”), ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, l’ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l’accertamento dell’illecito previsto dal decreto 231 espone l’ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l’immagine e la stessa attività.

Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.

Perciò da oltre dieci anni Confindustria si propone, mediante le presenti Linee Guida, di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231.

Tuttavia, data l’ampiezza delle tipologie di enti presenti nella realtà associativa di Confindustria e la varietà di strutture organizzative di volta in volta adottate in funzione sia delle dimensioni sia del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico. Le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell’impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice. Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito.

In questa prospettiva, è di fondamentale importanza, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l’impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.

Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell’impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa.

L’auspicio che sospinge il presente lavoro e, in particolare, la revisione compiuta nel 2014, è che le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d’altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231.

La redazione delle Linee Guida di Confindustria non preclude alle Associazioni del Sistema confederale di adottare Codici di comportamento ai sensi dell'art. 6 del decreto 231. In tal caso, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali, i Codici possono approfondire determinati contenuti in considerazione delle peculiarità che riguardano gli specifici settori e contesti territoriali di riferimento e fornire alle imprese, ad esempio, indicazioni più dettagliate rispetto alle aree di rischio e ai protocolli organizzativi da adottare.

I. I lineamenti della responsabilità da reato dell'ente

Il decreto 231 prevede sanzioni per l'ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi in seno all'impresa, quando soggetti funzionalmente riferibili all'ente abbiano commesso taluno dei reati indicati dallo stesso decreto.

Per offrire alle imprese una visione più chiara dei presupposti e delle conseguenze dell'illecito dell'ente, sono di seguito individuati gli elementi essenziali del sistema di responsabilità delineato dal decreto 231. Segue una tabella che individua sinteticamente i reati-presupposto e le sanzioni previste per la responsabilità dell'ente.

▪ Chi è destinatario della responsabilità da reato?

Il decreto 231 indica come destinatari “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica “*allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*” (art. 1, comma 3).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

▪ Quali sono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente dipendente da reato?

Innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati “apicali”;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e, più di recente, i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

Si tratta di un dibattito in pieno divenire. Peraltro, la prima tesi, che tiene distinti interesse e vantaggio anche nei reati colposi pare riflettere più fedelmente il sistema del decreto 231, che mostra di considerare disgiuntamente i due concetti.

Sul piano soggettivo l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque l'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

▪ **Come rilevano le ipotesi di concorso nel reato ai fini della valutazione della responsabilità dell'ente?**

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.¹ e 113 c.p.². Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231.

Diversi possono essere i settori di *business* nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegua l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, d. lgs. n. 152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")³. L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

¹ "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita."

² "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso."

³ Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: i) assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, d. lgs. n. 159/2011; ii) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, co. 3, d. lgs. n. 159/2011.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale *partner* alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

In questo senso, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. E' pertanto necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente”* (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato “proprio”. In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo *partner* criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato. Inoltre, non si può escludere la contestazione del concorso nel reato proprio da parte dell'*extraneus* che sia, al contrario dell'ipotesi appena richiamata, inconsapevole della qualifica soggettiva del concorrente nel reato proprio. Si tratta di un'ipotesi fondata nel diritto positivo (v. art. 117 c.p.⁴) e sostenuta da una parte della giurisprudenza, ma tuttora dibattuta anche in dottrina. In particolare, si discute in ordine alla natura “oggettiva” della responsabilità in questo caso ascrivibile all'*extraneus* e alla possibilità che egli risponda comunque ex art. 117 c.p., anche se la condotta posta in essere sarebbe priva di rilevanza penale laddove l'autore non fosse un soggetto qualificato (c.d. reato proprio non esclusivo).

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato.

La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrirebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato “proprio”. Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato “proprio”, in quanto nella sua condotta si rinverrebbero:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;

⁴ Art. 117 c.p.: “Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.”

3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa⁵.

Si è consapevoli di aver utilizzato a titolo di esempio un reato - l'abuso d'ufficio - non previsto nel novero dei reati presupposto del decreto 231. Tuttavia, l'esempio è utile per evidenziare il potenziale rilievo del concorso di persone nel reato, in particolare dell'*extraneus* nel reato proprio.

Tutta la casistica sopra richiamata suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231. Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partner* e interlocutori, sia pubblici che privati.

▪ Qual è il confine-territoriale di applicazione della responsabilità da reato?

L'articolo 4 del decreto 231 disciplina i reati commessi all'estero. Prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al decreto 231 - ogni ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Ne deriva il problema del riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano dell'efficacia esimente dei modelli organizzativi adottati in base a leggi straniere. Tali modelli potranno ritenersi idonei a spiegare efficacia esimente laddove rispondano ai requisiti previsti dal decreto 231 e risultino efficacemente attuati (con particolare riferimento all'ipotesi di società controllate con sede all'estero, si veda il successivo capitolo V, paragrafo 5).

Infine, occorre dare atto che la legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto all'articolo 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico di migranti.

⁵ Cass., VI Sez., 29-05-2000, 17-10-1997, 15-02-1996; Cass., VI Sez. sent. n. 43020 del 11-11-2003.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente:
 - commessa in più di uno Stato;
 - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

▪ **Quali sono le sanzioni previste in caso di responsabilità da reato?**

L'accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nell'ampliare il novero dei reati-presupposto a nuove fattispecie, il legislatore non può discostarsi dal principio di legalità della sanzione, omettendo la determinazione in astratto del numero minimo e massimo di quote irrogabili per ciascun illecito. Diversamente esporrebbe le disposizioni che prevedono nuovi illeciti dipendenti da reato a censure di incostituzionalità.

Infatti, se si ritiene che l'illecito e quindi le sanzioni previsti dal decreto 231 abbiano natura sostanzialmente penale, risulterebbe violato il principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Nella costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale questo principio impone al legislatore di predeterminare una cornice edittale entro la quale si possa legittimamente esercitare la discrezionalità giudiziale (Corte cost., sent. n. 15 del 1962). Ma se la sanzione è indeterminata nel massimo, il giudice al momento della quantificazione in concreto rischia di sostituire arbitrariamente la sua valutazione a quella del legislatore (Corte cost., sent. n. 299 del 1992).

Quand'anche si negasse la natura penale delle sanzioni previste dal decreto 231, la scelta di non predeterminare il numero minimo e massimo di quote applicabili per ciascun illecito rimarrebbe comunque censurabile sul piano costituzionale.

In particolare, si pone un problema di compatibilità con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Tra gli obblighi sovranazionali che vincolano il legislatore, infatti, figura la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il cui articolo 7, nell'interpretazione costante della Corte EDU, sancisce il principio di prevedibilità delle sanzioni, indipendentemente dalla natura loro riconosciuta nell'ordinamento interno. Omettere la fissazione della sanzione pecuniaria massima impedisce all'ente di calcolare anticipatamente le conseguenze della propria attività.

La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-*ter* del decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare il recente inserimento di un comma 1-*bis* nell'articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013 (ai sensi della legge n. 125/2013). La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale,

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Malgrado sia frutto di un intervento normativo emergenziale, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 53 costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penal-preventive sottese al decreto 231 con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata invasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata.

Come riaffermato in giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 20560 del 2010), tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Questo principio di necessario frazionamento delle sanzioni interdittive si deduce dall'articolo 14, comma 1, decreto 231, che chiarisce che *“le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”*; dall'articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell'interdizione, rappresentata dal commissariamento dell'ente, nonché dall'art. 69, comma 2, secondo cui la sentenza che applichi sanzioni interdittive *“deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione”*, escludendo che possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l'ente opera.

I principi appena enunciati devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare. Essa, infatti, è strettamente funzionale all'applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi. Inoltre, in questa fase, i fatti contestati all'ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i)* risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii)* adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii)* messo a disposizione il profitto conseguito.

La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

I reati-presupposto e le sanzioni previste dal decreto 231

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)</p> <p>Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</p> <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</p>	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)</p> <p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p>	Fino a cinquecento quote	

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE⁶	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a trecento quote	NO

⁶La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

<p>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.)</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p>	<p>Da trecento a seicentosessanta quote</p>	NO
<p>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.)</p>	<p>Da quattrocento a ottocento quote</p>	
<p>Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)⁷</p>	<p>Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno</p>	
<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</p>	<p>Da duecento a duecentosessanta quote</p>	
<p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)⁸</p>	<p>Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni</p>	
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)</p>	<p>Da quattrocento a ottocento quote</p>	
<p>Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.)</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</p> <p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</p>	<p>Da duecento a trecentosessanta quote</p>	
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	
<p>Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" (art. 2635, co. 3, c.c.)</p>	<p>Da duecento a quattrocento quote</p>	

⁷ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

⁸ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE ⁹
<p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)</p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)</p> <p>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</p>	<p>Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p>	
<p>Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)</p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)</p> <p>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO ¹⁰	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)</p> <p>Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)</p>	<p>NO</p>
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

⁹ Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

¹⁰ L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-quinquies del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)</p> <p>Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941)</p> <p>Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)</p> <p>Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)</p> <p>Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>
<p>Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote</p>	<p>NO</p>
<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	<p>NO</p>
<p>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)</p>	<p>NO</p>
	<p>Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono

<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)</p>	<p>stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)</p>	<p>NO</p>
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)</p>	
<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)</p>	
<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)</p>	<p>NO</p>

<p>Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni)</p> <p>Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni)</p> <p>Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)</p>	<p>NO</p>
<p>Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)</p>		
<p>Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)</p>	<p>Da duecento a trecento quote</p>	
<p>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00</p>	<p>NO</p>

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da duecento a mille quote</p>	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>

II. Individuazione dei rischi e protocolli

1. Premessa


L'art. 6, comma 2, del decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono espressamente ad alcune attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi.

Ferma restando l'esigenza che ogni impresa costruisca e mantenga in efficienza il proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, anche in ottica di "compliance integrata", di seguito si propone un approccio coerente con i principali *framework* di riferimento in tema di controllo interno e di gestione dei rischi¹¹.

Le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:

a) l'**identificazione dei rischi potenziali**: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali;

b) la **progettazione del sistema di controllo** (cd. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti: *i)* la probabilità di accadimento dell'evento e *ii)* l'impatto dell'evento stesso.



Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in

³. Ci si riferisce, in particolare, all'*Internal Control Integrated Framework* (CoSO Report) emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations Commission* (CoSO) del 1992 e aggiornato nel maggio 2013 in materia di sistema di controllo interno e all'*Enterprise Risk Management Framework* (c.d. ERM), anch'esso emesso dal CoSO nel 2004 in materia di gestione dei rischi.

presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

2. La definizione di “rischio accettabile”: premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo

Un concetto nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del decreto 231 del 2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un:

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non

FRAUDOLENTEMENTE

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c, “*le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione*”).

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., V sez. pen., sent. n. 4677 del 2014), la frode cui allude il decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest'ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle “misure di sicurezza”, idoneo a forzarne l'efficacia.

La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con

violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa.

L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza (v. Cap. III).

3. Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio

Premesso che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati di origine sia dolosa che colposa previsti dal decreto 231, primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione.

Occorre comunque tenere presente, come accennato sopra, che gli stessi reati possono essere commessi anche una volta attuato il modello. Tuttavia in tal caso, trattandosi di reati dolosi, l'agente deve avere voluto sia la condotta che l'evento (laddove quest'ultimo sia elemento costitutivo del reato). In questa ipotesi il modello e le relative misure devono essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (ad esempio, corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le indicazioni dell'ente.

Ovviamente non può pretendersi un livello di prevenzione irraggiungibile, vale a dire non proporzionato alla natura dell'ente e al disposto normativo. In particolare, a meno di non voler superare fondamentali principi, quali quello di tassatività - presidio tanto di una corretta applicazione delle sanzioni amministrative, quanto di quelle penali - le imprese dovranno tendere a porre in essere meccanismi tali da poter essere elusi solo fraudolentemente.

L'insieme di misure che l'agente, se vuol delinquere, sarà costretto a "forzare", dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio e ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse¹².

Nell'ipotesi, invece, di reati colposi, deve essere voluta la sola condotta, non anche l'evento.

La metodologia per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio che verrà di seguito esposta ha valenza generale. Il procedimento descritto, infatti, può essere applicato a varie tipologie di rischio: legale (rispetto di norme di legge), operativo, di *reporting* finanziario, ecc. Questa caratteristica consente di utilizzare il medesimo approccio anche qualora i principi del decreto 231 vengano estesi ad altri ambiti.

¹² Una logica di questo tipo è coerente con i consolidati riferimenti internazionali in tema di controllo interno e di *corporate governance* ed è alla base dei sistemi di autovalutazione dei rischi (*Control Self Assessment*) già presenti nelle più avanzate realtà aziendali italiane e, comunque, in rapida diffusione nel nostro sistema economico. Il riferimento internazionale comunemente accettato come modello di riferimento in tema di *governance* e controllo interno è il CoSO Report.

In effetti, il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto 231 spesso incrocia altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati nell'organizzazione aziendale.

Per esempio, la legislazione prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche) detta principi cogenti e adempimenti organizzativi obbligatori ai fini della gestione dei rischi. In tal caso, quando l'impresa decide di adottare un modello di organizzazione e gestione, deve assicurare la presenza di un sistema aziendale per l'adempimento delle previsioni del decreto 81 del 2008. In questo modo, l'ente potrà disporre di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro complessivamente rispondente alle prescrizioni imposte dal decreto 81 (al fine di eliminare o minimizzare i rischi di malattie professionali e infortuni) e dal decreto 231 (per ridurre ad un livello "accettabile" il rischio di una condotta deviante dalle regole poste dal modello organizzativo). Una simile soluzione può consentire una più efficace attività di prevenzione di rischi, con sensibili vantaggi in termini di razionalizzazione e sostenibilità dei sistemi di prevenzione.

Infatti, il legislatore ha seguito un approccio sinergico in tema di sistemi di minimizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, intrecciando la disciplina prevenzionistica del decreto 81 con quella della responsabilità degli enti. L'articolo 30, comma 5, del decreto 81 afferma che i modelli di organizzazione e gestione adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Linee guida UNI-INAIL del 2001 o British Standard OH-SAS 18001:2007) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'ente.

Questo non significa che il possesso delle certificazioni di qualità indicate dalla norma sia di per sé sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità da reato in caso di eventuali infortuni o malattie professionali. L'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto 231, infatti, specifica che il modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi non deve essere solo adottato, ma anche efficacemente attuato.

Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza, la presunzione di conformità sancita dall'articolo 30, comma 5, decreto 81 del 2008 può coprire la valutazione di astratta idoneità preventiva del modello, non anche la verifica in ordine alla sua efficace attuazione. Quest'ultima non può prescindere dall'osservazione concreta e reale - da parte del giudice - del modo in cui il modello organizzativo è vissuto nell'assetto imprenditoriale, al fine di verificare se il documento in cui esso consta sia stato effettivamente implementato.

Le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione per gli altri sistemi di gestione aziendale, per i quali la legislazione non prevede alcuna presunzione di conformità. Si pensi, per esempio, ai sistemi certificati da organismi internazionalmente riconosciuti in materia ambientale.

Se una norma che espressamente stabilisce la presunzione di conformità del modello (art. 30, comma 5, decreto 81 del 2008) non può valere di per sé a esimere l'ente da responsabilità in caso di concretizzazione del rischio reato, perché residua un margine di discrezionalità giudiziale nel valutare l'effettiva attuazione del modello, a maggior ragione la sola adozione di un sistema di gestione certificato, per di più non assistito da presunzione di conformità, non può mettere l'impresa al riparo da responsabilità da reato.

I sistemi di certificazione, infatti, mirano a migliorare l'immagine e la visibilità delle imprese che li adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti.

Hanno dunque una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 231, i quali, invece, servono a prevenire i reati nell'ambito dell'attività dell'ente o comunque a metterlo al riparo da responsabilità per i casi in cui, nonostante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati.

Coerentemente, i requisiti di idoneità dei modelli ai fini dell'esclusione della responsabilità da reato dell'ente non sono del tutto corrispondenti a quelli richiesti per ottenere le certificazioni dei sistemi di gestione, ad esempio della qualità, dell'ambiente o della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l'articolo 6 del decreto 231 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e la predisposizione di un sistema di controlli più elaborato di quelli previsti per il conseguimento o mantenimento di certificazione dei sistemi aziendali.

In ogni caso, implementare un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un'inclinazione dell'ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto.

Tuttavia, l'adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l'ente al riparo da una valutazione di inidoneità del modello ai fini della responsabilità da reato. Di conseguenza, le organizzazioni che abbiano già attivato processi di autovalutazione interna, anche certificati, dovranno focalizzarne l'applicazione - qualora così già non fosse - su tutte le tipologie di rischio e con tutte le modalità contemplate dal decreto 231.

In questo senso, per migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001), ambientale (EMAS o ISO14001), di sicurezza informatica (ISO 27001) e di qualità (ad esempio ISO 9001, nonché le altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti).

La gestione dei rischi, dunque, è un processo maieutico che le imprese devono attivare al proprio interno secondo le modalità ritenute più appropriate, pur sempre nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'ordinamento. I modelli che verranno quindi predisposti ed attuati a livello aziendale saranno il risultato dell'applicazione metodologica documentata, da parte di ogni singolo ente, delle indicazioni qui fornite, in funzione del proprio contesto operativo interno (struttura organizzativa, articolazione-territoriale, dimensioni, ecc.) ed esterno (settore economico, area geografica, contesto naturalistico, ecc.), nonché dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio.

Quanto alle modalità operative della gestione dei rischi, soprattutto con riferimento ai soggetti o funzioni aziendali che possono esserne concretamente incaricati, le metodologie possibili sono sostanzialmente due:

- valutazione da parte di un organismo aziendale che svolga questa attività con la collaborazione del management di linea;
- autovalutazione da parte del management operativo con il supporto di un tutore/facilitatore metodologico.

Secondo l'impostazione logica appena delineata, di seguito verranno esplicitati i passi operativi che l'ente dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal decreto 231. Nel descrivere tale processo logico, viene posta enfasi sui risultati rilevanti delle attività di autovalutazione poste in essere ai fini della realizzazione del sistema (*output di fase*).

i. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività

Output di fase: Mappa delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti

Lo svolgimento di tale fase può avvenire secondo approcci diversi: per attività, per funzioni, per processi. Essa comporta il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma.

In particolare occorrerà individuare le fattispecie di reato rilevanti per l'ente e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate da eventuali casistiche di reato. Bisogna avere particolare riguardo alla "storia" dell'ente, ovvero ad eventuali accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato la realtà aziendale e alle risposte individuate per il superamento delle debolezze del sistema di controllo interno che abbiano favorito tali accadimenti.

Inoltre, considerato che - come già accennato - per rischio si intende una qualsiasi variabile che direttamente o indirettamente possa incidere in negativo sugli obiettivi fissati dal decreto 231, nell'ambito del complesso processo di valutazione dei rischi occorre considerare l'interdipendenza sistemica esistente tra i vari eventi rischiosi: ognuno di essi, cioè, può diventare a sua volta una causa e generare a cascata il cd. "effetto domino".

Così, per quel che riguarda ad esempio i reati contro la PA, si tratterà di identificare quelle aree che per loro natura abbiano rapporti diretti o indiretti con le amministrazioni nazionali ed estere, nonché di individuare quei processi che possono assumere carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di interesse (ad esempio per la creazione di provvista da destinarsi a scopi corruttivi). In questo caso alcune tipologie di processi e funzioni saranno sicuramente interessate (ad esempio le vendite verso la PA, la gestione delle concessioni da amministrazioni locali), mentre altre potranno non esserlo o esserlo soltanto marginalmente. Riguardo, invece, ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi e funzioni a rischio, è opportuno identificare i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio, tra cui possono rientrare anche coloro che siano legati all'impresa da meri rapporti di parasubordinazione (ad esempio gli agenti) o da altri rapporti di collaborazione, come i partner commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi. Sotto questo profilo, per i reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i

soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio sono tutti i lavoratori destinatari della stessa normativa.

A questo proposito, è necessario ribadire l'assoluta importanza che in ogni processo valutativo del rischio vi sia puntuale considerazione delle ipotesi di concorso nel reato.

Inoltre, le osservazioni svolte in relazione alla valutazione del rischio di commissione del reato da parte di consulenti e partner in genere vanno estese a ogni forma di appalto o contratto d'opera e di servizi, in particolare per le fattispecie degli incidenti sul lavoro e dei reati ambientali, ponendo un'attenzione specifica a eventuali interessi di organizzazioni criminali rispetto all'aggiudicazione di queste gare.

Ciò conduce a indicare sin d'ora alcune generali misure di prevenzione, quali:

- compiere un'analisi preventiva dei soggetti da invitare alla gara;
- evitare appalti al massimo ribasso, soprattutto in determinati settori (come per esempio movimento-terre, trasporto conto-terzi, gestione rifiuti, ecc.);
- prevedere il divieto di subappalto o comunque rigorose forme di disciplina dell'accesso allo stesso.

Le considerazioni che precedono esigono un richiamo a importanti strumenti di valutazione, in alcuni casi proprio in questi settori considerati maggiormente a rischio.

Si pensi alle previsioni del DL n. 1 del 2012 sul *rating* di legalità, nonché al DPCM del 18 aprile 2013, che disciplina l'istituzione e l'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori maggiormente a rischio, individuati dalla legge 190 del 2012 (cd. *white list*).

Nel medesimo contesto è opportuno compiere esercizi di *due diligence* tutte le volte in cui, in sede di valutazione del rischio, siano stati rilevati "indicatori di sospetto" afferenti ad una particolare operazione commerciale, come conduzione di trattative in territori con alto tasso di corruzione, procedure particolarmente complesse, presenza di nuovo personale sconosciuto all'ente.

Infine, occorre sottolineare che ogni settore presenta i propri specifici ambiti di rischiosità che possono essere individuati soltanto tramite una puntuale analisi interna. Una posizione di evidente rilievo ai fini dell'applicazione del decreto 231 rivestono, tuttavia, i processi dell'area finanziaria. La norma, probabilmente proprio per questo motivo, li evidenzia con una trattazione separata (art. 6, comma 2, lett. c), ancorché un'accurata analisi di valutazione degli ambiti aziendali "a rischio" dovrebbe comunque far emergere quello finanziario come uno di sicura rilevanza.

ii. Analisi dei rischi potenziali

Output di fase: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio.

L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, individuate secondo il processo di cui al punto precedente. L'analisi, finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

Anche a questo proposito è utile tenere conto sia della storia dell'ente, cioè delle sue vicende passate, che delle caratteristiche di altri soggetti operanti nel medesimo settore e, in particolare, degli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività.

In particolare, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto 81 del 2008¹³.

iii. Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi

Output di fase: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato e degli adeguamenti eventualmente necessari.

Le attività descritte ai punti *i.* e *ii.* si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con la sua costruzione quando l'ente ne sia sprovvisto.

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo la definizione esposta in precedenza. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il decreto 231 definisce "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Le componenti di un sistema di controllo interno (preventivo), per le quali esistono consolidati riferimenti metodologici, sono molteplici. Nel seguito verranno analizzati in via esemplificativa alcuni dei principali elementi di controllo. Tuttavia, occorre sottolineare come le componenti che verranno indicate debbano integrarsi in un sistema organico, nel quale non tutte necessariamente devono coesistere e dove la possibile debolezza di una componente può essere controbilanciata dal rafforzamento di una o più delle altre componenti in chiave compensativa.

¹³ Occorre dunque elaborare un documento di valutazione dei rischi contenente:

- una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esistenti nel contesto aziendale;
- le misure di prevenzione e di protezione adottate alla luce di tale valutazione;
- il programma delle misure idonee a migliorare i livelli di sicurezza nel tempo e individuare le procedure per l'attuazione delle misure e, tra l'altro, i ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno attuarle;
- l'indicazione dei soggetti che hanno collaborato alla valutazione dei rischi (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente);
- l'individuazione dei rischi specifici di determinate mansioni, che esigono un'adeguata formazione e specifiche capacità professionali.

Il documento di valutazione dei rischi va immediatamente rielaborato quando:

- al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro vengono apportate modifiche incidenti sulla sicurezza o la salute dei lavoratori;
- vengono introdotte innovazioni, soprattutto nel campo della tecnica;
- si verificano infortuni significativi;
- i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Quanto appena detto vale soprattutto - ma non solo - in relazione alle piccole imprese, alle quali è irrealistico imporre l'utilizzo di tutto il complesso bagaglio di strumenti di controllo a disposizione delle grandi organizzazioni. A seconda della scala dimensionale potranno quindi essere utilizzate soltanto alcune componenti di controllo, mentre altre potranno venire escluse (magari perché implicite nel modello aziendale) o essere presenti in termini semplificati¹⁴.

Tuttavia, è opportuno ribadire che, per tutti gli enti, siano essi grandi, medi o piccoli, il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (v. Cap. IV).

Si delineano, in particolare, i seguenti livelli di presidio:

- un **1° livello di controllo**, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). Tra questi particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate;
- un **2° livello di controllo**, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
- per le organizzazioni più strutturate e di dimensioni medio-grandi, un **3° livello di controllo**, effettuato dall'*Internal Audit*, che fornisce *assurance*, ovvero valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management.

Secondo le indicazioni appena fornite, qui di seguito sono elencate, con distinto riferimento ai reati dolosi e colposi previsti dal decreto 231, quelle che generalmente vengono ritenute le componenti di un sistema di controllo preventivo (cd. protocolli), che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello.

¹⁴ Sull'adattamento delle Linee Guida alle imprese di piccole dimensioni si veda il capitolo VI.

A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi

- **Codice etico o di comportamento** con riferimento ai reati considerati.

L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione¹⁵.

- **Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro.**

Ciò vale soprattutto per l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni; deve inoltre tenere traccia della copertura temporale degli incarichi (v. anche par. 4 del presente capitolo).

Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti. Essi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal decreto 231.

- **Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)**

Devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari).

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, quali per esempio abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e quella finanziaria.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

Sarà opportuno valutare nel tempo la separazione dei compiti all'interno di ogni processo a rischio, verificando che le procedure aziendali e/o le prassi operative siano periodicamente aggiornate e tengano costantemente in considerazione le variazioni o novità intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

¹⁵ Considerata la rilevanza del codice etico o di comportamento, ad esso è riservata un'approfondita trattazione nel capitolo III.

- **Poteri autorizzativi e di firma**

Vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare. Ma occorre definire preliminarmente in modo chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo riguardo anche al profilo dell'opponibilità delle procure a terzi. La delega deve costituire lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all'organizzazione complessa, non per un agevole trasferimento di responsabilità.

A tal fine può rivelarsi utile una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese effettuate dal delegato.

In particolare, è opportuno che l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ad attività a rischio reato:

- sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;
- sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società.

È inoltre importante prevedere un sistema coerente e integrato che comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali variazioni nel sistema organizzativo aziendale. Sarebbe poi opportuno garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

- **Comunicazione al personale e sua formazione**

Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare ovviamente il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di

opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

È importante che l'attività di formazione sul decreto 231 e sui contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della società, che a seconda delle singole realtà potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

Inoltre, il modello dovrebbe prevedere le modalità di erogazione della formazione (sessioni in aula, e-learning). Particolare attenzione va prestata alle iniziative formative erogate in modalità e-learning, ampiamente diffuse nelle grandi organizzazioni e/o nelle realtà con dispersione del personale a livello territoriale. Al riguardo, è necessario assicurare, sin dalla fase progettuale, adeguati test intermedi e finali di verifica del livello di apprendimento dei contenuti, nonché implementare un idoneo sistema di monitoraggio dell'effettiva fruizione della formazione da parte dei destinatari, corredato da opportuni interventi correttivi a fronte di comportamenti anomali. In ogni caso, è auspicabile che la formazione in e-learning sia accompagnata anche da attività più tradizionali (formazione in aula o "in presenza"), favorendo un mix equilibrato degli strumenti da costruire in ottica risk based, privilegiando per le attività più onerose (formazione in aula) i profili professionali maggiormente esposti alle aree di rischio individuate.

- **Sistemi di controllo integrato**

Essi devono considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Occorre definire opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato (ad esempio accordi di intermediazione che prevedano pagamenti off-shore) e i processi di risk assessment interni alle singole funzioni aziendali.

Indicazioni analoghe sono contenute anche nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, laddove si prevede 16 che: *"[...] la moderna concezione dei controlli ruota attorno alla nozione di rischi aziendali, alla loro identificazione, valutazione e monitoraggio; è anche per questo motivo che la normativa e il Codice si riferiscono al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come a un sistema unitario di cui il rischio rappresenta il filo conduttore [...] un sistema dei controlli, per essere efficace, deve essere "integrato": ciò presuppone che le sue componenti siano tra loro coordinate e interdipendenti e che il sistema, nel suo complesso, sia a sua volta integrato nel generale assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società"*.

B) Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, valgono qui le seguenti indicazioni.

¹⁶ Si veda, nel citato Codice, il "commento" all'art. 7 - *Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi*.

- **Codice etico o di comportamento**

È espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro o per il rispetto dell'ambiente e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione e gli obiettivi a cui tendere nella materia.

Anche in questo caso si fa rinvio alla specifica trattazione in tema di codice etico svolta più avanti nel capitolo III.

- **Struttura organizzativa**

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa.

Deve essere prevista un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008). Il grado di articolazione delle funzioni si adatterà alla natura e alle dimensioni dell'impresa e alle caratteristiche dell'attività svolta.

Per garantire l'effettivo ed appropriato esercizio di tali funzioni è possibile ricorrere all'istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto 81 del 2008.

Particolare attenzione va inoltre riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, MC - Medico Competente, ove previsto e, se presenti, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti primo soccorso, addetto alle emergenze in caso d'incendio).

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- siano esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dell'RSPP, del medico competente e di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal decreto 81 del 2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le connesse responsabilità;
- siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.

Al fine di prevenire illeciti ambientali, l'organizzazione dell'impresa deve invece contemplare procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall'articolo 25-*undecies* del decreto 231.

Tra le numerose iniziative e misure da promuovere, occorrerebbe quindi:

- procedimentalizzare e monitorare l'attività di valutazione dei rischi ambientali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-ambientale sul quale l'impresa insiste;

- formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di individuare i responsabili del rispetto della normativa ambientale ed i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, alla luce della valutazione dei rischi di cui sopra;
- procedimentalizzare e monitorare le attività di pianificazione e consuntivazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell'esecuzione di prelievi, analisi e monitoraggi ambientali, piuttosto che dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della gestione dei rifiuti);
- assicurare l'aggiornamento del modello alla normativa in materia di reati ambientali, complessa e in costante evoluzione.

Con particolare riferimento al tema della delega, occorre considerare che, a differenza della delega di funzioni disciplinata nel Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quella "ambientale" non è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità (v. Cass, sez. III pen., 12 ottobre 2009, n. 39729), che hanno chiarito la specificità delle delega cd. ambientale rispetto a quella in materia antinfortunistica, prevedendo la necessità che il contenuto della delega sia chiaro e inequivoco e si riferisca espressamente alle misure di rispetto della normativa ambientale.

In quest'ottica, i più recenti interventi della giurisprudenza ammettono la validità della "delega ambientale" in presenza delle seguenti condizioni: *i*) specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati; *ii*) dimensioni dell'azienda (in una organizzazione complessa è impensabile non farvi ricorso); *iii*) capacità tecnica e idoneità del soggetto delegato; *iv*) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato; *v*) accettazione espressa della delega.

Peraltro, valgono anche in questo settore i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla delega di funzioni: in caso di carenze strutturali sarà inevitabile il coinvolgimento dei vertici aziendali, ma al tempo stesso è da escludere che si possa affermare in astratto la responsabilità per inosservanza del dovere di controllo, che deve essere verificata in concreto con riferimento all'organizzazione aziendale, al tipo di delega e alla contestazione elevata.

• **Formazione e addestramento**

Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, che va verificata ed alimentata attraverso la formazione e l'addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

L'impresa dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera.

Poiché, come già accennato, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori possono riscontrarsi in pressoché ogni area o settore di attività, il programma di formazione e

addestramento coinvolgerà - con intensità e gradi di approfondimento diversi - tutti i lavoratori.

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata secondo i contenuti e le modalità previste dall'articolo 37 del decreto 81 del 2008 con particolare riferimento alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

È verosimile, invece, che nella formazione e addestramento in tema di reati ambientali siano coinvolti soprattutto i profili professionali che, nello svolgimento delle loro mansioni, siano esposti al rischio di commissione o di concorso nella commissione di un reato ambientale. Agli altri soggetti sarà sufficiente fornire informazioni basilari e di immediata comprensione.

Infine, con riferimento ad entrambe le tematiche, particolare attenzione dovrà essere posta alle necessità di aggiornamento delle esigenze formative, rispetto alla modifica delle tecniche/tecnologie utilizzate, sia a fini produttivi che a fini di prevenzione o mitigazione dei rischi individuati.

- **Comunicazione e coinvolgimento**

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli.

Il coinvolgimento, con riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori, dovrebbe essere realizzato attraverso:

- la consultazione preventiva della RLS, ove presente, e del medico competente, ove previsto, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate.

Con riferimento ai reati ambientali, inoltre, la comunicazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati dovrebbero essere realizzati attraverso riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali, a valle delle quali dovrebbe essere prevista un'adeguata diffusione dei risultati (ad es. prestazioni, incidenti e mancati incidenti ambientali) all'interno dell'organizzazione e, quindi, anche verso i lavoratori.

- **Gestione operativa**

Il sistema di controllo dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi (siano essi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro o rischi ambientali) deriva la definizione delle modalità per il corretto svolgimento delle attività che impattano in modo significativo su tali tematiche.

L'azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza e di ambiente, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata. In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro (e delle postazioni di lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori);
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

In aggiunta alle indicazioni sopra richiamate, il modello di prevenzione e gestione dei rischi di reati ambientali dovrebbe invece identificare, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, opportune misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi individuati. Analogamente, assumono rilevanza, ad esempio, tutte le tematiche di gestione dell'eventuale flotta aziendale (veicoli, natanti, aeromobili, etc.), degli impianti contenenti sostanze ozono-lesive, nonché di trattamento e smaltimento dei rifiuti, speciali o anche pericolosi, che vanno disciplinate in specifici protocolli aziendali volti a indirizzare l'operato degli addetti, in linea con l'articolata normativa di riferimento (ad es., rispetto dei vincoli temporali, di volumi e spazi fisici dedicati per gli stoccaggi temporanei dei materiali destinati allo smaltimento; verifiche da implementare sugli accessi delle società-terze addette al trasporto e smaltimento).

Sempre in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, richiedono inoltre particolare attenzione i controlli - sia in fase contrattuale, con il ricorso anche a specifiche clausole cautelative, che in sede di effettiva prestazione - inerenti ai fornitori cui vengono affidate tali attività.

Si fa presente, da ultimo, che taluni ambiti di attenzione in materia di tutela dell'ambiente presentano evidenti punti di contatto con analoghe aree di rischio, considerate in un'altra ottica, rilevanti per la salute e sicurezza sul lavoro (ad es. gestione delle emergenze, delle manutenzioni, ecc.). Pertanto, i presidi implementati al riguardo all'interno dell'impresa potranno assumere una valenza sinergica, a copertura di entrambi i profili di attenzione.

● **Sistema di monitoraggio**

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato. L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:

- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;

- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico delle citate misure le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

4. I principi di controllo

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di **principi di controllo**, fra cui:

- *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal decreto 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

L'articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo “i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

- *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.


Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.

- *“I controlli devono essere documentati”.*

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di *reporting* (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

In particolare, i principi di controllo (ovvero di gestione regolata) possono riassumersi nello schema generale sotto riportato.



III. CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

1. Premessa

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi possono essere inseriti in un codice etico o di comportamento.

In termini generali, i codici etici sono documenti ufficiali dell'ente che contengono l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. I codici etici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice dell'ente.

Il Codice etico dovrebbe focalizzarsi sui comportamenti rilevanti ai fini del decreto 231 e andrebbe distintamente formulato in relazione, da un lato, alla generalità delle fattispecie di reato doloso, dall'altro ai reati a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

La struttura di seguito descritta - che ovviamente non è vincolante e può costituire una porzione di un più ampio codice etico eventualmente esistente - è rappresentata da una serie di regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con diversi interlocutori, tra i quali un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione sia italiana che straniera e ai pubblici dipendenti.

In considerazione dell'estensione della responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 a numerose altre fattispecie di reato, l'ente dovrebbe valutare, con riguardo ad ogni singola fattispecie di reato cui si applica il decreto 231, quale sia il rischio specifico di commettere quel determinato reato ed introdurre principi etici *ad hoc*.

Come accennato, principi di comportamento possono essere contenuti anche in altri atti, codici o linee guida di cui l'ente sia già dotato, si pensi, ad esempio, alle Direttive o Manuali Anticorruzione e alle indicazioni contenute nei codici di *corporate governance*, nei regolamenti sull'*internal dealing*, ecc. per quanto attiene specificamente ai reati societari o agli abusi di mercato.

2. Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati dolosi

- L'ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera.

Ogni dipendente dell'ente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'ente opera.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l'ente. Quest'ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti, pertanto l'ente è tenuto a informarli nel caso di incertezze sul tema.

L'ente dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico.

• Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e le operazioni dell'ente devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

• Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell'ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati.

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia che all'estero.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore. Numerosi enti pubblici hanno adottato propri codici di autoregolamentazione, nei quali spesso prevedono, per tutto il personale, il divieto di ricevere omaggi o di accettare regalie maggiori rispetto a un valore economico definito. L'impresa può esaminare i documenti adottati dagli enti pubblici con cui entra in contatto, al fine di sensibilizzare i propri dipendenti al rispetto di eventuali regole più stringenti e/o diverse, di cui l'ente pubblico si sia dotato.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti o altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le

decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Se l'ente utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'ente.

Inoltre, l'ente non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze dell'ente, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni all'ente o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

3. Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati colposi

L'impresa dovrebbe esplicitare e rendere noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri, anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81 del 2008 possono così individuarsi:

- a. eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b. valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c. ridurre i rischi alla fonte;
- d. rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella

definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- e. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f. programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'allestimento di un'organizzazione e delle risorse necessarie.

In relazione alle attività a possibile impatto ambientale, il Codice etico deve enunciare chiaramente l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

La condivisione di questi valori va estesa anche ad altri soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'impresa da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche.

In particolare, nel Codice etico l'impresa può proporsi di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

4. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

Un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Infatti, per valersi dell'efficacia esimente del modello, l'ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato.

L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).

Nel sistema statunitense, che ha ispirato il legislatore nella strutturazione del decreto 231, l'apparato sanzionatorio rappresenta un perno ineliminabile per l'efficace funzionamento dei *compliance programs*.

La giurisprudenza ha negato efficacia esimente a modelli organizzativi privi dell'espressa declinazione di sanzioni disciplinari, in particolare nei confronti di soggetti in posizione apicale (cfr., tra tante, Trib. Milano, 20 settembre 2004).

Considerata la centralità del sistema disciplinare ai fini dell'efficace funzionamento dei modelli organizzativi, è fondamentale tracciare le coordinate per la costruzione di un adeguato sistema disciplinare.

La funzione preventiva del sistema disciplinare

L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato.

Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.

Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.

I principi del sistema disciplinare

Se il sistema disciplinare ha una funzione essenzialmente preventiva, è opportuno che esso contempli una pluralità di sanzioni, graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate. Il modello dovrebbe, cioè, individuare nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osservi le misure organizzative adottate, ricollegando a ciascuna

violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

Le sanzioni dovrebbero spaziare da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'ente, nel caso di violazioni più gravi.

Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 220 del 1995), l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- **proporzione**, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- **contraddittorio**, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Sebbene questi principi siano enunciati espressamente solo in relazione al lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 l. 300/1970, recante il cd. Statuto dei Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l'applicabilità nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale. È sufficiente, infatti, che si configuri in capo ad un soggetto il potere di incidere negativamente nella sfera giuridica di un altro soggetto responsabile di un comportamento negligente o colpevole.

Infine, si possono anche prevedere, accanto alle sanzioni disciplinari, meccanismi premiali riservati a quanti coopereranno al fine dell'efficace attuazione del modello, per esempio denunciando comportamenti individuali devianti (es. attraverso la regolazione di sistemi di *whistleblowing*). Spesso, infatti, quando si intende promuovere il rispetto delle regole, la prospettazione dei vantaggi derivanti dalla loro osservanza può risultare più efficace della minaccia di conseguenze negative per la loro violazione.

E' importante, inoltre, definire all'interno del modello organizzativo adottato da ciascun ente quali siano le funzioni aziendali deputate a valutare e disporre i provvedimenti/contestazioni disciplinari per violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231, nonché il ruolo dell'Organismo di vigilanza (consulenziale, propositivo) nel momento dell'eventuale applicazione della sanzione.

Il sistema disciplinare rispetto ai sottoposti

Nel caso di violazioni del codice etico e delle procedure con esso stabilite occorre che il sistema disciplinare distingua la violazione posta in essere dal lavoratore autonomo da quella del lavoratore subordinato.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, connotati dalla mancata sottoposizione al potere disciplinare, si potrebbero prevedere clausole contrattuali che impongono loro il rispetto del modello e del codice etico e che ne sanzionino le violazioni, anche con la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, è necessario coordinare le previsioni del Decreto 231 con il tessuto normativo di fonte legislativa, giurisprudenziale e contrattuale che caratterizza il potere disciplinare del datore di lavoro, a partire dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, da cui deriva il principio di tipicità sia delle violazioni che delle sanzioni.

Al principio di tipicità delle violazioni si accompagna l'onere di dare un'adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie punibili, mediante inclusione nel codice disciplinare e affissione del codice nelle bacheche.

La giurisprudenza prevalente considera insostituibile questa forma di pubblicità, con la sola eccezione delle violazioni che, per la loro gravità, fondano il proprio disvalore "*non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore, bensì nella coscienza sociale quale minimum etico*" (così Cass., 13 settembre 2005, n. 18130) e che comunque portano alla sanzione del licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e non dell'art. 7 dello Statuto. Per quanto concerne le sanzioni conservative, resta indispensabile la previsione da parte del codice disciplinare e la relativa pubblicità.

In relazione al rischio di reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, sarà opportuno inserire nel regolamento disciplinare aziendale o altrimenti indicare come vincolanti per i lavoratori anche i principali obblighi posti dall'articolo 20 del decreto 81 del 2008.

Dal principio di tipicità delle sanzioni deriva poi, di regola, l'impossibilità di utilizzare a fini disciplinari lo *ius variandi* che l'art. 2103 c.c. attribuisce al datore di lavoro.

Ad eccezione dell'espressa previsione da parte di disposizioni di legge (come la legge 27 marzo 2001 n. 97, relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche) o della contrattazione collettiva applicabile in concreto, l'utilizzo disciplinare dello *ius variandi* datoriale - ed in generale l'applicazione di sanzioni atipiche - è ritenuto illegittimo perché contrastante con gli "obblighi di predeterminazione e tipicità previsti dal quinto comma dell'articolo 7" dello Statuto¹⁷.

Sempre a proposito del concetto di tipicità, è opportuno rammentare che tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito CCNL) contengono disposizioni relative al codice disciplinare volte a evidenziare, con una formulazione piuttosto generica, violazioni e relative sanzioni.

Ne deriva che, in fase di redazione del sistema disciplinare del modello organizzativo, è necessario armonizzare le relative previsioni con quelle del CCNL.

Il sistema disciplinare relativo ai soggetti apicali

La previsione di sanzioni nei confronti di chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o esercita, anche di fatto, poteri di gestione e controllo dell'ente merita autonoma considerazione in seno al sistema disciplinare.

¹⁷ In questo senso cfr. Cass., n. 1052 del 28 febbraio 2005.

Il diverso tipo di attività svolta dagli apicali si riflette sul diverso tipo di infrazioni ipotizzabili e, conseguentemente, di sanzioni loro applicabili.

Tra le misure disciplinari applicabili nei confronti dei soggetti apicali possono ipotizzarsi il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta. Queste ultime possono essere previste come automatiche, oppure subordinate ad una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, la non applicabilità ai dirigenti delle sanzioni conservative (v. Cass., Sez. Un., 29 maggio 1995, n. 6041) rende difficile individuare modalità idonee a sanzionare comportamenti non sufficientemente gravi da giustificare una sanzione espulsiva. In questo senso, si potrebbe prevedere che di tali violazioni siano informati i vertici societari dell'impresa affinché assumano le decisioni necessarie, pur con i limiti sopra evidenziati.

Quanto alla posizione degli amministratori, il sistema disciplinare si integrerà con gli strumenti tipici previsti dal diritto societario (*in primis* le azioni di responsabilità), di per sé soli insufficienti al fine di beneficiare dell'efficacia esimente del modello.

Non sempre, infatti, le violazioni del modello determinano pregiudizi risarcibili. Inoltre, lo scopo delle misure organizzative è prevenire eventuali violazioni, non ripararne le conseguenze dannose.

D'altra parte, il principio di proporzionalità non ammette che il sistema disciplinare si esaurisca nella revoca dell'incarico di amministratore: essa sarebbe eccessiva rispetto a violazioni trascurabili, magari rimaste prive di conseguenze criminose.

Oltre che a livello contrattuale, si può ipotizzare l'implementazione a livello statutario delle sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

Il sistema disciplinare relativo ai terzi

Al fine di rafforzare l'osservanza di quanto previsto dal decreto 231 da parte dei terzi con i quali l'ente intrattiene rapporti, il sistema disciplinare deve dotarsi di misure specifiche, che tengano conto dell'estraneità di questi soggetti all'attività dell'impresa.

Si possono ipotizzare sanzioni quali la diffida al puntuale rispetto del modello, l'applicazione di una penale o la risoluzione del contratto che lega l'impresa al terzo, a seconda della gravità della violazione contestata.

Per rendere vincolanti nei confronti dei terzi contraenti i principi etico-comportamentali attesi e legittimare l'applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione, occorre inserire nel contratto apposite clausole, volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal decreto 231, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'ente (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo.

La clausola, così come sopra strutturata, potrebbe essere utilmente integrata con la previsione di rimedi (quali ad esempio la sospensione o la risoluzione del contratto) volti a sanzionare le violazioni degli obblighi assunti. E' in ogni caso opportuno precisare che, qualora si richiedano alla controparte comportamenti o condotte previsti dal proprio modello organizzativo, è fondamentale che tali prescrizioni siano messe a conoscenza della controparte. Non è infatti pensabile richiedere a terzi di attenersi a principi e misure non debitamente oggetto di pubblicità.

IV. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Premessa

L'articolo 6 del decreto 231 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di vigilanza" o "l'OdV").

Il conferimento di questi compiti all'Organismo di vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità. Peraltro, come ogni componente del modello, anche l'istituzione dell'OdV deve essere guidata dal principio di effettività: non deve rappresentare un adempimento meramente formale. L'Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di vigilanza, occorre valutare attentamente i compiti ad esso conferiti dalla legge, nonché i requisiti necessari ai fini dell'adeguato svolgimento di tali compiti, alla luce della giurisprudenza maturata sul punto.

2. Individuazione dell'Organismo di vigilanza

2.1. Composizione dell'Organismo di vigilanza

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti di cui tra breve si dirà.

A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente.

Ad esempio, l'articolo 6, comma 4, del decreto 231 consente alle imprese di piccole dimensioni di affidare i compiti di Organismo di vigilanza all'organo dirigente. Se l'ente non intende avvalersi di questa facoltà, la composizione monocratica ben potrebbe garantire le funzioni demandate all'OdV¹⁸. Invece, nelle imprese di dimensioni medio-grandi sembra preferibile una composizione di tipo collegiale.

Peraltro, qualora l'ente risulti dotato di un Collegio Sindacale (o organo equivalente nel caso di adozione di forme di governo societario differenti da quella tradizionale), potrebbe avvalersi di un'altra opportunità offerta dal decreto 231 (in seguito alle modifiche introdotte

¹⁸ Si veda il capitolo VI per maggiori approfondimenti.

dalla legge 183 del 2011): l'attribuzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale¹⁹.

Quale che sia la scelta organizzativa compiuta dal singolo ente, l'Organismo dovrà rispettare alcuni basilari requisiti e risultare realmente dotato dei poteri e compiti previsti dal legislatore.

2.2. *Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza*

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'**effettività** del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Aspetto, quest'ultimo, che passa attraverso:

- **suggerimenti e proposte di adeguamento** del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all'Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
- **follow-up**: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'estensione dell'applicazione del decreto 231 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e della tutela dell'ambiente e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente e quella dell'Organismo di vigilanza. L'autonomia delle funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione tra compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. Così come specificato nel *Case Study*, i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Dall'analisi delle attività si evince che il profilo professionale dell'OdV deve avere una connotazione specialistica, prevalentemente di controllo e presuppone la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc*, nonché una continuità di azione elevata.

Le notazioni sopra riportate, sommate all'indicazione contenuta nella Relazione di accompagnamento al decreto 231 che, in merito all'Organismo di vigilanza, parla di *“una struttura che deve essere costituita al suo [dell'ente] interno (...)”*²⁰, inducono a escludere che l'OdV possa coincidere col Consiglio di Amministrazione.

¹⁹ V. oltre, paragrafo 2.3.

²⁰ In particolare, la Relazione spiega che: *“...a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente*

Peraltro, il massimo vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato), anche dopo l'istituzione dell'Organismo di vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile. Ad esse, anzi, si aggiunge il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, nonché di istituire l'OdV, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto 231.

Per verificare se esista già, nell'ambito dell'organizzazione societaria, una struttura dotata dei requisiti necessari per svolgere le funzioni attribuite all'Organismo previsto dal decreto 231, pare utile individuarne i principali requisiti, come desumibili dal decreto 231 e interpretati dalla giurisprudenza.

- **Autonomia ed indipendenza**

Affinché il modello organizzativo spieghi efficacia esimente, l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto 231 richiede che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento”* sia stato affidato a *“un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

L'interpretazione di questi requisiti ha determinato alcuni dubbi. È chiaro, ad esempio, che il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all'ente, per l'attività in argomento non costituisce causa di “dipendenza”.

I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo di vigilanza e, in particolare, ai compiti che la legge ad esso assegna.

Il primo dei due requisiti va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Nel sistema disegnato dal decreto 231, quest'ultimo è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza.

Inoltre, la giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza (cfr. G.i.p. Tribunale Milano, ordinanza 20 settembre 2004). Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi. Diversamente, infatti, potrebbe esserne minata l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Come infatti è stato evidenziato dalla giurisprudenza, per essere efficiente e funzionale “l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di

di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente”.

decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche” (G.i.p. Tribunale Roma, 4 aprile 2003).

Peraltro, è ovvio che se l'Organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente, da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Nell'ipotesi di Organismo di vigilanza a composizione monocratica, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo all'eventuale componente interno dovrebbe essere attentamente valutata con riguardo alla titolarità sia di compiti operativi, che di eventuali funzioni di controllo già esercitate nell'ambito dell'ente.

Il modello di organizzazione e gestione, quindi, non deve sovrapporre la figura del controllore e del controllato: i compiti dell'Organismo di vigilanza non possono essere esercitati nei propri confronti, ma esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell'OdV.

La giurisprudenza ha infatti stigmatizzato come inefficace quel modello che attribuisca al dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza, deputato a vigilare efficacemente sull'adozione delle misure organizzative volte a prevenire infortuni sul lavoro: il fatto che il soggetto operi in settori oggetto della attività di controllo dell'OdV esclude qualsiasi autonomia di quest'ultimo. Il soggetto sarebbe chiamato a essere “giudice di se stesso”, per di più dotato di poteri disciplinari (cfr. Corte di Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013).

La previsione di cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell'Organismo di vigilanza può contribuire a selezionare individui effettivamente indipendenti.

Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto anche da figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo.

I requisiti di autonomia, onorabilità e indipendenza potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria.

Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza e in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio, un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi, l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni.

Peraltro, la giurisprudenza ha considerato inefficace la previsione, quale causa di ineleggibilità, della condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso un reato presupposto della responsabilità da reato o la condanna definitiva ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Infatti, “se l'organo di vigilanza deve, pur se organo

interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia divenuta irrevocabile" (Trib. Milano, 20 settembre 2004; Trib. Napoli, 26 giugno 2007). Anche prima della definitività della sentenza di condanna, il soggetto, pur se non colpevole sul piano penale, potrebbe non essere in una posizione di sufficiente indipendenza per rivestire il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza.

- **Professionalità**

Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo di vigilanza deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività.

Come chiarito dalla giurisprudenza, è essenziale che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali: non è sufficiente un generico rinvio al *curriculum vitae* dei singoli. Il modello deve esigere che i membri dell'OdV abbiano competenze in "attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati" (così Trib. Napoli, 26 giugno 2007).

Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, la giurisprudenza ha fatto riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alla elaborazione e valutazione dei questionari; alle metodologie per l'individuazione di frodi (Trib. Milano, 20 settembre 2004).

Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati: in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale); oppure ancora, *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo).

È inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

In proposito, per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso

d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il già citato decreto 81 del 2008.

- **Continuità di azione**

Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003).

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire anche pareri sulla costruzione del Modello, affinché questo non risulti debole o lacunoso sin dalla sua elaborazione: eventuali consulenze, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi.

Con riferimento agli Organismi di vigilanza a composizione plurisoggettiva, il requisito della continuità di azione, da valutare rispetto all'intero collegio, può essere soddisfatto attraverso diverse soluzioni: ad esempio, mediante la presenza di componenti interni i quali, alle condizioni prima indicate in punto di autonomia ed indipendenza, possono offrire un contributo assiduo, determinante per assicurare la necessaria continuità d'azione. Oppure, soprattutto nelle ipotesi in cui si opta per la nomina di membri esclusivamente esterni, la costituzione di una segreteria tecnica anche interfunzionale, in grado di coordinare l'attività dell'Organismo di vigilanza e di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento nella società, anche ai fini di eventuali informazioni o denunce da parte di soggetti operanti al suo interno,

Al momento della formale adozione del Modello, pertanto, l'organo dirigente dovrà:

- disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'OdV (es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) e ai requisiti soggettivi dei suoi componenti;
- comunicare alla struttura i compiti dell'OdV e i suoi poteri, prevedendo eventuali sanzioni in caso di mancata collaborazione.

Inoltre, l'Organismo di vigilanza deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello organizzativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 231 e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal decreto 231;
- b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
 - modifiche normative;
- d) segnalazione all'organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.
- e) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, per l'organo dirigente e, in particolare, per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal Comitato per il controllo e rischi, quando esso non sia investito della funzione di Organismo di vigilanza;
- f) trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto precedente.

Per ciò che riguarda i punti c) e d), sarebbe opportuno prevedere la documentazione degli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di vigilanza riferisce. Copia della documentazione dovrebbe essere custodita dall'Organismo stesso.

Nel Modello organizzativo dovrebbe inoltre essere specificato che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- l'OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;
- l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.

Peraltro, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso, potrà essere rimessa a quest'ultimo, il quale in tal caso dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

È opportuno che l'OdV formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.). Non è, invece, consigliabile che tale regolamento sia redatto e approvato da organi societari diversi dall'OdV in quanto ciò potrebbe metterne in dubbio l'indipendenza.

Infine, nell'ottica di assicurare l'effettività delle attività poste in essere dall'Organismo di vigilanza, è opportuno curare la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali, relazioni o informative specifiche, report inviati o ricevuti, ecc.).

Possono dunque così sintetizzarsi i requisiti richiesti all'Organismo di vigilanza dal decreto 231, come interpretato dalla giurisprudenza:

REQUISITO	CHE COSA SIGNIFICA
AUTONOMIA E INDIPENDENZA	<p>Evitare che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante.</p> <p>Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice.</p> <p>Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.</p>
PROFESSIONALITÀ	<p>Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari.</p> <p>È opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche.</p>
CONTINUITÀ	<p>Predisporre una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello.</p> <p>Curare la documentazione dell'attività svolta.</p>

2.3. *Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo ad hoc*

Illustrate le attività da svolgere e i principali requisiti che l'Organismo di vigilanza deve possedere, occorre accertare se vi siano organi, funzioni o strutture dell'ente già esistenti che possano rispondervi. In tal senso, l'attenzione va prioritariamente alle funzioni Personale e Organizzazione, Legale, Amministrazione e controlli gestionali e, per la salute e sicurezza sul lavoro, servizio di prevenzione e protezione.

Con riguardo alle prime tre funzioni, si ravvisano almeno due elementi che sconsigliano questa opzione. In primo luogo, esse potrebbero mancare delle figure professionali in possesso delle tecniche e degli strumenti sopra descritti; inoltre, trattandosi di funzioni cui sono attribuiti importanti poteri decisorii e deleghe operative, potrebbero difettare dell'indispensabile requisito dell'indipendenza e obiettività di giudizio sull'*iter* di un processo o di un atto, ovvero sull'operato di un dipendente.

Analogamente, in relazione alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è da escludere la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al "*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*" di cui al decreto 81 del 2008. Indubbiamente tale figura, sia essa interna o esterna (consulente) all'organizzazione aziendale, è dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, con le modalità di volta in volta

ritenute più opportune (ad esempio, attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli *in loco*, verifiche delle procedure di sicurezza e/o aggiornamenti delle stesse), avvalendosi di un appropriato bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche (professionalità). Tuttavia, è evidente come lo stesso soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito all'interno di precise gerarchie aziendali dalle quali dipende ovvero, quando esterno all'azienda, vincolato da rapporti contrattuali con esponenti di tali gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in parola.

Simili considerazioni valgono, in relazione ai reati ambientali, per i responsabili del settore dedicato ai temi di ambiente ed ecologia. Nonostante la preparazione tecnica, si profila il serio rischio di quella confusione tra controllante e controllato, più volte addotta dalla giurisprudenza per giustificare l'inattitudine del modello a spiegare efficacia esimente.

Diversa è, invece, la valutazione relativa al Collegio Sindacale e a quelle funzioni ed organi (il riferimento è al Comitato controllo e rischi²¹ e alla funzione di *Internal Auditing* o Revisione Interna) istituiti (soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi, quotati e non) con il compito di vigilare sul complessivo Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, del quale il Modello organizzativo costituisce una parte.

2.3.1. *L'articolo 6, comma 4-bis: la devoluzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale*

La legge n. 183 del 2011 (cd. Legge di stabilità per il 2012), inserendo un nuovo comma 4-bis nell'articolo 6, ha rimesso alla discrezionalità delle società di capitali la scelta di affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza.

Questa norma arricchisce le possibilità organizzative a disposizione dell'impresa che intenda allinearsi alle prescrizioni del decreto 231. Infatti, il conferimento di funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale si aggiunge alle altre opzioni già praticabili, quali l'attribuzione del medesimo ruolo al Comitato controllo e rischi, all'*internal audit* o a un organismo istituito *ad hoc*.

Sul punto, il Codice di Autodisciplina delle società quotate, che raccoglie le *best practices* e le migliori soluzioni organizzative per un più compiuto adeguamento ai principi di *corporate governance*, ha affidato alla valutazione discrezionale delle società l'opportunità di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale "*nell'ambito di una razionalizzazione delle funzioni di controllo*" (cfr. "commento" all'art. 7). Pertanto, l'impresa ha la facoltà di optare per questa forma di organizzazione del sistema di controllo interno ai fini del decreto 231, tenendo sempre nella dovuta considerazione l'obiettivo di garantire le esigenze di efficienza ed efficacia complessiva del sistema di controllo interno.

A tale proposito, l'impresa deve valutare in concreto l'opportunità di investire il Collegio Sindacale della funzione di Organismo di vigilanza, anche alla luce del grado di complessità organizzativa e della natura dell'attività svolta dall'ente.

L'art. 2409 del codice civile prevede che l'organo sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, di cui i modelli organizzativi 231 costituiscono senz'altro parte integrante.

²¹ L'istituzione di un Comitato Controllo e Rischi è raccomandata dal Principio 7.P.4 del Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Quindi, laddove vengano mantenuti separati, è opportuno in ogni caso che Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza interagiscano nello svolgimento delle attività di propria competenza. Infatti, i modelli, come cerchi concentrici, costituiscono il fulcro dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ma rientrano anche nel più ampio ambito dell'attività di controllo del Collegio Sindacale. In mancanza di coordinamento, il rischio è la duplicazione dei compiti in capo a soggetti diversi e una perdita complessiva di efficienza del sistema dei controlli.

Il Collegio Sindacale ricopre infatti un ruolo centrale nel sistema dei controlli interni della società. Pertanto, l'integrazione dei compiti ad esso attribuiti con la funzione di Organismo di vigilanza consentirebbe al Collegio di massimizzare le sinergie, eliminando duplicazioni e assicurando l'adeguatezza dei flussi informativi.

Peraltro, l'opportunità riconosciuta dal legislatore di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale si inserisce nel quadro dell'evoluzione del ruolo di questo organo e mira, in maniera sinergica, a semplificare la struttura dei controlli societari.

L'attività del Collegio, infatti, è ormai sempre meno imperniata sulle verifiche contabili e sempre più focalizzata su quelle inerenti alla legittimità e alla correttezza dell'operato degli amministratori. Salve alcune eccezioni, nelle società per azioni la revisione legale dei conti è affidata a un revisore esterno (2409-*bis* c.c.). Similmente, nelle Srl l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti (art. 2477 c.c.). Dalla formulazione della disposizione, si intende chiaramente che l'atto costitutivo ben potrebbe non affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo, trattandosi di una valutazione rimessa alla società.

Inoltre, i poteri - ispettivi e di accesso alle informazioni - di cui il Collegio dispone possono prestarsi alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi.

Preso atto dell'opportunità organizzativa offerta dal Legislatore all'impresa che decida di costituire un Organismo di vigilanza, al contempo si evidenzia che l'attribuzione di tale duplice ruolo deve essere oggetto di attenta valutazione, per evitare in concreto l'insorgere di possibili conflitti d'interesse o di carenze nel sistema dei controlli.

A tal fine, è necessario assicurarsi che il Collegio Sindacale, investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, possieda i requisiti richiesti a tale organo.

La più recente giurisprudenza di merito ha infatti riconosciuto - sia pure ragionando in astratto - che la circostanza che oggi nelle società di capitali anche il Collegio Sindacale (e organi equipollenti) possano svolgere la funzione di Organismo di vigilanza "non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo: in questo senso si è espressa la dottrina poi sviluppata che ha rimarcato la centralità dell'autonomia e dell'indipendenza di tali organi, alla luce della chiara lettera dell'art. 2399, lettera c), del codice civile" (Corte Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013).

Dunque, la stessa giurisprudenza ha mostrato di non considerare in astratto la concentrazione di funzioni di controllo diverse in capo al medesimo organo come di per sé capace di svilire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di vigilanza. Ovviamente, compete alla singola impresa circondare i membri dell'organo di controllo di rafforzate

garanzie di autonomia e indipendenza, in modo da rendere questa soluzione organizzativa davvero efficace in ottica esimente da responsabilità 231.

Quanto al requisito della continuità, il Collegio Sindacale si riunisce per legge almeno ogni 90 giorni (art. 2404 c.c.). Si tratta di un intervallo massimo di tempo intercorrente tra le riunioni del Collegio Sindacale. Per assicurare la continuità di azione di tale organo, laddove sia investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, si dovrebbe prevedere una maggiore frequenza delle riunioni.

La continuità di azione impone inoltre di fare in modo che i componenti l'Organismo di vigilanza siano realmente presenti in ambito societario, a diretto contatto con le aree sensibili al rischio reato, in modo da ricevere riscontri sull'efficacia del sistema di controllo di cui al modello organizzativo.

Infine, deve essere oggetto di attenta verifica la sussistenza, in capo ai componenti del Collegio Sindacale, di requisiti di *professionalità* coerenti con le funzioni attribuite all'Organismo di vigilanza. Da questo punto di vista, come anticipato, l'attività di vigilanza su funzionamento e osservanza dei modelli, svolta dall'organo di controllo previsto dal decreto 231, rientra nell'ambito dei più ampi doveri di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Inoltre, la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla legge (art. 2399, che richiama anche l'art. 2382 c.c.) è in grado di assicurare adeguate garanzie anche sotto questo profilo, richiesto dalla giurisprudenza per i componenti dell'Organismo di vigilanza.

Tuttavia, i compiti propri dell'OdV presuppongono competenze specifiche in ambito giuridico e, segnatamente, penale e societario; di tali cognizioni specialistiche i membri dei collegi sindacali potrebbero essere sprovvisti. Pertanto, qualora l'ente voglia attribuire la funzione di OdV al Collegio Sindacale, è necessario che valuti già al momento della selezione dei membri di quest'ultimo anche il possesso da parte dei candidati di competenze adeguate ai sensi del decreto 231.

Occorre anche il possesso di tecniche specialistiche finalizzate all'attività ispettiva, consulenziale, di analisi dei sistemi di controllo.

Per approfondire le conoscenze in ambiti settoriali (es. salute e sicurezza, ambiente), i membri del Collegio Sindacale cui è affidata la funzione di Organismo di vigilanza possono invece valersi dell'apporto conoscitivo di soggetti qualificati (come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il responsabile del settore ambientale, ecc.).

Le considerazioni sopra svolte muovono dal presupposto che:

- l'eventuale attribuzione della funzione di Organismo di vigilanza avviene a favore dell'organo di controllo interno e non dei suoi singoli componenti;
- le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c. e di Organismo di vigilanza ex decreto 231 rimangono distinte, ma vanno coordinate tra loro. La disciplina e la metodologia relative all'OdV devono integrarsi con quelle proprie del Collegio.

Inoltre, è opportuno che i modelli organizzativi adottati dalle società contengano specifiche indicazioni con riferimento al caso in cui la funzione di OdV sia svolta dall'organo di controllo interno.

In questo senso, è opportuno che la decisione dell'organo amministrativo di attribuire i compiti dell'Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale preveda una durata dell'incarico pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio, in modo tale da allineare i rispettivi termini di scadenza.

Inoltre, si deve ritenere che l'accettazione dell'incarico sindacale comporti anche l'assunzione dei compiti (e delle responsabilità) derivanti dallo svolgimento della funzione di Organismo di vigilanza. Al contempo, la cessazione dell'ufficio di sindaco dovrebbe porre termine all'incarico e ai compiti rientranti in tale ufficio. Con particolare riferimento al Presidente del Collegio Sindacale, egli sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di Organismo di vigilanza.

È opportuno, peraltro, che il Collegio definisca il piano delle attività previste dal decreto 231, tenendo anche conto delle attività svolte ex artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Per quanto riguarda l'acquisizione di adeguati flussi informativi, la legge già impone specifici obblighi di informazione nei confronti del Collegio. Al riguardo, tuttavia, i modelli dovranno prevedere ulteriori flussi da parte dei soggetti apicali e delle funzioni aziendali verso il Collegio investito anche della funzione di OdV.

In conclusione, l'opportunità di affidare le funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale va valutata caso per caso. Probabilmente saranno inclini a percorrere tale opzione organizzativa soprattutto le imprese caratterizzate da una minore complessità strutturale, dove è più sentita l'esigenza di razionalizzazione dei controlli interni, nonché quelle che non presentano specifiche esigenze di articolazione della *governance*, anche in ragione della natura degli *stakeholder* di riferimento.

2.3.2. *L'attribuzione del ruolo di Organismo di vigilanza al Comitato controllo e rischi*

Per quanto riguarda il Comitato controllo e rischi, le società che ne sono dotate possono senz'altro conferire a tale organo il ruolo di Organismo di vigilanza. Il Comitato, infatti, presenta una serie di caratteristiche che lo rendono idoneo a svolgere i compiti che il decreto 231 attribuisce all'OdV.

In primo luogo, il Comitato è dotato di autonomia e indipendenza, in quanto deve essere composto, secondo le indicazioni del Codice di autodisciplina per le società quotate, da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti²².

Inoltre, il Comitato controllo e rischi svolge un ruolo assimilabile a quello richiesto all'Organismo di vigilanza. Esso, infatti, presiede al sistema di controlli interni dell'impresa in quanto: assiste il Consiglio di Amministrazione nella fissazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli e nella verifica periodica della loro adeguatezza e del loro effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato; valuta il piano di lavoro preparato dai soggetti preposti alla responsabilità in materia di controllo e riceve le relazioni periodiche degli stessi; valuta, unitamente ai

²² Al Principio P.4. viene raccomandato che, nel caso in cui l'emittente sia controllato da altra società quotata, il comitato sia composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

responsabili amministrativi della società e ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno; svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

Nelle realtà aziendali che decidano di attribuire il ruolo di Organismo di vigilanza al Comitato controllo e rischi, quest'ultimo potrà avvalersi anche dell'*Internal Audit* per lo svolgimento delle attività di vigilanza. È, infatti, proprio grazie all'attività dei preposti ai controlli interni che può essere garantita più efficacemente la continuità d'azione richiesta all'Organismo di vigilanza.

2.3.3. La compatibilità tra il ruolo di Internal Audit e le funzioni di Organismo di vigilanza

In alternativa, le società che ne siano provviste potranno decidere di attribuire il ruolo di Organismo di vigilanza alla funzione di *Internal Auditing*.

Questa funzione è richiamata da: *i)* il d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) che, all'articolo 150, prevede la figura di "colui che è preposto ai controlli interni"²³; *ii)* le istruzioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia, pubblicate sulla G.U. n. 245 del 20 ottobre 1998; *iii)* i regolamenti emessi nei confronti degli intermediari autorizzati delle società di gestione del risparmio e delle SICAV dalla Banca d'Italia e dalla Consob, che obbligano questi soggetti all'istituzione di "un'apposita funzione di Controllo Interno" da assegnare "ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo". Anche il Codice di Autodisciplina delle società quotate fa riferimento alla funzione di *Internal Auditing*²⁴.

Sulla base di queste indicazioni, nonché della più evoluta dottrina aziendalistica, la funzione in esame viene spesso collocata, nell'organigramma, a diretto riporto del vertice esecutivo (il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità o il Presidente esecutivo o l'Amministratore Delegato o figure analoghe), giacché deve operare - come chiarisce il CoSO Report - di supporto ad esso e a tutto campo sul monitoraggio del sistema di controllo interno che ha, tra i suoi obiettivi, anche di assicurare l'efficienza e l'efficacia non solo dei controlli, ma anche delle attività operative aziendali (le cd. *operations*).

Peraltro, avuto riguardo a quella parte di attività di tipo ispettivo (il cd. *compliance* e *fraud auditing*) che la vigilanza sul Modello comporta, si stabilisce anche un canale di comunicazione, ovvero una linea di riporto verso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato controllo e rischi. A proposito di tali attività, che richiedono la raccolta di evidenze

²³ Nel senso di colui che è preposto alla verifica dell'adeguatezza e del buon funzionamento dei controlli interni.

²⁴ Il criterio 7.C.1. raccomanda l'istituzione di una funzione di *internal auditing* e, al criterio 7.C.6. prevede che la funzione di *internal auditing* possa essere anche esternalizzata. In particolare, viene stabilito che "la funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a un soggetto esterno all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario".

amministrative all'interno dell'ente, è opportuno segnalare il ricorso da parte delle più evolute realtà aziendali a strumenti di *security* o di *forensic account*, quali la *business intelligence*.

In definitiva, già oggi a questa funzione viene attribuito - oltre al compito di effettuare indagini di carattere ispettivo - anche quello di verificare l'esistenza e il buon funzionamento dei controlli idonei a evitare il rischio di infrazioni alle leggi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza, sulla protezione dell'ambiente e in materia di *privacy*.

Trattasi di verifiche che riguardano anche i comportamenti quotidiani di chi svolge mansioni operative in questi ambiti e che attengono, quindi, *lato sensu*, anche all'etica individuale e aziendale.

Queste ulteriori considerazioni consentono di comprendere meglio come la funzione di *Internal Auditing* - se ben posizionata e dotata di risorse adeguate - sia idonea a fungere da Organismo di vigilanza. Peraltro, nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitano di specializzazioni non presenti al suo interno, nulla osta a che essa si avvalga di consulenti esterni ai quali delegare i relativi ambiti di indagine. Con ciò si evita di istituire ulteriori unità organizzative che, al di là da considerazioni economiche, rischiano di ingenerare sovrapposizioni o eccessive parcellizzazioni di attività.

2.3.4. *L'istituzione di un Organismo di vigilanza ad hoc*

Infine, le imprese hanno a disposizione l'opzione di istituire un Organismo di vigilanza *ad hoc*, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva.

In entrambi i casi, fatta sempre salva la necessità che la funzione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 6 sia demandata a un organo dell'ente, nulla osta a che tale organo, al quale sarà riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché del loro aggiornamento, possa avvalersi delle professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di operazioni tecniche necessarie allo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti, tuttavia, dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di vigilanza.

Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità, che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente, con le specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo.

3. Obblighi di informazione dell'Organismo di vigilanza

Resta ora da approfondire il significato concreto della previsione contenuta nella lettera *d)* del secondo comma dell'art. 6, in tema di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza. Su questo aspetto, la Relazione di accompagnamento non fornisce ulteriori chiarimenti, pertanto si è costretti a procedere in via di interpretazione.

L'obbligo di informazione all'OdV sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Se questo è lo spirito della prescrizione normativa, allora è da ritenere che l'obbligo di dare informazione all'OdV sia rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguardi: *a)* le

risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); *b*) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal *management*, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il *management* deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'OdV - quale meccanismo di *assurance* - deve valutare i controlli effettuati dal management. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di responsabilizzazione del management operativo.

L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi.

È il caso di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di vigilanza nel corso delle sue verifiche. Guardando

anche alle esperienze straniere e in particolare alle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi e ai relativi *Compliance Programs*, l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati, in specie all'interno dell'ente, ovvero a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'ente è tenuto a emanare (come visto in precedenza) nell'ambito del Modello disegnato dal decreto 231 (i cd. codici etici).

Occorre sottolineare che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile. Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Inoltre, nel disciplinare un sistema di *reporting* efficace, sarà opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in-termini di contenuti che di forma²⁵.

Si precisa, infine, che la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non intende incentivare il fenomeno del riporto di *rumor* interni (*whistleblowing*), ma piuttosto realizzare quel sistema di *reporting* di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso, l'Organismo di vigilanza assume anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*, privo però dei poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato ovvero, nei casi più delicati, in capo al Consiglio di Amministrazione.

4. Profili penali della responsabilità dell'Organismo di vigilanza

Fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'OdV e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sono opportune alcune considerazioni rispetto all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'OdV, nel caso di illeciti commessi in conseguenza del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'articolo 40, comma 2, del Codice penale e, dunque, nel principio in base al quale "*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*". Pertanto, l'Organismo di vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di Modelli organizzativi allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita. Quest'ultimo obbligo, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato articolo 40, comma 2, del codice penale, sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo in ordine non alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello,

²⁵ Si precisa, tuttavia, che l'informativa infondata non determinata da una volontà calunniosa non può essere sanzionata.

curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento.

Una diversa lettura, che attribuisse all'OdV compiti d'impedimento dei reati, mal si concilierebbe con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo di vigilanza non può neppure modificare di propria iniziativa i modelli esistenti e assolve, invece, a un compito consultivo dell'organo dirigente. Peraltro, l'obbligo d'impedire la realizzazione di reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la polizia giudiziaria.

Infine, si sottolinea che, secondo l'opinione prevalente, l'obbligo di impedire la realizzazione dei reati non è previsto neanche in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'Organismo di vigilanza, hanno il dovere di segnalare all'Autorità giudiziaria i reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività.

Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Anche in questo caso l'Organismo di vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

V. LA RESPONSABILITA' DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE

1. Premessa

Il decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese.

Tuttavia, il fenomeno dei gruppi societari rappresenta una soluzione organizzativa diffusa nel sistema economico italiano per diverse ragioni, tra cui l'esigenza di diversificare l'attività e ripartire i rischi. Inoltre, alla maggiore complessità organizzativa che contraddistingue il gruppo può accompagnarsi una maggiore difficoltà nella costruzione di sistemi di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del decreto 231.

Pertanto, occorre interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da società appartenenti a un gruppo.

2. La non configurabilità di una responsabilità da reato del gruppo

Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo.

Tuttavia, l'ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche.

Non essendo a sua volta un ente, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del decreto 231. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile.

Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta *del* gruppo ai sensi del decreto 231.

Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato *nel* gruppo.

Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658 del 2014), non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

Dunque, problema fondamentale è stabilire in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano essere chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo.

In secondo luogo, occorre chiarire quali accorgimenti organizzativi possono essere adottati dalle imprese organizzate in forma di gruppo - in primo luogo la *holding* - per non incorrere in responsabilità a seguito del reato commesso dagli esponenti di un'altra società del gruppo.

3. La responsabilità della *holding* per il reato commesso nella controllata

In passato, si è proposto di intendere in senso estensivo l'interesse, criterio oggettivo di imputazione di responsabilità da reato (art. 5, comma 1, decreto 231), per farvi rientrare anche l'interesse, unitario e autonomo rispetto a quelli di ciascuna società del gruppo, riferito alla *holding* o al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso (cd. interesse di gruppo).

Il riferimento normativo di questa ricostruzione è stato individuato nell'articolo 2497 del codice civile, che esclude la responsabilità civile delle società capogruppo nei confronti dei creditori e dei soci delle controllate, quando la diminuzione di valore della partecipazione di questi ultimi e la lesione dell'integrità del patrimonio della controllata risultino compensate dai vantaggi economici derivanti, per queste società, dall'appartenenza al gruppo.

In realtà, la riforma del diritto societario si è limitata a prendere atto di un fenomeno organizzativo economicamente diffuso, disciplinando a fini civilistici i rapporti e i profili di responsabilità dei soggetti che vi appartengono, mentre non ha dato espressa dignità giuridica a un generale interesse di gruppo. Pertanto, sarebbe incongruo impiegare l'articolo 2497 del codice civile per estendere la responsabilità da reato di un ente del gruppo a quest'ultimo nella sua interezza.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto. Non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo.

Perché anche un'altra società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato, occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante o a un'altra società del gruppo.

Si è allora tentato di imputare alla *holding* la responsabilità per il reato della società controllata, qualificando i vertici della prima come amministratori di fatto della seconda.

Nella fisiologia dei gruppi, però, tale soluzione non appare configurabile.

La gestione e il controllo, cui l'articolo 5 del decreto 231 si riferisce nell'individuare l'amministratore di fatto possono solo genericamente e in modo atecnico identificarsi nella direzione e coordinamento che la controllante esercita nei confronti della controllata. Ma soprattutto, le singole società del gruppo, in quanto giuridicamente autonome, non possano qualificarsi come "*unità organizzative della controllante, dotate di autonomia finanziaria e funzionale*".

La stessa disciplina dell'amministratore di fatto si oppone alla qualificazione della controllante come tale rispetto alla controllata. Infatti, l'articolo 2639 del codice civile

consente di estendere la qualifica soggettiva a condizione che vi sia esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della figura formale corrispondente.

Solo se i soggetti apicali della capogruppo si ingerissero in modo sistematico e continuativo nella gestione della controllata, così da rendere apparente l'autonomia giuridica di quest'ultima, i vertici della *holding* potrebbero qualificarsi come amministratori della stessa. In questo caso, peraltro, si verserebbe nella ipotesi del cd. gruppo apparente, ben distante dalla fisiologica realtà dei gruppi, ove la *holding* indica la strategia unitaria, ma le scelte operative spettano ai vertici della controllata.

Infine, il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non possono creare di per sé una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, tale da fondarne la responsabilità per omesso impedimento dell'illecito commesso nell'attività della controllata (art. 40, comma 2, c.p.). Non c'è alcuna disposizione che preveda in capo agli apicali della controllante l'obbligo giuridico e i poteri necessari per impedire i reati nella controllata. Nelle società del gruppo, giuridicamente autonome, le funzioni di gestione e controllo sono svolte dai relativi amministratori (art. 2380-*bis* c.c.), i quali potranno legittimamente discostarsi dalle indicazioni provenienti dalla *holding*, senza incorrere in responsabilità verso quest'ultima. Infine, l'articolo 2497 c.c., in tema di direzione e coordinamento, non individua in capo alla controllante alcun potere peculiare, che non sia spiegabile alla luce del controllo azionario di cui dispone.

In conclusione, non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate.

Ferme le considerazioni finora svolte, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:
 - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
 - coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*): aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

4. L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi

Al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno

che l'attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti.

Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Peraltro, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:

- consente di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del decreto 231;
- conferma l'autonomia della singola unità operativa del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Inoltre, è opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio Organismo di vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti. Non è infatti raccomandabile l'identificazione, nell'ambito del Gruppo, di Organismi di vigilanza composti dai medesimi soggetti.

Solo un Organismo di vigilanza costituito nell'ambito del singolo ente può infatti dirsi "*organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" (art. 6, comma 1, lett. b, decreto 231).

Se, al contrario, la vigilanza fosse esercitata da un organismo unico costituito presso la controllante, si rischierebbe di fondare una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della *holding*. Soprattutto se all'unico Organismo di vigilanza fossero attribuiti incisivi poteri di controllo sull'attività anche delle società del gruppo, in un eventuale successivo giudizio si potrebbe agevolmente sostenere l'omesso intervento dei vertici della *holding*, nonostante la consapevolezza delle lacune organizzative della controllata e dell'inclinazione criminosa presente al suo interno.

Per evitare una risalita alla responsabilità della controllante per i reati commessi nella controllata, è anche opportuno evitare che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo (cd. *interlocking directorates*). Infatti, il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto.

Fin qui si sono evidenziate, in negativo, le soluzioni organizzative che espongono gli enti del gruppo, in particolare la *holding*, a responsabilità per il reato commesso all'interno della controllata.

Ma, chiarito questo, gli enti raggruppati possono senz'altro raccordare i propri sforzi organizzativi al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di criminalità di impresa.

Ad esempio, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento e agendo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale del gruppo, la controllante può

sollecitare l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del gruppo di propri modelli organizzativi. Non dovrà ovviamente ingerirsi nella attività di elaborazione o revisione dei modelli, né diramare indicazioni in termini precettivi e vincolanti, limitandosi piuttosto a inviti o sollecitazioni.

La capogruppo potrà indicare, tra l'altro, una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo - ove opportuno - principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione all'operatività dell'ente e ai reati per esso rilevanti. Quest'ultimo accorgimento vale anche nel caso di gruppo multifunzionale, malgrado le maggiori difficoltà che possono porsi, vista la diversificazione delle attività svolte dalle singole imprese che vi operano.

Nel caso di Codici etici di gruppo, potrebbe essere necessario integrare, da parte di ciascuna società ed entro la propria regolamentazione interna (ad es. attraverso addenda o protocolli), i valori e i principi espressamente correlati all'ambito di specifica operatività e all'effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal decreto 231.

Fermo restando quanto precede, si evidenzia che - sulla base delle esperienze sino a oggi maturate - nella prassi operativa possono presentarsi talune problematiche, riconducibili a profili di competenze specialistiche e di dimensionamento organizzativo che connotano tipicamente le società del gruppo, con possibili riflessi in termini di efficacia del complessivo modello di *governance* in materia 231, valutato a livello di gruppo.

Infatti, il presidio delle tematiche 231, soprattutto a fronte della considerevole e continua estensione dell'ambito di applicazione della normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale, richiede la presenza di professionalità specifiche e con competenze interdisciplinari (profilo giuridico, organizzativo, economico-aziendale, sistema dei rischi e controlli, giuslavoristico, ecc.). Si tratta di figure non sempre rinvenibili all'interno delle società controllate, specie di quelle di minori dimensioni, ove è maggiormente avvertita l'esigenza della razionalizzazione delle strutture e del contenimento dei costi di gestione.

In tale contesto, pertanto, le società controllate potrebbero ragionevolmente richiedere alle competenti funzioni della capogruppo (in luogo del ricorso a consulenti esterni) un supporto di natura prettamente consulenziale, dai contenuti maggiormente operativi rispetto al ruolo di indirizzo generale sopra richiamato, volto invece ad agevolare le attività di adozione, aggiornamento, implementazione e monitoraggio del proprio Modello 231 (ad es. supporto al *management* per la valutazione delle attività o processi astrattamente a rischio; orientamento nella strutturazione dei flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza; indicazioni sulle caratteristiche dei possibili presidi da implementare a fronte delle aree di rischio individuate; contributi professionali ai fini dell'aggiornamento dei Modelli per evoluzioni normative con impatto sulle specifiche realtà del gruppo rispetto alle indicazioni generali; attività formative e di sensibilizzazione sulla materia; supporto operativo all'Organismo di vigilanza nell'espletamento delle attività di monitoraggio).

Al riguardo, la funzione *Internal Auditing* della capogruppo, contraddistinta da standard di indipendenza e il cui raggio d'azione si estende solitamente anche alle società controllate, può essere chiamata a supportare il *management* delle controllate (con particolare riguardo a quelle prive di una propria struttura di *audit* o di revisione interna) nelle iniziative che

assumono rilevanza ai fini del decreto 231. In particolare, l'*Internal Audit* può promuovere la complessiva coerenza di approccio rispetto agli indirizzi della *holding*, previa richiesta da parte delle singole società del gruppo e, comunque, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna organizzazione. Qualora nel gruppo siano presenti strutture di *Compliance* dedicate al presidio del decreto 231 in qualità di controllo di 2° livello, l'attività di supporto può essere svolta dalle suddette funzioni.

Inoltre, è consigliabile che il Modello organizzativo della *holding* tenga conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario, come avviene per il bilancio consolidato. Può essere opportuno definire concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati, ad esempio in materia di *cash pooling*, cioè di gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo accentrate in un unico tesoriere, al fine di facilitare i rapporti tra le società del gruppo e gli istituti di credito.

In ogni caso, è fondamentale che tali procedure siano ispirate ai principi della trasparenza e della correttezza contabile e rispettino i poteri gestori degli organi di vertice delle controllate, nonché la rispettiva autonomia finanziaria e patrimoniale.

Analoga attenzione dovrà essere posta ad eventuali attività/processi affidati in *outsourcing* ad altre società del gruppo, e in particolare alle caratteristiche dei relativi rapporti contrattuali, alle autorizzazioni relative agli *input* forniti, ai controlli sugli *output* ottenuti e alla fatturazione *intercompany*, nonché alle transazioni infragruppo e ai meccanismi di determinazione del *transfer price*. A tale riguardo, un adeguato presidio dei processi infragruppo potrebbe includere, ove possibile e significativo, la previsione di forme di certificazione indipendente dei processi di controllo (disegno e funzionamento) delle entità incaricate di svolgere a livello di Gruppo, interamente o in significativa porzione, i più rilevanti processi di supporto (amministrazione, gestione del personale, sistemi informativi, ecc.).

È opportuno anche che la controllante, in seno al proprio Modello organizzativo, delinei regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate. In particolare, l'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, se necessario.

Inoltre, si potranno definire canali di comunicazione, anche mediante flussi informativi statistici tra società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del decreto 231, eventuali violazioni del modello e sanzioni applicate, aggiornamenti dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti. La capogruppo potrebbe promuovere lo scambio di informazioni tra organi e funzioni aziendali, ovvero l'aggiornamento nel caso di novità normative o modifiche organizzative che interessino l'intero gruppo.

Allo stesso modo, è auspicabile che tra gli Organismi di vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo. Questi scambi comunicativi dovranno comunque essere attentamente disciplinati e gestiti, per evitare che l'autonomia di organismi e modelli sia inficiata da rapporti che, di fatto, determinano l'ingerenza decisionale della *holding* nelle attività di attuazione del decreto nelle singole controllate.

In particolare, tali flussi comunicativi dovrebbero concentrarsi su: la definizione delle attività programmate e compiute; le iniziative assunte; le misure predisposte in concreto; eventuali

criticità riscontrate nell'attività di vigilanza. Essi dovranno avere finalità conoscitiva, mirando ad attirare l'attenzione del gruppo, per esempio, su settori di attività rivelatisi a rischio.

A titolo esemplificativo, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del gruppo, può essere valutata l'opportunità di prevedere - anche mediante esplicite formulazioni inserite nei singoli Modelli - l'invio all'OdV della *holding* da parte degli Organismi di vigilanza delle società del gruppo di:

- principali verifiche pianificate;
- relazioni periodiche predisposte dai singoli Organismi di vigilanza per il Consiglio di Amministrazione delle rispettive società, relative alle attività svolte;
- programmazione annuale generale degli incontri degli Organismi di vigilanza (da intendersi come quadro dei macro-ambiti oggetto di approfondimento nelle riunioni dell'OdV).

Ulteriori canali di contatto e di scambio informativo tra gli Organismi di vigilanza di un gruppo, da utilizzare sempre con le cautele del caso, possono passare attraverso:

- l'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza, ad esempio, annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi;
- la creazione di un *repository* di raccolta e aggiornamento dei modelli organizzativi delle singole società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative; indicazioni giurisprudenziali).

Inoltre, è consigliabile declinare il rapporto tra i vari Organismi di vigilanza in un'ottica di pariteticità, evitando di prevedere poteri ispettivi in capo a quello della *holding*. Essi, infatti, potrebbero indebolire l'indipendenza degli OdV istituiti in seno alle società controllate, rendendo più difficile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*). In particolare, è preferibile evitare che gli OdV delle controllate chiedano la condivisione di quello della *holding* in ordine all'attività di vigilanza da svolgere o alle misure da adottare in seno alla controllata.

5. Le peculiarità della responsabilità 231 nei gruppi transnazionali

Il gruppo operante in una dimensione transnazionale presenta profili specifici di potenziale pericolosità in termini di criminalità economica: la dispersione geografica delle attività; il decentramento decisionale; il crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; il possibile più vasto impatto degli episodi criminosi; le accentuate difficoltà nel perseguirli.

D'altra parte, le difformità normative dei diversi ordinamenti di riferimento e l'inevitabile confronto con sistemi giurisprudenziali, meccanismi sanzionatori e dinamiche correttive diverse rendono ancor più complesso il lavoro di adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa alle prescrizioni poste dal decreto 231.

Questi fattori devono trovare adeguato riscontro nei modelli adottati dalle società del gruppo transnazionale.

In particolare, il codice di comportamento deve contemplare principi etici che tengano conto della transnazionalità dell'attività svolta.

Inoltre, i soggetti apicali e i sottoposti che svolgono attività che li espongono a contatti con Paesi esteri devono ricevere un'adeguata formazione anche in ordine alla normativa vigente in tali Paesi.

Anche i protocolli operativi devono essere concepiti in vista di un migliore coordinamento interno al gruppo, tenendo conto degli specifici profili relativi all'attività transnazionale. Ad esempio, potrebbe essere necessaria una puntuale individuazione dei processi finanziari ed economici realizzati a livello transnazionale.

Più in generale, in considerazione della necessità di adeguarsi a normative similari su ambiti analoghi o contigui potrebbe essere opportuno definire *compliance programs* che - nel rispetto delle peculiarità delle regolamentazioni locali - consentano di ottemperare a normative differenti, in maniera efficace.

Al fine di fronteggiare contesti complessi e fortemente interrelati, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale in capo a ciascuna controllata, la *holding* potrebbe identificare alcuni principi di controllo minimi, che le controllate potrebbero attuare in virtù di apposite *policies*.

La stessa attività degli Organismi di vigilanza dovrà essere integrata per realizzare controlli sinergici ed efficaci nel contrasto ai reati transnazionali.

In conclusione, la normativa in esame - sebbene suscettibile di perfezionamenti - ha il pregio di fornire un efficace segnale alle imprese affinché avviino un percorso di prevenzione in grado di porle al riparo da responsabilità previste dall'ordinamento italiano e da sistemi esteri quale, a titolo d'esempio, quello del noto *Bribery Act* varato in Inghilterra nel 2010.

VI. MODELLI ORGANIZZATIVI E SOGLIE DIMENSIONALI: UNA CHIAVE DI LETTURA PER LE PICCOLE IMPRESE

1. Premessa

Come anticipato, la redazione delle Linee Guida non esaurisce l'esercizio richiesto dal decreto 231 ai fini dell'operatività dell'esimente.

Infatti, si rende necessaria una ulteriore attività da parte, sia delle associazioni, che direttamente delle imprese, finalizzata alla redazione di un Modello che soddisfi pienamente le esigenze della singola realtà imprenditoriale coinvolta. E' impossibile delineare un modello universalmente valido: settori merceologici differenti e soglie dimensionali dell'impresa sono due tra i fattori che influiscono maggiormente sulle sue caratteristiche, ai fini della funzione preventiva che esso deve svolgere.

L'operatività in un settore merceologico in luogo di un altro può infatti aumentare la propensione alla commissione di alcune tipologie di reato.

Quella della soglia dimensionale è invece una problematica di tipo orizzontale, che riguarda ogni impresa, a prescindere dal settore in cui opera, e influisce sul livello di complessità dei modelli da adottare. È evidente che questioni concernenti l'organizzazione, le deleghe di funzioni e le procedure decisionali e operative sono destinate ad assumere un minor rilievo in una piccola impresa, nella quale la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone.

È opportuno pertanto interrogarsi sul ruolo effettivo che un modello deve rivestire in relazione alle esigenze, alla struttura ed alle risorse di una piccola impresa.

Una piccola impresa - la cui definizione, in questa sede, va ricercata nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale, piuttosto che in parametri quantitativi - non diversamente dalle altre, è chiamata a dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. Infatti, il rischio che essa sia coinvolta in procedimenti penali per i reati richiamati dal decreto 231 è tutt'altro che remoto (basti pensare al fenomeno delle erogazioni pubbliche e dei finanziamenti alle piccole imprese). L'adozione del Modello può minimizzare le conseguenze sanzionatorie per l'ente, a patto che le condizioni di cui all'art. 6 del decreto stesso siano rispettate.

Scopo di questo capitolo è fornire una "chiave di lettura" delle indicazioni delineate in precedenza, dedicata specificamente alle piccole imprese, che potrebbero avere una minore familiarità con alcuni dei concetti e delle figure descritte. Allo scopo di rendere più chiara l'interpretazione delle Linee Guida fornite, verrà seguita la tripartizione (individuazione dei rischi e protocolli; Codice etico e sistema disciplinare; Organismo di vigilanza) utilizzata in precedenza e applicabile, quale schema logico di costruzione, a prescindere dalle dimensioni e dal settore di attività dell'ente.

2. Individuazione dei rischi e protocolli

Come ormai noto, l'adozione di Modelli organizzativi vale quale esimente dalla responsabilità in quanto serve a escludere la colpevolezza dell'ente in relazione alla commissione del reato.

Può infatti verificarsi che un reato commesso da un dipendente, pur avvantaggiando l'ente, non sia tuttavia espressione della volontà di quest'ultimo. Grazie al modello si evita che la volontà e il comportamento del dipendente si ripercuotano automaticamente sull'ente.

Questi casi di dissociazione tra la volontà dell'agente persona fisica e la volontà dell'ente cui questa fa capo sono frequenti negli enti complessi (normalmente quelli di maggiori dimensioni). Negli enti più piccoli, questo fenomeno è meno frequente. In questi ultimi, infatti, la compenetrazione tra l'ente e il soggetto persona fisica (spesso lo stesso imprenditore) è così forte che diventa più difficile, ma non impossibile, escludere la volontà dell'ente quando si verificano i reati considerati.

Peraltro, è opportuno considerare che le piccole imprese sono caratterizzate da una struttura meno articolata rispetto ad altre realtà, nonché da minori risorse da poter dedicare alla predisposizione di un modello organizzativo e ai relativi controlli. È anche vero che lo sforzo loro richiesto appare minore.

Per favorire l'utilizzo delle metodologie prospettate nel Capitolo II sulla individuazione dei rischi ed elaborazione dei relativi protocolli anche da parte degli enti di più piccole dimensioni, si è pensato a uno schema sufficientemente flessibile, sul quale l'aspetto dimensionale si limita a influire, ai fini del processo di gestione dei rischi, su:

- la **complessità dell'analisi**, in termini di numerosità e articolazione delle funzioni aziendali interessate e di casistiche di illecito aventi potenziale rilevanza per l'ambito di attività (a questo proposito, un valido aiuto può venire dalla consultazione del *case study* allegato alle Linee Guida);
- le **modalità operative di conduzione dell'attività di gestione dei rischi**, che potrà essere svolta dall'organo dirigente, non con il supporto di funzioni interne aziendali, bensì eventualmente con apporti professionali esterni;
- l'**articolazione dei controlli preventivi**. Riprendendo quanto già esposto al Capitolo II, questi enti potranno utilizzare soltanto alcuni dei protocolli indicati ed, eventualmente, anche in forme semplificate.

Sul versante della prevenzione dei reati di omicidio colposi e lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, occorre tener presente che nelle aziende industriali fino a 200 dipendenti – a esclusione delle attività ad alto rischio previste dal decreto 81 del 2008 l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere esterna alla stessa azienda ovvero all'unità produttiva interessata.

Inoltre, sempre con esclusione delle menzionate attività ad alto rischio, nelle aziende industriali fino a 30 dipendenti i compiti di responsabile del SPP possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, definito agli effetti degli obblighi di prevenzione e protezione dall'articolo 2 del decreto 81 del 2008.

Riguardo poi alle figure da adibire alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso, nelle piccole imprese l'attribuzione delle relative funzioni può essere concentrata in capo a un unico soggetto.

Infine, per le PMI sono state definite procedure semplificate ("standardizzate") per gli adempimenti documentali relativi, in particolare, alla valutazione di rischi.

3. Codice etico (o di comportamento) e sistema disciplinare

La predisposizione e l'adozione di un Codice contenente i principi etici rilevanti ex decreto 231 cui l'ente dovrà uniformarsi non desta particolari preoccupazioni e difficoltà di adattamento alle imprese di piccole dimensioni.

Il Capitolo III, infatti, elenca quelli che sono i contenuti minimi del Codice etico, consistenti essenzialmente nel rispetto delle norme vigenti, nel monitoraggio di ogni operazione effettuata e nella espressione di una serie di principi cui dovrà essere improntata l'attività dell'ente nello svolgimento dei rapporti commerciali con i soggetti rilevanti. Tali contenuti, imprescindibili per la effettività e credibilità di un Codice etico, sono da considerarsi di applicazione generalizzata e vanno pertanto recepiti anche dalle piccole imprese.

Anche la configurazione del sistema disciplinare e dei meccanismi sanzionatori non presenta profili diversi da quelli già indicati in via generale.

4. L'Organismo di vigilanza

Rispetto alla configurazione dell'Organismo di vigilanza la realtà delle piccole imprese presenta specificità proprie che richiedono un adattamento di quanto previsto al Capitolo IV.

Vista la complessità e l'onerosità del Modello indicato dal decreto 231, il legislatore ha voluto tenere in debito conto le problematiche che si pongono in quella categoria di enti che, per la dimensione e la semplicità della struttura organizzativa, non dispongono di una funzione (o persona) con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno. Per tali enti, l'onere derivante dall'istituzione di un organismo *ad hoc* potrebbe non essere economicamente sostenibile.

A questo proposito, il decreto 231 ha previsto all'articolo 6, comma 4, la facoltà dell'organo dirigente di svolgere direttamente i compiti indicati.

Tuttavia, tenuto conto delle molteplici responsabilità e attività su cui quotidianamente l'organo dirigente deve applicarsi, si raccomanda che, nell'assolvimento di questo ulteriore compito, esso si avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e l'efficacia del Modello. Così come indicato con riferimento a tutti i casi in cui è prevista la possibilità per soggetti esterni all'ente di svolgere attività di supporto, è necessario però chiarire che i compiti delegabili all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo del professionista esterno di riferire all'organo dell'ente. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'organo dell'ente in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

Qualora l'organo dirigente ritenga di non avvalersi di tale supporto esterno e intenda svolgere personalmente l'attività di verifica, è opportuna - in via cautelativa nei confronti dell'autorità giudiziaria chiamata ad analizzare l'efficacia del Modello e dell'azione di vigilanza - la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, controfirmato dall'ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche.

Per quanto riguarda il versante della salute e sicurezza sul lavoro, si è previsto che negli enti di piccole dimensioni il legislatore consente, per un verso, che l'organo gestionale svolga attività di vigilanza e, per altro verso, che possano essere assunte dal datore di lavoro tutte

le responsabilità riguardanti gli adempimenti di prevenzione e protezione. Risulta dunque evidente come nelle realtà di minori dimensioni possa realizzarsi in capo al datore di lavoro una complessiva confluenza di obblighi e responsabilità che lo stesso dovrà gestire anche sul piano documentale, in vista del possibile beneficio dell'esimente.

In alternativa, resta percorribile su entrambi i versanti la via del ricorso a soggetti esterni (quali professionisti/esperti di supporto dell'impresa, enti di certificazione, ecc.).

ALLEGATO

7B

APPENDICE: CASE STUDY

Indice:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblici	85
2. Delitti informatici e illecito trattamento di dati	88
3. Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale	97
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	103
5. Falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio	113
6. Reati societari	119
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico	131
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	132
9. Delitti contro la personalità individuale	133
10. Abusi di mercato	135
11. Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	142
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	145
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	150
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	153
15. Reati ambientali	154
16. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	160

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Reati presupposto		
Codice penale	art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato
	art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
	art. 640	Truffa aggravata a danno dello Stato
	art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	art. 640 ter	Frode informatica

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili). Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione. Al contrario, i reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.) sono piuttosto ricorrenti, soprattutto in certe aree geografiche.

Le fattispecie da ultimo richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali).</p>	<p>Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).</p>
<p>Attività aziendali che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione: iscrizione in albi, ecc.); - la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali); - i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di 	<p>Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della PA, preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un adeguato riscontro delle <i>password</i> di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali; • la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società; • il rispetto della normativa sulla <i>privacy</i>. <p>Questi meccanismi assumono maggiore pregnanza per quelle società o enti che, sulla base di un rapporto di appalto/concessione con una PA o in qualità di società miste partecipate da un'Amministrazione/Ente locale e da un privato imprenditore, si assumono l'incarico di realizzare, sviluppare e gestire un Sistema Informativo pubblico o un Sistema Informativo di interesse pubblico.</p>

<p>modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.</p>	
<p>Le aree maggiormente a rischio sono relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • settore delle attività finanziarie; • investimenti ambientali; • investimenti di produzione; • ricerca ed innovazione tecnologica. 	<p>Specifica previsione del codice etico e diffusione di quest'ultimo tra tutti i dipendenti.</p> <p>Programma di informazione/formazione periodica del dipendente. Responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze.</p> <p>Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento.</p> <p>Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto).</p> <p>Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.</p> <p>Esclusione esplicita, nel sistema delle procure, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".</p> <p>Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la società.</p>
<p>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.</p> <p>In tale contesto, assumono particolare rilevanza i seguenti ambiti di operatività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formazione; • ricerca ed innovazione tecnologica; • investimenti ambientali; • gestione delle attività finanziarie; • investimenti di produzione. 	<p>Controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto).</p> <p>Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata.</p> <p>Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo <i>reporting</i> alla PA, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.</p> <p>Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.</p>

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reati presupposto		
Codice penale	art. 491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico
	art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	art. 615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
	art. 615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	art. 635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	art. 635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	art. 635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
	art. 640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

1. CONSIDERAZIONI

L'articolo 24-bis del decreto 231 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del *business* di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del cd. mondo virtuale.

A ciò si aggiunga l'ingresso massivo di dispositivi mobili (es. *tablet* e *smartphone*), l'utilizzo di server di *cloud computing* (per esempio servizi di memorizzazione e archiviazione dei dati distribuiti su reti e *server* remoti) che:

- moltiplicano le opportunità di realizzazione di un reato informatico;
- introducono criticità in relazione al loro utilizzo aziendale in virtù dei ridotti interventi del legislatore italiano e- soprattutto – della carenza di convenzioni internazionali che si renderebbero ancor più necessarie in virtù della globalità del fenomeno;
- determinano la necessità per le imprese di adeguarsi rapidamente al fine di disciplinare correttamente la gestione di tali fenomeni.

Quanto ai soggetti maggiormente esposti a tale fattispecie di reato, tale fenomeno può potenzialmente coinvolgere qualsiasi ente che utilizzi in maniera rilevante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. È chiaro, tuttavia, che tale categoria di reato risulta di più probabile accadimento in quei settori attivi nell'erogazione di servizi legati all'*Information Technology* (es. gestione delle infrastrutture di rete, sistemi di e-commerce, etc.) ovvero in cui tali servizi costituiscono un valore aggiunto per il cliente (es. soluzioni di e-commerce, gestione di pagamenti *on line*, etc.).

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area R&S, area ICT, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda¹.

Le imprese dovranno anche verificare che il loro stato in tema di ICT *Security Governance & Management* sia tale da aspirare al riconoscimento dell'esimente dalla responsabilità prevista dal decreto 231 in caso di commissione di un delitto informatico al loro interno. In altri termini, si tratterà di verificare l'esistenza di misure di sicurezza preventive e di controllo idonee a evitare la commissione dei reati informatici e provvedere all'adeguamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo, laddove necessario.

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, assicurando che l'attività dell'Organismo di Vigilanza venga indirizzata anche verso specifiche forme di controllo degli aspetti sintomatici di anomalie del sistema informativo, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida su compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza. Dovrebbero quindi essere previsti almeno i seguenti **controlli di carattere generale**:

- previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno dell'ente, che tramite apparecchiature non soggette al controllo dello stesso;

¹ Proprio in considerazione della trasversalità del rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 24 *bis* del decreto 231 rispetto alle aree aziendali, lo schema di cui al successivo punto 2 enuclea potenziali modalità di commissione dell'illecito piuttosto che le aree a rischio reato.

- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali forniti;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. *software*) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione di idonee clausole nei contratti conclusi con i *provider* di servizi legati all'*Information Technology*.

A ciò si aggiunga la necessità – in virtù dei recenti sviluppi tecnologici – di adottare *policy* e procedure organizzative concernenti:

- l'utilizzo di apparecchi personali sul luogo di lavoro (cd. *BYOD policy*), qualora ammessi, che prevedano, a titolo esemplificativo: *i*) la regolamentazione dell'uso dei suddetti apparecchi (quali *tablet* e *smartphone*) a fini lavorativi; *ii*) la selezione e definizione di *browser*, programmi, *social network* e applicazioni il cui uso è permesso/tollerato/limitato/vietato all'interno del contesto aziendale; *iii*) l'adozione di sistemi di *logging* e di *monitoring* nei limiti consentiti; *iv*) la previsione di un sistema interno di gestione degli apparecchi, comprendente la programmazione degli stessi e l'assistenza tecnica; *v*) l'adozione di azioni di cancellazione di dati e bloccaggio in remoto dei dispositivi;
- l'utilizzo di sistemi di cd. *cloud computing* che prevedano, a titolo esemplificativo: *i*) la scelta dei cd. *cloud server* ammessi dall'azienda sulla base di criteri stabiliti da *policy* interne (es. affidabilità del gestore, accessibilità del servizio, ecc.); *ii*) la regolamentazione e/o restrizione dell'uso di servizi di *clouding* per il salvataggio e la trasmissione di determinate tipologie di documenti aziendali; *iii*) la definizione e diffusione di linee guida per l'utilizzo dei servizi di *clouding* da parte di tutti gli esponenti dell'azienda.

Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica dovrà altresì basarsi, ove applicabili, sui seguenti **principi di controllo**:

- separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio;
- tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio;
- procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio;
- raccolta, analisi e gestione di segnalazioni di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;
- procedure di *escalation* per la gestione di fattispecie a rischio di reato caratterizzate da elevata criticità e nella gestione dei rapporti con gli enti istituzionali.

L'ambito di applicazione dell'articolo 24-*bis* è tale da richiedere competenze tecniche ed esperienze specifiche ai fini dello svolgimento delle attività necessarie per la *compliance* al decreto 231: definizione delle possibili modalità di realizzazione dei reati, valutazione dei relativi rischi connessi alle carenze del sistema informatico, valutazione dell'efficacia dei presidi esistenti e definizione delle azioni correttive/integrative.

In ossequio a quanto già previsto nella parte generale delle presenti Linee Guida, con riferimento a questa categoria di reati - più che ad altre - si ritiene particolarmente consigliabile al fine di un efficace controllo preventivo un supporto dell'Organismo di Vigilanza da parte di soggetti in possesso di conoscenze tecniche specifiche (funzioni aziendali interne IT o consulenti esterni).

Si sottolinea che il rispetto di *framework* e *standard* internazionalmente riconosciuti in tema di ICT Security Governance, Management & Compliance, rappresenta un elemento qualificante ai fini della predisposizione di possibili presidi e dell'implementazione di un adeguato sistema di controllo. Riferimenti utili possono essere, tra gli altri:

- COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*);
- ISO 27001:2005 (norma internazionale che fornisce i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza)².

Allo stesso modo è utile richiamare il rispetto di leggi e regolamenti applicabili alla materia della protezione e della sicurezza di dati personali e sistemi informatici (Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto n. 196 del 2003 - provvedimenti del Garante Privacy, regolamenti e procedure sugli abusi di mercato, artt. 4 e 8 della legge n. 300 del 1970, ecc.).

2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Come accennato nelle considerazioni generali, le specifiche misure di controllo preventivo indicate in tabella sono riprese dallo standard ISO 27001:2005, di cui in parentesi è riportata la numerazione.

Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
<p style="text-align: center;">Art. 491 bis c.p.</p> <p>Falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività.</p> <p>Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso).</p>	<p>Misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate (A.10.9.3);</p> <p>Misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale) (A.12.3.1);</p> <p>Procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali (A.15.1.2).</p>

² A tali requisiti si farà riferimento nel seguito, trattando le modalità realizzative e i controlli preventivi relativi ai singoli reati.

<p>Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA (es. riduzione degli importi) o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'ente.</p> <p>Falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di <i>Certification Authority</i> da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali.</p> <p>Falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 615-ter c.p.</p> <p>Violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti. Tale condotta assume particolare rilievo per gli enti la cui attività è basata su brevetti/disegni/attività di R&S (es. <i>automotive, design, moda, tecnologie, ecc.</i>).</p> <p>Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di <i>marketing</i> (es. dati di consumo, aree geografiche di riferimento,</p>	<p>L'accesso abusivo, oltre ad essere di per sé un illecito, può essere strumentale alla realizzazione di altre fattispecie criminose. I controlli predisposti per prevenire tale fattispecie di reato potrebbero pertanto risultare efficaci anche per la prevenzione di altri reati. Tra tali controlli si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche; • procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro (A.8.3.3 e A.11.2.1); • aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso; • modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo

<p>banche dati, etc.).</p> <p>Accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria).</p> <p>Accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi.</p> <p>Accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.</p> <p>Accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito.</p> <p>Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente.</p> <p>Accesso abusivo ai sistemi che gestiscono il credito di clienti di servizi pre-pagati per modificare i dati di credito e realizzare un profitto per l'ente (come ad esempio avviene nei settori delle telecomunicazioni).</p>	<p>ricoperto dal soggetto (A.11.2.2, A.11.5.1 e A.11.5.2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedura per il controllo degli accessi (A.11.1.1); • tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali (A.10.10.1, A.10.10.3 , A.10.10.4, A.10.10.2); • definizione e attuazione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni (A.6.1.4).
<p style="text-align: center;">Art. 615-quater c.p.</p> <p>Detenzione e utilizzo di <i>password</i> di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate.</p> <p>Detenzione ed utilizzo di <i>password</i> di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse</p>	<p>Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni (A.6.1.5).</p> <p>Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro (A.8.3.3 e A.11.2.1).</p>

<p>dell'azienda, anche in violazione di leggi sulla <i>privacy</i> o dello statuto dei lavoratori.</p> <p>Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda.</p> <p>Diffusione abusiva di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli apparecchi.</p>	
<p>Art. 617-<i>quater</i> e 617-<i>quinquies</i> c.p.</p> <p>Intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (<i>e-marketplace</i>) per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente. Tale tipologia di gestione degli acquisti/gare è frequente nell'ambito della PA.</p> <p>Impedimento o interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.</p> <p>Intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente</p> <p>Intercettazione delle comunicazioni telematiche della clientela al fine di analizzarne le abitudini di consumo</p> <p>Impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati al controllo delle emissioni</p>	<p>Definizione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3).</p> <p>Elaborazione di procedure per l'etichettatura ed il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'organizzazione (A.7.2.2);</p> <p>Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse (A.9.1.1).</p> <p>Allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione (A.9.2.5 e A.10.8.3).</p> <p>Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato (A.10.1.1 e A.10.1.2).</p> <p>Previsione di controlli su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rete aziendale e informazioni che vi transitano (A.10.6.1); - instradamento (<i>routing</i>) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza (A.11.4.7); - installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1). <p>Predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).</p>

<p>prodotte da impianti, ad esempio al fine di occultare il superamento dei limiti consentiti e, conseguentemente, la revoca di autorizzazioni amministrative</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale.</p>	
<p>Art. 615-quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di un concorrente causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza.</p> <p>Danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.</p> <p>Danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine. Con riferimento a tali condotte, sono da considerarsi maggiormente esposti al rischio gli enti la cui</p>	<p>Formalizzazione di regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3).</p> <p>Procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'ente (A.7.2.2).</p> <p>Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema (A.10.4.1).</p> <p>Presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite (A.11.3.2).</p> <p>Previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business (A.11.6.2).</p> <p>Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1).</p> <p>Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).</p>

<p>attività dipende strettamente dalle infrastrutture tecnologiche, come ad esempio avviene nell'e-commerce o e-banking.</p>	
<p>Art. 635-ter, 635 quinquies c.p.</p> <p>Danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA.</p>	<p>Formalizzazione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3).</p> <p>Procedure per l'etichettatura ed il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'organizzazione (A.7.2.2).</p> <p>Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema (A.10.4.1).</p> <p>Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1).</p> <p>Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).</p>
<p>Art. 640-quinquies c.p.</p> <p>Rilascio di certificati digitali da parte di un ente certificatore senza che siano soddisfatti gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati (es. identificabilità univoca del titolare, titolarità certificata), con lo scopo di mantenere un alto numero di certificati attivi.</p> <p>Aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all'ente.</p>	<p>Predisposizione di misure volte alla protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale).</p> <p>Elaborazione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali.</p>

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

Art. 10 I. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

Reati presupposto		
Codice penale	Art. 377-bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	art. 378	Favoreggiamento personale
	art. 416	Associazione per delinquere
	art. 416 bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	art. 416 ter	Scambio elettorale politico-mafioso
	art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Codice di procedura penale	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi
D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
D.P.R. 43/1973	Art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. CONSIDERAZIONI

La legge 16 marzo 2006, n. 146, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata è di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è chiamato ad adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese. Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'extradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”*, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per *“gruppo criminale organizzato”*, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente ex decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose

concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Nella sua formulazione originaria l'art. 10, commi 5 e 6, L. n. 146/2006, prevedeva l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l'approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l'abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transanzionalità (v. *infra* Scheda 12).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Ai sensi dell'art. 24-*ter*, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (artt. 416 e 416-*bis* c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

L'associazione per delinquere, ad esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

Ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris* e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-*bis*, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-*ter* decreto 231, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi. A quest'ultimo proposito, ad esempio, la prevenzione dei delitti previsti dai richiamati articoli 355 e 356 c.p. presuppone il rafforzamento dei controlli nelle aree aziendali che si occupano dell'attività di fornitura pubblica di beni e servizi.

In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, è importante in primo luogo riferirsi ai presidi proposti nelle presenti Linee Guida in relazione ai singoli reati presupposto rilevanti e, inoltre, in considerazione della speciale pericolosità che caratterizza tali fattispecie, prevedere adeguati flussi informativi verso l'OdV e misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni, eventualmente anche mediante presidi specifici quali l'attivazione di una linea telefonica a ciò dedicata.

Nella stessa direzione, si evidenzia che l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporta l'adozione di misure che sono funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto 231 gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Infatti, l'impresa aderente al Protocollo si impegna, ad esempio, a ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - istituita ai sensi del citato Protocollo – nelle Linee Guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate e attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (ad es. corruzione).

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), si rinvia ai controlli preventivi considerati rispetto ai reati associativi, con il *caveat* che si tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Fattispecie incriminatrici – Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Art. 416, 416-bis c.p.; art. 291-quater DPR 43/1973; art. 74 T.U. DPR 309/1990</p> <p>Selezione e assunzione del personale</p> <p>Selezione fornitori beni e servizi (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)</p> <p>Conclusioni di contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita.</p> <p>Gestione dei flussi finanziari.</p> <p>Investimenti infragruppo.</p>	<p>Adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti.</p> <p>Sigla di Protocolli di legalità tra l'impresa – o la sua sede operativa - e il Ministero dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali.</p> <p>Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno (v. sopra); ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter. Nei contratti con i fornitori: i) clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto i) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto. Rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato.</p> <p>Adozione da parte delle società estere del Gruppo di procedure o sistemi di controllo interno compatibili con quelli previsti dal modello organizzativo ex decreto 231.</p> <p>Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di <i>market abuse</i>.</p> <p>Verifica preventiva (ad es. mediante obbligo di dichiarazione sostitutiva) dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima.</p>

<p>Designazione membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo.</p> <p>Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere.</p> <p>Transazioni finanziarie con controparti estere.</p> <p>Investimenti con controparti estere.</p>	<p>Verifica che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria - UIF.</p> <p>Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.</p> <p>Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/<i>joint-ventures</i> con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti e previsione di meccanismi per assicurarne trasparenza e tracciabilità.</p>
<p>Art. 377-bis, 378 c.p.</p> <p>Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.</p>	<p>di Comunicazione all'Ufficio legale della notizia o della notifica dell'indagine.</p>

Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Reati presupposto		
Codice penale	art. 317	Concussione
	art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione
	art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	art. 319 <i>ter</i>	Corruzione in atti giudiziari
	art. 319 <i>quater</i>	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	art. 321	Pene per il corruttore
	art. 322	Istigazione alla corruzione

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Inoltre, nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, come anche di seguito specificato.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" -peraltro non sempre agevole - delle singole funzioni ed attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato)

sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- i. la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);
- ii. sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi) .

In conclusione è possibile dedurre che, limitando per il momento l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito, nell'ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un *interesse o vantaggio* dell'ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell'ente (ad es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (ad es. i c.d. enti pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).

Tale provvedimento (di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999), oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento

sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, e a favorire la maggiore trasparenza nell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del D.lgs. n. 231/01. In particolare:

- la concussione (art. 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato;
- la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio;
- nel contempo, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie in esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- i. la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;
- ii. i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente il reato di *traffico di*

influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

Le profonde modifiche intervenute per effetto dell'introduzione della nuova normativa comportano la necessità di una revisione dei modelli organizzativi precedentemente elaborati dalle imprese ai fini del decreto 231, così da aggiornare l'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) in relazione al nuovo quadro normativo che si è delineato.

Al riguardo si può affermare - a livello orientativo - che la nuova normativa, e in particolare l'introduzione *ex novo* del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la specificità di ogni singolo contesto aziendale, l'ampliamento in termini significativi delle aree di attività potenzialmente sensibili.

Infatti, considerato che il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che "induce" alla prestazione indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal precedente reato di concussione per induzione.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novella dell'articolo 318 del codice penale. Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel novellato articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Per quanto attiene, invece, la nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costringenti).

Relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio.

Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la P.A., potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della P.A.).

In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di *customizzazione*; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.

Infine, con riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove commessi, nell'interesse o vantaggio dell'impresa, nei confronti di soggetti stranieri che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (v. art. 322-*bis* c.p.). In particolare, il corruttore (art. 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso un'utilità a seguito a un'induzione indebita (art. 319-*quater* c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; ii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.

Premesso quanto sopra, si rinvia alla tabella predisposta nelle pagine seguenti, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le principali macro aree da considerarsi direttamente a rischio reato, con l'evidenziazione di alcuni possibili presidi e controlli preventivi da implementare nel contesto aziendale, nell'ambito di un organico sistema procedurale, ai fini della loro copertura. Detti presidi, da calibrare in funzione delle caratterizzazioni e dimensioni di ciascuna impresa, integrano o si aggiungono alle misure preventive comuni a tutte le aree di rischio reato.

In materia di controlli specifici si rileva che anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono sortire un effetto di "prevenzione" agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.

Il “Bribery Act” ed il Modello di Organizzazione previsto dal decreto 231

Con l'entrata in vigore del “*Bribery Act*” il 1° luglio 2011, è stata introdotta nel Regno Unito una nuova disciplina in materia di corruzione. Essa estende i profili di responsabilità penale alle persone giuridiche sia per i reati di corruzione commessi da soggetti che operano in nome e per conto delle medesime sia per il reato di mancata prevenzione della corruzione.

Sia il *Bribery Act* sia il decreto 231 nascono a valle di accordi internazionali e di Convenzioni (OCSE) e questo, probabilmente, ne ha favorito le evidenti similitudini, sebbene sussistano alcune differenze.

Entrambi i corpi normativi contengono e disciplinano le responsabilità delle persone giuridiche in ordine a reati di corruzione ma mentre il *Bribery Act* si riferisce in modo pressoché esclusivo ai reati di corruzione, il nostro sistema 231 si estende a diverse e numerose categorie di reato, in costante ampliamento.

Le sanzioni di cui al *Bribery Act* nei confronti delle persone giuridiche sono sanzioni penali anche formalmente (*Criminal Fines*); non può dirsi lo stesso delle corrispondenti sanzioni di cui al decreto 231. Inoltre, mentre quest'ultime possono essere di natura economica e/o interdittive e sono applicabili nell'ambito di un minimo ed un massimo predeterminati dalla legge, il *Bribery Act* non fissa un limite predeterminato alle sanzioni, che sono esclusivamente di natura economica, lasciando che la loro quantificazione venga determinata in termini di proporzionalità alla gravità della condotta.

Da rilevarsi, inoltre, che il *Bribery Act* prevede e disciplina anche la cd. corruzione privata, solo di recente introdotta nel nostro ordinamento per effetto della già richiamata legge n. 190 del 2012 che ne ha contestualmente previsto l'inserimento nel decreto (art. 25-ter, lett. s-bis)³.

Un elemento di similitudine tra i due sistemi è il presupposto della responsabilità dell'ente che si fonda in entrambi sull'interesse o il vantaggio derivante all'ente stesso dalla commissione dell'illecito.

Il *Bribery Act* si applica sia alle compagnie inglesi operanti in Gran Bretagna così come fuori della stessa (es. in Italia) ma anche alle compagnie straniere (es. italiane) operanti in Gran Bretagna.

³ In relazione al reato di *corruzione tra privati*, previsto dall'art. 2635 del codice civile, si veda l'apposito approfondimento nell'ambito dell'area dedicata ai reati societari.

Sistema di prevenzione – Linee Guida

Sia il *Bribery Act* sia il nostro decreto 231 prevedono quale esimente della responsabilità “penale” delle persone giuridiche l’adozione di un efficace modello di organizzazione teso a prevenire la commissione dei reati.

Al riguardo è interessante notare che mentre il decreto 231 attribuisce alle principali associazioni di categoria il compito di formulare Linee Guida che, valutate positivamente dal Ministero della Giustizia, possano essere validamente ed efficacemente adottate dalla singole imprese per la realizzazione dei propri modelli organizzativi, in Gran Bretagna tali Linee Guida sono state emesse direttamente da parte del Governo (marzo 2011).

I due sistemi di organizzazione gestione e controllo sono confrontabili sotto diversi punti di vista.

Entrambi si fondano su un preliminare *risk assessment* dell’azienda, del suo business, dei settori e delle attività che la caratterizzano al fine di valutare se e quali siano i rischi di commissione di reati in seno alla organizzazione aziendale.

Il *Bribery Act* stabilisce in linea generale quello che risulta puntualmente disciplinato dalle Linee Guida italiane in ordine alla necessità che il Modello sia adottato dal Consiglio di Amministrazione della società e comunque dai vertici della stessa unitamente ad un appropriato e coerente Codice Etico.

Necessario corollario del principio sopra enunciato è costituito, sia nel *Bribery Act* sia nel nostro sistema, dall’adozione di *policies* e procedure che non solo disciplinino i rapporti all’interno dell’azienda e dei dipendenti dell’azienda stessa, ma anche i rapporti con i terzi (*partners*, agenti, fornitori, rivenditori, ecc.).

In particolare, mentre il *Bribery Act* prevede l’adozione di specifiche procedure solo riguardo i reati di corruzione, il nostro sistema attuale può considerarsi un generale sistema di prevenzione dei reati e, in quanto tale, necessariamente ricomprende procedure specifiche anche in materia di contrasto alla corruzione.

Infine, sono comuni ai due sistemi, al fine di garantire una concreta efficacia prevenzionistica dei modelli di organizzazione gestione e controllo:

- l’importanza della predisposizione di un sistema sanzionatorio o l’ integrazione di quello già esistente in relazione ad eventuali violazioni del modello di organizzazione.
- la generale diffusione interna ed esterna del modello adottato e del codice etico;
- la necessaria informazione e formazione del personale;
- la creazione di un organismo che verifichi la corretta implementazione del modello, ne curi il continuo aggiornamento e comunichi periodicamente le conclusioni sull’attività svolta al vertice dell’azienda.

Opportunità

Il *Bribery Act* è molto chiaro nel disporre che chiunque faccia affari nel Regno Unito, a prescindere dalla sede dell'impresa, dovrà adeguarsi ai principi normativi in esso espressi. Pertanto, le società italiane che hanno sedi secondarie, società controllate o che semplicemente svolgono un'attività commerciale di vendita o di prestazione di servizi nel Regno Unito, se vorranno evitare le sanzioni pecuniarie che la legge inglese prevede quale conseguenza della commissione di reati di corruzione o alla loro mancata prevenzione, dovranno dotarsi di adeguate procedure che, in parte, potranno essere mutate dal modello di organizzazione e gestione già adottato in conformità a quanto previsto dal nostro decreto 231. È evidente l'opportunità quindi che si presenta alle aziende italiane di verificare il proprio Modello di Organizzazione ex decreto 231 e ove occorra integrarlo alla luce dei principi propri del *Bribery Act* così da consentirne un utile impiego, esteso alle previsioni normative di quest'ultimo.

In tale direzione, e del tutto parallelamente alla precedente verifica e ad una sua eventuale integrazione, appaiono indispensabili specifici programmi di formazione con particolare riguardo alle funzioni e ruoli aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione di reati corruttivi, valutato in una prospettiva internazionale.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale.</p> <p>Attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte dell'ente, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio.</p> <p>Realizzazione di accordi di <i>partnership</i> con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali.</p> <p>Rapporti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; • pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; 	<p>Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA, corredato da analisi del <i>trend</i> dei prezzi praticati, nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta.</p> <p><i>Reporting</i> interno, a fronte delle attività di monitoraggio, per favorire sistemi di <i>cross control</i> e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali.</p> <p>Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse.</p> <p>Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.</p> <p>Presidi specifici a fronte del ricorso a <i>partnership</i> commerciali, intermediazioni e forme aggregative tra imprese quali, ad es. ricorso ad attestazioni in ottica 231, attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse, etc.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale. <p>La partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA.</p> <p>Le attività di acquisto dalla PA, ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio.</p> <p>La partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo.</p> <p>Selezione e assunzione del personale.</p> <p>Gestione delle finanziarie e di strumenti finanziari derivati.</p> <p>Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.</p>	<p>Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.</p> <p>Monitoraggio dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e attivazione di approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA).</p>
<p>Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; • pubblicità; • sponsorizzazioni; • spese di rappresentanza; • locazioni passive; • attività di sviluppo di software e servizi ICT. 	<p>Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc.), assicurando per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; • definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; • distinzione dei ruoli; • stratificazione dei poteri di firma; • tracciabilità dei flussi finanziari.
<p>Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri o a similari procedure</p>	<p>Procedimentalizzazione dei rapporti e delle operazioni che si svolgono nelle aree geografiche a maggiore rischio reato, eventualmente adottando particolari</p>

<p>svolte in un contesto competitivo a carattere internazionale.</p>	<p>cautele già nella fase precontrattuale e di negoziazione, nonché nella individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e nello scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e correttezza.</p> <p>Consultazione di studi e rilievi analitici, ormai consolidati e di particolare attendibilità, che periodicamente enti specializzati svolgono per valutare il livello di corruzione nelle pubbliche amministrazioni in tutti i paesi del mondo.</p>
<p>Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, <i>joint venture</i>, consorzi, etc.).</p>	<p>Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi, può essere utile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali partner; - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sigli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231); - eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; - adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di <i>business</i> (es. <i>joint venture</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.).

Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

Reati presupposto		
Codice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	art. 454	Alterazione di monete
	art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
	art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
	art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
	art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
	art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
art. 517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	
art. 517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento possono osservarsi i seguenti principi:

- qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;
- inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui la controparte attesti:
 - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

Occorre invece evitare di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di la società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

In generale, la prevenzione dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel codice etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dagli articoli 25-*bis* e 25-bis.1;

- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 25-*bis* e 25-*bis*.1 del decreto 231 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dagli articolo 25-*bis* del decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole definite nel modello e nei suoi protocolli, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori della società nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli articoli 25-*bis* e 25-*bis*.1, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate, tra i quali, ad esempio:

- svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi;
- definizione di apposite procure per la gestione ed il deposito dei marchi;
- svolgimento di specifiche analisi di sorveglianza brevettuale della concorrenza e attività di ricerca;
- attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione), finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni;
- predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti;
- presenza di uno specifico processo di validazione delle etichette dei prodotti;
- svolgimento di specifici audit presso i propri fornitori al fine di verificare l'adeguatezza dei sistemi utilizzati per la produzione ed il rispetto delle norme previste dalla legge;
- presenza di uno specifico processo di gestione dei reclami;
- svolgimento di apposite verifiche sulle quantità in ingresso, sulla qualità di stoccaggio (in termini di temperatura e umidità), sulla preparazione delle consegne in ambienti controllati e sulle quantità caricate sui camioncini, al fine di evitare che vengano distribuiti prodotti alimentari con segni distintivi mendaci o non genuini;

- attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto (i messaggi non devono, infatti, essere in alcun modo ingannevoli);
- presenza di uno specifico processo di gestione delle attività di raccolta e archiviazione della documentazione relativa ai prodotti;
- definizione di apposite procure per l'assicurazione della qualità e dell'igiene dei prodotti alimentari e per l'assicurazione della conformità a legge dei prodotti alimentari e delle materie prime;
- previsione di procedure aziendali relative al sistema di gestione della qualità;
- erogazione di specifici corsi di formazione sugli aspetti nutrizionali del prodotto e sulle tematiche inerenti la qualità e l'igiene dei prodotti alimentari;
- presenza di uno specifico processo di gestione delle contestazioni.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato - Attività sensibili	Controlli preventivi
Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti, anche di imballaggio	<p>Gestione dell'<i>Intellectual Property</i> e portafoglio marchi: con riferimento a invenzioni, informazioni segrete, marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli, modelli di utilità, indicazioni geografiche, denominazioni di origine e altre privative industriali nazionali o estere, deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preveda la coerenza delle attività di gestione dell'<i>Intellectual Property</i> e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia; • definisca principi, attività, ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione dell'<i>Intellectual Property</i> e del portafoglio marchi; • definisca le modalità operative connesse alla protezione dell'<i>Intellectual Property</i> e del portafoglio marchi (che comprenda, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'<i>Intellectual Property</i> o di registrazione dei marchi); • definisca le modalità operative in merito alle attività di concessione di licenze d'uso (<i>in and out</i>) nonché di acquisto e/o cessione di <i>Intellectual Property</i> e marchi.
Acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni,	<p>Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale. È consigliabile adottare ed attuare uno strumento normativo e organizzativo che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti /opere tutelati da diritti di proprietà</p>

<p>modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale</p>	<p>industriale/ intellettuale, preveda il coinvolgimento della competente funzione legale nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; - che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi; - a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
<p>Partecipazione a procedure di cui al punto precedente in associazione con altri partner (RTI, ATI, <i>joint venture</i>, consorzi, etc.).</p>	<p>Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi, può essere utile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sigli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231); - eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; - adozione, accanto al Codice Etico rispetto al quale si pone in rapporto sinergico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di business (es. nell'ambito di <i>joint ventures</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.).
<p>Acquisto e cessione di beni o servizi</p>	<p>Rapporti con fornitori e controparti contrattuali: occorre adottare e attuare uno strumento normativo o organizzativo che definisca modalità di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti. In</p>

	<p>particolare tale strumento dovrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione⁴;- in caso di appalto, prevedere che si tenga conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale⁵ degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza;- prevedere che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.
--	--

⁴ In merito alla valutazione/classificazione dei fornitori, il primo punto dello standard di controllo si considera rispettato qualora sia adottato e attuato uno strumento normativo che definisca classi omogenee di fornitori/operatori "valutati/classificati" d'ufficio.

⁵ I requisiti di carattere generale, morale e tecnico-professionali devono essere valutati anche con riferimento a eventuali subappaltatori.

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari

Reati presupposto		
Codice civile	art. 2621	False comunicazioni sociali
	art. 2622	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
	art. 2625	Impedito controllo
	art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti
	art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
	art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori
	art. 2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
	art. 2632	Formazione fittizia del capitale
	art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	art. 2635	Corruzione tra privati
	art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea
	art. 2637	Aggiotaggio
	art. 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
d.lgs. 58/1998	art. 173-bis	Falso in prospetto
d.lgs. 39/2010	art. 27	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il d.lgs. n. 61/2002 ha previsto l'inserimento nel decreto 231 di specifiche sanzioni a carico dell'ente *“in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

La predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei *manager*.

Gli atti parlamentari relativi al decreto 61 infatti chiarivano: *“Appare positivo, ai fini preventivi, che i soci sappiano che almeno parte del loro investimento può essere eroso dalla condotta illecita dei manager, stimolando così l'attività di controllo; ma lo stesso circolo virtuoso, può riferirsi anche alla struttura cui è affidata la gestione, che dovrebbe essere sollecitata ad intraprendere le azioni necessarie per evitare che si creino condizioni favorevoli alla commissione di reati. [...] Questa pressione sui vertici della società giustifica anche la previsione di una responsabilità in capo alla società nei casi in cui il reato sia stato commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da un'adeguata e doverosa vigilanza dei soggetti sovraordinati”*.

Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, inoltre, è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi. L'art. 39, co. 5, della legge 262/2005 dispone, infatti, che *“Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate”*.

Da ciò nasce dunque la duplice esigenza di: *a)* approntare specifiche misure organizzative e procedurali - nell'ambito del modello già delineato nelle Linee Guida per i reati contro la PA - atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati; *b)* precisare i compiti principali dell'Organismo di Vigilanza per assicurare l'effettivo, efficace, efficiente e continuo funzionamento del modello stesso.

Specificità proprie dei reati societari

I reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo *“amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza”*. Tale caratteristica ripropone le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri e alla comunicazione da e verso l'Organismo di Vigilanza già affrontate nel relativo capitolo.

Le linee direttrici della legge delega sulla riforma del diritto societario (l. n. 366/2001), che propongono in tema di organizzazione interna delle società per azioni alcune impostazioni tipiche di ordinamenti stranieri, contengono importanti spunti di riferimento utili per risolvere le predette questioni, almeno riguardo alle società per azioni o, comunque, a struttura organizzativa complessa.

In particolare, è opportuno richiamare due dei tre modelli previsti all'articolo 4, comma 8, lettera *d*), della legge delega n. 366/2001:

- il modello tedesco, che prevede la presenza di un Consiglio di Gestione, con compiti amministrativi, ed un Consiglio di Sorveglianza, eletto dall'assemblea e sovraordinato al Consiglio di Gestione, di cui nomina i componenti e sorveglia l'attività;
- il modello anglosassone, che si basa su un Consiglio di Amministrazione al cui interno è costituito un Comitato di Controllo, formato in prevalenza da soggetti non coinvolti nella gestione dell'azienda.

Questi modelli, più di quello tradizionale attualmente previsto dal codice civile (CdA/Collegio Sindacale), potrebbero garantire:

- autonomia ed indipendenza, per la posizione istituzionale dell'Organo di Vigilanza, nonché per le sue modalità elettive;
- prontezza ed efficacia negli adempimenti comunicativi sia verticali sia orizzontali. L'Organismo di Vigilanza, in virtù della sua collocazione, può utilizzare i tradizionali percorsi di comunicazione disciplinati dal codice civile, ma anche acquisire direttamente informazioni dal basso verso l'alto attraverso eventuali diramazioni dello stesso organismo all'interno dell'organizzazione aziendale;
- potere disciplinare: elemento naturalmente e spontaneamente collegato ai primi due.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, in assenza di specifiche indicazioni, non resta che muoversi analogamente e coerentemente a quanto sopra descritto prospettando, nell'ambito dell'autonomia statutaria, la costituzione di un organo ancora una volta distinto da quello di gestione, con carattere di autonomia e potere d'intervento sanzionatorio/disciplinare.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Modalità di realizzazione del reato – attività a rischio reato	Controlli preventivi
<p>False comunicazioni sociali – falso in prospetto</p> <p>Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni.</p>	<p>Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, così da garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • massima collaborazione; • completezza e chiarezza delle informazioni fornite; • accuratezza dei dati e delle elaborazioni; • tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse. <p>Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge,</p>

sanzioni, principi contabili, ecc.)

Istituzione di una procedura chiara e tempificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare".

Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica successiva) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come "Responsabile di funzione".

Se il bilancio della società è assoggettato a revisione e certificazione, è consigliabile:

- consegnare a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione - in particolare dei membri del Comitato per il controllo e rischi, ove esistente - prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso di:
 - bozza del bilancio, allegando una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
 - giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente;
 - lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente, sottoscritta dal massimo vertice esecutivo e siglata dal Responsabile amministrativo.
- prevedere almeno una riunione tra la società di certificazione, il

	<p>Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo e rischi (ove esistente) e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, da documentarsi mediante verbale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare sistematicamente all'Organismo di Vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> - incarichi conferiti, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio; - copia delle comunicazioni alla Consob relative all'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata - valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore non solo in base all'economicità). <p>Invece, per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione, si suggerisce di prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più incontri tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile amministrativo, focalizzati sul bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza predisposta, curando la stesura del relativo verbale firmato da entrambi; • almeno un incontro all'anno, in prossimità della riunione del Consiglio di Amministrazione, tra Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con redazione di verbale.
<p>Impedito controllo</p> <p>Gli amministratori di una società a fronte di una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale in ordine al rispetto, da parte della società, di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente. In particolare, non assecondano la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a</p>	<p>Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>.</p> <p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti</p>

<p>rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge oppure l'esibizione parziale o alterata di detta documentazione. Perché tale condotta costituisca illecito ai sensi del decreto 231 deve derivare da essa un danno per la società.</p>	<p>conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti.</p> <p>Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.</p>
<p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</p> <p>L'amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governace</i>.</p> <p>Identificazione delle principali fattispecie di interessi degli amministratori.</p> <p>Procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate da singoli amministratori.</p>
<p>Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>L'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.</p>	<p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i> (compresa quella in tema di "parti correlate"), nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i>, dei dipendenti.</p>
<p>Aggiotaggio</p> <p>Gli amministratori e i dipendenti di una società diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario.</p>	<p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.</p> <p>Procedure autorizzative per comunicati stampa, che prevedano controlli incrociati sulle successive bozze dei comunicati e fino alla versione definitiva, attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti preposti alle verifiche contabili.</p> <p>Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.</p>

<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>Gli Amministratori di società quotate in borsa trasmettono alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate).</p>	<p>Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria.</p> <p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.</p> <p>Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.</p> <p>Report periodici al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.</p>
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>L'amministratore dà a un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società.</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verifica di un danno per i creditori</p>	<p>Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.</p> <p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>.</p> <p>Procedure di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione dell'acquisto di azioni o quote proprie e/o della società controllante; - di disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.
<p>Corruzione tra privati</p> <p>Costituiscono aree a rischio reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive 	<p>Nella negoziazione e stipula di contratti attivi⁶, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:</p>

⁶ Vedi nota 7.

finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società;

- la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
- gestione delle attività di *trading* su *commodities*, finanziario o fisico: selezione delle controparti e dei prodotti, gestione dei *deals*, stipula dei contratti;
- gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, *mass media*, agenzie di *rating*, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);
- selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;
- gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi.

Come esempi di dettaglio, può menzionarsi la corresponsione di una somma di denaro o altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale):

- dal Direttore Commerciale (o suo sottoposto) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente;
- da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse;
- da un addetto alla Ricerca & Sviluppo al Direttore R&D di società concorrente al fine di farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate;
- dall'Amministratore Delegato di una società al sindaco di una società

- l'*iter* di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano:

- in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;
- ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
- i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

Nella gestione delle operazioni di *trading* devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito del *trading* di petrolio, prodotti petroliferi, gas, energia elettrica, certificati verdi, derivati prevedano:

- le modalità di accreditamento delle controparti finanziarie;
- la verifica della presenza della controparte nell'elenco delle controparti finanziarie accreditate;
- la definizione di limiti di rischio per le operazioni di *trading*;
- la definizione delle tipologie di *commodities*/prodotti derivati che possono essere oggetto delle transazioni e le modalità per la relativa

terza quotata per carpire in anticipo rispetto al mercato informazioni sensibili e favorirne così la acquisizione del pacchetto di controllo da parte della società di appartenenza.

- da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale.
- dall'Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante.

autorizzazione;

- l'autorizzazione della transazione nel rispetto dei relativi limiti di rischio;
- lo svolgimento di una verifica successiva all'operazione sull'allineamento dei prezzi praticati rispetto ai prezzi di mercato;
- la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto nonché rispetto alla transazione effettuata.

Nei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse prevedano:

- l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa per le quali l'ente abbia un interesse o dalle quali possa derivare un vantaggio, con il supporto delle funzioni competenti.

Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o target (ad. es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici).

Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, particolarmente dell'area commerciale, ricerca e sviluppo, progetti speciali e dell'alta dirigenza, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato).

	<p>Istituzione di una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la segnalazione tempestiva ai superiori e all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende; • nell'ambito della procedura che precede (o mediante autonomo protocollo) prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità. <p>Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.</p> <p>Previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento.</p> <p>Istituzione di una procedura che garantisca il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolare la gestione della proprietà industriale ed intellettuale e di un protocollo volto a regolare la acquisizione alla società di invenzioni o soluzioni innovative individuate o sviluppate da soggetti terzi; • disciplinare il rapporto con soggetti appartenenti a società concorrenti, clienti o <i>target</i>.
<p>Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.</p>	<p>Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno; • l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai

Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;

- la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:
 - la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
 - la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
 - la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
- lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere rilevanti nel caso di specie) finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali);
- la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti;
- sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

Approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di:

- criteri e modalità di assegnazione del contratto;
- ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico;
- modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di *short vendor list*;
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti.

Art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata a New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, introduce nel decreto 231 l'art. 25-*quater*.

Ai sensi di tale norma, costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.); assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Questi ultimi sono i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree/settori a rischio reato	Controlli preventivi
Settore finanziario. Settore assicurativo.	Specifica previsione del codice etico. Diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti. Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio. Controllo dei flussi finanziari aziendali. Controllo della documentazione aziendale.

Art. 25-*quater*.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (art. 25-*quater*. 1). La *ratio* della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all'art. 583-*bis* c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

Ai fini della prevenzione di questa fattispecie di reato, è opportuno inserire nel Codice etico specifici richiami volti a impedirne la commissione.

Art. 25-*quiquies* d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-*quiquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-*quiquies* è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*") ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*) che, in seguito, il d. lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-*quiquies* del decreto 231. Inoltre, il d. lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

Ai fini della responsabilità dell'ente, mentre è difficile individuare la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente stesso nel caso di alcuni tra i delitti sopra richiamati (ad es. prostituzione minorile), l'ente può trarre beneficio da illeciti quali la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile,

Pertanto, le società che svolgono attività per via telematica (ad es. nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico) risultano particolarmente esposte al rischio di verificazione di tali reati e sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno per individuare aree, processi e soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente tali rischi. Ciò soprattutto a seguito della legge n. 38/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Con particolare riferimento alla fattispecie delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi che, pertanto, sono tenute a verificare quali sono le aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet) e a predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti rilevanti.

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola - anche solo sul piano finanziario - la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Per prevenire la commissione di tali reati l'ente può prevedere le misure indicate nella tabella che segue, in via esemplificativa.

Fattispecie incriminatrici	Controlli preventivi
<p>Prostituzione e pornografia minorile, iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile</p>	<p>Introduzione nel Codice etico di uno specifico divieto in tema di pornografia minorile.</p> <p>Strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.</p> <p>Richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei dipendenti.</p> <p>Ponderata valutazione e disciplina dell'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".</p> <p>Attenta valutazione di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile e il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente.</p> <p>Sistema di sanzioni disciplinari adeguato alla peculiare gravità delle violazioni in esame.</p>
<p>Reati connessi alla schiavitù</p>	<p>Introduzione nel Codice etico di uno specifico impegno a rispettare - e a far rispettare ai propri fornitori - la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e sicurezza.</p> <p>Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale.</p> <p>Previsione dello specifico impegno dei propri partner a rispettare gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, l'ente può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile.</p>

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

Reati presupposto		
T.U.F. (D.lgs. 58/1998)	art. 184	Abuso di informazioni privilegiate
	art. 185	Manipolazione di mercato

1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 9 della legge n. 62/2005 (Legge Comunitaria per il 2004) ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) e ha introdotto l'art. 25-sexies nel decreto n. 231/2001, estendendo l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti alle condotte che integrano tali abusi.

Il sistema sanzionatorio definito dalla Legge Comunitaria per i cd. abusi di mercato si estende oltre il profilo della responsabilità ai sensi del decreto 231. Infatti, esso prevede sanzioni amministrative a carico sia della persona fisica che della società per illeciti amministrativi, nonché sanzioni penali a carico della persona fisica e sanzioni amministrative a carico della società, nel caso in cui l'illecito assuma rilevanza penale.

La Legge Comunitaria interviene sia sul Codice Civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d. lgs. n. 58/1998, cd. TUF).

Con riferimento al Codice Civile, viene modificato l'art. 2637 che, mentre prima sanzionava il reato di agiotaggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggisi applica ai soli casi di agiotaggio posti in essere rispetto a "*strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato*" Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF.

Interventi più importanti hanno riguardato il TUF.

In primo luogo, è stato riscritto l'art. 114 relativo alle comunicazioni al pubblico, che obbliga gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano a comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate relative a detti emittenti o alle società da essi controllate. La definizione di informazioni privilegiate è contenuta nel nuovo art. 181 TUF, anch'esso modificato, ai sensi del quale "*per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti*

finanziari". I successivi commi specificano ulteriormente tale nozione. Al riguardo, la nozione di strumenti finanziari, utile a delimitare l'ambito di applicazione della normativa in esame, è contenuta nell'art. 180 TUF.

Inoltre, l'art. 114 TUF rinvia la definizione delle modalità della comunicazione alla Consob, che le ha stabilite nel Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. Regolamento emittenti) e nel Regolamento di attuazione del TUF e del D. Lgs. n. 213/1998 in materia di mercati (c.d. Regolamento mercati). La norma rinvia altresì alla regolamentazione Consob la disciplina dei casi in cui i soggetti obbligati possano ritardare la comunicazione obbligatoria. Per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria (art. 193 TUF).

Infine, l'art. 115-*bis* del TUF prevede che i soggetti obbligati alla comunicazione devono istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Oltre all'obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate, la normativa in esame disciplina anche gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, prevedendo, come anticipato, sanzioni sia penali che amministrative.

In particolare, mentre gli artt. **184** e **185 TUF** disciplinano, rispettivamente, il reato di **abuso di informazioni privilegiate** e di **manipolazione del mercato**, gli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF (introdotti dalla Legge Comunitaria) tipizzano, rispettivamente, gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Questi ultimi illeciti sono puniti – salve le relative sanzioni penali applicabili quando il fatto integra un reato – con sanzioni amministrative pecuniarie. Si evidenzia che, trattandosi di illeciti amministrativi, le sanzioni previste dal TUF si applicano anche quando le condotte richiamate sono poste in essere a titolo di mera colpa. Il potere di comminare tali sanzioni amministrative è affidato alla Consob dall'art. 187-*bis*.

Il sistema sanzionatorio, sul piano amministrativo, si completa con la previsione dell'art. 187-*quinquies* TUF, illustrato di seguito.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

La disciplina della responsabilità dell'ente con riguardo alle nuove fattispecie di illecito è articolata su due piani:

- l'art. 187-*quinquies* del TUF prevede che la Consob possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e che la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità;
- l'art. 25-*sexies* del decreto n. 231/2001 stabilisce che il giudice, in sede penale, possa applicare una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, incrementabile fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato, se questi siano di rilevante entità. Non sono previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Pertanto, se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria; se invece si tratta di un illecito amministrativo - posto in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente - l'accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni spetterà alla Consob. Al riguardo, il TUF chiarisce i rapporti tra i procedimenti amministrativo e penale (Capo V, artt. 187-*decies* e ss.) e, con riferimento ai profili di accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, stabilisce che *“il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'art. 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione”*.

Pertanto, una stessa fattispecie/notizia di illecito potrebbe contestualmente essere oggetto di un procedimento penale dinanzi al giudice ordinario e di un procedimento amministrativo presso la Consob, con un conseguente accertamento della responsabilità dell'ente per la medesima fattispecie sia in sede giudiziaria che amministrativa.

3. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI⁷

In tema di controlli, si evidenzia l'importanza di controlli di tipo *ex post* completi, tempestivi e sistematici. Peraltro, tali controlli, se noti a dipendenti e soggetti apicali, potrebbero costituire un valido disincentivo anche in via *ex ante*, che consentirebbe di alleggerire i controlli preventivi ed evitare un eccessivo rallentamento dell'attività ordinaria sui mercati. Inoltre, è importante che i controlli relativi agli abusi di mercato vengano effettuati esaminando tutti i possibili interessi che l'ente associato ha sui titoli sui quali opera.

Si sottolinea, altresì, l'opportunità di attivare le seguenti misure preventive di carattere generale: i) introduzione nel Codice etico sia di norme e divieti volti a prevenire gli abusi di mercato e l'adozione di comportamenti che potrebbero dare adito a situazioni di conflitto di interessi, sia di richiami al rispetto delle procedure; ii) previsione di specifiche sanzioni disciplinari per la violazione delle procedure e degli obblighi connessi agli abusi di mercato; iii) diffusione di adeguate informazioni al riguardo a tutto il personale.

⁷ Nell'elencazione dei comportamenti rilevanti sono riprodotti alcuni degli esempi contenuti nella Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, che, a sua volta, si rifà al documento “Market Abuse Directive. Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the directive” del Committee of European Securities Regulators (CESR). Non sono stati riportati quegli esempi, contenuti sempre nella Comunicazione, che descrivono comportamenti propri degli intermediari. Per l'approfondimento dei contenuti si rinvia alla citata Comunicazione.

Infatti, le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria sono state elaborate in considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari della componente associativa, tenendo conto delle specificità proprie dei diversi settori industriali rappresentati. Esse sono quindi essenzialmente indirizzate ai soggetti (imprese ed enti) che operano, a vario titolo, nel complesso campo della produzione di beni e/o prestazione di servizi. In questo ambito possono rientrare, seppure in via residuale, soggetti emittenti che svolgono funzioni o attività tipiche di intermediazione finanziaria, di investimento in partecipazioni, ecc. Resta ferma in questi casi l'esigenza di essere compliant rispetto ai codici di comportamento predisposti da associazioni di categoria di settore.

Nella parte della tabella relativa all'abuso di informazioni privilegiate è riportato un elenco di eventi/circostanze che possono costituire la fonte di informazioni privilegiate che riguardano direttamente il soggetto emittente. Gli eventi e le informazioni indicate, che hanno un valore puramente esemplificativo e non esaustivo, sono riprese dal documento del CESR del luglio 2007 (“Market Abuse Directive. Level 3 – Second Set of CESR Guidance and Information on the Common Operation of the Directive to the Market” – CESR/06-562b, section 1.15), al quale si rinvia per una disamina più completa della casistica. Le suddette informazioni, utili per definire il contenuto ed i limiti delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate nonché di manipolazione informativa, possono agevolare gli enti nella individuazione delle aree a rischio e nella predisposizione del relativo sistema dei controlli preventivi.

Modalità di realizzazione dell'illecito – Aree a rischio illecito	Controlli preventivi	
	Specifici	Comuni alle due fattispecie
<p>Abuso di informazioni privilegiate</p> <p>Un soggetto in posizione apicale o un sottoposto che rientri in una delle categorie di cui all'art. 184, co. 1 TUF utilizza informazioni di cui è entrato in possesso e compie una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; • comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa; • raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo. <p>Le stesse operazioni rilevano laddove poste in essere da soggetti sempre in posizione di apicali o sottoposti, che non rientrano tra quelli di cui all'art. 184, co. 1 TUF, ma che comunque vengano in possesso di informazioni privilegiate in occasione della preparazione o esecuzione di attività delittuose (art. 184, co. 2, TUF).</p> <p>Con riferimento al solo illecito amministrativo, le stesse operazioni rilevano anche qualora commesse dai soggetti di cui all'art. 187-bis, co. 4 TUF.</p> <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree o funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organi sociali; • area Finanza; 	<p>Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure (es. regolamenti sull'<i>internal dealing</i>) su utilizzo e diffusione delle informazioni privilegiate, anche coordinando gli interventi diretti a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate con le misure di sicurezza già previste e introdotte in attuazione del d.lgs. n. 196/2003. Sarebbe opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere uno specifico obbligo del titolare (o del responsabile del trattamento) di riporto periodico diretto al vertice operativo aziendale in ordine alla politica adottata dall'impresa in materia di gestione e protezione dei flussi informativi; • predisporre i Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; • assicurare la riservatezza delle informazioni mediante l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza 	<p>Previsione di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di connesse deleghe coerenti.</p> <p>Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, nonché delle persone inserite nei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne.</p> <p>Individuazione di soggetti rilevanti, procedure autorizzative e operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad</p>

<ul style="list-style-type: none"> • area Tesoreria; • area Legale, societario • area Comunicazione, ufficio stampa; • <i>investor relations</i>; • altri soggetti inseriti nei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate. 	<p>organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere. 	<p>oggetto azioni e strumenti finanziari;</p> <p>Procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, diffusione delle informazioni privilegiate al mercato ecc. e procedure per la comunicazione delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste ai fini degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate;</p>
<p>Manipolazione di mercato⁸</p>		
<p>Operazioni false o fuorvianti (art. 187-ter, co. 3, lett. a), TUF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni fittizie (<i>wash trades</i>) • Alterazione del quadro delle operazioni (<i>painting the tape</i>) • Ordini abbinati in modo improprio • Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree: i) Finanza; ii) Tesoreria.</p> <p>Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali (art.</p>	<p>Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella citata Comunicazione del novembre 2005.</p>	<p>Comunicazione sistematica all'OdV da parte di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici</p>

⁸ Nell'ambito delle condotte manipolative riportate nella tabella che segue, in via esemplificativa, si segnala che le società emittenti o in via di quotazione, i soggetti che le controllano (e, più in generale, le società in rapporto di controllo con società quotate o in via di quotazione) ovvero coloro che detengono in esse una partecipazione rilevante (c.d. *large investors*) dovranno prestare particolare attenzione alle seguenti fattispecie: i) "costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi"; ii) "celare la proprietà"; iii) "comprimere in modo abusivo il mercato".

Per quanto riguarda gli investitori molto attivi sui mercati, le operazioni manipolative più caratteristiche sono quelle di: i) "*trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market*"; ii) "*pump and dump*"; iii) "*trash and cash*".

<p>187-ter, co. 3, lett. b), TUF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segnare il prezzo in chiusura (<i>marking the close</i>) • Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico • Comprimere in modo abusivo il mercato (<i>abusive squeeze</i>) • Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi • Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree: i) Finanza; ii) Tesoreria.</p> <p>Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti (187-ter, co. 3, lett. c), TUF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celare la proprietà (<i>concealing ownership</i>) • Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo • Gonfiare e scaricare (<i>Pump and dump</i>) • Screditare e incassare (<i>Trash and cash</i>) • Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico (<i>opening a position and closing it immediately after its public disclosure</i>) <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio reato le seguenti aree/funzioni: i) Componenti organi sociali; ii) Finanza; iii) Tesoreria; iv) Legale, societario; v) Comunicazione, Ufficio stampa; vi) <i>Investor</i></p>	<p>Per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, previsione della possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche.</p>	<p>di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo le situazioni che possono integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.</p>
--	---	--

relations.

Diffusione di informazioni false o fuorvianti (187-ter, co. 1, TUF):

Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Inoltre, comprende i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti, soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati (oltre alle ipotesi di diffusione spontanea delle informazioni false o fuorvianti). Ad esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, come definita dall'articolo 114, co. 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato. In ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione rileva solo qualora risulti di particolare gravità (un chiaro indice di gravità è, ad esempio, la sussistenza della volontà di fuorviare il pubblico).

Fattispecie:

- Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione
- Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti

Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree/funzioni: i) Componenti organi sociali; ii) Finanza; iii) Tesoreria; iv) Legale, societario; v) Comunicazione, Ufficio stampa; vi) *Investor relations*; vii) Commerciale.

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati presupposto		
Codice penale	art. 589	Omicidio colposo
	art. 590	Lesioni personali colpose

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La legge 123/2007 ha per la prima volta previsto la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto 231, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un *interesse* o *vantaggio* per l'ente⁹, nonché con l'esimente di cui all'art. 6, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'*impasse* si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del codice penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti. Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

⁹ Sul punto cfr. *retro*, cap. I.

I delitti contemplati dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella cd. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre decreto 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Tale norma non può però intendersi come prescrittiva l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica previste dal decreto 81 del 2008, appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-*septies* del decreto 231 del 2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex decreto 81 del 2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della legge 123 del 2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del decreto 231 del 2001 per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Quest'ultimo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (v. sopra) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione (anche in vista della successiva eventuale verifica da parte del Giudice) ed in particolare:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi del decreto 231 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-*septies*; a tal fine sarà importante tenere conto e armonizzare tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, evitando inutili quanto costose duplicazioni;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del decreto 231 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza.

Art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Reati presupposto		
Codice penale	art. 648	Ricettazione
	art. 648- <i>bis</i>	Riciclaggio
	art. 648- <i>ter</i>	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza. Inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006. Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-*octies*, decreto 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un *interesse* o *vantaggio* per l'ente medesimo.

La finalità del decreto 231/2007, come successivamente modificato, consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento che, ad eccezione dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49) che sono applicabili alla generalità dei soggetti, riguardano una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto: banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane,

commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.). Nei loro confronti trovano applicazione gli obblighi di cui al citato decreto 231/2007, in tema di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione di operazioni sospette (cfr. artt. 41 e ss. decreto 231/2007), nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto e precisati, da ultimo, nei provvedimenti di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, nonché le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti. Si evidenzia che questi ultimi provvedimenti devono essere interpretati alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 19 dicembre 2007, che individua le disposizioni di normativa secondaria da considerare ancora compatibili a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

A tal proposito, merita di essere considerato l'articolo 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione - nell'ambito dell'ente destinatario della normativa - , tra cui l'Organismo di vigilanza, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza *nell'esercizio dei propri compiti* o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze).

La lettera della norma potrebbe far ritenere sussistente in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. finalizzata all'impedimento dei reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Una corretta e coerente interpretazione dovrebbe invece tenere in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (*in primis*, il codice civile). Mentre per alcuni dei suddetti organi di controllo sembrerebbe sussistere una tale posizione di garanzia, con specifico riferimento all'Organismo di vigilanza una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge.

Pertanto, dovrebbe prevalere un'interpretazione sistematica della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui al comma 1 dell'articolo 52 e le relative responsabilità all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal comma 2 della medesima disposizione. In altri termini, l'adempimento dei doveri di informazione a fini di antiriciclaggio deve essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati dal comma 1 dell'articolo 52, nell'ambito dell'ente di appartenenza che sia destinatario della normativa.

Ne deriva che il dovere di informativa dell'Organismo di vigilanza non può che essere parametrato alla funzione, prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente). Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest'ultimo.

Tale chiave di lettura, senza riconoscere una posizione di garanzia, in assenza di effettivi poteri impeditivi dell'Organismo di vigilanza rispetto alle fattispecie di reato in esame, viene completata dalla sanzione penale della reclusione fino a 1 anno e della multa da 100 a 1000 euro in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi (art. 55, comma 5).

Vale la pena sottolineare che quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell' Organismo di vigilanza (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una *atipica* attività a rilevanza esterna dello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-*bis* e 648-*ter*, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex art. 648-ter* c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

1. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>Aree aziendali a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione (in particolare, Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.) • Commerciale • Finanza • Direzione acquisti; • Marketing¹⁰. <p>Attività aziendali a rischio in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti con soggetti terzi: <ul style="list-style-type: none"> - contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; - transazioni finanziarie con controparti; - investimenti con controparti; - sponsorizzazioni. • rapporti infragruppo: 	<p>Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partner</i> commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall’art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE)¹¹.</p> <p>Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.</p> <p>Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie¹².</p> <p>Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).</p> <p>Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.</p> <p>Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.</p> <p>Identificazione di un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e</p>

¹⁰ La direzione acquisti e il *marketing* si reputano esposti sia al rischio riciclaggio che al rischio di finanziamento del terrorismo (compreso anch’esso tra i reati-presupposto del decreto 231, all’art. 25-*quater*, co. 4). In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata). La direzione *Marketing* spesso è coinvolta nella sponsorizzazione di ONLUS/ONG (soggetti a rischio di finanziamento del terrorismo) o nel pagamento di prestazioni immateriali, servizi di consulenza (che possono a loro volta rilevare quali veicoli di riciclaggio di denaro).

¹¹ Gli indicatori di anomalia da tener presenti al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono diversi dalle semplici anomalie contabili, riferendosi ad esempio alla sede del soggetto controparte, alle modalità e ai prezzi dell’offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa (persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

¹² Le operazioni infragruppo, l’utilizzo di schermi societari e/o strutture fiduciarie sono indici di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio, peraltro già utilizzati e evidenziati dalla magistratura in indagini su reati di natura finanziaria.

<ul style="list-style-type: none">- contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;- gestione dei flussi finanziari;- investimenti infragruppo.	<p>responsabilità.</p> <p>Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.</p> <p>Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/<i>joint-ventures</i> con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/<i>joint-ventures</i> con altre imprese per la realizzazione di investimenti.</p> <p>Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in <i>joint ventures</i> (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di <i>due diligence</i>).</p> <p>Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.</p> <p>Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di <i>market abuse</i>;</p> <p>Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.</p>
---	---

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reati presupposto		
L. 633/1941	art. 171	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	art. 171-bis	Reati in materia di <i>software</i> e banche dati
	art. 171-ter	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	art. 171-septies	Violazioni nei confronti della SIAE
	art. 171-octies	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego - a tal fine - di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

Al fine di prevenire reati ipotizzabili anche senza l'utilizzo di beni aziendali, si consiglia di:

- formulare inviti generali al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- elaborare clausole riferite all'osservanza anche da parte dei terzi contraenti delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- vietare l'impiego per finalità aziendali di beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare;
- prevedere principi etici dedicati.

Al fine di prevenire reati ipotizzabili con l'utilizzo di beni aziendali, oltre ai controlli di cui sopra, si consiglia di:

- vietare l'impiego di beni aziendali (come fotocopiatrici, sito web, copisterie o altro) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito;
- controllare i mezzi di comunicazione interni ed esterni alla società (es. sito web, radio ufficiale, stampa, e altri canali ancora), in grado di diffondere opere protette.

Infine, nel caso particolare in cui gli illeciti contro la proprietà intellettuale si realizzino con l'impiego di sistemi informatici aziendali, possono rivelarsi utili anche le misure auspicabili anche per la prevenzione dei reati informatici richiamati dagli artt. 24, 24-bis e 25-*quinquies* del decreto 231, quali ad esempio lo sviluppo, la gestione e il monitoraggio delle infrastrutture informatiche o la presenza del cd. supervisore informatico.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

<p style="text-align: center;">Fattispecie incriminatrici – Modalità di realizzazione del reato</p>	<p style="text-align: center;">Controlli preventivi</p>
<p>Art. 171, comma 1, lettera a), l. 633/1941</p> <p><i>File sharing</i>: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale.</p> <p><i>Upload/download</i>: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche.</p> <p>Art. 171, comma 3, l. 633/1941</p> <p>Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.</p>	<p>Invito a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale.</p> <p>Controllo dei mezzi di comunicazione aziendali.</p> <p>Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole <i>firewall</i>, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di <i>file sharing</i>).</p> <p>Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore.</p> <p>Clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.</p>
<p>Art. 171-bis, l. 633/1941</p> <p><i>Undelicensing</i>: violazioni delle condizioni di licenza di un <i>software</i>.</p> <p><i>Hard disk loading</i>: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati <i>software</i> piratati.</p> <p>Utilizzazione non autorizzata di banche dati.</p>	
<p>Art. 171-ter, l. 633/1941</p>	

<p>Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio.</p>	
<p>Art. 171-septies, l. 633/1941 Violazioni verso la SIAE.</p>	
<p>Art. 171-octies, l. 633/1941 Distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone.</p>	

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.*") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Con riferimento ai presidi di rischio che possono essere adottati dall'ente, si rinvia alle indicazioni sopra fornite in sede di esame dell'art. 24-ter (cfr. pagg. 15 e seguenti).

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Reati presupposto		
Codice penale	art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti
	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
L. 150/1992	art. 1 - 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera
D.lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati ambientali dal d.lgs. 121/2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE.

L'Unione Europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che "provochino o possano provocare" pregiudizi all'ambiente e siano tenute "intenzionalmente o per grave negligenza". Per le sole "gravi violazioni" della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente.

I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:

- l'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
- la commissione dei reati con dolo o grave negligenza;
- la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La disciplina legislativa italiana rispecchia in parte l'impulso proveniente dall'Unione Europea.

Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto 231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto. Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita. Non essendo richiesta la dimostrazione di un'effettiva pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all'insussistenza del pericolo.

Una simile impostazione, però, potrebbe suscitare perplessità sia rispetto alla già evocata disciplina europea, sia rispetto al principio costituzionale di offensività. Quest'ultimo, infatti, tollera l'incriminazione di fatti la cui pericolosità risulti insita nella condotta e non esiga ulteriori verifiche concrete, ma con riferimento a beni giuridici intangibili, cui ben si attaglia l'incriminazione di condotte censurabili in sé con l'antigiuridicità sul piano economico-sociale (per esempio la detenzione e il porto illegale di armi). Il bene ambiente è caratterizzato da un substrato empirico che consente di apprezzare l'effettiva sussistenza di una lesione in termini di pericolo o di danno. Dunque il legislatore non potrebbe anticipare la soglia del penalmente rilevante fino a colpire ogni mera violazione di norme o atti amministrativi.

Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Codice dell'ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279).

La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzioni irrogabili: arresto e ammenda, in luogo di reclusione e multa, espressive della natura delittuosa del reato, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale.

Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.).

In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione Europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza".

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

Infine, si segnala che il Decreto Legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell'ambiente il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista la responsabilità dell'ente.

2. AREE A RISCHIO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Fattispecie incriminatrici – Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Art. 727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 cod. ambiente</p> <p>Gestione degli scarichi idrici</p> <p>Gestione delle emissioni atmosferiche</p> <p>Costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità</p>	<p>Identificazione e valutazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti; • significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi; • misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali. <p>Disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti. Dovrebbero prevedersi modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti.</p>

	<p>Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento; • definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; • monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati. <p>Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, al fine di realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni; • risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni.
<p>Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 cod. ambiente</p> <p>Tutte le attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione; • esercizio; • dismissione. 	<p>Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti; • periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti • pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato. <p>Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa; • imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza; • definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

<p>Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee.</p>	<p>Occorre adottare e attuare uno strumento normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente; • l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica; • il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; • la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato; • la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.
<p>Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 137 cod. ambiente; art. 8 e 9 d.lgs. 202/2007</p> <p>Attività svolte su navi ed aeromobili.</p>	<p>Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti in mare di sostanze e materiali in violazione delle normative nazionali e internazionali vigenti. Ad esempio, per le navi occorre definire ruoli, responsabilità, modalità e criteri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la registrazione delle operazioni/attività che possano produrre sversamenti in mare (es. movimentazione, pulizia, ecc.); • la gestione di tali sostanze.
<p>Art. 256, 258 – 260 bis cod. ambiente</p> <p>Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti</p>	<p>Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti; • verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente. <p>Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo

	<p>di rifiuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; • la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; • l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
<p>Art. 3 l. 549/1993 Gestione delle sostanze lesive dell'ozono.</p>	<p>Occorre prevedere modalità e criteri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il censimento degli <i>asset</i> contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione <i>dell'asset</i>, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; • le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato presupposto		
<p>D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)</p>	<p>art. 22 comma 12 bis</p>	<p>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di lavoratori irregolari superiore a tre; - impiego di minori in età non lavorativa; - sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1. CONSIDERAZIONI

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 - bis.

2. AREE A RISCHIO REATO E CONTROLLI PREVENTIVI: ALCUNI ESEMPI

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Risorse umane/vertici aziendali, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo; • distacco di lavoratori. 	<p>Predisposizione di specifica procedura/<i>check list</i> per l'assunzione di lavoratori stranieri.</p> <p>Adeguate sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori.</p> <p>Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).</p>
<p>Acquisti (o altre funzioni eventualmente competenti per), con particolare riferimento alla stipulazione di:</p>	<p>Predisposizione di specifica procedura/<i>check list</i> per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto.</p>

- contratti di somministrazione di lavoro;
- contratti di appalto;
- contratti d'opera.

Adeguate sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l'impiego di forza lavoro.


Procedure autorizzative per gli acquisti.

Richiesta ai fornitori o *partner* commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

ALLEGATO

8A


ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
U.O.G. di BERGAMO
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
Situazione al 30 Giugno 2015



ALLEGATO

8B


ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
U.O.G. di LECCO
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
 Situazione al 30 Giugno 2015



ALLEGATO

8C

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
U.O.G. di SONDRIO
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
Situazione al 30 Giugno 2015



* tempo determinato

ALLEGATO

9

Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27

Art. 1

(Oggetto del testo unico)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO I

FUNZIONI REGIONALI

CAPO I

PRINCIPI

Art. 2

(Art. 3, c. 41, L.R. 1/2000)

(Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
 - a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
 - b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);
 - c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
 - d) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
 - e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi comprese le attività svolte dagli uffici tecnici dell'ente richiedente, qualora lo stesso non si avvalga di professionisti esterni;**(1)**
 - f) l'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;
 - g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
 - h) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica e la definizione di linee guida per il controllo della situazione economica dei nuclei familiari e della modalità di trasmissione degli esiti;**(2)**
 - i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
 - j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
 - k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
 - l) la promozione di iniziative di ricerca;

- m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune può sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attività degli ufficiali giudiziari; la normativa regionale, nell'ambito dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi;
- n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;
- o) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
- p) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER);
- q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
- r) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici.

Art. 3

(Art. 2, c. 1 e 2, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 43 e 52, L.R. 1/2000)

(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale determina, all'inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.
2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:
 - a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP) a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:
 1. le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;
 2. l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1);
 3. le modalità di incentivazione;
 4. la definizione dei settori di intervento;
 5. i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
 6. i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
 7. le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
 - b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle risorse finanziarie disponibili.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di PRERP, con i contenuti di cui al comma 2, lettera a). Nella proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente.
4. Nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale:

- a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
- b) indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;
- c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
- d) esercita l'azione di vigilanza sulle ALER;
- e) definisce le procedure e gli strumenti di controllo che devono essere adottati dai soggetti che richiedono contributi per la realizzazione di opere o lavori di edilizia residenziale pubblica.(3)



Art. 4

(Art. 2, L.R. 5/2004; Art. 4, c. 4, L.R. 13/2009)

(Fondi immobiliari)

1. La Giunta regionale può promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR SpA, la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell'ambito delle politiche volte ad ampliare l'offerta di alloggi.
2. Per le medesime finalità, la Giunta regionale può sottoscrivere le quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti.
3. L'ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti.
5. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo articolo 11, anche ai fini della realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia).

Art. 5

(Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 42, L.R. 1/2000)

(Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER))

1. La Regione coordina l'attività di edilizia residenziale pubblica e l'azione amministrativa delle ALER.
2. La Regione, tramite le ALER di cui all'articolo 11, assicura:
 - a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER dalle leggi istitutive;
 - b) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3 con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipulare col settore privato;
 - c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione;
 - d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi.
3. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

4. La Giunta regionale fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ALER nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito.
5. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi.
6. La Giunta regionale di intesa con le province predispone un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi, sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione delle ALER.

CAPO II

RISORSE FINANZIARIE E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 6

(Art. 3, c. 52 bis e 52 ter, L.R. 1/2000; Art. 2, c. 18 bis e 18 ter, L.R. 2/2000; Art. 2, c. 2, L.R. 5/2008)

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse a destinazione vincolata, trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e quelle programmate mediante il PRERP, di cui all'articolo 3, possono essere erogate tramite contributi in capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse finalità. I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse stabiliscono le modalità specifiche di restituzione e le eventuali garanzie, secondo le tipologie degli interventi finanziati. La Giunta regionale istituisce appositi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in cui si prevede l'effettuazione dei rimborsi.
2. Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualità assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall'articolo 61, comma 2, del d.lgs. 112/1998, non destinate alle erogazioni semestrali relative ai mutui in essere, sono utilizzate secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Regione, in particolare per:
 - a) nuove costruzioni;
 - b) recupero delle costruzioni esistenti e del loro contesto urbano destinate alla locazione e alla vendita;
 - c) sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (Fondo sostegno affitto);
 - d) ridurre gli oneri per l'acquisto della prima casa;
 - e) ogni altro intervento previsto dal PRERP triennale e dai suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 3.
3. Il comma 2 si applica anche alle diverse risorse assegnate o versate in attuazione dell'articolo 63 del d.lgs. 112/1998, nonché agli eventuali rientri derivanti, a qualsiasi titolo, dalla programmazione delle risorse di cui allo stesso decreto legislativo.
4. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e del programma annuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati fino al giorno della comunicazione della rinuncia alla Regione.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai procedimenti di finanziamento per i quali alla data del 5 aprile 2008 non sia stato emesso il provvedimento conclusivo.

Art. 7

(Art. 3, c. 51 sexies, L.R. 1/2000; Art. 4, c. 5, 6 e 7, L.R. 13/2009)

(Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti)

1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.) ai sensi dell'articolo 13, con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell'intervento nonché il quadro finanziario dello stesso.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto o dei decreti di cui al comma 1, gli enti competenti avviano i procedimenti necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un ritardo di almeno trenta giorni nell'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1, previa assegnazione, da parte del dirigente competente, di un termine per l'espletamento delle attività necessarie, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e la modalità di determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell'ente inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
4. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al PRERP 2002-2004, la competente direzione generale della Giunta regionale, fatti salvi gli effetti degli atti già adottati, conclude i procedimenti avviati anteriormente al 1° gennaio 2009 conformandosi nella determinazione del finanziamento definitivo esclusivamente alle vigenti disposizioni di legge ed ai decreti del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 agosto 1994, se riguardano comunque una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica. I requisiti soggettivi sono accertati nell'atto notarile di compravendita o nel contratto di locazione registrato. Non sono dovute garanzie da parte di operatori pubblici per le quote di agevolazione da restituire alla Regione.

Art. 8

(Art. 3, c. 43 bis e 43 ter, L.R. 1/2000)

(Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici)

1. Per far fronte all'emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal PRERP 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie "Fabbisogno elevato" e "Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. VII/17175 ("Programma annuale 2004 di attuazione del PRERP 2002-2004"), possono utilizzare, in deroga alle previsioni del PRG vigente, aree di proprietà pubblica comprese nel territorio comunale e destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, per la localizzazione di interventi di edilizia

residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata. Regione e comuni interessati, per l'attuazione di tali iniziative, procedono alla sottoscrizione di un Accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), nel quale sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione.

2. L'individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 1 è effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione al documento di inquadramento dei programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con cui il comune definisce la capacità insediativa indotta dagli interventi, le modalità e gli strumenti per la loro attuazione, nonché la relativa dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nella misura e nelle forme previste dalla legge. Il recupero della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale conseguente a tale individuazione è effettuato entro il termine previsto per il completamento degli interventi inseriti nell'AQST di cui al comma 1.

TITOLO II

SOGGETTI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO I

COMUNI

Art. 9

(Art. 3, c. 48, 49, 50 e 51, L.R. 1/2000)

(Competenze dei comuni)

1. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi seguenti nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.
2. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:
 - a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
 - b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi da effettuare con le modalità operative previste dalle norme emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), e dell'articolo 28, comma 3;
 - c) promozione della mobilità degli assegnatari;
 - d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.
3. Spettano altresì ai comuni le funzioni relative a:
 - a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
 - b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER;
 - c) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
 - d) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata.
4. I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti, alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi.

Art. 10

(Art. 3, c. 51 ter, L.R. 1/2000)

(Potere sostitutivo)

1. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune non provveda all'assegnazione:

- a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo, all'assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale;
- b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l'ente gestore di cui alla lettera a) non provveda all'assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina un commissario per l'espletamento delle attività di assegnazione.

CAPO II

ALER

Art. 11

(Art. 4, L.R. 13/1996)

(Aziende lombarde per l'edilizia residenziale)

1. Le ALER, derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996 , n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)) e l'ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione per l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza), indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A, sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 14.
2. L'ambito territoriale di competenza coincide con il territorio provinciale, salvo diverse specificazioni; per gli aspetti indicati nel presente comma, determinazioni particolari possono riguardare l'area metropolitana di Milano, dove l'ALER potrà essere articolata per l'esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate.

Art. 12

(Art. 5, L.R. 13/1996)

(Attività delle ALER)

1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. In particolare le ALER:

- a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici;
- b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza; al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza;
- c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale;
- d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti;

- e) possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione;
 - f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
 - g) realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;
 - h) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
 - i) pubblicano sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica;
 - j) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o ad altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Art. 13

(Art. 5 bis, L.R. 13/1996; Art. 5, c. 6, L.R. 36/2008)

(Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione)

1. E' attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla l. 457/1978, programmati anteriormente al PRERP 2002 - 2004. A tal fine la Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto già trasferito alle ALER, tenuto conto del saldo finanziario relativo ai procedimenti già conclusi.
2. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalità stabilite al comma 1, le ALER sono autorizzate a destinare le economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti, per le tipologie di oneri di seguito indicate:
 - a) maggiori oneri di esproprio a seguito di sentenza passata in giudicato o di accordo bonario;
 - b) opere imprevedute ed essenziali per rendere possibile la destinazione dell'opera finanziata, dichiarate tali da perizia giurata.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse giacenti nel fondo globale presso la Cassa Depositi e Prestiti, istituito in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture il 9 aprile 2001, di cui all'articolo 63 del d.lgs. 112/1998. Le risorse di cui trattasi sono già destinate ai beneficiari finali individuati nei procedimenti di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale determina le modalità operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo e approva il rendiconto complessivo riscontrando le eventuali economie e i relativi impieghi in coerenza con il comma 2. Le economie non utilizzate vengono riprogrammate dalla Regione.
5. Le economie già accertate dalla Regione alla data del 1° gennaio 2009, relative ai procedimenti di cui al presente articolo, possono essere destinate, al netto delle risorse programmate, agli oneri di cui al comma 2, in caso di eccedenza di questi ultimi rispetto alle economie riscontrate.

Art. 14
(Art. 6, L.R. 13/1996)
(Statuto delle ALER)

1. Il consiglio di amministrazione delle ALER adotta la proposta di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato.
3. Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo le modificazioni allo statuto.

Art. 15
(Art. 7, L.R. 13/1996)
(Organi delle ALER)

1. Sono organi delle ALER:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il direttore generale;
 - d) il collegio dei sindaci.

Art. 16
(Art. 8, L.R. 13/1996)
(Consiglio di amministrazione delle ALER)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
2. I componenti dei consigli di amministrazione delle ALER sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata esperienza, che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione delle nomine, provvede con proprio decreto a costituire il consiglio di amministrazione, disponendone contestualmente la convocazione per la seduta di insediamento.
4. Il consiglio di amministrazione delle ALER dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale che l'ha nominato.
5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e assegnazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).
6. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e

nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2008.

7. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, nonché quelle previste dagli statuti delle province e dei comuni, per i consiglieri da questi nominati, e quelle determinate da situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti delle ALER. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i consiglieri regionali. Non costituisce causa di incompatibilità la nomina di membri del consiglio di amministrazione delle ALER in consigli di amministrazione di enti, consorzi o società partecipate o controllate.

Art. 17

(Art. 9, L.R. 13/1996)

(Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in raccordo con la programmazione della provincia e dei comuni.
2. Spetta al consiglio di amministrazione:
 - a) deliberare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;
 - b) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante rendiconti semestrali da inviare alla Giunta regionale;
 - c) approvare i bilanci;
 - d) nominare il direttore generale;
 - e) definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
 - f) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità;
 - g) deliberare il regolamento e la dotazione del personale;
 - h) deliberare, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione dell'ALER a società, enti e consorzi;
 - i) deliberare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
 - j) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'ente.
3. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
4. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.
5. Le delibere relative al comma 2, lettere a), c), e), g), h), i) devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 18

(Art. 10, L.R. 13/1996)

(Presidente)

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ALER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza successiva.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente o, in caso di assenza del vice presidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.

Art. 19

(Art. 11, L.R. 13/1996)

(Direttore generale)

1. Il direttore dell'ALER è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati che hanno ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale. Il compimento del sessantacinquesimo anno di età comporta la cancellazione dall'elenco.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni cinque e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.
3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale. Il direttore proveniente dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio.
4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; il direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
5. In particolare il direttore:
 - a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;
 - b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ALER anche mediante l'adozione di tutti gli atti di organizzazione e spesa rilevanti nei confronti di terzi;
 - c) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;
 - d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;
 - e) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;
 - f) se delegato dal presidente, il quale ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione, rappresenta in giudizio l'ALER con facoltà di conciliare e transigere;
 - g) presenta al consiglio di amministrazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4;
 - h) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER.

6. Il direttore generale può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione.
7. L'incarico di direttore generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto.

Art. 20

(Art. 12, L.R. 13/1996)

(Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale. I membri del collegio sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento.
2. Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ALER. Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'articolo 17, comma 2, lettera e). Il collegio dei sindaci dura in carica cinque anni. Il collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ALER, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale.
3. I sindaci che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute del collegio per tre riunioni consecutive decadono dalla carica. Il collegio, su proposta del presidente, prende atto della decadenza e la segnala al Consiglio regionale che provvede alla sostituzione.
4. Non possono essere nominati membri del collegio sindacale i sindaci o amministratori o consulenti di imprenditori o di società fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse.

Art. 21

(Art. 14, L.R. 13/1996)

(Indennità di carica)

1. L'indennità di carica del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER.
 2. Al vice presidente compete un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nella misura del 50 per cento dell'indennità del presidente.
 3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'ALER compete una indennità di ammontare non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali.
 4. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei sindaci spetta rispettivamente un compenso annuo pari a quello massimo previsto ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- 4 bis.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle ALER non si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto



Art. 22

(Art. 15, L.R. 13/1996)

(Fonti di finanziamento)

1. Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
 - a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
 - b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
 - c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
 - d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
 - e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
 - f) le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), d), e), ed altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione;
 - g) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.

Art. 23

(Art. 16, L.R. 13/1996)

(Bilancio e programmi di attività delle ALER)

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
2. In allegato al bilancio consuntivo, le ALER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
 - a) la quota dei costi generali non ripartibili;
 - b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
 - c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.
3. La Giunta regionale adotta uno schema-tipo di bilancio di esercizio e di previsione ai fini di uniformità gestionale delle ALER.
4. La Giunta regionale definisce strumenti, schemi, flussi informativi strutturati e modalità per uniformare le procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilità analitica, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h).

Art. 24

(Art. 17, L.R. 13/1996)

(Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER)

1. In caso di impossibilità di funzionamento o di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento o di gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta, può

essere sciolto anticipatamente il consiglio di amministrazione. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria delle ALER fino alla nomina dei nuovi organi.

2. Sono soggette a controllo della Giunta regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, le deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono inviate alla Giunta regionale che, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, può formulare rilievi alle ALER entro sessanta giorni.

Art. 25

(Art. 18, L.R. 13/1996)

(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Al personale delle ALER si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico, economico e previdenziale per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici ed economici aderenti a Federcasa e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 per il direttore generale.
2. A quanto stabilito dal comma 1 è data applicazione dopo la determinazione della dotazione organica del personale delle ALER da effettuare entro dodici mesi dall'approvazione dello statuto.

Art. 26

(Art. 19, L.R. 13/1996)

(Diritti dell'utente)

1. Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.
2. La Regione e le ALER promuovono e favoriscono l'informazione, il corretto e trasparente rapporto tra le parti e la partecipazione delle associazioni degli assegnatari alla gestione, fornendo l'opportuna documentazione.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emana un apposito schema-tipo per le ALER relativo a:
 - a) il regolamento dei diritti e doveri dell'utenza ai sensi del d.l.gs. 267/2000 e della l. 241/1990;
 - b) un protocollo di relazioni sindacali che definisca le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.
4. Le ALER provvedono alla formulazione ed approvazione di una "Carta dei Servizi", anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi.

Art. 27

(Art. 5, L.R. 36/2008)

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 1, sono inseriti di diritto, a domanda, nell'elenco regionale dei direttori generali delle ALER, coloro che svolgono l'incarico di direttore generale alla data del 1° gennaio 2009.
2. Le disposizioni sulla determinazione del compenso degli amministratori di cui all'articolo 21, comma 1, sulla composizione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 16, comma 1, nonché sul numero di tre consiglieri dimissionari o comunque cessati dalla carica ai fini della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione di cui all'articolo 16, comma 6, sono applicate dal primo rinnovo complessivo dei consigli di amministrazione. Fino a tale

termine i complessivi compensi dei componenti di ogni consiglio di amministrazione non possono superare il costo sostenuto da ciascuna ALER nell'anno 2006.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, non si computano i periodi maturati prima del 1° gennaio 2009.

4. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 3, si applicano le disposizioni anteriori al 1° gennaio 2009.

TITOLO III

GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO I

PRINCIPI

Art. 28

(Art. 3, c. 41 bis, 41 ter e 51 bis, L.R. 1/2000)

(Principi per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)), i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda e non devono essere stati occupanti senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi cinque anni.

2. La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione dei destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione, viene effettuata direttamente dal soggetto attuatore nel rispetto esclusivo dei requisiti per l'accesso dando priorità a chi è residente o esercita attività lavorativa prevalente nel comune in cui l'intervento è realizzato, e degli specifici limiti della situazione economica. Il soggetto attuatore provvede a dare adeguata pubblicità alla propria iniziativa indicando i criteri di individuazione dei destinatari. Al fine di disciplinare il controllo del possesso dei requisiti dei destinatari degli alloggi e le modalità di rendicontazione delle spese di realizzazione e gestione dello specifico intervento, il soggetto attuatore stipula con il comune e la Regione un'apposita convenzione.

Art. 29

(Art. 3, c. 51 quarter e 51 quinquies, L.R. 1/2000)

(Norme per l'integrazione sociale)

1. Al fine di favorire l'integrazione sociale, nell'attuazione dei contratti di quartiere, degli accordi di programma e dei programmi di intervento attuativi del PRERP o programmazioni ad esso precedenti, l'ente proprietario può prevedere, previa autorizzazione della Giunta regionale:

- a) l'assegnazione, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, di unità abitative a specifiche categorie di assegnatari in percentuali anche superiori a quanto previsto dall'articolo 11 del r.r. 1/2004;
- b) le esclusioni di alloggi previste dall'articolo 26, comma 2, del r.r. 1/2004, nei limiti ivi previsti, individuando gli obiettivi di razionalizzazione e di economicità di gestione;

- c) la destinazione, in coerenza con il piano finanziario dell'intervento, di quota parte del patrimonio esistente a tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone sociale di cui all'articolo 31, il canone moderato di cui all'articolo 40, il canone convenzionato di cui all'articolo 42, la locazione temporanea di cui all'articolo 30 del r.r. 1/2004 e la locazione per studenti universitari di cui all'articolo 41.
2. In tali programmi le assegnazioni delle unità abitative sono effettuate dal soggetto proprietario nel rispetto della graduatoria comunale, ove prevista, ed il canone non può essere comunque inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 31.
3. Per le ipotesi di assegnazione diverse da quelle di cui al comma 1, il comune persegue finalità di integrazione sociale, anche utilizzando le modalità di cui al comma 1 e, se necessario, in deroga alla tabella dell'articolo 13, comma 9, del r.r. 1/2004, previa autorizzazione della Giunta regionale. Con apposito regolamento la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze relative alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al precedente periodo, può individuare:
- a) quote di alloggi e criteri nei limiti dei quali la diversa destinazione a tipologie di edilizia residenziale pubblica non deve essere specificamente autorizzata;
 - b) quote di assegnazione per categorie di assegnatari.

CAPO II

CANONE DI LOCAZIONE SOPPORTABILE

Art. 30

(Artt. 1 e 2 , L.R. 27/2007)

(Ambito di applicazione)

1. I criteri per la determinazione dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono fissati nel rispetto del principio di sopportabilità per l'inquilino e di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica.
2. Sono soggette alle disposizioni del presente capo le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, quale servizio d'interesse economico generale, di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, del r.r. 1/2004, nonché le altre unità non residenziali realizzate nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le unità abitative di cui all'articolo 1, comma 4, del r. r. 1/2004.

Art. 31

(Art. 3, L.R. 27/2007)

(Determinazione del canone di locazione sopportabile)

1. Il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.
2. Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'allegato B. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'allegato C. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le classi ISEE-ERP di cui all'allegato C sono aggiornate, in sede di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.
3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'allegato 1 del r. r. 1/2004. Ai soli fini della pronuncia della decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e),

del r.r. 1/2004 si detraggono:

- a) dal patrimonio mobiliare una franchigia pari a 25.000,00 euro;
- b) dal patrimonio immobiliare ai fini ICI una franchigia pari a 25.000,00 euro;
- c) i redditi esenti ai fini IRPEF.

Per i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a), la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001,00 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP.

4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

- a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro. In tale area, fino a 8.000,00 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001,00 e 9.000,00 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddetta, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80 per cento del reddito complessivo;
- b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001,00 a 14.000,00 euro;
- c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001,00 a 35.000,00 euro;
- d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro, per i nuclei familiari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g) del r.r. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del r.r. 1/2004. La previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g), del r.r. 1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del r.r. 1/2004 per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in euro 35.001,00 ISEE-ERP. In deroga a quanto sopra esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla lettera c).

5. Il canone di locazione sopportabile è applicato come segue:

- a) i nuclei collocati nell'area della protezione con un ISEE-ERP inferiore a 4.000,00 euro corrispondono il canone minimo, come definito nell'allegato C. I nuclei collocati nell'area di protezione con un ISEE-ERP superiore a 4.000,00 euro e inferiore a 9.000,00 euro corrispondono un canone in una misura non superiore al 36 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per tutti i nuclei familiari in area di protezione, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza compresa tra il 14 per cento e il 16 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatti salvi il canone minimo mensile di venti euro o altri canoni minimi mensili fissati dall'ente proprietario e vigenti al 28 novembre 2007;
- b) i nuclei collocati nell'area dell'accesso corrispondono un canone in una misura compresa fra il 43 per cento e il 61 per cento del valore locativo dell'unità abitativa come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area dell'accesso, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 70,00 euro;
- c) i nuclei collocati nell'area della permanenza corrispondono un canone in una misura compresa fra il 66 per cento e il 150 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area della permanenza, il canone di locazione non può essere

superiore ad una incidenza del 24 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 120,00 euro per le fasce da euro 14.001,00 a 28.000,00 ISEE/erp e di 200,00 euro per la fascia da euro 28.001,00 a 35.000,00 ISEE/erp;

d) i nuclei collocati nell'area della decadenza corrispondono un canone determinato ai sensi della lettera c), maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato; ai fini della determinazione di tale canone non si tiene conto dell'incidenza sull'ISE-ERP del nucleo familiare. Il contratto è stipulato per una durata non superiore a due anni; l'ente proprietario, sentito il comune, ha facoltà di rinnovare il contratto a fronte di motivate difficoltà dell'inquilino a reperire altra unità abitativa. Per tali nuclei familiari il comune, nei procedimenti di cui all'articolo 18 del r.r. 1/2004 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tiene conto della determinazione dell'ente proprietario di rinnovo del contratto e di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2. I nuclei familiari inseriti nell'area della decadenza, nel caso di mancato rinnovo del contratto di cui alla presente lettera, possono essere collocati dall'ente proprietario in una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica quali il canone moderato di cui all'articolo 40 o il canone convenzionato di cui all'articolo 42, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 29.

6. Nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'articolo 33, comma 1, gli enti proprietari applicano percentuali di incidenza inferiori a quelle indicate nell'allegato C, nel caso in cui i canoni determinati con le modalità del comma 5 siano superiori a quelli di mercato, tenuto conto della valutazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

7. Ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 33, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per elevare o ridurre il costo convenzionale di cui all'allegato B fino ad un massimo del 20 per cento in relazione alle seguenti condizioni:

- a) pregio o stato di conservazione di immobili o complessi di unità abitative con particolare riguardo per gli immobili con stato di conservazione classificato scadente;
- b) tipologia edilizia o qualità dell'unità abitativa;
- c) qualità del contesto urbano circostante;
- d) costi di produzione e relativi oneri complementari ivi compresa l'acquisizione dell'area, rilevati nell'ambito del territorio comunale, su proposta congiunta di comune e ALER.

La specifica e motivata variazione è applicata per singoli immobili o complessi omogenei di edifici ed ha carattere di eccezione alle modalità ordinarie di calcolo del canone. Qualora l'ente proprietario sia il comune, il costo convenzionale di cui all'allegato B può essere elevato o ridotto fino ad un massimo del 30 per cento. Al fine di assicurare la sostenibilità di cui all'articolo 33, comma 1, gli enti proprietari tra l'altro:

a1) verificano la compatibilità della modifica con il programma di manutenzione e degli altri interventi previsti all'articolo 33, comma 4;

b1) riscontrano l'effettività delle misure previste all'articolo 33, comma 2, adottate a livello comunale;

c1) accertano l'attivazione della commissione di cui all'articolo 35.

In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.

8. Agli appartenenti alle forze dell'ordine e ai corpi di cui all'articolo 23 del r.r. 1/2004 si applica il canone più favorevole tra quello di cui al presente articolo e il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

9. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli, da parte degli enti proprietari in collaborazione con il comune, delle dichiarazioni sostitutive degli assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, avvalendosi di protocolli di collaborazione con la Guardia di Finanza, di comparazioni con studi di settore e

di indicatori riferiti a redditi presunti. Ai fini della determinazione del canone, sono considerati redditi percepiti i risultati degli studi di settore predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune, qualora accerti un reddito inattendibile, concorda con l'ente proprietario la segnalazione alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.

10. Gli enti proprietari provvedono alla realizzazione della nuova anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Giunta regionale che li comunica al Consiglio regionale, con le modalità di cui all'articolo 4 del r.r. 1/2004.

11. Il canone di locazione è adeguato a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la variazione dell'ISEE-ERP. Nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, intervenuta e comunicata tra le due anagrafi, l'ente proprietario deve tenere conto di tale variazione rideterminando un canone provvisorio i cui effetti decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.

12. L'ente proprietario comunica all'inquilino l'ammontare del canone, le variazioni e le relative motivazioni. L'inquilino può presentare opposizione entro i successivi trenta giorni.

Art. 32

(Art. 4, L.R. 27/2007)

(Spese per i servizi)

1. L'assegnatario è tenuto a rimborsare all'ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico dell'assegnatario nella misura del 90 per cento.

2. Nell'ambito della definizione del contratto-tipo di locazione, sentite le rappresentanze dell'utenza, la Giunta definisce le modalità di ripartizione dei costi di manutenzione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica e dei costi amministrativi relativi ai servizi di cui al comma 1.

3. Gli enti proprietari inviano annualmente agli assegnatari il rendiconto delle spese di cui al comma 1 e definiscono le modalità di verifica da parte degli inquilini e delle loro rappresentanze della qualità ed efficacia dei servizi.

4. Negli edifici a proprietà mista, nelle assemblee di condominio si procede ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del r. r. 1/2004.

Art. 33

(Art. 5, L.R. 27/2007)

(Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica)

1. Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini e di manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai costi indicati al periodo precedente, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'adeguatezza del servizio di edilizia residenziale pubblica, la Regione promuove il coordinamento tra le rappresentanze dei comuni e dei soggetti proprietari, anche mediante specifici protocolli d'intesa, per attivare a livello comunale:

- a) le misure di riduzione od orientamento della fiscalità regionale e comunale;
- b) le sovvenzioni, i finanziamenti pubblici e le agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio e la realizzazione di nuovi interventi;
- c) i contributi di solidarietà di cui all'articolo 35;
- d) le agevolazioni urbanistiche;
- e) gli adempimenti relativi alla procedura di decadenza e all'omogeneità di trattamento degli inquilini di soggetti locatori diversi.

3. La Giunta regionale:

- a) determina gli obiettivi dell'edilizia residenziale pubblica mediante gli aggiornamenti annuali del PRERP ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con particolare riferimento ai parametri di efficacia ed efficienza di cui all'articolo 5, comma 4;
- b) verifica l'attuazione delle disposizioni relative alla sostenibilità di cui ai commi 1 e 2;
- c) verifica le attività degli enti locali relative alla gestione sociale delle unità abitative e all'omogeneità di trattamento degli inquilini nell'ambito del territorio comunale da parte degli enti del settore e definisce le modalità per la comunicazione delle relative informazioni;
- d) definisce le modalità per la comunicazione dei dati necessari per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché della qualità del servizio da parte delle ALER.

4. Al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio, gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, redigono il programma di manutenzione del patrimonio da allegare al bilancio. In tale programma gli enti prevedono il complesso di attività e servizi finalizzati a garantire l'utilizzo del bene, il più possibile secondo principi di efficienza energetica, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per tutta la vita utile, ivi compresi gli interventi di manutenzione a guasto, correttiva, preventiva e programmata. Gli enti proprietari devono inoltre prevedere interventi atti a favorire la socialità delle persone, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la cura e l'incremento del verde condominiale, promuovendo la partecipazione diretta degli assegnatari e delle associazioni locali. Gli enti proprietari definiscono le modalità di partecipazione degli inquilini e delle loro rappresentanze alla predisposizione del programma di manutenzione.

5. Gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, possono concordare con gli inquilini interessati o con le rappresentanze delegate una quota addizionale del canone per riqualificare l'unità abitativa, per attività e servizi finalizzati a migliorare l'utilizzo del bene e ad aumentare le condizioni di sicurezza e per adeguare gli immobili ai requisiti previsti dalle norme in tema di compatibilità energetica e di risparmio energetico negli edifici.

6. Gli enti proprietari destinano annualmente una quota derivante dai canoni di locazione per le manutenzioni da utilizzare secondo le esigenze previste dal programma di manutenzione del patrimonio.

Art. 34

(Art. 6, L.R. 27/2007)

(Uso razionale del patrimonio)

1. L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede:

- a) le misure di prevenzione da adottare;
- b) le risorse disponibili;
- c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
- d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;
- e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune.

Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti.

2. I nuclei familiari che occupano un'unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni adeguate ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del r. r. 1/2004 ed il relativo rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza, corrispondono un canone pari a quello di cui all'articolo 31, comma 5, lettera d); la maggiorazione del canone non deve comunque essere inferiore a cento euro al mese. Qualora il nucleo familiare sia composto solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di cinquanta euro al mese del canone come determinato a norma dell'articolo 31; per i nuclei familiari composti solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, collocati nell'area di protezione, si applica la maggiorazione di venti euro al mese del canone come determinato a norma dell'articolo 31.

3. Nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione, nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni e caratteristiche analoghe, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza e gli eventuali interventi di manutenzione necessari.

4. A coloro che non forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone, si applica, previa diffida e verifica dell'avvenuta conoscenza, il canone di cui all'articolo 31, comma 5, lettera d). Nel caso in cui, anche dopo la scadenza del termine indicato nella richiesta, vengano fornite le informazioni e le eventuali documentazioni, a tali soggetti è applicato il canone relativo all'area di appartenenza ai sensi dell'articolo 31, restando a carico dell'inquilino le spese amministrative, le eventuali spese legali scaturite dagli omessi adempimenti, nonché gli interessi di legge.

5. In caso di morosità, l'ente proprietario, previa messa in mora, persegue l'assegnatario moroso ai sensi delle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, delle leggi in materia di locazione o dell'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). Nel corso dell'anno è ammesso il pagamento delle somme arretrate, senza oneri aggiuntivi, per una sola volta e a condizione che il pagamento stesso sia effettuato entro trenta giorni dalla messa in mora; gli enti proprietari, sentite le rappresentanze degli inquilini, possono definire accordi per il recupero della morosità.

6. Su richiesta dell'assegnatario, o di un suo rappresentante munito di mandato scritto, valutate le condizioni di difficoltà, l'ente proprietario può concedere dilazioni o rateizzazioni per il pagamento del canone e delle spese per i servizi.

7. I contratti disciplinano in maniera autonoma e distinta la locazione delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali, applicando i prezzi di mercato. La presente disposizione si applica anche ai contratti già in essere, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. L'ente proprietario può stipulare contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini.

8. L'ente proprietario, d'intesa con il comune, può utilizzare il proprio patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all'articolo 8 del r. r. 1/2004. A tali nuclei si applica un canone determinato secondo le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Al fine di verificare lo stato di necessità, i comuni possono istituire specifiche commissioni che prevedano la rappresentanza dell'ente proprietario e degli inquilini.

9. Tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, sono attuati nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico degli edifici e della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 5018, modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale 31 ottobre 2007 n. 5773 e 22 dicembre 2008 n. 8745, e della normativa in materia di barriere architettoniche.

10. I nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica devono rispecchiare soluzioni tipologiche e morfologiche di qualità favorendo la socialità delle persone. La scala di intervento deve essere proporzionata e compatibile al contesto evitando, ove possibile, la eccessiva concentrazione di unità abitative e garantendo una presenza adeguata di verde condominiale.

Art. 35

(Art. 7, L.R. 27/2007)

(Contributi di solidarietà)

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui al presente articolo, gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, senza oneri, una specifica commissione, di cui fanno parte i rappresentanti del comune, tra i quali il presidente, e dell'ente proprietario interessato; è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari.

3. Nell'ambito dei principi di cui al presente articolo, comuni ed enti proprietari definiscono le modalità di funzionamento della commissione e concordano ulteriori modalità organizzative per:

- a) assicurare efficacia ed efficienza all'attività della commissione;
- b) definire un quadro organico di azioni a livello territoriale per le finalità di cui all'articolo 33, comma 2.

4. Gli assegnatari che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 presentano la richiesta del contributo di solidarietà all'ente proprietario ed al comune di residenza.

5. A seguito della richiesta, e comunque almeno con cadenza trimestrale, il comune e l'ALER convocano congiuntamente la commissione di cui al comma 2, per ciascun ente proprietario di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per la individuazione dei contributi da erogare. La commissione determina gli interventi economici da effettuare in base alle risorse congiuntamente conferite dal comune e dall'ente proprietario. A tal fine gli enti proprietari presentano alla commissione il rendiconto delle spese relative ai servizi effettivamente prestati.

6. Agli interventi di cui al comma 3 si provvede:

- a) con le risorse dell'ente proprietario derivate dalla locazione di immobili per uso diverso da quello di patrimonio di edilizia residenziale pubblica quali negozi, autorimesse e laboratori, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione nonché degli oneri fiscali;
- b) con le risorse del comune sulla base della verifica dei casi di bisogno, tenendo conto degli interventi attuati nell'ambito delle politiche sociali comunali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 267/2000.

7. Comuni ed enti proprietari possono concordare misure strutturali di sostegno per particolari situazioni di disagio accertato dai servizi sociali del comune.

Art. 36
(Art. 10, L.R. 27/2007)
(Aggiornamenti)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalità di cui all'articolo 37, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia:

- a) l'incidenza percentuale di cui all'allegato C;
- b) le maggiorazioni di cui all'articolo 34, comma 2;
- c) i limiti di accesso al canone moderato di cui all'articolo 40;
- d) il costo convenzionale di cui all'allegato B per le unità abitative realizzate dopo il 2010, in coerenza con la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni;
- e) la percentuale di cui all'articolo 46, comma 1.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:

- a) le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli di cui all'articolo 31 , comma 9;
- b) il contratto tipo di cui all'articolo 32, comma 2;
- c) le modalità di verifica della sostenibilità e di comunicazione alla Regione dei dati di cui all'articolo 33, comma 3.

3. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. Per gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010.

Art. 37
(Art. 11, L.R. 27/2007)
(Norme transitorie)

1. La determinazione dei canoni ai sensi del presente capo per quanti sono assegnatari alla data del 28 novembre 2007 produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Gli enti proprietari aggiornano:

- a) l'anagrafe dell'utenza secondo l'ISEE -ERP di cui all'articolo 31, comma 3;
- b) l'anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni relative allo stato di conservazione dell'immobile di cui all'allegato B.

3. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 33, comma 1, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010:

- a) al fine di garantire un progressivo adeguamento alle nuove modalità di determinazione del canone di locazione di cui all'articolo 31:

1. l'aumento medio dei canoni derivante dall'applicazione del presente capo non può essere superiore a:
 - a) 23 per cento per i nuclei familiari collocati in area di protezione fatto salvo il canone minimo di cui all'articolo 31, comma 5;
 - b) 28 per cento per i nuclei familiari collocati in area dell'accesso;
 - c) 37 per cento per i nuclei familiari collocati in area della permanenza.

Nel caso l'aumento medio, derivante dall'applicazione del presente capo, sia superiore, gli enti proprietari provvedono a ridurre proporzionalmente i canoni, fino a concorrenza delle percentuali d'incremento medio sopra indicate;

2. per i nuclei familiari già assegnatari alla data del 28 novembre 2007, qualora l'eventuale variazione del canone sia superiore al 50 per cento del canone determinato alla medesima data sulla base della normativa vigente, la percentuale di aumento eccedente il 50 per cento è graduata in tre anni a partire dal 28 novembre 2007; non si procede a graduazione nel caso l'aumento ulteriore sia inferiore a dieci euro al mese. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, non vengono presi in considerazione gli aumenti dei canoni dovuti a ragioni diverse dalle nuove modalità di calcolo, quali l'aumento del reddito del nucleo familiare, la mobilità verso alloggio di maggiori dimensioni o con caratteristiche che comunque comportano aumento del canone. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni in funzione della situazione economica della famiglia assegnataria; per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni qualora l'aumento sia pari o superiore rispettivamente a cento e centocinquanta euro al mese. A partire dal 1° gennaio 2009, la graduazione può essere effettuata dall'ente proprietario su più anni anche per aumenti inferiori. L'ente proprietario può rateizzare su più anni le somme dovute dagli inquilini a conguaglio per l'applicazione del presente capo in data successiva al 1° gennaio 2008. La graduazione e la rateizzazione possono essere effettuate ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 33, comma 1;
- b) al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio esistente gli enti proprietari destinano le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente legge alla manutenzione del patrimonio, secondo le priorità individuate nel programma di manutenzione di cui all'articolo 33, comma 4;
- c) al fine di avviare processi di razionalizzazione ed economicità del sistema di edilizia residenziale pubblica, le ALER sono tenute a non superare, per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le percentuali di costo per spese generali e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del prospetto 4 del bilancio di esercizio 2005;
- d) per gli assegnatari collocati nell'area della protezione, gli enti proprietari e i comuni interessati possono concordare con i rappresentanti degli inquilini modalità di sostegno al pagamento delle spese a rimborso relative agli oneri per la fornitura del servizio calore.
4. Per coloro che sono destinatari di provvedimento di assegnazione dopo il 28 novembre 2007, le norme sulla determinazione del canone sono immediatamente applicate.
5. Entro il 31 dicembre 2010, l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, allargato ai rappresentanti degli enti proprietari, dei lavoratori e degli inquilini, verifica gli impatti delle disposizioni di cui al presente capo, redige una relazione da presentare alla commissione competente ed elabora proposte da sottoporre alla Giunta regionale, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'articolo 31, comma 5, e all'articolo 36. **(5)**
6. Le modalità di calcolo dei canoni previste dal presente capo si applicano, con decorrenza di cui al comma 1, anche agli alloggi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia) convertito con legge 15 febbraio 1980, n. 25, e all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94.

CAPO III

PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA GESTIONE

Art. 38

(Artt. 32, 33, 34 e 35, L.R. 91/1983)

(Autogestione)

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle gestioni autonome l'assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.

2. Per gli stabili ultimati prima del 24 dicembre 1983, l'ente gestore autorizza la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60 per cento degli assegnatari dello stabile; in tal caso l'autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.
3. L'ente gestore può motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento.
4. La cessazione della gestione autonoma prevista dal comma 2 può essere richiesta con motivata deliberazione dell'assemblea degli assegnatari; l'ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta.
5. La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi indicati dall'articolo 32, comma 1, e può estendersi, previa autorizzazione dell'ente gestore, all'impiego parziale o totale delle quote per la manutenzione degli stabili.
6. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'ente gestore, sentite le organizzazioni degli assegnatari.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri per la stesura del regolamento di cui al comma 6.
8. Gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare all'ente gestore il canone nella misura prevista dall'articolo 31 e le spese per i servizi previste dall'articolo 32, detratte le somme riferentesi ai servizi autogestiti e la relativa quota di spese generali e di amministrazione, determinata dall'ente gestore in relazione all'ampiezza dei contenuti dell'autogestione, ed in conformità con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.
9. L'assegnatario corrisponde alla gestione autonoma le somme dovute per i servizi autogestiti con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6.
10. L'assegnatario moroso nei confronti della gestione autonoma è considerato tale anche nei confronti dell'ente gestore e pertanto perseguibile ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6.
11. Nel caso che l'autogestione comprenda la manutenzione, le gestioni autonome formano programmi pluriennali di intervento, da attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui al comma 6.
12. I programmi ed i progetti sono approvati dall'ente gestore e sono controllati nella loro attuazione dall'ente medesimo il quale, in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma, può eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento, e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla gestione suddetta.
13. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono le quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 6.
14. Ogni gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per interventi manutentivi in misura non superiore al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione medesima.
15. L'ente gestore può autorizzare prelievi anche eccedenti tale limite nel caso di interventi manutentivi necessari ed urgenti, stabilendo le modalità di copertura della spesa da parte della gestione autonoma.

Art. 39

(Art. 35 bis, L.R. 91/1983)

(Partecipazione dell'utenza)

1. I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti sia alle loro organizzazioni sindacali.

2. La Regione favorisce altresì la partecipazione degli utenti alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica tramite preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.
3. Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'ente gestore effettua almeno trimestralmente, a titolo non oneroso, il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono.
4. Comuni ed enti gestori riconoscono e promuovono il diritto di riunione degli utenti e delle loro organizzazioni sindacali, anche concedendo opportuni spazi, in forma sia temporanea che permanente, a canone agevolato.
5. Quanto disposto dal presente articolo è attuato mediante protocolli di intesa tra enti gestori ed organizzazioni sindacali degli utenti.

CAPO IV

ALTRE TIPOLOGIE DI CANONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 40

(Art. 8, L.R. 27/2007)

(Canone moderato)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 28, comma 3, il canone è determinato nel piano economico-finanziario presentato dal soggetto attuatore, in funzione dell'unità abitativa e in misura tale da coprire, congiuntamente al contributo pubblico, gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione delle unità abitative.
2. Il valore annuo del canone moderato, comunque inferiore a quello di mercato ed articolato in funzione dei costi di realizzazione, non può essere superiore al 5 per cento del costo di realizzazione al metro quadrato per la superficie dell'abitazione, come definita dalla Giunta regionale. Il costo di realizzazione è dato dal costo dell'intervento edilizio, riconosciuto sulla base dei costi standard definiti dalla Giunta regionale, sommato al costo dell'area o al costo di acquisto dell'immobile. La Giunta regionale può individuare, in riferimento all'articolazione territoriale dei valori di mercato, i limiti massimi di oscillazione dei valori del canone moderato da applicare.
3. La durata del contratto relativo alla locazione dell'unità abitativa a canone moderato non può essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti possono essere rinnovati per un periodo di quattro anni. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.
4. Possono accedere agli alloggi a canone moderato i nuclei familiari con ISEE-ERP, determinato a norma dell'allegato 1 del r. r. 1/2004, non superiore a 40.000,00 euro.
5. Per le unità abitative a canone moderato già realizzate alla data del 1° gennaio 2009 è facoltà del soggetto attuatore:
 - a) tenere ferma la disciplina relativa ai canoni di locazione di cui al r. r. 1/2004 o determinare i canoni ai sensi del presente articolo;
 - b) procedere alle assegnazioni secondo le disposizioni del r.r. 1/2004 o secondo le disposizioni dell'articolo 28. Se il comune non aderisce alla convenzione di cui all'articolo 28, comma 3, entro sessanta giorni, il soggetto attuatore provvede direttamente.
6. Nell'ipotesi di espletamento con esito negativo delle procedure per l'individuazione dei destinatari, le unità abitative possono essere locate in deroga ai requisiti economici e ad un canone determinato tenendo conto dell'andamento del mercato e delle condizioni economiche dell'inquilino.

Art. 41

(Art. 1, c. 4 e 5, L.R. 40/2004)

(Locazione studenti)

1. Per far fronte ad esigenze di permanenza temporanea per motivi di frequenza di studenti, provenienti da altro comune, iscritti a corsi universitari e post universitari, comunque denominati, possono essere realizzate strutture alloggiative da assegnare in locazione.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate da università, cooperative e loro consorzi, fondazioni o altri soggetti a seguito di partecipazione ad apposito bando della Regione che individua il contributo massimo concedibile, la durata dell'iniziativa, nonché il limite massimo dell'ISEE dei fruitori che non deve superare i 44.000,00 euro, riferito anche alla famiglia di origine. I realizzatori-gestori devono adottare una contabilità separata per ogni iniziativa ammessa al contributo. Il bando stabilisce inoltre i criteri necessari per individuare l'eventuale sovracompensazione ad opera del contributo e quindi la restituzione di somme alla Regione. I fruitori delle strutture devono essere studenti iscritti a corsi di laurea universitaria, master, dottorati e corsi di specializzazione post laurea comunque denominati. Il gestore della struttura redige una graduatoria delle domande di fruizione in base all'ISEE. Il canone di locazione è stabilito in base alle norme vigenti.

Art. 42

(Art. 1, L.R. 14/2007)

(Canone convenzionato)


1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa a soggetti che sono considerati meritevoli del sostegno pubblico costituisce servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005.
2. Fanno parte del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto; per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio;
 - b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;
 - c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree o l'accesso a finanziamenti agevolati o la concessione di titoli sociali per il pagamento del canone di affitto secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

Art. 43


(Art. 2, L.R. 14/2007)

(Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato)

1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento è realizzato e la Regione.
2. La Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;
- b) pubblicità dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto;
- c) situazione economica ISEE -ERP, definita con le modalità e i criteri di cui al r.r. 1/2004, non superiore a 40.000,00 euro, da rivalutarsi dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi generali al consumo, per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e per ogni altra categoria di beneficiari;**(6)**
- d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore  quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione dell'immobile, tenendo conto della redditività dell'investimento; il canone annuo non può comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;
- e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari;
- f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;
- g) modalità di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilità separata per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;
- h) modalità per l'individuazione di quote di alloggi da riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie di edilizia residenziale pubblica di cui al r. r. 1/2004 o a categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c);
- i) modalità di determinazione delle sanzioni contrattuali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito.

2 bis. La convenzione tipo di cui al comma 2, per gli alloggi che non vengono assegnati dopo la prima procedura di ciascun anno e, comunque, per una quota non superiore al 50 per cento dei beneficiari, può altresì: **(7)**

- a) elevare la situazione economica considerata dalla lettera c) del comma 2, sino ad un massimo di  00 euro, da rivalutarsi dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi generali al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati;
- b) definire la situazione economica delle seguenti categorie di beneficiari, sulla base degli indicatori e dei parametri di seguito indicati:
 - 1) per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo, collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro, nel calcolo della situazione economica ISEE-ERP non si tiene conto dell'immobile nel quale è fissata la residenza del beneficiario dell'intervento, se di proprietà di quest'ultimo o di uno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza;
 - 2) per i soggetti che costituiscono un nucleo familiare ai sensi dell'articolo 2 del r.r. 1/2004, entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione ovvero che lo abbiano già costituito da non più di un anno dalla medesima data e non abbiano componenti di età superiore a trentacinque anni, la verifica della sussistenza della situazione economica ISEE-ERP avviene esclusivamente con riferimento al nucleo familiare del soggetto che ha avuto in assegnazione l'alloggio e ai dati reddituali e patrimoniali contenuti nell'ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nuovo nucleo, presentata prima della sottoscrizione del contratto di locazione.

3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonché al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.

(Art. 3, L.R. 14/2007)

(Fondo regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 42, la Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.A., alla costituzione di un apposito fondo. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.

Art. 44 bis

(Disposizioni comuni)(8)

1. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 2, relativa all'indicizzazione del limite di accesso, e quelle di cui al comma 2 bis, si applicano a tutte le tipologie di canone di cui al presente capo.

TITOLO IV

VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

CAPO I

VENDITA DEL PATRIMONIO

Art. 45

(Art. 1, L.R. 27/2007)

(Finalità)

1. Il presente titolo disciplina la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante programmi di razionalizzazione e sviluppo.

Art. 46

(Art. 9, L.R. 27/2007)

(Alloggi assegnati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti alla data del 28 novembre 2007. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell'articolo 47. Possono derogare al limite di vendita gli enti proprietari solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per intero ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.**(9)**

1 bis. Ai fini della partecipazione degli enti proprietari a fondi immobiliari di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è consentito il conferimento nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative del proprio patrimonio esistente alla data del 28 novembre 2007.**(10)**

2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio edilizia residenziale pubblica, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla sicurezza degli inquilini, per l'incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L'impiego

è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall'ente proprietario secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui all'articolo 47.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche congiuntamente al piano di cui all'articolo 47. Tale programma ha ad oggetto le unità abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all'acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione dell'edificio stesso. Qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto interi edifici, si applicano le procedure previste ai commi da 8 a 11; è fatta salva la possibilità per gli enti proprietari di ricorrere a tali procedure qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto unità abitative collocate in condominio con proprietari privati.". Al fine di contrastare lo spopolamento delle terre alte e di territori non montani, che presentano significative condizioni di svantaggio, nei piccoli comuni montani, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 19319, allegato B, e successive modificazioni, nonché nei piccoli comuni non montani che presentano analoghe condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, individuati dall'allegato A della stessa deliberazione, nei quali risulta essere presente un numero limitato di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è consentita la cessione anche parziale dei fabbricati interessati, garantendo il mantenimento in locazione agli inquilini che non manifestano l'interesse all'acquisto.**(11)**

4. Il programma di cui al comma 3 è elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale.**(12)**

5. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unità abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio. L'importo così determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell'immobile occupato.

6. Il proprietario comunica la proposta di vendita all'assegnatario di cui all'articolo 31, comma 4, ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche al fine di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l'assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d'acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita. L'ente proprietario può prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell'usufrutto previsto al comma 8, lettera b).

7. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

8. L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto:

- a) alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere o in prossimità, considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall'articolo 13, comma 9, del r.r. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l'ente proprietario può agevolare la mobilità mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza;

b) alla costituzione dell'usufrutto sull'unità abitativa. Il corrispettivo dell'usufrutto è determinato sulla base del valore dell'immobile occupato e deve essere corrisposto all'atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprietà non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, può essere venduta all'asta.**(13)**

9. L'ente proprietario favorisce le procedure di mobilità consensuale tra l'assegnatario non interessato all'acquisto e altro assegnatario di unità abitativa di edilizia residenziale pubblica interessato all'acquisto dell'unità abitativa posta in vendita.

10. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimità, e non abbia rilasciato l'unità abitativa, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza.

11. L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unità abitative dell'immobile, entro cinque anni dall'approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unità abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10, si procede con le seguenti modalità:

a) l'alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5 con priorità per coloro che abitano nello stesso quartiere;

b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unità abitative diverse da edilizia residenziale pubblica, giovani coppie come definite all'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5;

c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato.

12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo e dell'articolo 47 non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo e dell'articolo 47, deve essere inserita, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.

13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unità abitative di edilizia residenziale pubblica non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l'immobile di edilizia residenziale pubblica, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l'immobile, e non lo alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo.

14. L'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unità abitative alienate, l'ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo.

15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall'ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile.

(Art. 11 bis, L.R. 31/1985)

(Alloggi liberi)

1. E' consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, soggetti al r.r. 1/2004 per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:
 - a) alloggi collocati in edifici in condominio;
 - b) alloggi ubicati in aree o immobili di pregio, la cui vendita risulti economicamente vantaggiosa ai fini dello sviluppo e dell'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
2. Alle vendite di cui al comma 1 si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'alloggio libero determinato mediante apposita perizia.
3. **(14)**
4. I programmi delle vendite sono destinati all'incremento e al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
5. I piani di vendita, elaborati dall'ente proprietario ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono autorizzati dalla Giunta regionale previa valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale e del piano di reimpiego.
6. Per le medesime esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nonché al fine di promuovere l'inserimento nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di nuove categorie sociali, e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, le ALER e i comuni possono prevedere specifici progetti per la destinazione a canone moderato di cui al r. r. 1/2004 degli ulteriori alloggi derivanti da ristrutturazioni, senza ridurre il numero di alloggi destinati a canone sociale e per rispondere, in particolare, alle esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto, giovani coppie e famiglie numerose.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE

CAPO I

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Art. 48

(Art. 2, L.R. 2/2000)

(Fondo per il sostegno all'affitto)

1. È istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato.
2. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il fondo nazionale di cui all'articolo 11 della l. 431/1998.
3. Al finanziamento del fondo si provvede:
 - a) con le assegnazioni finanziarie attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale;
 - b) con risorse autonome regionali;
 - c) con risorse proprie dei comuni, iscritte nei rispettivi bilanci.
4. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 (Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi) e ai

sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

5. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione.

6. Il riconoscimento del diritto d'intervento e la gestione delle procedure amministrative di erogazione delle somme spettanti competono alle amministrazioni comunali, che possono a tal fine stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro.

7. Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, a indire il bando per la raccolta delle domande di contributo, è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l'indizione del bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione con soggetti abilitati alla raccolta delle domande ed il pagamento diretto del contributo in favore dei beneficiari.

8. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate dai beneficiari del contributo, che compete ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del d.lgs. 109/1998, i comuni, in attesa dell'istituzione di propri appositi servizi, possono chiedere alla Regione di operare in loro vece, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine la Giunta regionale approva uno schema tipo di convenzione.

9. La Giunta regionale determina, a consuntivo, l'entità globale delle somme spettanti ai singoli comuni, nonché le modalità di pagamento delle stesse, definendo eventuali forme di incentivazione al concorso finanziario dei comuni al fondo.

10. I comuni che concorrono con risorse proprie al finanziamento possono integrare ed estendere il campo di applicazione della normativa regionale, definendo ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti.

CAPO II

SOSTEGNO AGLI OPERATORI

Art. 49

(Art. 2, c. 17, L.R. 2/2000)

(Fondo per il sostegno alla locazione temporanea)

1. È istituito un fondo finalizzato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l. 431/1998, a sostenere le iniziative intraprese dai comuni per favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento, anche mediante l'acquisto o il recupero, di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. A tal fine i comuni possono costituire agenzie o istituti per la locazione e stipulare convenzioni con cooperative edilizie per la locazione. L'erogazione di tale fondo avviene in conformità ai criteri contenuti nel PRERP di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ed a quanto disciplinato dai provvedimenti di attuazione del PRERP adottati dalla Giunta regionale.

Art. 50

(Art. 2, c. 18, L.R. 2/2000)

(Valutazione del riparto delle risorse)

1. La valutazione di efficacia ed efficienza della ripartizione delle risorse di cui agli articoli 48, comma 1, e 49 è effettuata con il programma annuale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

(Norma di abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) la legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63 (Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma regionale straordinario di edilizia residenziale)(15);
- b) la legge regionale 10 marzo 1978, n. 30 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63 concernente "Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma straordinario di edilizia residenziale")(16);
- c) la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74 (Provvidenze a favore di enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale)(17);
- d) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 90 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie dei finanziamenti per l'edilizia pubblica residenziale e disposizioni finanziarie integrative per l'attuazione del primo biennio del piano decennale ex legge 457)(18);
- e) la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 11 (Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90)(19);
- f) la legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3 (Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata)(20);
- g) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 2 (Modifiche alla l.r. 6 dicembre 1979, n. 74 "Provvidenze a favore degli enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale")(21);
- h) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 64 (Modificazione alla legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3)(22);
- i) la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)(23);
- j) la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 91 "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica")(24);
- k) la legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (Cessione in proprietà di alloggi degli I.A. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)(25);
- l) la legge regionale 20 aprile 1985, n. 32 (Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale)(26);
- m) la legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti e realizzati ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in Legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in Legge 25 marzo 1982, n. 94)(27);
- n) la legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla L.r. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica")(28);
- o) la legge regionale 20 novembre 1991, n. 21 (Modifiche alle l.r. 4 gennaio 1982, n. 3 'Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata' e 20 aprile 1985, n. 32 'Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale')(29);
- p) la legge regionale 28 settembre 1992, n. 37 (Limite di reddito per la determinazione dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Modifica dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 e proroga degli artt. 44 e 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28)(30);
- q) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 39 (Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica)(31);

- r) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 30 (Istituzione degli IACP di Lecco e di Lodi)**(32)**;
- s) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 (Concessione di contributi in conto capitale a [] di cooperative edilizie in difficoltà economiche)**(33)**;
- t) la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.))**(34)**;
- u) la legge regionale 29 marzo 1997, n. 8 (Modifiche alla l.r. 10 giugno 1996, n. 13 "Norme per il riordino degli enti di Edilizia Residenziale Pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)")**(35)**;
- v) la legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 "Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)")**(36)**;
- w) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')**(37)**;
- x) la legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato)**(38)**;
- y) la legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)**(39)**;
- z) la legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della Provincia di Monza e Brianza)**(40)**;
- aa) la legge regionale 30 dicembre 2007, n. 36 (Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)**(41)**.

2. Sono o restano abrogate altresì le seguenti disposizioni:

- a) il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - Terza variazione al bilancio 1980 e al bilancio pluriennale 1980-82)**(42)**;
- b) l'articolo 31 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Primo provvedimento)**(43)**;
- c) l'articolo 17 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 97 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Terzo provvedimento)**(44)**;
- d) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 novembre 1991, n. 21 (Modifiche alle l.r. 4 gennaio 1982, n. 3 "Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata" e 20 aprile 1985, n. 32 "Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale")**(45)**;
- e) i commi da 41 a 43 ter e da 48 a 52 ter dell'articolo 3 della legge 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')**(46)**;
- f) i commi da 9 a 18 ter dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)**(47)**;
- g) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale)**(48)**;
- h) i commi 10 e 11 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001)**(49)**;
- i) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale)**(50)**;
- j) il comma 27 dell'articolo 6 e i commi 6 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)**(51)**;



- k) il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2003)(52);
- l) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(53);
- m) il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2004) (54);
- n) i commi da 4 a 7 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005)(55);
- o) il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(56);
- p) l'art. 2 della legge regionale 22 marzo 2007 (Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato)(57);
- q) il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(58);
- r) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008)(59);
- s) l'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008)(60);
- t) i commi da 4 a 7 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia)(61).

Art. 52

(Norma finale)

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi dell'articolo 51, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime leggi e disposizioni permangono e restano validi ed efficaci. Tali leggi e disposizioni continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.
2. I riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni riunite nel presente testo unico, abrogate dall'articolo 51, si intendono fatti al presente testo unico.

Art. 53

(Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dagli articoli 4, 5, comma 3, 22, 41, 44, 48 e 49 si provvede con successivo provvedimento di legge.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27#ann1

ALLEGATO A

ELENCO DELLE ALER DI CUI ALL'ARTICOLO 11

BERGAMO

BRESCIA

BUSTO ARSIZIO

COMO

CREMONA

LECCO

LODI

MANTOVA

MILANO

MONZA E BRIANZA

PAVIA

SONDRIO

VARESE

ALLEGATO B (di cui agli articoli 31, 36 e 37) (*Allegato A, l.r. 27/2007*)

MODALITA' DI CALCOLO DEL VALORE LOCATIVO

Valore locativo = 5% * Valore convenzionale

Valore convenzionale = (Costo convenzionale * Superficie convenzionale * caratteristiche dell'Unità abitativa);

• *Costo convenzionale* = 1.000 €/mq per le unità abitative realizzate anteriormente al 1977; 1.250 €/mq per le unità abitative realizzate successivamente al 31.12.1976.

Per la determinazione del costo convenzionale, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori se si è proceduto a lavori di ristrutturazione dell'edificio. Qualora si sia proceduto a ristrutturazione o completo restauro dell'unità immobiliare, gli enti proprietari adeguano il valore del parametro nei limiti e con le procedure previste dall'articolo 31, comma 6.

• *Superficie convenzionale*: La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a. l'intera superficie dell'unità immobiliare;
- b. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- c. il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- d. il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.

Le superfici di cui alle lettere a) e b) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a1) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
- b1) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
- c1) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

I coefficienti di cui alle lettere b1) e c1) non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è

scadente.

•*Caratteristiche dell'unità abitativa:* Le caratteristiche dell'unità abitativa sono:

- classe demografica dei comuni;
- ubicazione;
- livello di piano;
- stato di conservazione dell'immobile;
- vetustà.

CLASSE DEMOGRAFICA DEI COMUNI

In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

- a. 1,20 per gli immobili siti in comuni capoluogo ed in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b. 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c. 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d. 1,00 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e. 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f. 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g. 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. Agli immobili siti nel Comune di Monza, il coefficiente di cui alla lettera a) si applica a partire dal 1 gennaio 2010.

UBICAZIONE

Per i comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti:

- a. 0,90 per la zona edificata periferica ed agricola;
- b. 1,25 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
- c. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola e per il centro storico;
- d. 1,50 per il centro storico.

Per i comuni capoluogo:

- a. 0,85 per la zona agricola;
- b. 1,00 per la zona edificata periferica;
- c. 1,30 per la zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico;
- d. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
- e. 1,50 per il centro storico.

Nei comuni capoluogo, per gli enti proprietari con un patrimonio classificato scadente inferiore al 25 per cento, il valore della lettera c. è pari a 1,25, fatta eccezione per gli stabili di pregio, individuati con le procedure previste dall'articolo 31, comma 6. Agli immobili siti nel Comune di Monza, i coefficienti per i comuni capoluogo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.

Per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:

- a. 0,85 per la zona agricola;
- b. 0,95 per la zona edificata periferica;
- c. 1,10 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
- d. 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;

e. 1,30 per il centro storico.

Per i comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti:

a. 0,85 per la zona agricola;

b. 0,90 per il centro edificato;

c. 1,00 per il centro storico.

LIVELLO DI PIANO

Limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:

a. 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;

b. 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;

c. 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;

d. 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.

Per le abitazioni situate al quarto piano fuori terra e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

STATO DI CONSERVZIONE DELL'IMMOBILE:

a. 1,00 se lo stato è normale;

b. 0,80 se lo stato è mediocre;

c. 0,60 se lo stato è scadente.

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto di:

— elementi propri dell'unità immobiliare:

- pavimenti;

- pareti e soffitti;

- infissi;

- impianto elettrico;

- impianto idrico e servizi igienico-sanitari;

- impianto di riscaldamento;

— elementi comuni;

- accessi, scale e ascensore;

- facciate, coperture e parti comuni in genere.

Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano scadenti le condizioni di 3 degli elementi di cui sopra, dei quali almeno 2 propri dell'unità immobiliare. Si considera scadente qualora siano scadenti le condizioni di 4 degli elementi di cui sopra, dei quali almeno 3 propri dell'unità immobiliare. In ogni caso lo stato dell'immobile è scadente se non dispone dell'impianto elettrico, o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina o nei servizi o se non dispone di servizi igienici privati o di impianto di riscaldamento. Non si può procedere a nuove assegnazioni per affittare le unità immobiliari che non dispongono dell'impianto elettrico, o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina o nei servizi o se non dispongono di servizi igienici privati.

VETUSTA'

Per le unità abitative realizzate anteriormente al 1986, il coefficiente di vetustà pari a 1 viene ridotto dell'0,25 per cento annuo fino al 1976 e dello 0,5 per cento annuo dal 1975 al 1956. Per le unità abitative oggetto di intervento di

recupero o ristrutturazione edilizia successivamente al 31.12.1985 il coefficiente è pari a 1.

Ai fini della determinazione del coefficiente della vetustà, se si è proceduto a lavori di manutenzione straordinaria o risanamento riguardanti cinque degli elementi qualificanti lo stato di conservazione, dei quali almeno tre propri dell'unità immobiliare, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori.

ALLEGATO C (di cui agli articoli 31 e 36)(Allegato B, l.r. 27/2007)

APPLICAZIONE DEL CANONE SOPPORTABILE

<i>Aree</i>	<i>ISEE – ERP (€)</i>	<i>% del valore locativo*</i>	<i>Incidenza max % su ISE-ERP**</i>	<i>Canone minimo</i>
Protezione	0 – 4.000	—	—	20
	4001 - 6.000	21	14	20
	6001 - 7.000	25	14	20
	7001 - 8.000	30	14	20
	8001 - 9.000	36	16	20
Accesso	9001 - 10.000	43	20	70
	10001 - 11.000	48	20	70
	11001 - 12.000	53	20	70
	12001 - 13.000	57	20	70
	13001 - 14.000	61	20	70
Permanenza	14001 - 15.000	66	22	120
	15001 - 16.000	70	22	120
	16001 - 17.000	74	22	120

	17001 - 18.000	78	22	120
	18001 - 19.000	82	22	120
	19001 - 20.500	87	22	120
	20501 - 22.000	92	22	120
	22001 - 23.500	96	22	120
	23501 - 25.000	100	22	120
	25001 - 26.500	105	22	120
	26501 - 28.000	110	22	120
	28.001 - 35.000	115 - 150***	24	200

* Per i nuclei familiari con un solo componente le percentuali di incidenza sono ridotte del 30% per l'area di protezione e del 20% per l'area dell'accesso e del 15% per l'area della permanenza.

** Fatto salvo il canone minimo.

*** La percentuale del valore locativo è applicata secondo i criteri stabiliti dall'ente proprietario nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 33.

NOTE:

1. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
2. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
3. La lettera è stata aggiunta dall'art. 19, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
5. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2009, n. 30.
6. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
8. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2009, n. 30.
10. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19.
11. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2009, n. 30.
12. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19.

13. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2009, n. 30.
14. Il comma è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19.
15. Si rinvia alla l.r. 13 dicembre 1977, n. 63, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
16. Si rinvia alla l.r. 10 marzo 1978, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
17. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1979, n. 74, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
18. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
19. Si rinvia alla l.r. 23 gennaio 1981, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
20. Si rinvia alla l.r. 4 gennaio 1982, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
21. Si rinvia alla l.r. 4 gennaio 1983, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
22. Si rinvia alla l.r. 27 agosto 1983, n. 64, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
23. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
24. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 92, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
25. Si rinvia alla l.r. 20 aprile 1983, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
26. Si rinvia alla l.r. 20 aprile 1983, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
27. Si rinvia alla l.r. 19 aprile 1983, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
28. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 1990, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
29. Si rinvia alla l.r. 20 novembre 1991, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
30. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 1992, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
31. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 1993, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
32. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1995, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
33. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1995, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
34. Si rinvia alla l.r. 10 giugno 1996, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
35. Si rinvia alla l.r. 29 marzo 1997, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
36. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
37. Si rinvia alla l.r. 8 febbraio 2005, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
38. Si rinvia alla l.r. 13 luglio 2007, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
39. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2007, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
40. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2007, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
41. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
42. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1980, n. 99, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
43. Si rinvia alla l.r. 25 maggio 1983, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
44. Si rinvia alla l.r. 13 dicembre 1983, n. 97, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
45. Si rinvia alla l.r. 20 novembre 1991, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
46. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
47. Si rinvia alla l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
48. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 2000, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
49. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
50. Si rinvia alla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
51. Si rinvia alla l.r. 5 agosto 2002, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
52. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
53. Si rinvia alla l.r. 11 agosto 2003, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

54. Si rinvia alla l.r. 22 dicembre 2003, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
55. Si rinvia alla l.r. 23 dicembre 2004, n. 40, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
56. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 2006, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
57. Si rinvia alla l.r. 22 marzo 2007, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
58. Si rinvia alla l.r. 31 luglio 2007, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
59. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
60. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2008, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
61. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2009, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

ALLEGATO

10



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 2 dicembre 2013 - n. 17

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) 2

Supplemento n. 49 - Martedì 03 dicembre 2013

**Legge regionale 2 dicembre 2013 - n. 17
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica)**

 IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Modifiche alla l.r. 27/2009)**

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «l'esercizio dell'attività di» è inserita la parola: «coordinamento»;
- b) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)) e l'ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza),» sono abrogate;
- c) al comma 1 dell'articolo 11, in fine, sono aggiunte le parole: «Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.»;
- d) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco ricognitivo di cui all'allegato A definisce l'ambito territoriale di competenza di ciascuna ALER. Le ALER sono organizzate in strutture decentrate sul territorio attraverso le unità operative gestionali, di seguito denominate U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. Le U.O.G. sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività.»;
- e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le ALER adottano un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, riguardante l'utilizzo di beni e risorse gestiti. Nell'ambito del programma sono indicati gli elenchi degli assegnatari e occupanti, i relativi canoni d'affitto o indennità di occupazione applicati. Ogni ALER ha l'obbligo di pubblicare il programma sul proprio sito istituzionale.»;
- f) al comma 1 dell'articolo 12 dopo la parola: «provinciale» è inserita la parola: «sovracomunale»;
- g) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente dell'ALER adotta la proposta di statuto, sentito il consiglio territoriale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.»;
- h) dopo il comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Lo statuto definisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ALER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, le modalità di partecipazione degli utenti e del territorio, dei sindacati, degli inquilini e delle rappresentanze del terzo settore alla gestione dell'ALER, nonché le modalità di trasformazione e scioglimento delle stesse.»;
- i) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

**«Art. 15
(Organi delle ALER)**

1. Sono organi delle ALER:
- a) il presidente;
 - b) il direttore generale;
 - c) il consiglio territoriale;
 - d) il collegio dei sindaci»;

j) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

**«Art. 16
(Presidente)**

1. Il presidente è legale rappresentante e amministratore unico dell'ALER. La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile una sola volta.

2. L'indennità di carica del presidente è determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ALER e in ogni caso in misura non superiore all'indennità di carica del consigliere regionale.

3. Il presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio territoriale. L'incarico può essere revocato con atto motivato della Giunta regionale, in relazione a:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con particolare riferimento agli equilibri della gestione economica e finanziaria, previa definizione di idonei criteri temporali e di valutazione;
- b) mancata attuazione degli indirizzi;
- c) perdurante superamento dei costi standard individuati dalla Giunta regionale;
- d) gravi violazioni di legge o di regolamento;
- e) gravi irregolarità amministrative e contabili.

4. Spetta al presidente in particolare:

- a) adottare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;
- b) approvare il bilancio;
- c) definire le articolazioni territoriali, quali strutture decentrate per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;
- e) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'ente;
- f) nominare il direttore generale;
- g) proporre, d'intesa con il consiglio territoriale, i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni. Tali programmi vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito del bilancio preventivo.

5. Per il presidente valgono le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, nonché le cause di esclusione, di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla normativa regionale in materia di nomine di competenza della Giunta regionale.»;

k) gli articoli 17 e 18 sono abrogati;

l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

**«Art. 19
(Direttore generale)**

1. Il direttore generale è nominato dal presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati muniti di diploma di laurea che hanno ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di selezione e sono specificati i criteri da utilizzare per valutare l'adeguatezza della esperienza dirigenziale.

2. In ragione della complessità organizzativa, della dimensione economica e del relativo patrimonio, lo statuto

dell'ALER di Milano può prevedere che il presidente dell'ALER di Milano nomini sino a due direttori generali.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato, con durata massima di anni cinque e si risolve alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del presidente e comunque nel caso di interruzione del mandato del presidente stesso. In ogni caso il direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo presidente. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il presidente stipula il contratto del direttore generale e può risolverlo anche anticipatamente:

- a) in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- b) qualora risultino accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall'attività di gestione;
- c) in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.

4. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.

5. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal presidente con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale. Il direttore proveniente dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio.

6. Al direttore generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo nei limiti stabiliti dallo statuto; il direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

7. In particolare spetta al direttore generale:

- a) presiedere le commissioni di gara e di concorso con responsabilità delle relative procedure;
- b) stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;
- c) dirigere il personale e organizzare i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;
- d) rappresentare in giudizio l'ALER, se delegato dal presidente, con facoltà di conciliare e transigere;
- e) presentare al presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale;
- f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e compiere tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER.

8. Il direttore generale può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del presidente.

9. L'incarico di direttore generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono definite dallo statuto.;

m) dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19 bis
(Consiglio territoriale)

1. Il consiglio territoriale è formato da un numero di componenti, definito dalla Giunta regionale, variabile da un minimo di sette a un massimo di tredici. Di questi, da due a quattro, proporzionalmente al numero dei componenti del consiglio territoriale, sono indicati dalla minoranza. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale, sulla base di apposito elenco, aggiornato periodicamente, in cui sono inseriti i sindaci dei comuni, sede di edifici di proprietà o in gestione ad ALER, dell'ambito territoriale di ciascuna ALER, che ne facciano richiesta. La Giunta regionale stabilisce i

criteri e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco, nonché per il relativo aggiornamento.

2. Alle sedute partecipano, con diritto di voto, i componenti o loro delegati. Il presidente e il direttore generale dell'ALER partecipano alle sedute del consiglio territoriale senza diritto di voto.

3. Il consiglio territoriale dura in carica cinque anni. Il presidente del consiglio territoriale è eletto dal consiglio stesso nella prima seduta di insediamento.

4. Il consiglio territoriale esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del presidente individuati dallo statuto di ciascuna ALER. Il consiglio territoriale esercita le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui programmi annuali e pluriennali di attività di cui al comma 4 dell'articolo 16;
- b) esprime l'intesa sulle proposte formulate dal presidente in merito ai programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dimissioni e nuove realizzazioni;
- c) esprime, su richiesta del presidente, pareri su questioni attinenti all'attività dell'ente.

5. La partecipazione al consiglio territoriale è onorifica, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasporto, nei limiti definiti con deliberazione della Giunta regionale.»;

«Art. 19 ter

(Osservatorio per la legalità e la trasparenza)

1. È istituito presso ogni ALER l'osservatorio per la legalità e la trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L'osservatorio deve riunirsi almeno due volte l'anno e la partecipazione è a titolo gratuito.

2. Fanno parte dell'osservatorio:

- a) il presidente dell'ALER;
- b) il direttore generale dell'ALER;
- c) cinque sindaci o loro delegati dei comuni delle ALER di competenza;
- d) tre comandanti della polizia locale o loro delegati;
- e) un rappresentante del coordinamento dei comitati inquilini;
- f) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio.»;

n) dopo il comma 1 dell'articolo 20 è inserito il seguente:

«1 bis. Il Consiglio regionale procede alle designazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 129, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio regionale.»;

o) i commi da 1 a 4 dell'articolo 21 sono abrogati;

p) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24
(Controllo sugli atti delle ALER)

1. Sono soggetti a controllo della Giunta regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. Su tali atti la Giunta regionale può formulare rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il presidente trasmette semestralmente alla Giunta regionale la relazione sull'andamento della gestione finanziaria.»;

q) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione e le ALER, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio. A tal fine viene istituita in ogni U.O.G. una consulta dove sono direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle attività delle U.O.G. e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio pubblico. La consulta si rapporta periodicamente, almeno una volta l'anno, con l'osservatorio per la trasparenza e la legalità. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.»;

Supplemento n. 49 - Martedì 03 dicembre 2013

r) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Norme transitorie)

1. Gli accorpamenti delle ALER, indicate nell'allegato A, avvengono mediante fusione per incorporazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante «Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)».

2. L'ALER incorporante è individuata sulla base del maggior numero di alloggi di proprietà.

3. Al fine di rendere operativo il passaggio di funzioni e di attività alle ALER di cui all'allegato A, fino alla nomina del presidente, la Giunta regionale si avvale di commissari straordinari nominati con le procedure previste all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 2013, n. 2 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ALER)), definendone le attività.

4. I commissari straordinari di cui al comma 3 restano in carica sino alla nomina dei presidenti delle ALER incorporanti.

5. I presidenti delle ALER incorporanti assumono, senza alcuna indennità aggiuntiva, le funzioni di commissari straordinari delle ALER incorporande, con particolare riferimento al compimento di tutti gli atti connessi al procedimento di fusione. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i compiti e le attività spettanti ai presidenti in qualità di commissari straordinari.

6. Il presidente provvede all'adeguamento dello statuto alle disposizioni della legge recante «Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)», entro novanta giorni dalla sua nomina.

7. Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei collegi dei sindaci delle ALER incorporanti di cui all'allegato A entro il 31 gennaio 2014. Sino a tale data sono prorogati i collegi dei sindaci in carica. Per le ALER incorporande le funzioni dell'organo di revisione sono svolte dai collegi dei sindaci delle ALER incorporanti.

8. Le disposizioni relative al consiglio territoriale di cui all'articolo 19 bis si applicano a far tempo dalla sua costituzione.

9. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2014, definisce i costi standard relativi alla gestione e agli acquisti, nonché i tempi e le modalità di adeguamento a essi delle ALER.

10. Gli accorpamenti delle ALER indicate nell'allegato A non producono riduzione del personale in servizio. La rideterminazione della dotazione organica avviene entro dodici mesi dall'adeguamento dello statuto di ciascuna ALER, previa concertazione con le parti sociali, al fine di salvaguardare gli attuali spazi occupazionali, anche attraverso percorsi di riconversione e riqualificazione.

11. Il presidente di ciascuna ALER definisce e approva, entro centottanta giorni dall'insediamento, il piano organizzativo di riassetto delle società partecipate e controllate, al fine di una loro razionalizzazione, con adeguate forme di tutela dei posti di lavoro.»;

s) l'allegato A di cui all'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Allegato A

ELENCO DELLE ALER DI CUI ALL'ARTICOLO 11

MILANO

LODI-PAVIA

BRESCIA- CREMONA-MANTOVA

BERGAMO-LECCO-SONDRIO

BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 2 dicembre 2013

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/201 del 26 novembre 2013)

ALLEGATO

11



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Casa

Comunicato regionale 23 giugno 2011 - n. 70

Illustrazione delle principali modifiche al Regolamento regionale n. 1/2004 in tema di assegnazione e gestione degli alloggi di ERP 2

Testo coordinato del Regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1

Testo del Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1, "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 5 gennaio 2000, n. 1)" integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti regionali 27 marzo 2006, n. 5 e 20 giugno 2011, n. 3. 3

*La Direzione generale Casa ha curato, per una maggiore chiarezza espositiva, la redazione del testo coordinato del Regolamento regionale pubblicato nella presente edizione.
Tale pubblicazione riveste esclusivamente carattere informativo e non incide in alcun modo sul valore normativo delle disposizioni richiamate.*

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Casa

Comunicato regionale 23 giugno 2011 - n. 70
Illustrazione delle principali modifiche al Regolamento regionale n. 1/2004 in tema di assegnazione e gestione degli alloggi di ERP

L'applicazione del regolamento regionale n. 1/2004 ha evidenziato la necessità di intervenire e introdurre norme di semplificazione e snellimento delle procedure nonché dirette a dare risposta alle nuove domande abitative (es. famiglie monoparentali, mix abitativo).

Inoltre il Testo Unico delle leggi di edilizia residenziale pubblica (l.r. 27/2009) ha introdotto disposizioni che devono essere recepite dal regolamento.

Le proposte di modifica approvate dalla Giunta sono state condivise con le ALER, l'ANCI e le Organizzazioni Sindacali con un lungo lavoro di confronto.

Le modifiche più importanti riguardano i seguenti aspetti.

1) MIX ABITATIVO

E' stata data risposta alla nuova domanda abitativa introducendo una norma diretta ad evitare la ghettizzazione dei quartieri popolari e a consentire il mix abitativo. Attraverso specifici bandi verrà data risposta a particolari categorie sociali (quali anziani, giovani e famiglie monoparentali) entro una quota del 30% delle nuove edificazioni o degli interventi di recupero edilizio di alloggi a canone sociale (art. 6bis), previa apposita motivazione sul generale fabbisogno abitativo e sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'art. 14.

2) CADENZA DEI BANDI

Le modifiche riguardano il superamento della rigida previsione della cadenza dei bandi per l'assegnazione degli alloggi che per i Comuni con oltre 20.000 abitanti potranno essere semestrali o annuali secondo scelte locali, mentre per i Comuni inferiori a 20.000 abitanti i bandi potranno essere biennali e per i Comuni con meno di 5000 abitanti non sono fissati termini consentendo un'agevole assegnazione in relazione alla situazione di bisogno (art. 6).

3) COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Ulteriore importante novità riguarda la disciplina sulle Commissioni consultive comunali (artt. 6 bis, 8, 14) previste necessariamente nei Comuni superiori a 20.000 abitanti e facoltativamente negli altri. La commissione composta da esperti indicati da Comuni, Aler e parti sociali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza dell'utenza, interviene in via consultiva in vari casi tra cui l'emanazione dei bandi finalizzati al mix sociale ovvero assegnazioni in deroga alle graduatorie in caso di sfratti. E' stata inserita una norma transitoria che consente l'assegnazione in via d'urgenza di alloggi a sfrattati senza il parere della Commissione fino al momento della sua costituzione entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento al fine di non bloccare l'iter di procedimenti in corso o che a breve potrebbe essere necessario avviare.

4) CONVENZIONI CON L'ENTE GESTORE

Viene inoltre riconosciuta ai Comuni la facoltà di convenzionarsi con gli enti gestori (ALER) ai fini dello svolgimento del procedimento di assegnazione degli alloggi mantenendo in capo ai Comuni stessi, il provvedimento conclusivo di assegnazione (art. 13).

5) RINUNCIA ALL'ALLOGGIO

Particolarmente innovative le norme in tema di rinuncia all'alloggio, che viene circoscritta a situazioni di inidoneità dell'appartamento connesse a patologie del richiedente certificate sotto il profilo sanitario ovvero a condizioni scadenti per gli aspetti manutentivi (art. 13).

6) SOLUZIONE DELL'ABUSIVISMO AMMINISTRATIVO

Le modifiche danno anche risposta al problema del c.d. abusivismo amministrativo risolvendo i casi di irregolarità riguardanti situazioni di convivenza consolidata attraverso la stipulazione di un contratto ai sensi del codice civile con l'individuazione di un canone che tenga conto delle condizioni economiche della famiglia e delle caratteristiche dell'alloggio (art. 15).

Si rende quindi necessario, da parte delle ALER e dei Comuni dare immediata attuazione alla norma inviando apposita comunicazione alle famiglie interessate e procedere alla definizione dei nuovi contratti di locazione.

7) SUBENTRO

Con riferimento alla tematica del subentro le modifiche regolamentari determinano una riduzione rilevante dei casi ammessi, consentendo tale possibilità soltanto a coloro che hanno convissuto continuativamente con l'assegnatario o esclusivamente ad ascendenti e/o discendenti di I grado che rientrano nel nucleo familiare per motivi di assistenza o a seguito di separazione legale (art. 20).

8) MOBILITA'

Anche in tema di mobilità le modifiche danno risposta alle esigenze degli assegnatari connesse alle condizioni economiche delle famiglie consentendo la mobilità tra gli alloggi a canone diverso (es. da moderato a sociale e viceversa) per venire incontro a mutate situazioni reddituali (art. 22). La mobilità è normata anche per gli alloggi a canone concordato di cui alla l.r. 431/98.

9) LIMITI DI DECADENZA NEL CANONE MODERATO

In tema di canone moderato si conferma il limite massimo di reddito per l'accesso pari a 40.000 euro ISEE-ERP (art. 13) e si introduce il limite massimo per la decadenza pari a 60.000 euro ISEE-ERP (art. 18), riprendendo sul punto il nuovo disposto introdotto dalla recente l.r. 3/2011 (collegato ordinamentale).

10) NUOVE ATTRIBUZIONI DELLA POLIZIA LOCALE

Importante novità riguarda la possibilità attribuita alla Polizia Locale di accertare attività illecite in alloggi ERP ai fini della decadenza dall'assegnazione. Tale innovazione consente ai Comuni una maggiore rapidità di azione superando la precedente previsione regolamentare che attribuiva solo all'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza accertamenti di attività illecite in alloggi ERP.

11) FORME DI ASSISTENZA SOCIALE

Il nuovo regolamento disciplina le forme di assistenza sociale nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica poste in capo ai Comuni e alle Aler, quali in particolare l'attivazione dei custodi sociali e del contributo di solidarietà (art. 26 bis).

12) ALLOGGI DI PICCOLE DIMENSIONI

In via conclusiva si segnalano le importanti novità in tema di locazione temporanea con l'introduzione nel circuito abitativo di alloggi di piccole dimensioni destinati a famiglie monoparentali, studenti, lavoratori, anziani e prevedendo a tal fine appositi bandi di assegnazione (artt. 26 e 30). Si può stimare che potranno essere utilizzati piccoli alloggi (intorno ai 25 mq) per un totale di 700 alloggi nella sola città di Milano.

Il direttore vicario
Emilia Angela Benfante

Testo coordinato del Regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1
Testo del Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1, "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 5 gennaio 2000, n. 1)" integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti regionali 27 marzo 2006, n. 5 e 20 giugno 2011, n. 3

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP) ai sensi del comma 41, lettera m), dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

1bis. L'edilizia residenziale pubblica è da considerarsi servizio di interesse economico generale e si rivolge alle famiglie in disagio familiare, abitativo ed economico, per il periodo di permanenza del disagio stesso.

2. Sono considerati alloggi di ERP, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell'ERP, relative ai soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione e la permanenza di cui ai successivi articoli e all'allegato 1.

3. Ai fini del presente regolamento gli alloggi di ERP si distinguono in:

- alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione;
- alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli alloggi:

- realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell'ERP;
- di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
- di servizio oggetto di concessione amministrativa in ragione dell'esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.

5. L'assegnazione e la gestione degli alloggi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 17 e 18, alla legge 15 febbraio 1980, n. 25, alla legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e alla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalle leggi medesime. Il comune, assicurate le speciali finalità delle leggi n. 25/80, n. 94/82, n. 118/85 e n. 899/86, può procedere all'assegnazione e, su richiesta dell'inquilino, alla gestione dei relativi alloggi con le disposizioni di cui al presente regolamento.

5bis. Il bando per l'assegnazione, la graduatoria e la gestione degli alloggi di cui al comma 3, lettera b), per i quali si applica il canone moderato dell'articolo 32, possono essere disciplinati dalla convenzione stipulata tra il comune e i soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto delle competenze proprie del comune in materia di assegnazione e di quanto previsto agli articoli 2, 3, 4, 8, 10 e all'allegato 1.

Art. 2.
Definizione del nucleo familiare.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nu-

cleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell'alloggio.

2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3.
Determinazione della situazione economica e procedure informatiche.

1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di ERP, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ERP), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) determinati con le modalità e le integrazioni di cui all'allegato 1. Il valore di tali indicatori è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, in base all'andamento dei bandi d'assegnazione.

2. Al fine di migliorare il rapporto con i comuni e il servizio fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d'assegnazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette a disposizione dei comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio. Con provvedimento del Direttore generale della competente Direzione regionale sono stabilite le modalità di utilizzo delle procedure.

Art. 4.
Anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

1. I comuni detentori di patrimonio di ERP gestito direttamente, le ALER e gli altri gestori di alloggi di ERP, anche ai fini dell'articolo 18 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), provvedono alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e, la trasmissione dei dati alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione generale competente che provvederà a trasmetterli ai comuni interessati.

TITOLO II
 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 5.
Provvedimento di assegnazione.

1. All'assegnazione degli alloggi di ERP, come definiti all'articolo 1, provvede il comune in cui si trova l'alloggio da assegnare.

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

Art. 6.
Bandi di assegnazione.

1. Il comune provvede all'assegnazione degli alloggi di ERP che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell'ordine e ai corpi speciali di cui all'articolo 23, mediante bandi pubblici da indire valutando il fabbisogno abitativo, l'offerta di alloggi e il grado di soddisfazione della graduatoria del precedente bando.

Il periodo che intercorre tra l'indizione di un bando e quello successivo può essere di sei mesi o un anno e, solo per comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, due anni. Il periodo di raccolta delle domande deve essere adeguato alle dimensioni demografiche e comunque non deve essere inferiore a 30 giorni. Il bando deve assicurare che l'anno fiscale di riferimento per la valutazione economica dei partecipanti allo stesso sia per tutti il medesimo.

2 ...

2bis. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti per l'assegnazione dei soli alloggi di risulta resi disponibili, hanno facoltà di provvedere con le procedure dell'articolo 14. Nel caso di assegnazione di alloggi di nuova costruzione o recuperati o comunque acquisiti, il comune deve in ogni caso procedere al bando di assegnazione ai sensi del regolamento.

2ter. Ai fini della conoscenza del fabbisogno e della programmazione degli interventi, i comuni di cui al comma 2bis, nell'anno precedente il termine della legislatura regionale, devono procedere alle assegnazioni mediante bando.

3. Il comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica e delle caratteristiche territoriali e sociali, definisce, nel rispetto del principio di eguaglianza, garantendo la parità di trattamento:

- le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;
- l'eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell'articolo 11;
- le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando.

4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.

5. Il comune, con il bando e con altre modalità idonee, deve rendere noto ai cittadini:

- i requisiti per l'accesso all'assegnazione di un alloggio di ERP;
- la prevedibile disponibilità di alloggi di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 per il periodo di validità della graduatoria, nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, negli altri comuni;
- la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell'articolo 11;
- le modalità di attribuzione dell'Indicatore del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC);
- le modalità di valutazione del periodo di residenza ai fini del calcolo dell'ISBARC/R in forza del quale è formata la graduatoria;
- il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria.

Art. 6bis.
Mix abitativo.

1. Al fine di favorire l'integrazione sociale, nei casi di nuova edificazione e in tutte le tipologie di recupero edilizio di alloggi a canone sociale, il comune, nella misura massima del 30% di tali alloggi, previa apposita motivazione sul generale fabbisogno abitativo e sentita la commissione di cui al successivo art. 14 c. 5 ove prevista dalla norma stessa, ha facoltà di individuare gli aventi diritto all'assegnazione con apposito bando speciale che assicuri la presenza di nuclei familiari diversificati per categorie e composizione, anche monoparentali. Le categorie e i rapporti della composizione del nucleo con la dimensione degli alloggi sono quelli di cui al presente regolamento.

Art. 7.
Presentazione della domanda.

1. La domanda di assegnazione di un alloggio di ERP può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e/o in quello in cui si presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

2. Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri consecutivi, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente.

3. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate) e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del d.p.r. 445/2000.

4. La domanda è inserita, a cura del comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell'ISBARC e dell'ISBARC/R di cui all'articolo 10, ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. I comuni o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante.

5. La procedura informatica della Regione costituisce la sola procedura da utilizzarsi per la gestione e la valutazione delle domande ai fini dell'assegnazione di un alloggio di ERP. Essa consente automaticamente al comune di:

- inserire i dati della domanda;
- annullare duplicazioni delle domande eventualmente presentate da altri componenti del nucleo del richiedente, qualora non sia richiesta la scissione del nucleo familiare;
- verificare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 8;
- verificare la congruità dei dati resi con le autocertificazioni;
- determinare l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-ERP) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ERP) dei richiedenti, ai fini dell'assegnazione;
- determinare il valore delle singole condizioni familiari e abitative, secondo quanto previsto dall'allegato 1;
- valutare il periodo di residenza in Regione Lombardia;
- determinare il valore dell'ISBARC/R, di cui al successivo articolo 10.

6. La Giunta regionale predispone lo schema dei moduli per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, nonché lo schema di bando tipo.

6bis. ...**Art. 8.**
Requisiti soggettivi.

1. Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di ERP o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio ERP sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;
- residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
 - qualora il comune sia quello prescelto dal ricorrente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7;
 - lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel comune stesso;
 - lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;

- b4) il richiedente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione;
- c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- f) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ERP) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nell'allegato 1, parte III, punti 6, lettera a) e 7; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-ERP superiore a tale limite, purché l'Indicatore di Situazione Economica (ISE-ERP) non sia superiore alla soglia ivi stabilita;
- g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

<i>superficie convenzionale in mq</i>			
<i>superficie utile</i>	<i>superficie accessoria</i>	<i>superficie totale</i>	<i>componenti nucleo familiare</i>
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
45	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

- h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e abbia pagato tutte le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, valutate previo parere della commissione di cui al successivo art. 14, c. 5;
- i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni.
2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Art. 9. Valutazione della domanda.

1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica e alle condizioni familiari e abitative. Il periodo di residenza sul territorio regionale, espressione della situazione di difficoltà del nucleo richiedente a risolvere i problemi abitativi, concorre con le altre condizioni alla determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria, secondo quanto specificato nell'allegato 1.

2...

3. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione di cui all'allegato 1, parte I, punti 3 e 6, si tiene conto anche della situazione economica dei soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e non fiscalmente a carico.

Art. 10.

Indicatore dello stato di bisogno abitativo e valutazione del periodo di residenza.

1. La Regione rileva in tempo reale, con proprie procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando d'assegnazione in tutti i comuni, mediante un "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo" (ISBA).

2. Per ciascuna delle condizioni familiari e abitative, illustrate nell'allegato 1, parte prima, la Regione stabilisce propri valori che, con valutazione ponderata, tenuto conto della situazione economica della famiglia, determinano l'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR) per ciascun comune della Regione. I valori delle diverse condizioni e il metodo di valutazione ponderata degli stessi sono indicati nell'allegato 1, parti seconda e quarta.

3. Il comune, in rapporto alle specificità territoriali della problematica abitativa, ferma restando la metodologia di valutazione ponderata per la determinazione dell'ISBAR, ha la facoltà di determinare un proprio "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale e Comunale" (ISBARC), aumentando o diminuendo il valore specifico attribuito a una o più delle condizioni familiari e abitative, che concorrono alla determinazione dell'indice di disagio, fino al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento, come definito nell'allegato 1, parte seconda. La variazione comunale del valore specifico attribuito a ciascuna condizione non può variare di oltre il 20%, in aumento o in diminuzione, rispetto al peso dato dalla Regione.

4. Qualora il comune non proceda ad integrare i valori regionali con valori propri, l'ISBAR assume anche funzione di ISBARC.

5. La residenza sul territorio regionale concorre alla determinazione del punteggio per l'assegnazione integrando l'ISBAR, che assume la dizione di ISBARC/R, con le modalità previste alle parti II e IV dell'allegato 1.

6. La Regione, alla chiusura del bando, trasmette in tempo reale la procedura di stampa dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine dei valori dell'ISBARC/R, per l'assunzione della graduatoria definitiva da parte del comune, ai fini dell'assegnazione degli alloggi pubblici esistenti nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, al di fuori dell'ambito comunale.

Art. 11.

Graduatoria comunale.

1. Il comune, mediante il sistema informatico regionale, provvede:

- al caricamento dei dati della domanda;
- alla ricezione in tempo reale dell'ISBARC/R attribuito alla domanda, sia nel caso di assunzione dei valori regionali, sia nel caso dell'adozione di valori comunali integrativi;
- alla chiusura del bando e alla formazione dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine dei valori dell'ISBARC/R.

2. All'atto della domanda il comune, mediante il sistema informatico regionale, rilascia al concorrente copia della domanda con l'ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento agli enti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell'ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dall'ente che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.

3. Il comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria dopo la sua pubblicazione, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione, in tale procedimento il comune tiene conto dell'invalidità civile per le quali il procedimento amministrativo di riconoscimento risulta avviato prima della scadenza del bando. L'utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessaria a salvaguardare l'interesse dei ricorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

4. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata in base ai nuovi bandi di cui al precedente articolo 6, da

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

parte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata deve riportare l'ISBARC/R conseguito dai concorrenti.

5. Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L'eventuale conferma deve avvenire durante l'ultimo semestre di validità della domanda.

6. I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono presentare al comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC/R qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità decadono automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o il terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda.

7. Il comune può assegnare, secondo l'ordine dell'ISBARC/R conseguito, quota parte degli alloggi che si rendono disponibili, anche per tipologia e dimensioni, a specifiche categorie di concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva, previa comunicazione per via informatica alla Regione; tale quota non può superare il 30% della disponibilità annua; i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono presentare alla Regione richiesta di autorizzazione ad incrementare tale quota.

8. Le specifiche categorie di concorrenti sono:

- a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole, che alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lettera d);
- b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
- c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
- d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%;
- e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia;
- e bis) altre di particolare e documentata rilevanza sociale, previa autorizzazione della Giunta regionale.

9. Il comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di ERP abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni, ha l'obbligo di intervenire, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla «condizione abitativa impropria», il comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

Art. 12. Convenzioni.

1. I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione del CAAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l'assistenza ai richiedenti nella compilazione e l'inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale. Le attestazioni ISEE-ERP possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra.

2. Al fine di agevolare i comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni, di assicurare l'omogeneità delle procedure e la raccolta delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 45, della l.r. 1/2000, la Giunta regionale approva uno schema di convenzione, concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati, per la prestazione dei servizi di cui al comma 1.

Art. 13.

Assegnazione degli alloggi.

1. Ai fini dell'assegnazione, l'ente gestore degli alloggi ERP comunica periodicamente al comune l'elenco complessivo degli alloggi disponibili, con la prevedibile data di disponibilità concreta.

2. Il comune provvede all'assegnazione dell'alloggio secondo l'ordine della graduatoria comunale e provvede alla trasmissione dei relativi nominativi di assegnatari ai rispettivi enti gestori per i conseguenti abbinamenti delle unità abitative. Gli enti gestori dovranno seguire i seguenti criteri e quanto previsto al presente articolo:

- a) gli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) ai nuclei familiari con ISEE-ERP non superiore a 16.000 euro o con ISE-ERP non superiore a 17.000 euro;
- b) gli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) ai nuclei familiari con ISEE-ERP compreso tra 14.000 e 40.000 euro.

Il comune trasmette all'ente gestore i dati necessari per la stipula del contratto di locazione.

3. Il comune, previa diffida all'interessato, provvede alla cancellazione della graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto dall'ente gestore salvo casi di gravi motivi di rinuncia debitamente attestati da certificazioni mediche rilasciate dall'autorità sanitaria o in relazione ad altre cause attestate dalle competenti autorità, quali accessibilità a servizi di assistenza e cura di componenti del nucleo familiare.

3 bis. L'ente gestore provvede all'inserimento nel sistema informatico regionale dei dati relativi alla disponibilità dell'alloggio, all'assegnazione dell'alloggio e alla stipula del contratto della locazione.

4. L'assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani di mobilità del patrimonio di ERP.

5. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell'ISBARC/R, il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell'articolo 76 del d.p.r. 445/2000.

5 bis. E' in facoltà dei comuni definire con apposita convenzione con il soggetto gestore le modalità di avvalimento dell'ente gestore ai fini delle attività inerenti il procedimento di assegnazione che rimane in capo al comune.

6. L'abbinamento è effettuato dal soggetto gestore nell'ambito degli alloggi in stato di conservazione definito mediocre o normale in base alla l.r. 4 dicembre 2009 n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» e secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) possibilità di incremento delle superfici di cui alla tabella del comma 9, in presenza di situazioni di particolari patologie croniche a carico di uno dei componenti del nucleo familiare che comportino l'esigenza di spazi per l'installazione di apparecchiature di cura o per ospitare chi provvede all'assistenza di invalidi che necessitano di accompagnamento in base a certificazione delle competenti autorità sanitarie o anche di previdenza sociale;
- b) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disabilità giustifichi l'assegnazione di tale alloggio.

6 bis. Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, l'ente gestore può proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi minimi di manutenzione oppure di adeguamento a norme di sicurezza o di entrambi gli interventi. A tal fine, viene stipulata una specifica convenzione in forza della quale:

- a) l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
- b) l'ente gestore autorizza i lavori, si impegna ad effettuare la vigilanza-direzione degli stessi e ad eseguire le opportune verifiche. La rinuncia dell'assegnatario ad una o più

proposte di cui al presente comma non causa alcuna preclusione-decadenza.

7. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazioni di sovraffollamento, come definito al punto 11 dell'allegato 1, parte prima, l'assegnatario viene inserito d'ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio, ai sensi dell'articolo 22.

8. Nell'assegnazione degli alloggi di ERP che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso fatta eccezione per il valore dell'ISEE-ERP, che viene sostituito dal limite di decadenza, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e).

9. Ai fini dell'assegnazione si deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda, compreso il nascituro. Di norma l'abbinamento dell'alloggio avviene facendo riferimento alla seguente tabella che non ha efficacia vincolante e tenendo conto delle particolari situazioni di patologie croniche e invalidanti di cui al precedente comma 6 lettera a).

n u m e r o u t e n t i	Superficie utile residenziale (sur) in mq per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti ai sensi o successivamente alla l.r. n. 1/2000, art. 3, comma 52		Superficie utile residenziale per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti precedentemente alla l.r. n. 1/2000, art. 3, comma 52
	Tipologia A) ⁽¹⁾	Tipologia B) ⁽¹⁾	
1	36	41	46
2	42	48	55
3	51	57	65
4	71	75	80
5	84	85	93
6	93	95	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili.

(1) Resta ferma la possibilità di abbinamento di alloggio di superficie inferiore a quella indicata al rigo relativo ad un utente.

10. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), a favore dei richiedenti che hanno presentato la domanda di assegnazione di un alloggio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, non può superare il 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 14.

Assegnazione in deroga alla graduatoria.

1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'accesso all'ERP di cui all'articolo 8, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di ERP ai nuclei familiari che:

- debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi ERP e/o di occupazione abusiva;
- siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001);
- abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisibili quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
- necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;

e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

2. Sono condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l'attribuzione dell'ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale.

3. Il provvedimento che decide sull'istanza di assegnazione ai sensi del comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.

4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 25%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell'anno. Nelle condizioni di grave tensione abitativa, il comune può presentare alla Regione motivata richiesta di autorizzazione ad aumentare tale percentuale, fino ad un massimo del 50% l'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.

5. I comuni con più di 20.000 abitanti istituiscono una commissione consultiva costituita da esperti, indicati anche dalle parti sociali, dalle associazioni di rappresentanza dell'utenza e dall'ALER locale, per le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e all'articolo 15.

Art. 15. Deroga ai requisiti.

1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il comune, con provvedimento motivato, deroga al possesso dei requisiti per l'accesso all'ERP, disponendo l'assegnazione in via d'urgenza:

- ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo, e che necessitino di assistenza sanitaria domiciliare continuativa attestata da apposita certificazione medica;
- ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia.

2. Il soggetto gestore, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, qualora in possesso dei requisiti per l'accesso all'ERP, si applicano le procedure di cui all'articolo 14. Per la determinazione del canone di locazione di cui al presente comma il soggetto gestore tiene conto del valore locativo di cui all'allegato B della l.r. 4 dicembre 2009 n. 27 "T.U. delle leggi regionali in materia di ERP" e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

2bis. Il soggetto gestore ha facoltà di applicare il contratto di cui al precedente comma 2, rinegoziabile alla scadenza, a coloro che si trovano in alloggi per i quali non hanno maturato l'intero periodo per il subentro nel contratto e a coloro che, pur dimostrando la relazione di parentela e la contestuale convivenza con l'assegnatario, non hanno provveduto a richiedere l'autorizzazione ai sensi del successivo art. 20, comma 9 al soggetto gestore entro il 31 dicembre 2010; la medesima disciplina si applica anche ai casi previsti dall'art. 34 comma 8 della l.r. 4 dicembre 2009 n. 27 "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica".

3...

Art. 16. Subentro nella domanda.

1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati; ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela o affinità. Nel caso di uscita del richiedente dal nucleo familiare o del coniuge anche in regime di separazione dei beni, il comune accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all'articolo 8, comma 2.

2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, nella do-

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

manda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal Tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice. In carenza di pronunzia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge, se tra i due si sia così convenuto; in carenza pure dell'accordo tra i coniugi, al richiedente subentra il coniuge che risulti abitare stabilmente l'alloggio.

3. Nel caso di cessazione della stabile convivenza more uxorio è data priorità al convivente affidatario dei minori, anche con meno di un anno di convivenza documentata.

TITOLO III
PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 17.
Annullamento dell'assegnazione.

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio è disposto, anche su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento del comune competente per territorio, nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

2. A tale fine il comune comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune provvede all'annullamento dell'assegnazione con conseguente risoluzione immediata del rapporto.

4. Il provvedimento d'annullamento dell'assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio, non eccedente i sei mesi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. L'ente gestore provvede ai successivi adempimenti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.

Art. 18.
Decadenza dall'assegnazione.

1. Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dall'assegnazione nei confronti di chi si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
- a bis) abbia violato le disposizioni sull'ospitalità di cui all'articolo 21;
- b) nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
- c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;
- c bis) abbia causato gravi danni, accertati a seguito di sentenza passata in giudicato, all'alloggio e/o alle parti comuni dell'edificio;
- d) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza e della polizia locale;
- e) abbia perduto i requisiti di accesso all'erp, fatta eccezione:
 1. per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che, relativamente agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), non deve superare il massimo dell'area di permanenza di cui all'articolo 31, comma 4, lettera c) della l.r. 27/2009 o il triplo per i valori patrimoniali della soglia patrimoniale, secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte III, punto 7;
 2. per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che, relativamente agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), non deve superare il limite di 60.000 ISEE-erp o il triplo per i valori patrimoniali della soglia patrimoniale, secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte III, punto 7;

e bis) è moroso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34, comma 5 della l.r. 27/2009;

- f) abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, avente un valore definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il comune in cui è situato l'immobile in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate;
- g) abbia la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo lo schema seguente ed ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri

Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni	Numero componenti della famiglia
54 mq	1 - 2
72 mq	3 - 4
90 mq	5 - 6
114 mq	7 o più persone

h) non abbia, dopo diffida dell'ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'ufficio;

i) non abbia ottemperato alle disposizioni dell'ente gestore per quanto previsto agli articoli 20 e 21;

i bis) abbia posto in essere gravi e ripetute violazioni che sono previste come causa di risoluzione nel contratto di locazione;

i ter) ingiustificatamente non abbia preso possesso dell'alloggio assegnatogli, entro i termini stabiliti dal successivo articolo 19, comma 3.

1 bis. Ai fini della pronuncia della decadenza di cui al comma 1 lettera e) per la determinazione dei valori economico patrimoniali vengono effettuate le detrazioni di cui all'articolo 31, comma 3, lettere a), b), c) della l.r. 27/2009. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 4, lettera d), ultimo capoverso, della l.r. 27/2009 non si applicano le previsioni di cui al comma 1, lettera e).

1 ter. Ai soli fini del comma 1, lettera f) è adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.

1 quater. Ai fini del calcolo della distanza di cui alle lett. f) e g) del precedente comma 1 si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia per misurare la distanza che intercorre tra due Comuni considerando il percorso più breve.

2. Il soggetto gestore per gli alloggi di cui all'art. 1 comma 3 lett. a) invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi in almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere e) f) g). Qualora a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza della/e situazione/i prevista/e dal comma 1, lettere e), f), g), l'ente gestore provvede a darne comunicazione all'assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Il comune provvede entro 60 giorni.

3. I comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che presentino carenza di offerta locativa, d'intesa con l'ente gestore, possono graduare, per un periodo massimo di due anni, l'esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari di cui al comma 2 che versino nelle condizioni previste dalla lettera e) del comma 1.

4. Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 2, 3, 4.

5. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonché nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento per mancata corresponsione del canone di locazione e delle spese relative agli oneri accessori secondo quanto stabilito dall'ente gestore.

6. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 2, relative al soggetto dichiarato decaduto, si modifichino prima dell'esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i

requisiti per l'accesso all'ERP, il comune dispone la revoca del provvedimento su istanza dell'interessato.

TITOLO IV GESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 19.

Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione.

1. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell'ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall'assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare affinché rispondano in solido all'ente gestore. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la cancellazione dalla graduatoria.

2. Dopo la stipula del contratto, l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o alla persona da lui delegata. La consegna dell'alloggio deve essere comunicata entro 10 giorni al comune che ha effettuato l'assegnazione.

3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e, in caso di cittadino emigrato all'estero, entro 60 giorni, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza. L'inosservanza da parte dell'assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell'assegnazione.

4. Gli effetti e la durata del contratto di locazione sono subordinati alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'ERP, alla mancata sussistenza delle condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale. Nel caso l'ente gestore accerti la mancanza dei requisiti per la permanenza nell'ERP o la presenza di cause di decadenza, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera e) 1 ne dà immediata comunicazione al comune interessato per i provvedimenti di cui all'articolo medesimo. Il provvedimento di decadenza del comune costituisce titolo di risoluzione immediata del contratto di locazione.

4bis. Ai sensi dell'art. 9 della legge 392/78 l'inquilino ha diritto ad ottenere specifica documentazione delle voci di spesa indicate dalla norma stessa.

Art. 20.

Subentro nell'assegnazione.

1. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l'ordine di cui all'articolo 16, i componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuamente fino al momento del decesso, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'ERP e di quanto previsto ai commi successivi. Resta fermo il diritto di coloro che entrano, successivamente all'assegnazione, a far parte del nucleo familiare per accrescimento naturale, legittimo o provvedimento dell'autorità giudiziaria o convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione. Nel caso di uscita dal nucleo familiare dell'assegnatario o del coniuge anche a regime di separazione dei beni, l'ente gestore accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all'articolo 8, comma 2 e all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g).

2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonché di cessazione della convivenza more uxorio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, commi 2 e 3.

3. Possono subentrare nell'assegnazione gli ascendenti di primo grado e i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e successivamente rientrati.

3bis. I soggetti di cui al comma 3, in possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi a canone sociale, possono subentrare se la convivenza è stata autorizzata da almeno un anno e se il rientro è avvenuto per una delle seguenti ragioni:

- assistenza all'assegnatario o a un componente familiare ultrasessantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia gravemente invalidante;
- separazione legale o cessazione di convivenza more uxorio documentate

4...

5. Il diniego di subentro nell'assegnazione deve essere motivato dall'ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalità di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, è ammessa, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di

riesame al comune, che si esprime entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune detta il termine di rilascio dell'alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi.

6. L'ente gestore dispone, previa diffida, il rilascio degli alloggi nei confronti del nucleo familiare che permane nell'alloggio oltre i termini di rilascio stabiliti dal comune, a seguito del diniego di subentro nell'assegnazione.

7. L'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale o convivenza more uxorio col titolare o provvedimento dell'autorità giudiziaria e dei casi di cui al comma 3, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell'assegnazione, è ammesso per un periodo massimo di tre anni nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela, di affinità. Esso è ammesso altresì nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità quando siano riscontrabili finalità di assistenza morale e materiale, nonché il carattere di stabilità, previa dichiarazione resa dall'assegnatario e dalle persone con cui si intende istituire la convivenza.

8. L'ampliamento del nucleo familiare è comunque ammissibile solo quando non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, indicati nell'articolo 8, e quando non generi una condizione di sovraffollamento come definito nell'allegato 1, parte I, del presente regolamento;

9. La domanda di ampliamento dovrà essere presentata all'ente gestore dell'alloggio. L'ente gestore, entro 30 giorni dalla richiesta, accerta, per il nuovo nucleo familiare, la persistenza dei requisiti soggettivi e l'insussistenza di sovraffollamento di cui all'allegato 1, parte I, punto 11, lettera a) ed inoltre che l'alloggio non sia destinato alle specifiche categorie di cui all'articolo 11. In caso di accertamento positivo, l'ente gestore dà comunicazione al comune, ai fini della residenza anagrafica nell'alloggio. Nel caso di accertamento negativo l'ente gestore ne dà comunicazione al comune, che richiede all'assegnatario dell'alloggio, il ripristino, entro 30 giorni, della regolare conduzione ai fini ERP. Decorso inutilmente il predetto termine, il comune attua le procedure di cui dell'articolo 18, per la decadenza dell'assegnazione dell'intero nucleo familiare e per il rilascio dell'alloggio a cura dell'ente gestore.

10. In caso di decesso dell'assegnatario e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, l'ente gestore provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'alloggio e alla custodia dei beni eventualmente esistenti in luogo idoneo, dopo aver redatto l'inventario alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò abilitato a norma di legge e dandone comunicazione ad eventuali eredi.

11. Nel caso il titolare deceduto sia stato assegnatario ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 15, il subentro ai sensi del presente articolo ha luogo nello stesso alloggio se questo non è stato attrezzato per i particolari usi di assistenza; in quest'ultimo caso il subentro opera per altro alloggio ERP.

Art. 21. Ospitalità.

1. È ammessa, previa motivata comunicazione dell'assegnatario all'Ente gestore, l'ospitalità, non superiore ad un anno, di persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché sia finalizzata alla reciproca assistenza e il soggetto ospitato non faccia di tale luogo il proprio domicilio.

2. L'ospitalità è ammessa per periodi superiori ai fini dell'assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando l'invalidità che necessita di assistenza continuativa è accertata dalle competenti autorità. L'ospitalità non deve determinare sovraffollamento come definito nell'allegato 1, parte prima, punto 11. In tali casi il soggetto ospitato può eleggere tale luogo quale domicilio.

3. L'ospitalità non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.

3bis. In caso di accertamento di violazione dei commi precedenti il soggetto gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione previa segnalazione da parte del soggetto gestore.

Art. 22. Mobilità abitativa.

1. Il comune e i soggetti gestori con apposita convenzione individuano compiti e modalità relativi all'indizione del bando

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

di mobilità, i criteri di formazione della graduatoria e la durata di efficacia della graduatoria nel caso non sostituita da successiva nuova graduatoria. In mancanza di convenzione ciascun gestore procede relativamente al proprio patrimonio.

1bis). La mobilità è ammessa da alloggi a canone sociale verso alloggi a canone moderato, quella da alloggi a canone moderato e concordato verso alloggi a canone sociale può avvenire nei casi in cui il nucleo familiare, per modifica dell'ISEE/erp, rientri nei limiti previsti dall'art. 8 lett. f), per gli alloggi a canone moderato e concordato la modifica dell'ISEE nei limiti previsti dal medesimo art. 8 lett. f) comporta la possibilità di accedere ad apposite misure regionali per il sostegno degli affitti. È ammessa la mobilità da alloggi a canone moderato e concordato verso alloggi a canone sociale qualora non venga ridotto il numero complessivo di alloggi a canone sociale.

1ter). Con la domanda di mobilità da canone moderato a canone sociale, corredata dalle certificazioni comprovanti la data ed il peggioramento della situazione economica, nelle more del provvedimento di cambio alloggio da canone moderato a canone sociale, il nucleo corrisponde al soggetto gestore il canone di locazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 27/2009 dal peggioramento della condizione economica se anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1.

2. Possono partecipare al bando i conduttori, in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:

- a) variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio;
- b) malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell'alloggio;
- c) necessità di avvicinamento al posto di lavoro;
- d) ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza morale, materiale o sanitaria;
- e) gravi e documentate necessità del richiedente o del nucleo familiare.

3. Nel caso di avvicinamento al posto di lavoro non è richiesto il requisito della residenza, purché almeno un componente del nucleo familiare svolga l'attività lavorativa principale nel comune di presentazione della domanda; nel caso di avvicinamento a parente invalido è sufficiente che sia residente l'invalido a cui il conduttore intende avvicinarsi, mentre nel caso di ricongiungimento o avvicinamento al luogo di cura, è sufficiente la residenza di almeno un componente del nucleo familiare, o che la casa di cura abbia sede nel comune di presentazione della domanda.

4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, i comuni, d'intesa con l'ALER territorialmente competente possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggio o per bandi sovracomunali.

5. Il comune, previo accordo con l'ALER, in caso di alloggi gestiti da quest'ultima, destina al cambio non meno del 10% della disponibilità di alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

6...

7. Le ALER possono essere delegate da più comuni all'emanazione di bandi per il cambio alloggio su scala provinciale o subprovinciale.

8...

9...

10. Il soggetto gestore, dandone comunicazione agli interessati e al comune, provvede direttamente al cambio di alloggio anche fuori dai confini comunali dell'alloggio del richiedente nei seguenti casi:

- a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d'invalidità pari o superiore al 66%, certificata ai sensi della legislazione vigente, oppure quando un componente del nucleo familiare abbia una età superiore a 65 anni;
- b) nuclei familiari in situazione di forte sovraffollamento, come definito nell'allegato 1, parte prima, punto 11;
- c) nuclei familiari in condizione d'antigenicità, di cui all'allegato 1, parte prima, punto 12, lettera a);
- d) cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di ERP;
- e) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia non disciplinati dal com-

ma 13 dell'articolo 30, assumendosi l'eventuale onere del trasferimento dell'assegnatario in alloggio adeguato;

f) esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio di ERP che determinino la necessità di mobilità dell'assegnatario;

f bis) nelle ipotesi di cui al comma 1 bis.

11. Il soggetto gestore trasmette annualmente al comune l'elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio con una superficie superiore a quella idonea all'esigenze del nucleo familiare facendo riferimento alla tabella dell'articolo 13, comma 9. Il comune, nel caso in cui l'assegnatario non ne abbia già fatto richiesta, compatibilmente con la disponibilità, favorisce comunque il cambio alloggio con proprio provvedimento ove possibile nell'ambito del quartiere.

12. L'assegnatario può ricorrere in opposizione per gravi e documentati motivi, entro i successivi 30 giorni, avverso il provvedimento che dispone il cambio forzoso dell'alloggio, a norma dei commi 10 e 11. Trascorsi i 30 giorni, previa motivata decisione sul ricorso eventualmente presentato, il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. Gli alloggi offerti per l'attuazione dei cambi di cui ai commi 10 e 11 non rientrano nel computo della quota prevista al comma 5.

13. Il comune o l'ente gestore possono disporre la corresponsione di contributi agli assegnatari per le spese inerenti al trasferimento, anche graduati secondo il reddito familiare.

Art. 23.

Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle forze dell'ordine e ai corpi speciali.

1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco, il comune può destinare allo scopo una percentuale fino al 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle forze dell'ordine e corpi speciali.

2. Il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alla Prefettura locale e alla Giunta regionale la prevedibile disponibilità degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1, per le quali sono derogabili i requisiti di cui all'articolo 8. La Prefettura provvede autonomamente, con le rappresentanze delle amministrazioni competenti, a trasmettere al comune interessato la graduatoria dei concorrenti.

3. Il comune dispone l'assegnazione di servizio di un alloggio adeguato in relazione al numero dei componenti della famiglia, convocando l'interessato, di concerto con la Prefettura o l'amministrazione di appartenenza, per l'accettazione. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, qualora non si sia presentato per l'accettazione dell'alloggio, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segue in graduatoria. In assenza di altri soggetti beneficiari, l'alloggio viene assegnato secondo la graduatoria comunale.

4. La documentazione del nucleo familiare, di cui al comma 3, deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell'ISBARC/R, e i relativi dati sono inseriti, a cura del comune, nella procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l'ente gestore, è soggetto alla disciplina dell'ERP, ai sensi del presente regolamento.

5. Il comune può disporre l'assegnazione dell'alloggio in uso al nucleo familiare di appartenenti alle categorie di cui al comma 1, anche in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purché sussistano i requisiti soggettivi per la permanenza nell'ERP, nei seguenti casi:

- a) quiescenza per cessazione del rapporto di lavoro, quando il nucleo familiare risulti residente in alloggi di ERP nella regione da almeno 10 anni;
- b) quiescenza per invalidità o decesso per cause di servizio, indipendentemente dal periodo di residenza;
- c) separazione legale, nullità, annullamento o scioglimento del matrimonio a favore del coniuge affidatario dei figli minori e/o della casa coniugale.

6. Il comune, a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, dispone la decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio, al di fuori dei casi di cui al comma 5. L'ente gestore provvede agli atti di rilascio dell'alloggio, assegnando un termine non superiore ai 6 mesi.

**Art. 24.
Occupazione senza titolo.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di ERP senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione.

2. Il legale rappresentante dell'ente proprietario o dell'ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di ERP nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

3. In caso di occupazione con violenza od effrazione, l'ente proprietario o l'ente gestore, se delegato, intima immediatamente il rilascio dell'alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non è soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell'alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 633 del codice penale.

**Art. 25.
Edifici a proprietà mista.**

1. Il gestore può assumere o continuare l'amministrazione di stabili a proprietà mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile.

2. I locatari degli alloggi di ERP compresi negli stabili a regime condominiale, hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione a carico dei locatari.

3. In caso di inadempimento da parte dei locatari delle obbligazioni nei confronti del condominio e degli altri condomini, l'ente gestore risponde in via subordinata dell'adempimento, fermo restando il diritto di regresso.

4. Nei documenti contabili dell'ente gestore sono evidenziate le situazioni di proprietà mista per singoli edifici o complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle spese condominiali.

**TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE**
**Art. 26.
Esclusioni.**

1. La Giunta regionale, a seguito di richiesta del comune proprietario, può autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), nel caso di motivata destinazione a finalità pubbliche, avuto riguardo all'entità e alla qualità del patrimonio ERP presente nel comune.

2. La Giunta regionale, a seguito di richiesta dell'ALER previa comunicazione al comune interessato, può autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di proprietà Aler di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a). Tale esclusione è ammessa fino a un massimo del 10 per cento (10%) di tali alloggi ai fini della diversificazione sociale, a seguito della riqualificazione abitativa, e per ragioni di interesse generale.

**Art. 26bis
Forme di assistenza sociale agli inquilini erp.**

1. In attuazione e per le finalità di integrazione e sostegno sociale di cui agli articoli 29 e 35 della l.r. 4 dicembre 2009 n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» i comuni e gli enti gestori possono attivare iniziative di assistenza sociale, in favore degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali:

- a) custodi sociali o altre forme di accompagnamento sociale;
- b) contributi di solidarietà.

**Art. 27.
Procedure di accesso al sistema informatico regionale.**

1. Dal 1° aprile 2004, i comuni e le ALER possono accedere al sito della Direzione generale competente su cui sono indicate le modalità operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonché dell'utilizzo del sistema informatico regionale.

**Art. 28.
Verifica dei risultati.**

1. I comuni, anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, redigono annualmente e trasmettono per via informatica alla Regione, un rapporto pubblico sull'andamento delle assegnazioni, ivi comprese quelle in deroga di cui agli articoli 14, 15 e 23, comma 6, dei provvedimenti estintivi delle stesse e dei cambi di alloggio.

2. Le ALER trasmettono annualmente alla Regione e ai comuni interessati un rapporto sull'andamento del servizio dell'ERP.

3. La Giunta regionale, unitamente alla presentazione del PRERP, presenta al Consiglio regionale un rapporto complessivo sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione dell'ERP, con particolare riguardo ad assegnazioni, decadenze, occupazioni senza titolo e mobilità interna al patrimonio.

**Art. 29.
Contratto di locazione.**

1. La Giunta regionale adotta lo schema di contratto di locazione, al quale dovranno essere adeguati i contratti da stipulare o rinnovare ai sensi del presente regolamento.

**Art. 30.
Locazione temporanea.**

1. La Regione favorisce la fruizione del patrimonio di ERP, anche a particolari categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo. La Giunta regionale individua tali categorie, le modalità di fruizione, il corrispettivo per la fruizione che può variare in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dall'ente gestore e le risorse per le esigenze di locazione temporanea.

2. Possono partecipare al bando per la locazione temporanea di alloggi e posti alloggio le categorie di volta in volta indicate dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto segue:

- a) la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi il limite ISEE di cui al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 27/2009;
- b) per gli studenti la distanza intercorrente tra il luogo di residenza del nucleo familiare di origine e il luogo di studio non deve essere inferiore a trenta chilometri;
- c) per le altre tipologie di locazione temporanea quali in particolare quelle dovute a motivo di lavoro o cura si applicano le medesime disposizioni di cui alla precedente lettera b) per quanto concerne la distanza del nucleo familiare di appartenenza.

3. I locatari degli alloggi a locazione temporanea sono individuati con modalità concorsuali in base al criterio della situazione economica, come disciplinati nel presente regolamento, tenendo conto del nucleo familiare di origine. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, individua altri criteri specifici di settore a seconda della categoria individuata.

**Art. 31.
Norme transitorie.**

1. È sospesa fino al 1° maggio 2004 la pubblicazione di bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP.

2. Sono fatte salve le attività conseguenti ai bandi di concorso e le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della pubblicazione del presente regolamento, nonché le relative procedure di assegnazione. I bandi e le graduatorie sopradette cessano di essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati conformemente al presente regolamento e comunque l'efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005.

3. I comuni confermano alla Direzione generale competente l'eventuale variazione dei valori di cui all'articolo 10, comma 3, introdotti attraverso le procedure informatiche antecedentemente alla data di apertura del bando.

4. I contratti di locazione, stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da rinnovarsi alla loro prima scadenza fiscale e comunque entro il 2010, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 19 e dall'articolo 29, qualora non sussistano le condizioni di decadenza previste dall'articolo 18. Con l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, di cui all'articolo 4, da effettuarsi entro il 30 settembre 2005, l'ente gestore accerta la permanenza delle condizioni di assegnazione di cui all'articolo 18 e della situazione economica dell'assegnatario ai fini della permanenza nell'ERP. Qualora la situazione economica fosse superiore a quella prevista per la permanenza, l'ente gestore provvede a darne comunica-

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

zione all'assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Il comune provvede entro 60 giorni.

5. I rapporti, contratti e accordi perfezionati giuste le previsioni di cui al titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive variazioni e integrazioni, restano in vigore se non in contrasto con le disposizioni fino all'adozione di uno specifico regolamento regionale in materia. Il titolo V della l.r. 91/1983, si applica esclusivamente agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

6. I comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, sino al 30 giugno 2004, procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell'anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dal 1° luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine del 1° luglio 2004 è prorogato al 1° gennaio 2006.

7. Le ALER, entro il 1° aprile 2004, trasmettono al comune, anche su supporto informatico, l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del territorio di competenza.

8. Il comune e l'ALER, per gli alloggi in gestione, con l'anagrafe dell'utenza per l'anno 2004, procedono alla realizzazione dell'anagrafe delle locazioni stipulate originariamente con i soggetti appartenenti alle categorie delle forze dell'ordine e ai corpi speciali, di cui all'articolo 23. Dalle risultanze di detta anagrafe, il comune interessato dispone la conferma o la decadenza dell'assegnazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 23.

9. La norma di cui al comma 2 dell'articolo 7 produce effetti a far data dall'1° gennaio 2005. Da tale data è ammessa la presentazione di domanda in comune diverso da quello di residenza e da quello in cui si presta attività lavorativa.

10. Entro il 31 dicembre 2004, le ALER trasmettono alla Regione una relazione sullo stato dei condomini amministrati.

11. Fatto salvo quanto previsto al titolo IV della L.R. 91/1983, sono vigenti i richiami ad altre norme della stessa legge, nonché altre disposizioni assunte dalla Regione in materia di canoni di locazione ERP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

12. Al fine di favorire l'integrazione sociale, i contratti di quartiere possono prevedere, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, ulteriori specifiche categorie di assegnatari non previste al comma 8 dell'articolo 11 e, in deroga al comma 7 dello stesso articolo, le percentuali degli alloggi da assegnare a tali specifiche categorie. Il contratto di quartiere disciplina le eventuali procedure previste al comma 2 dell'articolo 26 per il solo patrimonio di ERP interessato dal contratto stesso.

13. Per ente gestore si intende indifferentemente il comune o ALER che gestiscono il proprio patrimonio, ovvero l'ente pubblico, la società a capitale pubblico o privato o altro soggetto che gestisce in nome e per conto del proprietario il patrimonio di ERP.

13bis. Per i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 5 bis., si intendono indifferentemente il comune, l'ALER, ovvero l'ente pubblico, l'impresa a carattere individuale, la società a capitale pubblico o privato anche di tipo cooperativistico.

13ter. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 5 bis., è stipulata a decorrere dalle misure di intervento previste dal Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2006-2008.

13quater. Ai fini del subentro nel contratto di cui all'articolo 20, le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regolamento recante "Modifiche al regolamento regionale 1/2004" si applicano a coloro che alla medesima data hanno già ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare.

13quinquies. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento di modifica la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, adotta lo schema di contratto di locazione di cui all'articolo 29.

13sexies. Le commissioni di cui all'art. 14 c. 5 vengono costituite entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento recante "Modifiche al regolamento regionale 1/2004". Sino a tale data i comuni possono procedere senza l'assunzione dei pareri di competenza delle commissioni stesse.

Art. 32.

Disposizioni temporanee e di prima applicazione in materia di canone moderato.

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento per la determinazione dei canoni, a norma dell'articolo 3, comma 41, lettera n), della l.r. 1/2000, per gli alloggi di cui alle misure di intervento del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004, nonché 2006-2008, limitatamente ai Programmi Regionali per l'ERS e a quanto indicato nei Programmi annuali di attuazione, nonché ai Contratti di Quartiere II, si applica un canone di locazione denominato «canone moderato», nei casi in cui tali alloggi siano inseriti nella tipologia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b).

2. Il canone moderato è determinato in relazione al corrispettivo di locazione, di cui alla tabella 1 dell'allegato 1, parte V, per la superficie complessiva dell'alloggio al fine di coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione e i costi di gestione comprensivi della manutenzione straordinaria ed è differenziato in funzione delle caratteristiche degli alloggi stessi.

3. La Giunta regionale, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, può aggiornare i limiti di accesso e di permanenza nell'ERP, previsti dal presente regolamento e dall'allegato 1, parti III, IV e V.

Art. 33.

Abrogazioni.

1. Dalla data di pubblicazione del presente regolamento sono da considerarsi abrogate le disposizioni normative contenute nelle leggi regionali relative alla disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di ERP, come di seguito indicate:

- a) gli articoli 1, 32, comma 2, e i titoli I, II, III e VI della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- b) l'articolo unico, lettere a, b), c), d), e), f), g), h), i), k), a), r) della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91 "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica");
- c) gli articoli da 1 a 26, da 36 a 43, da 45 a 48 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica");
- d) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

PARTE I

Condizioni familiari e abitative

PARTE II

Determinazione dell'ISBAR, ISBARC, ISBARC/R e formazione delle graduatorie

PARTE III

Determinazione dell'ISE erp e dell'ISEE erp

PARTE IV

Schema esemplificativo del calcolo ponderale della situazione economica e delle condizioni familiari e abitative

PARTE V

Schema del calcolo del canone moderato

ALLEGATO 1

PARTE I

CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE

CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE

CONDIZIONI FAMILIARI

1) ANZIANI

nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni

b) tutti con età maggiore di 65 anni

2) DISABILI

nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.

a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento

b) disabilità al 100% o handicap grave

c) disabilità dal 66% al 99%

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

nuclei familiari, come definiti al precedente art. 2, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori

b) famiglia di nuova formazione con minori

c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori

d) famiglia di nuova formazione senza minori

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico

b) persona sola

5) STATO DI DISOCCUPAZIONE

stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

a) richiedente e altro componente

b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni

c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni

6) RICONGIUNZIONE

nucleo familiare che necessita di alloggio idoneo per accogliere parente disabile

a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;

b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74 % al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;

per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta.

7) CASI PARTICOLARI

a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche

b) nucleo familiare di emigrato che necessita rientrare in Italia

CONDIZIONI ABITATIVE

Le condizioni di coabitazione (p.10), sovraffollamento (p.11), condizioni dell'alloggio (p.12), lontananza dalla sede di lavoro (p.15) e affitto oneroso (p.16), per rilevare ai fini dell'ISBAR, devono sussistere da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda

8) RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda :
 - a.1) il nucleo familiare si trovi nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto;
 - a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui all'art. 13, comma 9
- b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio

I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quanto previsto al punto 16

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

La condizione deve sussistere

- a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute.
- b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche.
- c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.

10) COABITAZIONE

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

11) SOVRAFFOLLAMENTO

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:

- | | |
|--|---------------|
| - 3 o più persone in 1 vano abitabile | = 14 mq + 20% |
| - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili | = 28 mq + 20% |
| - 6 persone in 3 o meno vani abitabili | = 42 mq + 20% |
| - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili | = 56 mq + 20% |

b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile | = 14 mq + 20% |
| - 3 persone in 2 vani abitabili | = 28 mq + 20% |
| - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili | = 42 mq + 20% |
| - 6 persone in 4 vani abitabili | = 56 mq + 20% |
| - 7 o più persone in 5 vani abitabili | = 70 mq + 20% |

12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi

b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano

15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico

16) AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile".

"canone integrato": canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno

ALLEGATO 1

PARTE II

DETERMINAZIONE DELL'ISBAR, ISBARC, ISBARC/R E

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Determinazione dell'ISBAR, dell'ISBARC, dell'ISBARC/R e formazione delle graduatorie.

1. Determinazione dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR

1.1. Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

- a) del disagio familiare (F);
- b) del disagio abitativo (A);
- c) del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella parte 1 del presente allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,..., F1, F2,...) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio.

Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta l'importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

- a) familiari: peso 0,5;
- b) abitative: peso 0,8;
- c) economiche: peso 0,3;
- d) periodo di residenza: peso 0,3;

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE), fissato in euro 17.000,00.

Il basso peso assegnato alla condizione economica fa sì che questa non possa essere di per sé determinante, ma intervenga, a parità di altre condizioni, nel favorire l'ordinamento delle domande.

2. Modalità di formazione della graduatoria

2.1. La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

1. si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100, secondo le Tabelle 1.2.1. e 1.2.2;
2. l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;
3. analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;
4. l'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare;
5. il valore ISEE rappresenta un indicatore di situazione economica e non può essere usato in modo diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il disagio economico;
6. dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE-erp per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio:
ad esempio: per un ISEE uguale a 2.582,28 euro, la differenza risulterà di 14.417,22 euro (17000,00 - 2.582,28), mentre per un ISEE uguale a 9.253,15 euro (17.000,00 - 9.253,15) la differenza risulta di 7.746,85 euro; in tal modo il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;
7. per riportare la differenza tra ISEE limite e ISEE del nucleo nell'intervallo 0 - 1, è sufficiente dividere tale differenza per l'ISEE limite, ottenendo così valore zero per ISEE del nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo uguale a zero. Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso in graduatoria per effetto della deroga al limite dell'ISEE-erp, prevista all'art. 8, comma 1, lett. f) (purché sia determinato un valore dell'ISE-erp £ a € 17.000,00) l'ISEE-erp del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indice di disagio economico (E), è considerato pari all'ISEE limite;
8. la formula che determina l'indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

$$[(\text{ISEE limite}) - (\text{ISEE nucleo})] / (\text{ISEE limite})$$

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico. L'ISEE viene determinato tenendo conto delle specifiche condizioni delle famiglie lombarde.

9. Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume, considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra

0 e 8.883-(ISBARC)

garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per due nuclei familiari, la possibilità di valori identici.

10. L'ISBARC integrato con le modalità e i valori di seguito indicati è denominato ISBARC/R e permette la formazione della graduatoria, tenendo conto del periodo di residenza nella Regione Lombardia:

si attribuiscono i seguenti valori in funzione del periodo di residenza del richiedente in Lombardia

residenza	valore
maggiore di 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni =	40
maggiore di 10 anni =	85

Il valore corrispondente viene diviso per cento e moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso attribuito al periodo di residenza. Il risultato ottenuto (R) viene combinato con l'indicatore T di cui al precedente punto 9 con la seguente formula (disgiunzione logica)

$$[1 - (1 - T) * (1 - R)]$$

Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000, può essere compreso tra

1200 e 9167 (ISBARC/R)

“per coloro che svolgono attività lavorativa in regione Lombardia da almeno 5 anni il valore minimo può essere 0.”

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma la graduatoria comunale.

11. A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con la seguente procedura:
- È data precedenza al richiedente con il periodo di residenza maggiore in Lombardia;

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

- b) A parità di residenza è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 1.1;
- c) se anche l'indicatore di disagio familiare è uguale, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio abitativo maggiore di cui alla lettera b) del punto 1.1;
- d) se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 1.1.

Tab. 1.2.1

CONDIZIONI: Disagio Familiare					
N.	codice	Condizioni			Valore
1	1a	anziani			20
2	1b				15
3	2a	disabili	disabili	disabili	25
4	2b				17
5	2c				13
7	3a		famiglie nuova formazione		12
8	3b				10
9	3c				7
10	3d				5
11	4a	persone sole		persone sole	16
12	4b				8
13	5a		disoccupazione	disoccupazione	18
14	5b				10
15	5c				8
16	6a	ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
17	6b				10
18	7a	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
19	7b				8
		F1	F2	F3	
		< = 100	< = 100	< = 100	

Tab. 1.2.2

CONDIZIONI: Disagio Abitativo							
N.	codice	Condizioni				Valore	
1	8a.1	rilascio alloggio				70	
2	8a.2					50	
3	8b					50	
4	8c					25	
5	9a		alloggio improprio			15	
6	9b					15	
7	9c					10	
8	10a				coabitazione	coabitazione	5
9	10b						4
10	11a				sovraffollamento	sovraffollamento	10
11	11b						7
12	12a			condizioni alloggio		25	
13	12b					20	
14	13				barriere architettoniche	55	
15	14			accessibilità		13	
16	15			lontananza lavoro	lontananza lavoro	5	
17	16			affitto oneroso	affitto oneroso	15	
		A1	A2	A3	A4		
		< = 100	< = 100	< = 100	< =100		

PARTE III

DETERMINAZIONE DELL'ISE ERP E DELL'ISEE ERP

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp)

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-erp, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente provvedimento. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri.

1 Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori è quello indicato all'art. 2 del presente regolamento.

2 Indicatore della situazione reddituale ISR- erp

L'Indicatore della Situazione Reddittuale ISR- erp è così determinato:

si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

- a. il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione disponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- b. i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d. gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- e. Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento del reddito;

si detraggono:

- f. l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;
- g. le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i), j), k);

- h. le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare.

Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:

- i) euro 10.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa; in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;
- j) euro 3.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria tab.A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché "grande" invalido del lavoro;
- k) euro 1.500,00 per ogni componente con invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%;

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

3 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp

Per il patrimonio mobiliare

per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per i redditi di cui al punto 2 lett. a):

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per i redditi di cui al citato punto 2 lett. a);
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore

della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n.124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro;

esempi:

4.000,00 € non viene considerato = 0,00 €

7.000,00 € si arrotonda a = 5.165,00 € 12.000,00 € si arrotonda a = 10.330,00 € (5.165 x 2)

Per il patrimonio immobiliare.

- a) per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per i redditi di cui al punto 2 lett. a), indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato;
- b) i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.
- c) L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali di cui alla lett. b), per il coefficiente 0,20.

4. **Scala di equivalenza**

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

numero dei componenti il nucleo familiare all'atto della domanda	Parametro di equivalenza
1	1,00
2	1,38
3	1,67
4	1,90
5	2,11
Maggiorazioni e diminuzioni	
+ 0.17	per ogni ulteriore componente
- 0.10	Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni

5. **Determinazione del canone sopportabile**

Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso viene definito un canone sopportabile come il prodotto tra il valore dell'ISEE-erp, l'Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente riportata nella tabella seguente, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.-

CANONE SOPPORTABILE		
N. classi	Classi ISEE-erp (euro)	INC MAX Incidenza Massima sull' ISE-erp
1	Fino a 3.000,00 compresi	8,00%
2	da 3.000,01 a 4.000,00	8,00%
3	da 4.000,01 a 4.500,00	9,00%
4	da 4.500,01 a 5.000,00	10,00%
5	da 5.000,01 a 5.500,00	11,00%
6	da 5.500,01 a 6.000,00	12,00%
7	da 6.000,01 a 6.500,00	13,00%
8	da 6.500,01 a 7.000,00	14,00%
9	da 7.000,01 a 7.500,00	15,00%
10	da 7.500,01 a 8.000,00	16,00%

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

11	da 8.000,01 a 8.500,00	17,00%
12	da 8.500,01 a 9.000,00	18,00%
13	da 9.000,01 a 9.500,00	19,00%
14	da 9.500,01 a 10.000,00	20,00%
15	da 10.000,01 a 10.500,00	21,00%
16	da 10.500,01 a 11.000,00	22,00%
17	da 11.000,01 a 11.500,00	23,00%
18	da 11.500,01 a 12.000,00	24,00%
19	da 12.000,01 a 12.500,00	24,50%
20	da 12.500,99 a 13.000,00	25,00%
21	da 13.000,01 a 13.500,00	25,50%
22	da 13.500,01 a 14.000,00	26,00%
23	da 14.000,01 a 14.500,00	26,50%
24	da 14.500,01 a 15.000,00	27,00%
25	da 15.000,01 a 15.500,00	27,50%
26	da 15.500,01 a 16.000,00	28,00%
27	da 16.000,01 a 16.500,00	28,50%
28	da 16.500,01 a 17.000,00	29,00%

6. **Limite ISE-erp e ISEE-erp per l'accesso**

Possono accedere:

- a. all'assegnazione degli alloggi di cui: all'art. 1 comma 3 lett. a), secondo quanto previsto dal presente regolamento, i nuclei familiari con ISEE-erp non superiore a 16.000 ,00 euro o, in alternativa, con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro;
- b. alla locazione degli alloggi di cui all'art. 1 comma 3 lett. b), per i quali si applica il canone moderato dell'art. 32, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 6, i nuclei familiari con ISEE-Erp non superiore a 40.000,00 euro; la convenzione può prevedere l'eventuale valore minimo di ISEE-erp per l'accesso agli alloggi a canone moderato realizzati dal soggetto attuatore al di sotto di 14.000 euro.

7. **Soglia patrimoniale per l'accesso**

La sommatoria dei valori patrimoniali indicati al punto 3. non può superare la soglia determinata dalla seguente formula:

$$16.000 \text{ Euro} + (6.000 \text{ Euro} \times \text{PSE})$$

a titolo di esempio si riporta il seguente schema:

1 componente	22.000
1,38 (componenti maggiorenni)	24.280
1,67 (3 componenti senza minori)	26.020
1,80 (4 componenti di cui un minore)	26.800
1,91 (5 componenti di cui due minori)	27.460
1,98 (6 componenti di cui 3 minori)	27.880

8. *Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-erp*

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.


9. *Indicatore della Situazione Economica ISE-erp*

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE-erp) è determinato, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-erp) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

* * *

PARTE IV

*SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL CALCOLO PONDERALE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E
DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE*



PARTE V

SCHEMA DI CALCOLO DEL CANONE MODERATO (ART. 32)

Schema di calcolo del canone moderato

Il valore del canone moderato per il singolo alloggio si ricava con la seguente formula:

$$CM = CL \times S.c.$$

Dove:

CM = canone moderato

CL = corrispettivo di locazione è dato :

- dagli oneri finanziari;
- dagli oneri di gestione quali: spese di amministrazione, generali, imposte, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria;

vedasi tabella 1.

S.c. = superficie complessiva è data dalla seguente espressione:

$$S.c. = (s.u. + (60\% \times (s.u. \times 45\%)))$$

(s.u. x 45%) è il limite massimo riconosciuto

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 24 giugno 2011

Tabella 1

Classi dei Comuni	Corrispettivo di locazione euro /metro quadro (CL) anno 2004 I valori sono aggiornati a partire dal 2005 con l'incremento del PIL nominale									CI Costo di intervento riconosciuto all'operatore (anno 2004) 4)	% di incremento del corrispettivo di locazione per nuclei con ISEE_erp > 17.000	% di incremento del corrispettivo di locazione per nuclei in decadenza
	Zona edificata periferica			Zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico			Centro storico					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zona A Comune di MILANO	60,00	63,27	66,60	63,27	66,79	70,30	66,60	70,30	74,00	60,00	30%	70%
Zona B Comuni con popolazione >= a 20.000 abitanti	56,00	60,11	63,27	60,11	63,45	66,79	63,27	66,69	70,30	56,00	30%	70%
Zona C Altri comuni	54,00	56,94	59,94	56,94	60,11	63,27	59,94	63,27	66,60	54,00	30%	70%

1. per gli alloggi situati al piano terra il cui piano calpestabile non sia superiore a m 1,80 dal livello della strada di accesso all'immobile.
 2. per gli alloggi situati nei piani intermedi e all'ultimo piano.
 3. per gli alloggi situati all'ultimo piano con accesso diretto al piano sottotetto abitabile ovvero alloggi in piano sottotetto abitabile ovvero in attico.
 4. Il costo di intervento CI riferito all'anno di inizio lavori della proposta viene aggiornato per il 2005 e il 2006 di un incremento annuo del 2,3%; per la determinazione della quota di spettanza all'operatore, il valore così fissato viene per il singolo intervento incrementato con l'incremento del PIL nominale.
- 4BIS. Qualora il canone moderato negli anni di durata dell'intervento dovesse risultare superiore a quello di mercato, è possibile ridurre il canone di locazione aumentando il periodo di ammortamento per mantenere l'equilibrio del piano economico-finanziario.

- I corrispettivi di locazione CL sono aggiornati annualmente a far data dal 2005 sulla variazione PIL nominale dell'anno precedente.
- Il costo di intervento CI riferito all'anno di inizio lavori indicato nella proposta di intervento è aggiornato con le modalità di cui sopra.

ALLEGATO

12

**Provvedimento del Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO n. 21
in data 27 Marzo 2015.**

Oggetto:

**Adozione della proposta di STATUTO della "AZIENDA LOMBARDA PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi dell'art.
14, comma 1, della L.R. n. 27/2009.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 (ventisette) del mese di Marzo, il Sottoscritto Luigi Mendolicchio, nominato Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1207, del 23.12.2013;

Premesso che:

- con ATTO DI FUSIONE in data 1 Dicembre 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.822, Raccolta n. 12.854, Notaio in Caravaggio, ed iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,
 - l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO", con sede in Bergamo, Via Mazzini n. 32/A,
 - nonché l'Ente Pubblico Economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LECCO - A.L.E.R." con sede in Lecco, Via Giusti n. 12;
 - l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO" con sede in Sondrio Piazza Radovljica n. 1,
- si dichiarano fusi mediante incorporazione nell'Ente
- "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO";
 - gli effetti giuridici della fusione, di cui all'art. 2 dell'ATTO DI FUSIONE, sono decorsi dal 1° Gennaio 2015;
 - per effetto della fusione, la denominazione dell'Ente incorporante, di cui all'art.4 dell'ATTO DI FUSIONE, diverrà la seguente:
"Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO- LECCO - SONDRIO"

in sigla

"ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO"

Considerato che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione N° X/1875, nella seduta del 23.05.2014, ha

- approvato lo "SCHEMA TIPO DI STATUTO DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ALER) AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 27/2009" da trasmettere al Consiglio Regionale;
- la costituenda Azienda, nelle more di approvazione dello Statuto Tipo da parte del Consiglio Regionale, ai tre Progetti di Fusione per incorporazione in data 19 Giugno 2014, approvati per l'ex ALER di Bergamo, con Provvedimento del Presidente n. BG/23, in data 19 Giugno 2014, per l'ex ALER di Lecco, con Provvedimento del Commissario Straordinario n. LC/11, in data 19 Giugno 2014 e per l'ex ALER di Sondrio, con Provvedimento del Commissario Straordinario n. SO/33/14, in data 03 Luglio 2014, ha allegato lo Statuto dell'Azienda incorporante, predisposto secondo lo "SCHEMA TIPO" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione N. X/1875 del 23.05.2014;
 - lo stesso Statuto è stato allegato:
 - al "VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DI A.L.E.R. BERGAMO", in data 16 luglio 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.409 - Raccolta n. 12.660, di approvazione del "Progetto di Fusione";
 - al "VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI A.L.E.R. LECCO in data 16 luglio 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.410 - Raccolta n. 12.660, di approvazione del "Progetto di Fusione";
 - al "VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI A.L.E.R. SONDRIO in data 16 luglio 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.411 - Raccolta n. 12.660, di approvazione del "Progetto di Fusione";
 - Il Consiglio regionale con deliberazione 15 luglio 2014 - n. X/424, ha approvato lo "SCHEMA TIPO DI STATUTO DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ALER) AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 27/2009";
 - all'ATTO DI FUSIONE in data 1 Dicembre 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.822, Raccolta n. 12.854, è stato allegato, sotto la lettera A), lo Statuto di cui all'approvazione dei tre "Progetti di Fusione, in data 19 Giugno 2014" e dei tre "VERBALI DI DELIBERAZIONE" in data 16 luglio 2014, Dott. Nicoletta Morelli;
 - gli effetti giuridici della fusione, di cui all'art. 2 dell'ATTO DI FUSIONE, sono decorsi dal 1° Gennaio 2015;
 - ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 27/2009, "Il presidente dell'ALER adotta la proposta di statuto, sentito il consiglio territoriale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione";

- la Giunta Regionale, con deliberazione N° X/3122, nella seduta del 06.02.2015, ha approvato le "DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) PER L'ANNO 2015";
- la D.G.R. N° X/3122, in data 06.02.2015, alla SEZIONE INDIRIZZI - Obiettivi aziendali generali, al punto 2) così impone: "Per tutte le ALER, entro il 31 marzo 2015, adottare e trasmettere lo statuto alla Giunta regionale per l'approvazione, sulla base dello schema tipo allegato alla DCR n. 424/2014. Si precisa che le ALER sono tenute ad adottare lo statuto anche qualora il consiglio territoriale non sia ancora stato nominato, trattandosi di un atto di grande importanza per la vita aziendale, cui sarà sempre possibile apportare eventuali variazioni successivamente, purché coerenti con lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
- non è altresì possibile procedere all'audizione del Consiglio Territoriale dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, in quanto non ancora nominato dal Consiglio regionale;

Tutto quanto premesso e considerato:

Il Presidente

- vista la Legge Regionale 2 dicembre 2013 n. 17, - Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- visto l'art. 14, della Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 27;
- preso atto della deliberazione della Giunta Regionale N° X/3122, in data 06.02.2015, avente per oggetto: "DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) PER L'ANNO 2015";

D E L I B E R A

1. di adottare la proposta di STATUTO della "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 27/2009, che allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere, ai sensi dell'art. 14, all'invio del presente provvedimento e dell'allegato Statuto alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Il Presidente dell'ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO

Luigi Mendolicchio



ALLEGATO

12A

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO

STATUTO

Allegato A) al Provvedimento del Presidente n. 21 in data 27.03.2015



Sommario

TITOLO I NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA

- Art. 1 Denominazione, natura giuridica e ambito territoriale
- Art. 2 Attività dell'Azienda

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA

- Art. 3 Organi dell'Azienda

CAPO I Presidente

- Art. 4 Nomina, durata in carica, inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interesse
- Art. 5 Competenze del Presidente
- Art. 6 Indennità di carica
- Art. 7 Sostituzione, assenza o impedimento del Presidente

CAPO II Direttore Generale

- Art. 8 Nomina
- Art. 9 Competenze
- Art. 10 Trattamento economico e normativo
- Art. 11 Sostituzione
- Art. 12 Incompatibilità

CAPO III Consiglio Territoriale

- Art. 13 Composizione
- Art. 14 Compiti
- Art. 15 Convocazione e ordine del giorno
- Art. 16 votazione e validità deliberazioni

CAPO IV Collegio dei Sindaci

- Art. 17 Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza
- Art. 18 Poteri e compiti

TITOLO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

- Art. 19 Patrimonio
- Art. 20 Fonti di finanziamento

TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

- Art. 21 Struttura organizzativa
- Art. 22 Stato giuridico e trattamento economico del personale

TITOLO V GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

- Art. 23 Gestione aziendale. Criteri e controllo
- Art. 24 Bilancio preventivo annuale
- Art. 25 Bilancio consuntivo
- Art. 26 Risultati di esercizio
- Art. 27 Vigilanza e controllo della Regione
- Art. 28 Osservatorio per la legalità e trasparenza
- Art. 29 Partecipazione dell'utenza
- Art. 30 Modalità di trasformazione e scioglimento



TITOLO I NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA

Art. 1 Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale


1. L'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) di BERGAMO – LECCO - SONDRIO, istituita a seguito della fusione per incorporazione delle ALER di Bergamo, Lecco, Sondrio, per effetto di quanto disposto della Legge Regionale 2 Dicembre 2013 n. 17 "Modifiche della legge regionale 4 dicembre 2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)", è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato dalla Regione Lombardia, ai sensi 14 della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e ss.mm.ii.
2. L'Azienda ha la propria sede legale in Bergamo, Via Mazzini, 32/a, ed è strumento del quale la Regione e gli Enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l'esercizio delle rispettive funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.
3. L'Azienda è organizzata in strutture decentrate sul territorio denominate Unità Operative Gestionali, di seguito U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. Sono costituite le U.O.G. di Lecco e Sondrio. Le U.O.G. sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività. Le articolazioni territoriali sono definite dal Presidente ai sensi dell'art. 16 della L.R 4 dicembre 2009 n. 27, sentiti il Consiglio territoriale e le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Attività dell'Azienda

1. L'Azienda ha il compito di contribuire a soddisfare, prevalentemente, nel proprio ambito territoriale di competenza, il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale, nel quadro della programmazione regionale, provinciale, sovracomunale e comunale, mediante la realizzazione di attività imprenditoriali finalizzate alla propria funzione sociale. A tal fine opera con criteri di efficacia, di efficienza, di economicità nell'ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo esercitati dalla Regione ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e sue successive modificazioni e/o integrazioni e della L.R. 30/2006.
2. L'Azienda gestisce il proprio patrimonio nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e, se incaricata, anche il patrimonio di altri soggetti pubblici, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza.
3. L'Azienda per l'attuazione dei propri fini potrà:
 - a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di



- di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati;
- b) predisporre e attuare, in coerenza con gli indirizzi regionali, programmi di valorizzazione e razionalizzazione del proprio patrimonio;
 - c) predisporre, in collaborazione con i comuni interessati, piani e programmi di edilizia agevolata e/o convenzionata, cui possono accedere gli assegnatari in situazione di revoca o decadenza, al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - d) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e l), del presente comma, con facoltà anche di alienarli;
 - e) progettare ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi integrati complessi, piani urbanistici attuativi ed altre opere di interesse pubblico per conto degli enti pubblici competenti o privati, al fine di promuovere il mix sociale;
 - f) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
 - g) attuare interventi di edilizia residenziale leggera e di edilizia universitaria, compresa la relativa gestione, previa verifica della sostenibilità economica e finanziaria;
 - h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore dei privati, previa stipula di convenzioni, per quanto attiene alla riqualificazione, alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale;
 - i) realizzare piani e progetti per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio energetico e il risanamento ambientale oltre che del proprio patrimonio anche quello di proprietà di altri enti pubblici e di operatori privati mediante apposite convenzioni;
 - l) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa, previa verifica della convenienza dell'adesione mediante un'analisi costi - benefici;
 - m) intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando o mettendo a disposizione abitazioni, anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
 - n) formulare proposte agli enti istituzionali del settore sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
 - o) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali,
 - p) attuare interventi di residenzialità leggera e di edilizia universitaria, compreso la relativa gestione, previa verifica della loro sostenibilità economica e finanziaria.



4. L'azienda dovrà inoltre verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività aziendali avvalendosi di un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
5. Per il perseguimento delle predette attività l'Azienda ha la facoltà di partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a Società o altri enti che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 3 Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore Generale;
 - c) il Consiglio territoriale;
 - d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO I Presidente

Art. 4 Nomina, durata in carica, inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di Interessi

1. La nomina del Presidente spetta alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico può essere revocato, con atto motivato della Giunta regionale, nei casi previsti dalla Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 .
2. Per il Presidente valgono le cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, nonché le cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla normativa regionale in materie di nomine di competenza della Giunta Regionale.

Art.5 Competenze del Presidente

1. Il Presidente è legale rappresentate e amministratore unico dell'ALER e sovrintende alla attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio Territoriale.
2. Spetta al Presidente definire la strategia dell'Azienda e l'attività di impulso dell'Amministrazione, fissando gli obiettivi strategici dell'azione amministrativa e verificando la rispondenza della stessa, concretamente sviluppata dal Direttore Generale, agli indirizzi regionali e al raggiungimento del livello di efficienza aziendale richiesto.
3. Spetta al Presidente in particolare:
 - a) adottare le proposte di Statuto dell'Azienda e le eventuali modificazioni;


[Handwritten signature]



- b) approvare il bilancio;
- c) approvare, sentito il Direttore Generale, le articolazioni territoriali dell'ALER, ossia le Unità Operative Gestionali di cui all'art. 1 comma 3, per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- d) approvare, sentito il Direttore Generale, i piani annuali e pluriennali di attività;
- e) nominare il Direttore Generale, tra gli iscritti nell'apposito elenco istituito e tenuto dalla Giunta Regionale, e determinarne il trattamento economico con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale;
- f) proporre alla Giunta regionale per l'approvazione, d'intesa con il Consiglio Territoriale, i programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni nell'ambito del bilancio preventivo;
- g) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'Ente;

4. Sono altresì competenze del Presidente:

- a) nominare il dirigente chiamato a sostituire il Direttore Generale nel caso di assenza o impedimento dello stesso;
- b) nominare, sentito il Direttore Generale, i responsabili delle U.O.G ed i dirigenti;
- c) trasmettere alla Giunta Regionale gli atti soggetti a controllo, nonché la relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria;
- d) approvare l'assunzione di mutui o di finanziamenti di qualsiasi natura o di altre operazioni finanziarie, la concessione di garanzie ipotecarie su immobili di proprietà e l'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;
- e) approvare acquisizioni e dismissioni di immobili nonché i relativi prezzi ove non siano stati fissati per legge ed ogni altra operazione patrimoniale;
- f) nominare l'Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001;
- g) approvare, su proposta del Direttore Generale, il regolamento di amministrazione e di contabilità ed ogni altro regolamento in attuazione di disposizioni di legge e dello Statuto;
- h) approvare il regolamento e la dotazione organica del personale, su proposta del Direttore Generale;
- i) approvare le convenzioni con enti locali, società o privati;
- j) rappresentare in giudizio l'Azienda, con facoltà di conciliare e transigere, fatta salva la facoltà di delega al Direttore Generale o altro Dirigente;
- k) approvare i regolamenti di funzionamento del Consiglio territoriale e dell'Osservatorio per la legalità la trasparenza;
- l) intrattenere le relazioni istituzionali, sottoscrivere gli atti non ascrivibili all'attività gestionale, nonché partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi;
- m) seguire e sovrintendere all'andamento dell'azienda con riferimento agli obiettivi definiti in sede di programmazione;
- n) esercitare le attribuzioni assegnate dai regolamenti ed in particolare provvedere ad atti di impulso rivolti alla struttura per la promozione di istruttorie, ricerche e approfondimenti su progetti innovativi;



- o) affidare, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, gli incarichi esterni e determinarne i compensi;
- p) deliberare, su proposta del direttore generale, l'assunzione del personale e la risoluzione del rapporto di lavoro, approvare le promozioni e i passaggi di categoria;
- q) prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore, relativo agli appalti dei lavori e forniture, nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento;
- r) stipulare il contratto che regola il rapporto di lavoro del Direttore e lo risolve anche anticipatamente previo provvedimento motivato del Presidente nelle ipotesi prescritte dal comma 3), dell'art. 19 della Legge Regionale n. 27/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- s) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi annuali e pluriennali, verificandone l'attuazione, mediante rendiconti semestrali da inviare alla Giunta Regionale;
- t) approvare in via preliminare, i programmi di intervento, i progetti di nuova costruzione, recupero, manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché gli affidamenti delle opere e dei servizi in genere; essere informato sulle aggiudicazioni ed affidamenti dei lavori e servizi, nonché i rendiconti finali di ultimazione lavori;
- u) deliberare la risoluzione dei contratti;
- v) approvare gli indirizzi generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e la gestione e la collocazione del personale secondo moduli di efficienza, efficacia ed economicità;
- w) approvare, su proposta del Direttore Generale, l'affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell'Azienda;
- x) approvare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, la partecipazione a società, enti e consorzi di cui al precedente articolo 2, comma 5;

Art. 6 Indennità di carica

1. L'indennità di carica del Presidente è determinata dalla Giunta Regionale tenendo conto della complessità organizzativa della dimensione economica e del patrimonio dell'Azienda, nei limiti ed in base ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale n.27/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Sostituzione, assenza o impedimento del Presidente

1. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato, gli atti di ordinaria amministrazione sono assunti dal Direttore Generale fino a quando la Giunta regionale provvede alla sostituzione del Presidente ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32.
2. In caso di prolungata assenza del Presidente, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere assunti dal Direttore Generale fino alla nomina da parte della Giunta regionale, per il tempo strettamente necessario, di un commissario straordinario, da individuarsi tra i dirigenti della Giunta. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente gli atti di ordinaria amministrazione possono essere assunti dal Direttore Generale.



3. Il commissario straordinario è dotato degli stessi poteri del Presidente e dura in carica per non più di 60 (sessanta) giorni, trascorsi i quali, se l'assenza o l'impedimento del Presidente persistono, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del Presidente.


CAPO II Direttore Generale

Art. 8 Nomina

1. La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore Generale nominato dal Presidente tra gli iscritti nell'apposito elenco istituito e tenuto dalla Giunta Regionale.
2. Il Direttore Generale è scelto tra gli iscritti in apposito elenco regionale istituito e tenuto dalla Giunta regionale.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e si risolve automaticamente alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del Presidente e comunque nel caso di interruzione del mandato del Presidente stesso. In ogni caso il Direttore Generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.
5. Il Direttore Generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi e il suo contratto può essere rinnovato una sola volta. Il contratto è stipulato dal Presidente che può risolverlo prima della scadenza nei casi previsti dalla L.R. n.27/2009.

Art. 9 Competenze

1. Le competenze del Direttore sono determinate dall'art.19 della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27, e sue successive modificazioni ed integrazioni
2. In particolare al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente statuto. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati aziendali. Il Direttore Generale è il responsabile in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
3. Al Direttore Generale spetta in particolare:
 - a) esercitare i poteri di spesa per il funzionamento della struttura organizzativa, con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo di gestione;
 - b) curare, in collaborazione con i dirigenti e/o i responsabili delle U.O.G., l'attuazione delle linee programmatiche e delle direttive del Presidente, al quale risponde del proprio operato;
 - c) proporre al Presidente, per la relativa approvazione, lo schema di bilancio preventivo e del bilancio annuale;
 - d) presentare al Presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi aziendali;



- e) presiedere le commissioni di gara e di concorso con responsabilità delle relative procedure;
- f) stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;
- h) approvare la struttura organizzativa aziendale, dirigere il personale e organizzare i servizi assicurando la funzionalità;
- i) dirigere il personale e organizzare i servizi assicurando funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;
- J) rappresentare in giudizio l'ALER, se delegato dal presidente, con facoltà di conciliare e transigere;
- k) disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplinando la mobilità del personale fra gli uffici, provvedendo all'attribuzione di trattamenti economici accessori;
- l) proporre al Presidente la sottoscrizione degli accordi sindacali aziendali;
- m) controllare e verificare l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- n) proporre al Presidente l'assunzione del personale e la risoluzione del rapporto di lavoro;
- o) disporre l'affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata dei dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell'Azienda;
- p) delegare, con proprio provvedimento, parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del presidente;
- q) presentare al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti oltre che per la elaborazione dei programmi, per la formulazione di direttive;
- r) curare l'attuazione delle linee programmatiche e delle direttive approvate dal Presidente, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, adottare progetti, indicando all'uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun programma, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio da sottoporre all'approvazione del Presidente;
- s) determinare, avendone la responsabilità l'attuazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità e della economicità e rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali e particolari dell'Azienda;
- t) con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione, richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell'azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l'adozione dei provvedimenti del Presidente e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri necessari richiesti;
- u) presiedere le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, stipulare i contratti, salvo delega ad altri dirigenti, ed attribuire gli incarichi di ufficiale rogante a dirigenti o a funzionari dell'Azienda;
- v) nominare il R.U.P.;
- w) approvare gli avvisi di pre-informazione delle gare d'appalto;



- x) affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo a professionisti da individuare in primis tra il personale interno;
 - y) assumere decisioni a contrarre;
 - z) approvare le procedure di gara, gli atti e la documentazione per l'affidamento degli appalti;
 - aa) nominare Commissione Giudicatrice di gara e nominare Commissione Verifica anomalie dell'offerta;
 - bb) procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara (sub procedura offerte anomale);
 - cc) procedere all'aggiudicazione definitiva;
 - dd) approvare il collaudo e lo stato finale;
 - ee) approvare la relazione finale di spesa nei limiti dei programmi di intervento;
 - ff) presiedere le commissioni di selezione per il reclutamento del personale;
 - gg) firmare congiuntamente al Dirigente Amministrativo o al Responsabile della Ragioneria gli ordinativi di pagamento e incasso;
 - hh) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; con delega ad altri soggetti;
 - ii) compiere tutti gli atti di gestione intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'attività dell'Ente;
 - jj) provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente statuto, da regolamenti e dal Presidente;
 - kk) esperire le azioni giudiziarie finalizzate alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda;
 - ll) in quanto delegato dal Presidente promuovere e resistere alle liti, ad eccezione di quelle al punto precedente, con potere di conciliare e transigere; in caso di necessità può delegare un sostituto previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla legge;
 - mm) ove richiesto dal Presidente, esprime il parere obbligatorio di legittimità amministrativa sui provvedimenti del Presidente.
4. Ferma restando la responsabilità nei confronti del Presidente, il Direttore Generale può, con proprio provvedimento, delegare parte delle sue funzioni ad altri dirigenti e funzionari apicali;
5. I provvedimenti di competenza del Direttore possono essere sottoposti ad avocazione da parte del Presidente solo per ragioni di necessità e di urgenza, che devono essere motivate nel provvedimento di avocazione.
5. Con lo stesso provvedimento di avocazione il Presidente può individuare il Dirigente competente ad assumere i provvedimenti conseguenti all'avocazione.



Art. 10 Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato con provvedimento del Presidente con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale, tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio dell'Azienda, nonché della retribuzione dei Direttori Generali della Giunta Regionale, come indicato dall'art. 19, punto 5, L.R. 27/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.11 Sostituzione

1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale o in attesa della copertura del posto resosi vacante, il Presidente affida l'incarico temporaneo di direttore ad altro dirigente dell'Azienda, incarico che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo semestre. Qualora la sostituzione si protragga oltre i 45 giorni deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico previsto per il Direttore medesimo.

Art. 12 Incompatibilità

1. Oltre a quanto determinato dal comma 9 dell'art.19 della legge regionale 4.12.2009 n. 27 e sue modificazioni ed integrazioni, il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio o industria. Egli può accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, se autorizzato dal Presidente, secondo quanto disposto dal relativo regolamento, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell'Azienda stessa.
2. Al Direttore è consentita l'iscrizione all'albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché all'albo regionale dei collaudatori o di albi similari regionali e nazionali.
3. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ALER o con incarichi che determinano un oggettivo conflitto di interessi.

CAPO III Consiglio territoriale

Art. 13 Composizione

1. Il Consiglio Territoriale è costituito da un minimo di sette ad un massimo di tredici componenti, come definito dalla Giunta regionale. I componenti sono nominati dal Consiglio Regionale, tra gli iscritti nell'apposito elenco, tenuto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 27/2009. L'Amministrazione regionale della Lombardia, con D.g.r. 28 febbraio 2014 - n. X/1441, avente come oggetto: Determinazioni in ordine all'elenco regionale degli idonei alla nomina dei componenti del Consiglio territoriale (art. 19 bis l.r. 27/2009) ha deliberato di stabilire che il numero dei componenti il Consiglio territoriale dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO è pari a 9:




2. Alle sedute del Consiglio Territoriale partecipano con diritto di voto i componenti nominati o loro delegati. Il Presidente e il Direttore Generale dell'ALER partecipano alle sedute del Consiglio Territoriale senza diritto di voto. Il Consiglio Territoriale dura in carica 5 anni. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti, nella seduta di insediamento, La seduta di insediamento è convocata dal Presidente di ALER entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta nomina dei componenti il Consiglio territoriale.
3. La partecipazione al Consiglio Territoriale è onorifica, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasporto, nei limiti definiti dalla Giunta Regionale.

Art. 14 Compiti

1. Il Consiglio Territoriale esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del Presidente in merito:
 - a) alla definizione delle articolazioni territoriali dell'Azienda;
 - b) alle disposizioni per la lotta all'abusivismo;
 - c) all'approvazione del bilancio preventivo;
 - d) alle modifiche allo Statuto;
 - e) al regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio per la legalità e la trasparenza.
2. Il Consiglio Territoriale esprime, su richiesta del Presidente, pareri relativi a questioni inerenti l'attività dell'ente.
3. Il Consiglio Territoriale esprime parere sulle proposte formulate dal Presidente in merito ai programmi annuali e pluriennali di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni di patrimonio.
4. In relazione agli atti sui quali il Consiglio si pronuncia, lo stesso può procedere, anche su richiesta dei soggetti interessati, all'audizione delle organizzazioni sindacali e di rappresentanza dell'utenza o di altri soggetti che svolgono attività inerenti l'edilizia pubblica e sociale, tenuto conto della rappresentatività, del radicamento nel territorio, dell'interesse diretto sull'atto.

Art. 15 Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente del Consiglio territoriale convoca il Consiglio, fissando il luogo, il giorno e l'ora della seduta.
2. Il Consiglio Territoriale si riunisce in via ordinaria di norma una volta ogni tre mesi, e in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell'ordine del giorno sempre che ricorrano motivi di urgenza ed



indifferibilità e sempre che vi sia il plenum dei Consiglieri in carica e che tutti manifestino il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio e al Presidente e al Direttore generale dell'azienda almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

3. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede legale dell'Azienda.
4. Le modalità di funzionamento sono definite con un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Territoriale e approvato dal Presidente dell'ALER.

Art. 16 Votazioni e validità delle deliberazioni

1. Le votazioni sono sempre palesi. Possono essere segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.
2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede il Consiglio.
3. Il verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate con i voti resi, con i nomi dei Consiglieri e con l'espressione del voto.
4. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di verbalizzante.

CAPO IV Collegio dei Sindaci

Art. 17 Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza

1. La composizione, la nomina, la durata in carica, l'ineleggibilità e la decadenza del Collegio dei Sindaci sono disciplinate dall'art. 20 della l.r. 4 dicembre 2009 n. 27.
2. Al Collegio dei Sindaci si applica la disciplina prevista dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile, nonché quanto disposto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda.
3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina; in caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il nuovo sindaco resta in carica fino alla scadenza ordinaria del collegio.
4. I Sindaci devono partecipare alle riunioni convocate dal Presidente a norma dell'art.2405 del codice civile.
5. I Sindaci che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio o a due riunioni convocate dal Presidente, nel corso di ciascun esercizio, decadono dalla carica.
6. Oltre le cause di ineleggibilità a Sindaco di cui al quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27 e sue modificazioni e/o integrazioni, non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.



7. Per le attività previste dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 27 e sue modificazioni ed integrazioni, al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Sindaci compete il compenso annuo stabilito dall'Azienda, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale.

Art.18 Poteri e compiti


1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda. Esso verifica l'economicità e bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani annuali e pluriennali delle attività. Il Collegio dei sindaci, in sede di bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani annuali e pluriennali di attività.
2. Ai Sindaci deve essere assicurato l'accesso ai documenti dell'Azienda contenenti atti che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.
3. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. Ogni anno il Collegio dei Sindaci redige relazione accompagnatoria al conto consuntivo; essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei riscontri ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale. E' tenuto a fornire agli stessi, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o di Statuto.
6. Con il regolamento di contabilità, il Presidente può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio dei Sindaci.

TITOLO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 19 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili già di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari delle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio, successivamente di proprietà dell'ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio e infine di proprietà dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO, oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per i citati Istituti attribuiti alle ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio;
 - b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Azienda, previa accettazione da parte del Presidente;
 - c) dal patrimonio degli altri enti o Istituti Autonomi di Case Popolari e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione o incorporazione dell'Azienda;
 - d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
 - e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;

[Handwritten signature]



- f) da tutti i beni immobili e mobili e fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall'Azienda nell'esercizio delle proprie attività;
- g) da partecipazioni azionarie, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge.

Art. 20 Fonti di finanziamento

1. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
 - a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica o sociale;
 - b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica o sociale;
 - c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori di mercato per la tutela delle fasce più deboli e le situazioni di particolare tensione abitativa;
 - d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
 - e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
 - f) ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett. a), d), e), dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 4.12.2009 n. 27 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
 - g) altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione;
 - h) i canoni di locazione degli immobili di proprietà con destinazione non abitativa;
 - i) i canoni di locazione degli immobili di proprietà con destinazione abitativa non compresi nell'edilizia residenziale pubblica;
 - j) eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.

TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

Art. 21 Struttura organizzativa

1. La dotazione organica del personale dell'Azienda è determinata, su proposta del Direttore Generale, dal Presidente e viene periodicamente aggiornata sulla base di necessità di mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze, tenendo conto delle professionalità interne all'azienda.
2. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono approvate con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 22 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. Al personale dell'Azienda si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale per i dipendenti delle Aziende, società ed Enti pubblici economici aderenti a Federcasa ed il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fatti salvi particolari contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse, dalle normative in vigore.



3. Al personale dirigenziale si applica il Contratto Nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti a Confservizi.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 23 Gestione aziendale. Criteri e controllo

1. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.
2. I relativi controlli vengono effettuati dal Collegio dei Sindaci sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente e dal regolamento di amministrazione e contabilità.
3. Sono soggetti al controllo della Giunta regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. Su tali atti la Giunta regionale può formulare rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il Presidente trasmette semestralmente alla Giunta Regionale, la relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda.

Art. 24 Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell'art. 2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile integrato da un preventivo di cassa. Il bilancio di previsione è approvato dal Presidente entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene trasmesso alla Giunta regionale ai fini del controllo previsto dall'art. 23.

Art. 25 Bilancio consuntivo

1. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente approva:
 - a) il bilancio consuntivo redatto secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile;
 - b) la relazione sulla gestione, di cui all'art. 2428 del Codice Civile e l'allegato di cui al comma dell'art.23 della legge regionale 4.12.2009 n. 27;
2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi, a cura del Presidente dell'Azienda, al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione.
3. Il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita relazione al Presidente sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Sindaci deve essere depositata presso la sede dell'Ente 15 giorni prima del giorno fissato per l'approvazione.
4. Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio dei Sindaci e la delibera di approvazione sono trasmessi alla Giunta Regionale ai fini del controllo di cui all' articolo 24, della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27.



Art.26 Risultati di esercizio

1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
 - b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
 - c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario.
2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio Aziendale quale definito nel bilancio consuntivo del precedente esercizio.
3. Nell'ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall'attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Presidente dell'Azienda riferisce al Presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei Sindaci, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art.27 Vigilanza e controllo della Regione

1. La Giunta Regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R. 4 dicembre 2009 n. 27, esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sugli atti dell'Azienda.
2. In particolare sono soggette al controllo della Giunta Regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 27, gli atti di approvazione del Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo di esercizio.
3. Gli atti di cui al comma 2 vengono trasmesse alla Giunta Regionale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro approvazione.

Art. 28 Osservatorio per la legalità e la trasparenza

1. Presso l'ALER è istituito l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza avente quale scopo il monitoraggio delle situazioni di illegalità che interessano il patrimonio dell'Azienda, con particolare riferimento alle occupazioni abusive, alla morosità e alle tematiche connesse all'assegnazione degli alloggi.
2. L'Osservatorio è convocato dal Presidente dell'ALER almeno due volte all'anno e la partecipazione è a titolo gratuito.
3. L'Osservatorio è composto:
 - a) dal Presidente dell'ALER;
 - b) dal Direttore Generale dell'ALER;
 - c) da cinque Sindaci o loro delegati dei Comuni del territorio di competenza dell'ALER;
 - d) da tre Comandanti della polizia locale o loro delegati;
 - e) da un rappresentante dei Comitati Inquilini;
 - f) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio.



4. L'Osservatorio, in presenza di situazioni di criticità rilevate, valuta le iniziative più opportune per eliminare o ridurre le anomalie, promuovendo la collaborazione tra le parti rappresentate e iniziative per il ripristino delle legalità.
5. Le modalità di funzionamento sono definite con un apposito regolamento approvato dal Presidente dell'ALER, sentito il Consiglio Territoriale, le rappresentanze provinciali di ANCI, le rappresentanze delle confederazioni sindacali e delle rappresentanze sindacali dell'utenza.

Art. 29 Partecipazione dell'utenza

1. L'Azienda determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.
2. In ogni U.O.G. è istituita una consulta dove sono direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle attività delle U.O.G. e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio pubblico. La consulta si rapporta periodicamente, almeno una volta l'anno, con l'osservatorio per la trasparenza e la legalità. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.
3. Le modalità ed i tempi dei confronti periodici nella consulta sono disciplinati da protocolli di intesa tra l'Azienda, le confederazioni sindacali e le rappresentanze sindacali dell'utenza. Per tematiche di particolare rilievo, quali la gestione degli alloggi e la fornitura dei servizi a rimborso, le parti possono concordare modalità semplificate di consultazione volte a garantire la tempestività e l'efficacia del confronto.

Art. 30 Modalità di trasformazione e di scioglimento

1. Le modalità di trasformazione e di scioglimento dell'Azienda, devono essere disciplinate con legge regionale.



[Handwritten signature]

ALLEGATO

13

**Provvedimento del Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO n. 57
in data 30 Giugno 2015.**

Oggetto:

Adozione della proposta di STATUTO della "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 27/2009, così come modificato e integrato secondo le indicazioni della nota della DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 e INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, Protocollo U1.2015.0007735 del 24.06.2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 (trenta) del mese di Giugno, il Sottoscritto Luigi Mendolicchio, nominato Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1207, del 23.12.2013;

Premesso che:

- con ATTO DI FUSIONE in data 1 Dicembre 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.822, Raccolta n. 12.854, Notaio in Caravaggio, ed iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,
 - l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO", con sede in Bergamo, Via Mazzini n. 32/A,
 - nonché l'Ente Pubblico Economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LECCO - A.L.E.R." con sede in Lecco, Via Giusti n. 12;
 - l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO" con sede in Sondrio Piazza Radovljica n. 1,
- si dichiarano fusi mediante incorporazione nell'Ente
- "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO";
 - gli effetti giuridici della fusione, di cui all'art. 2 dell'ATTO DI FUSIONE, sono decorsi dal 1° Gennaio 2015;
 - per effetto della fusione, la denominazione dell'Ente incorporante, di cui all'art.4 dell'ATTO DI FUSIONE, diverrà la seguente:

"Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO- LECCO - SONDRIO"

in sigla

"ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO"

Considerato che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione N° X/1875, nella seduta del 23.05.2014, ha approvato lo "SCHEMA TIPO DI STATUTO DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ALER) AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 27/2009" da trasmettere al Consiglio Regionale;
- la costituenda Azienda, nelle more di approvazione dello Statuto Tipo da parte del Consiglio Regionale, ai tre Progetti di Fusione per incorporazione in data 19 Giugno 2014, approvati per l'ex ALER di Bergamo, con Provvedimento del Presidente n. BG/23, in data 19 Giugno 2014, per l'ex ALER di Lecco, con Provvedimento del Commissario Straordinario n. LC/11, in data 19 Giugno 2014 e per l'ex ALER di Sondrio, con Provvedimento del Commissario Straordinario n. SO/33/14, in data 03 Luglio 2014, ha allegato lo Statuto dell'Azienda incorporante, predisposto secondo lo "SCHEMA TIPO" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione N. X/1875 del 23.05.2014;
- lo stesso Statuto è stato allegato:
 - al "VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DI A.L.E.R. BERGAMO", in data 16 luglio 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.409 - Raccolta n. 12.660, di approvazione del "Progetto di Fusione";
 - al "VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI A.L.E.R. LECCO in data 16 luglio 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.410 - Raccolta n. 12.660, di approvazione del "Progetto di Fusione";
 - al "VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI A.L.E.R. SONDRIO in data 16 luglio 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.411 - Raccolta n. 12.660, di approvazione del "Progetto di Fusione";
- Il Consiglio regionale con deliberazione 15 luglio 2014 - n. X/424, ha approvato lo "SCHEMA TIPO DI STATUTO DELLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ALER) AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 27/2009";
- all'ATTO DI FUSIONE in data 1 Dicembre 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.822, Raccolta n. 12.854, è stato allegato, sotto la lettera A), lo Statuto di cui all'approvazione dei tre "Progetti di Fusione, in data 19 Giugno 2014" e dei tre "VERBALI DI DELIBERAZIONE" in data 16 luglio 2014, Dott. Nicoletta Morelli;
- gli effetti giuridici della fusione, di cui all'art. 2 dell'ATTO DI FUSIONE, sono decorsi dal 1° Gennaio 2015;
- ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 27/2009, "Il presidente dell'ALER adotta

la proposta di statuto, sentito il consiglio territoriale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione";

- la Giunta Regionale, con deliberazione N° X/3122, nella seduta del 06.02.2015, ha approvato le "DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) PER L'ANNO 2015";
- la D.G.R. N° X/3122, in data 06.02.2015, alla SEZIONE INDIRIZZI - Obiettivi aziendali generali, al punto 2) così impone: "Per tutte le ALER, entro il 31 marzo 2015, adottare e trasmettere lo statuto alla Giunta regionale per l'approvazione, sulla base dello schema tipo allegato alla DCR n. 424/2014. Si precisa che le ALER sono tenute ad adottare lo statuto anche qualora il consiglio territoriale non sia ancora stato nominato, trattandosi di un atto di grande importanza per la vita aziendale, cui sarà sempre possibile apportare eventuali variazioni successivamente, purché coerenti con lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale;
- non è altresì possibile procedere all'audizione del Consiglio Territoriale dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, in quanto non ancora nominato dal Consiglio regionale;

Atteso che:

- con Provvedimento n. 21, in data 27 Marzo 2015, è stata adottata la proposta di STATUTO della "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 27/2009;
- la proposta di STATUTO è stata trasmessa alla Regione Lombardia - Giunta, DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 e INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, con nota prot. regione Lombardia U1.2015.2851, in data 1 aprile 2015;
- il Direttore Generale, Dott. Gian Angelo Bravo, della DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 e INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, con nota Protocollo U1.2015.0007735 del 24.06.2015, ha richiesto una revisione del testo della proposta di STATUTO adottato con Provvedimento n. 21, in data 27 Marzo 2015;
- si è provveduto ad integrare e modificare le parti oggetto delle osservazioni secondo le indicazioni della comunicazione del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 e

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE;

Tutto quanto premesso, considerato e atteso:

Il Presidente

- vista la Legge Regionale 2 dicembre 2013 n. 17, - Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- visto l'art. 14, della Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 27;
- preso atto della deliberazione della Giunta Regionale N° X/3122, in data 06.02.2015, avente per oggetto: "DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) PER L'ANNO 2015";
- recepite le indicazioni della nota del Direttore Generale, Dott. Gian Angelo Bravo, della DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 e INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, Protocollo U1.2015.0007735 del 24.06.2015

DELIBERA

1. di adottare la proposta di STATUTO della "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 27/2009, così come integrato e modificato secondo le indicazioni della nota della DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 e INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, Protocollo U1.2015.0007735 del 24.06.2015, che allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere, ai sensi dell'art. 14, all'invio del presente provvedimento e dell'allegato Statuto alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Il Presidente dell'ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO

Luigi Mendolicchio

ALLEGATO

14

**Provvedimento del Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO n. 14
in data 4 Febbraio 2015.**

Oggetto:

Adozione del "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 10 "Riordino della disciplina riguardante gli organi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L'anno duemilaquindici, il giorno 4 (quattro) del mese di Febbraio, il Sottoscritto Luigi Mendolicchio, nominato Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1207, del 23.12.2013;

Premesso che:

- con ATTO DI FUSIONE in data 1 Dicembre 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.822, Raccolta n. 12.854,
 - l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO", con sede in Bergamo, Via Mazzini n. 32/A,
 - nonché l'Ente Pubblico Economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LECCO - A.L.E.R." con sede in Lecco, Via Giusti n. 12;
 - l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO" con sede in Sondrio Piazza Radovljica n. 1,
- si dichiarano fusi mediante incorporazione nell'Ente
- "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO";
 - gli effetti giuridici della fusione, di cui all'art. 2 dell'ATTO DI FUSIONE, sono decorsi dal 1° Gennaio 2015;
 - per effetto della fusione, la denominazione dell'Ente incorporante, di cui all'art.4 dell'ATTO DI FUSIONE, è diventata la seguente:
"Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO- LECCO - SONDRIO"

in sigla

"ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO"

Preso atto:

- del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n.33 avente per oggetto "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvato in attuazione dei principi e criteri delega previsti dall'art. 1, comma 35 della Legge 190/2012;

- dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/2012 che detta "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate delle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale e dall'Unione Europea";
- che le ALER, in relazione al rapporto di lavoro del personale dipendente, sottoposto comunque a diritto privato sono da intendersi ricomprese nelle società partecipate "dalle amministrazioni pubblicheai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" e che dunque soggiacciono alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 per la parte relativa alla trasparenza;
- l'art. 11, comma 2 bis, della L.R. 27/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. n. 17/2013, così impone "Le ALER adottano un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, riguardante l'utilizzo dei beni e risorse gestiti. Nell'ambito del programma sono indicati gli elenchi degli assegnatari e occupanti, i relativi canoni di affitto o di indennità di occupazione applicati. Ogni ALER ha l'obbligo di pubblicare il programma sul proprio sito istituzionale";
- dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - "Responsabile per la trasparenza" che stabilisce "All'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità ...";
- che l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, " ..l'organo di indirizzo politico individua e nomina, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione..che possono essere lo stesso soggetto;
- dello schema del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità redatto in collaborazione con il Dott. Gaetano Campione già Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominato con Provvedimento del Presidente n. BG/53 in data 12 Novembre 2014;
- delle "DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA (ALER) PER

L'ANNO 2015, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione N° X/300, in data 06.02.2015, che nella SEZIONE INDIRIZZI - Obiettivi aziendali generali, così recitano al punto 6): "Per tutte le ALER, entro il 31 marzo 2015, adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e provvedere, entro lo stesso termine, alla pubblicazione dello stesso sui propri siti aziendali, ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, della L.R. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 17/2003;

Tutto quanto premesso e preso atto:

Il Presidente

- vista la Legge Regionale n. 2/2013 recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende Regionali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ALER)";
- vista la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. X/300 del 19 Giugno 2013 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 Serie Ordinaria in data 21 giugno 2013);
- vista la Legge Regionale n. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 2 dicembre 2013 n. 17;
- preso atto dello Statuto dell'ALER, allegato all'ATTO DI FUSIONE in data 1 dicembre 2014, Dottor Nicoletta Morelli, Notaio in Caravaggio ed iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, Rep. n. 57.822-Rac. n. 1284;

DELIBERA

1. di adottare "il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, allegato sotto la lettera A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e il relativo "ACCESSO CIVICO";
2. di pubblicare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità nella sezione "Trasparenza Amministrativa" sul sito web aziendale.

Il Presidente dell'ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO

Luigi Mendolicchio



ANNULLATA

ALLEGATO

14A

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ'**

D.Lgs. 33/2013 art.10

Allegato A) Provvedimento del Presidente n. 14 in data 4 Febbraio 2014



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ D.Lgs. 33/2013, art. 10

Il D.Lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, predisposto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, ha lo scopo di individuare le iniziative previste dall'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità in quanto "definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3".

Dette misure e iniziative sono peraltro collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione (L.n. 190/2012), secondo quanto disposto dall'art. 10, c.2, del D.Lgs. n. 33/2013.

INTRODUZIONE

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

L'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale e contabile e sottoposto, per taluni atti, alla vigilanza e al controllo di Regione Lombardia. La Mission di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO è di fornire alle famiglie meno abbienti un alloggio adeguato a un canone di locazione sopportabile e un servizio di gestione immobiliare nel completo rispetto delle leggi di settore, per dare una risposta concreta al fabbisogno abitativo delle province di Bergamo, Lecco e Sondrio. Le attività dell'ALER si fondano su dialogo, chiarezza, trasparenza equità e imparzialità, principi guida che testimoniano l'impegno dell'Azienda nell'avvicinamento al cittadino. L'ALER assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti e disciplina il rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano. L'ALER promuove la partecipazione all'attività dell'amministrazione, a tale fine assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni dell'utenza. Il personale in dotazione all'organico dell'Azienda, al 1 Dicembre 2014, data dell'atto di fusione è di 101 unità.

L'Azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza e di economicità nell'ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo che Regione Lombardia esercita. Può svolgere le seguenti attività, prevalentemente finalizzate alla funzione sociale:

- attuare interventi di edilizia residenziale mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi urbanistici attuativi;
- acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili;



- progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati;
- svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- costruire alloggi da affittare a canone sociale, regolamentato o di libero mercato nel rispetto delle norme vigenti nel tempo;
- costruire alloggi destinati alla vendita, assistiti o meno da mutuo agevolato o da contributi e finanziamenti regionali; - svolgere altre attività imprenditoriali sia di tipo tecnico che di tipo amministrativo, prevalentemente finalizzate alla propria funzione sociale.

LA STRUTTURA AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4 Dicembre 2009, n. 27, modificata ed integrata dalla L.R. n.17/2013, sono Organi dell' ALER:

- a) il Presidente
- b) il Direttore Generale
- c) il consiglio territoriale
- d) il Collegio dei Sindaci

Il Presidente (art. 16 L.R. 27/2009)

Il Presidente è legale rappresentante e amministratore unico dell'ALER. La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale. L'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile una sola volta. Il Presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, sentito il collegio territoriale.

Spetta al Presidente (art. 16, comma 4 L.R. 27/2009):

- a) adottare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;
- b) approvare il bilancio;
- c) definire le articolazioni territoriali, quale strutture decentrate per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;
- e) delibera quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'ente;
- f) nominare il direttore generale;
- g) proporre, d'intesa con il consiglio territoriale, i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni: Tali programmi vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito del bilancio preventivo. 19/06/2013.

Con DGR X/1207 del 23 dicembre 2013 è stato nominato Presidente dell' ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO il sig. Luigi Mendolicchio.



Luigi Mendolicchio
3



Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Il Direttore Generale (art. 19 L.R. 27/2009)

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente, tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco regionale i dirigenti pubblici e privati muniti di diploma di laurea che hanno ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato, con durata massima di cinque anni e si risolve alla scadenza. Al Direttore generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo nei limiti stabiliti dallo statuto; il direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

Con provvedimento del Presidente è stato nominato Direttore Generale di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO l'arch. **Valter Marco Teruzzi**

Il Consiglio Territoriale (art. 19 bis L.R. 27/2009)

Il Consiglio territoriale dura in carica cinque anni, è formato da un numero di componenti, definito dalla Giunta regionale, variabile da un minimo di sette a un massimo di tredici; con D.g.r. 28 febbraio 2014 -- n. X/1441 è stato determinato che il numero di componenti per l'ALER di BERGAMO – LECCO – SONDRIO è pari a 9.

I componenti sono nominati dal Consiglio regionale, sulla base di apposito elenco, aggiornato periodicamente, in cui sono inseriti i sindaci dei comuni, sede di edifici di proprietà o in gestione all'ALER, dell'ambito territoriale di ciascuna ALER.

Il Consiglio esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del Presidente individuati dallo Statuto dell' ALER. Alla data odierna il Consiglio Territoriale dell'ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO non è ancora stato nominato.

Il Collegio dei Sindaci (art. 20 L.R. 27/2009)

Il collegio dei sindaci è composto da 3 membri nominati dal Consiglio Regionale. Sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all'albo dei revisori dei conti.

Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ALER. Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Presidente.

Il Collegio dei sindaci dura in carica 5 anni, è stato nominato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. X/300, in data 4 febbraio 2014, ed è costituito da:

LUCA CARABELLI con funzione di Presidente
BRUNO DE BENEDETTO
MASSIMO GIUDICI



LA GOVERNANCE

ALER BERGAMO – LECCO - SONDRIO, nell'ottica di garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza della propria attività, ha sviluppato un insieme di strumenti di governo della propria organizzazione che possono essere così sintetizzati:

Codice Etico di Comportamento

Il Codice Etico riassume le linee guida delle responsabilità etico-sociali cui devono ispirarsi i comportamenti individuali: si tratta dello strumento base di implementazione dell'etica all'interno dell'Azienda, nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno. L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, individuando i valori di ALER e l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'Azienda o con lo stesso.

L'adozione del **Codice etico di Comportamento** è, in generale, espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dei propri utenti e dei propri interlocutori, attraverso:

- la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne;
- il pieno e costante rispetto della normativa vigente;
- la conformità delle proprie attività ai principi di coerenza, trasparenza e contestuale previsione di controllo;
- la disciplina dei rapporti con i Terzi (Pubblica Amministrazione, fornitori, clienti) anche al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

Procure

ALER Bergamo-Lecco-Sondrio ha definito un sistema di procure coerente con la struttura organizzativa al fine di attribuire formalmente poteri e responsabilità in merito alla gestione della propria attività.

Struttura Organizzativa

Descrive sinteticamente la struttura dell'Azienda, i rapporti gerarchici e gli aspetti rilevanti delle unità organizzative, delle attività e delle loro reciproche relazioni.

Sistema di controllo interno

L'adozione di un sistema di controllo interno è volta a garantire l'efficienza e l'efficacia nella conduzione delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto della normativa applicabile e la salvaguardia dei beni aziendali. Tale sistema è in corso di costante implementazione dal parte dell'Ente, anche avvalendosi del sistema di qualità, attraverso la definizione di procedure specifiche e attività di controllo periodiche.

Sicurezza e Igiene sul Lavoro

ALER Bergamo-Lecco-Sondrio si è dotato di un Documento di informazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 volto a definire le linee guida per l'organizzazione della sicurezza, fattori di rischio e procedure di emergenza e di primo soccorso per i dipendenti.

1) Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

L'elaborazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità è da intendersi integrativa e funzionale al Piano di Prevenzione della Corruzione L.n. 190/2012, approvato con determinazione del Presidente.

In considerazione del processo di fusione avvenuto il 1 gennaio 2015 tra le ALER di BERGAMO – LECCO - SONDRIO, non si è ritenuto opportuno in questa fase coinvolgere gli Stakeholders nella definizione del presente Programma che dovrà essere comunque oggetto di revisione e che ha pertanto natura transitoria. Il "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'ALER BERGAMO – LECCO - SONDRIO" è stato approvato con provvedimento del Presidente.

2) Iniziative di comunicazione della trasparenza

La trasparenza intesa come "accessibilità totale" del cittadino trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle aziende pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. La L.n. 190/2012 all'art. 1, comma 15, recita: "[...] la trasparenza dell'attività amministrativa [...] è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini [...]".

Il sito istituzionale ALER BERGAMO – LECCO - SONDRIO, www.alerbg.it, è strutturato con un'apposita sezione "Trasparenza", che deve garantire la massima accessibilità all'utente, nella quale alla data odierna sono previsti i seguenti contenuti, modificabili e integrabili sulla base dei successivi aggiornamenti normativi e organizzativi, su indicazione della Direzione Generale.

L'Azienda

- Struttura Aziendale
- Statuto
- Bilancio Consuntivo 2013
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche
- Carta dei Servizi
- Curriculum e retribuzione del Direttore Generale
- Curricula e retribuzione dei dirigenti
- Curriculum e retribuzione del Presidente
- Organi dell'ALER

L. n. 241/1990

"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

- Regolamento diritto di accesso agli atti amministrativi



D.Lgs. 231/2001

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 20 settembre 2000, n. 300"

- Composizione dell'Organismo di Vigilanza
- Modello di organizzazione, gestione e controllo – parte generale
- Modello di organizzazione, gestione e controllo – parte speciale
- Codice Etico e di comportamento

L.n. 190/2012

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

- Indicazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione
- Piano di prevenzione della corruzione
- Adempimenti art. 1 comma 32 L.n. 190/2012

D.Lgs. 33/2013

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

- Responsabile della trasparenza è Gaetano Campione
- Titolare del Potere Sostitutivo è il Direttore Generale
- Accesso civico (art. 5)
- Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10)
- Incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15)
- Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)

3) Processo di attuazione del Programma

Sono responsabili della pubblicazione dei contenuti elencati nella seguente tabella il Direttore Generale, il Dirigente dell'Area Amministrativa ed il Dirigente dell'Area Tecnica per quanto di rispettiva competenza.



hubbler

ALLEGATO

14B

D.Lgs.33/2013 art.5 ACCESSO CIVICO

Allegato al PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
approvato con Provvedimento del Presidente n. 14 in data 4 Febbraio 2014

Una delle principali novità introdotte dal legge sulla trasparenza con il decreto legislativo n.33/2003, riguarda la fattispecie **"dell'accesso civico"** figura del tutto nuova sia perché estranea alla legge delega del Parlamento come ribadito dal parere reso dal Garante privacy, in data 7 febbraio 2013, sia perché si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990.

L'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del decreto sopracitato prevede l'obbligo di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione e cosa più importante è che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 dello stesso decreto , che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell' atto, documento o altra informazione, l'azienda, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l'amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo.

Entrando più specificatamente nel merito della nuova fattispecie possono essere messi in evidenza varie differenze con il diritto di accesso "ordinario" e più precisamente se ne caratterizza per l'oggetto, per le modalità e per il destinatario:

- l'oggetto: l'accesso civico si può estrinsecare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria, richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto nella seconda parte;
- la modalità: non necessita di domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, non è quindi sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito;
- il destinatario della domanda: questa infatti, nell' accesso "ordinario" viene presentata generalmente agli Uffici Relazioni con il Pubblico (anche se il responsabile dei relativi procedimenti è il vertice dell'ufficio che ha formato l'atto o che detiene lo stesso



stabilimento), la domanda invece nell'accesso civico deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza.

Da quanto sopra ne discende di conseguenza come la generale disciplina di favore per la trasparenza, intesa come quasi assoluta conoscibilità di ogni "prodotto" della pubblica amministrazione, finisca di fatto a relegare il ruolo del diritto di accesso ordinario, e della relativa competenza degli uffici Relazioni con il Pubblico, ad un ambito residuale e marginale.

La procedura di esercizio del diritto civico rischia tuttavia di essere più macchinosa della ordinaria richiesta di accesso così come fino ad oggi concepita. Infatti nel caso in cui l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo di pubblicare dati che era obbligata a pubblicare, la richiesta di accesso civico non deve essere inoltrata all'URP (deputato ad accettare anche richieste informali), ma al Responsabile per la Trasparenza.

Come già specificato, in caso di inerzia dell'amministrazione l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo.

A tal proposito è importante evidenziare, come la scelta, del sostituto "provvedimentale" (figura apicale dell'Ente) attribuita all'organo di indirizzo politico, di fatto, finisce soprattutto negli enti di dimensioni minori, col far coincidere la figura nella stessa persona che ricopre i ruoli di Responsabile Trasparenza con il Responsabile Anticorruzione.

Questa figura, in base all'art. 43 comma 1 del medesimo decreto 33 (e come già auspicato dalla circolare del Ministero semplificazione n. 1 del 2013), coincide di norma con il Responsabile Anticorruzione.



COME ESERCITARE IL DIRITTO

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell'accesso civico (Responsabile della Trasparenza) mediante l'utilizzo dei moduli appositamente predisposti.

RESPONSABILI E INDIRIZZI

Il Responsabile delle funzioni relative all'accesso civico di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio è **Campione Gaetano**, già Presidente dell'Organismo di Vigilanza -- ex D.Lgs.231/2001. L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: info@alerbg.it;

Il Titolare del potere sostitutivo di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO è il **Direttore Generale**. L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza e delle funzioni relative all'accesso civico, è il seguente: direzione.bg.lc.so@alerbg.it;

D.Lgs.33/2013 Art.10. comma8. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

art.10 D.Lgs.150/2009 Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione o la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi o individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa o individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.



- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1 (*OIV – Organismo Interno Valutazione*), nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Art. 43. Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.



REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO

Promessa

E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui ALER Bergamo-Lecco-Sondrio ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'art 5 del d.lgs. n. 33/2013.

ALER ha adottato uno specifico Regolamento per l'attuazione dell'accesso civico ai sensi dell'art 5 del D.lgs 33/2013.

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del Regolamento si intende per:
 - a) **ALER** – L'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio
 - b) **SITO ISTITUZIONALE** – Il sito web aziendale all'indirizzo www.alerbg.it
 - c) **DECRETO** – Il D.Lgs.33/2013

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di accesso civico di cui all'art.5 e individua i responsabili del procedimento, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza che ALER è tenuta a rispettare per assicurare l'accessibilità alle informazioni sulla propria organizzazione e attività per favorire forme di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Articolo 3 (Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. ALER pubblica sul sito in una sezione dedicata tutte le informazioni previste dal decreto e dalla normativa vigente, fatto salvi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 4 (Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità)

1. Il Responsabile della Trasparenza predispose e aggiorna annualmente il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, curandone la pubblicazione sul sito nei termini e alle scadenze previste dal decreto.

Articolo 5 (Accesso civico)

1. Ai fini delle disposizioni previste dal decreto relative all'Accesso Civico (art.5 D.Lgs.33/2013) gli interessati presentano al Responsabile della Trasparenza apposita richiesta tramite degli appositi moduli presenti nel sito e secondo le modalità indicate.
2. ALER entro 30 giorni dalla data della richiesta, qualora ricorrano i presupposti previsti dal decreto, procede alla pubblicazione, se non già presente sul sito, di quanto richiesto dandone contestualmente comunicazione al richiedente indicando le modalità di accesso alla informazione stessa.
3. In caso di mancata o ritardata risposta alla richiesta, è possibile ricorrere al "titolare del potere sostitutivo" che è individuato nella figura del Direttore Generale, che provvede entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della istanza in questione, a svolgere l'adempimento prevista dal precedente comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera presidenziale dell'ALER, entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO.



ALLEGATO

15



**Provvedimento del Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO n. 25
in data 29 Aprile 2015.**

Oggetto:

**Istituzione dell'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, ai sensi dell'art. 19
ter, del L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 - Testo unico delle leggi regionali in materia
di edilizia residenziale pubblica.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 (ventinove) del mese di Aprile, il Sottoscritto Luigi Mendolicchio, nominato Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, con deliberazione della Giunta Regionale n. X/1207, del 23.12.2013;

Premesso che:

- con ATTO DI FUSIONE in data 1 Dicembre 2014, Dott. Nicoletta Morelli, Repertorio n. 57.822, Raccolta n. 12.854, Notaio in Caravaggio, ed iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,
 - l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO", con sede in Bergamo, Via Mazzini n. 32/A,
 - nonché l'Ente Pubblico Economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LECCO - A.L.E.R." con sede in Lecco, Via Giusti n. 12;
 - l'Ente pubblico economico "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO" con sede in Sondrio Piazza Radovljica n. 1,
- si dichiarano fusi mediante incorporazione nell'Ente
- "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO";
 - gli effetti giuridici della fusione, di cui all'art. 2 dell'ATTO DI FUSIONE, sono decorsi dal 1° Gennaio 2015;
 - per effetto della fusione, la denominazione dell'Ente incorporante, di cui all'art.4 dell'ATTO DI FUSIONE, diverrà la seguente:
"Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO- LECCO - SONDRIO"

in sigla

"ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO"

Preso atto che:

- la L.R. n. 27/2009, Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia

residenziale pubblica, all'art. 19 ter, comma 1, prevede l'istituzione presso ogni ALER dell'Osservatorio della legalità e della trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti le occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L'osservatorio deve riunirsi almeno due volte l'anno e la partecipazione è gratuita.

- il comma 2 dell'Art. 19 ter così indica:
 2. Fanno parte dell'osservatorio:
 - a) il Presidente dell'ALER;
 - b) il Direttore Generale dell'ALER;
 - c) cinque sindaci o loro delegati dei comuni delle ALER di competenza;
 - d) tre comandanti della polizia locale o loro delegati;
 - e) un rappresentante del coordinamento degli inquilini;
 - f) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio.

Considerato che:

- si è ritenuto opportuno procedere alle nomine garantendo la partecipazione:
 - per il numero di alloggi presenti nel comune i tre sindaci delle città capoluogo di Provincia di Bergamo, Lecco, Sondrio, o loro delegati;
 - due Sindaci dei comuni della Provincia di Lecco e Sondrio per dare "voce e ascolto" ai comuni del territorio delle Unità Operative Gestionali, non sedi dell'Azienda, ove è comunque maggiormente richiesta la presenza dell'ALER ;
 - i tre Comandanti della Polizia delle città capoluogo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di vigilanza, derivanti dalla notevole dimensione ed estensione di alcuni quartieri ove sono "*concentrate case popolari*", con presenza di alcune situazioni critiche di coesistenza fra i residenti di diverse "culture", necessarie di essere monitorate;
 - un rappresentante/delegato dei residenti di un quartiere rappresentativo di Bergamo;
 - due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali da indicare dal SUNIA , SICET, UNIAT di Bergamo, Lecco, Sondrio e UNIONE INQUILINI di Bergamo;
- ai soggetti individuati è stata inviata una nota illustrativa dell'art. 19 ter (Osservatorio per la legalità e la trasparenza) della Legge Regionale n. 27/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), richiedendo la "*disponibilità in merito all'accettazione dell'incarico ovvero la nomina di un Suo delegato*";



Tutto quanto premesso e considerato:

Il Presidente

- preso atto di quanto innanzi riportato;
- vista la Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- visto lo Statuto vigente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO;

DELIBERA

1. di istituire presso la sede di Bergamo, della Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO - LECCO - SONDRIO, l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, ai sensi dell'art. 19 ter della Legge Regionale n. 27/2009, i cui componenti sono:
 1. il Presidente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO;
 2. il Direttore Generale dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO;
 3. il Sindaco del Comune di Bergamo o un suo delegato;
 4. il Sindaco del Comune di Lecco o un suo delegato;
 5. il Sindaco del Comune di Sondrio o un suo delegato;
 6. il Sindaco del Comune di Annone Brianza (LC) o un suo delegato;
 7. il Sindaco del Comune di Chiavenna (SO) o un suo delegato;
 8. il Comandante della Polizia Locale di Bergamo o un suo delegato;
 9. il Comandante della Polizia Locale di Lecco o un suo delegato;
 10. il Comandante della Polizia Locale di Sondrio o un suo delegato;
 11. il rappresentante/delegato dei residenti di un quartiere "significativo" del comune di Bergamo;
 12. due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali da indicare dal SUNIA , SICET, UNIAT di Bergamo, Lecco, Sondrio e UNIONE INQULINI di Bergamo.

Il Presidente dell'ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO

Luigi Mendolicchio

ALLEGATO

16



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3122

Seduta del 06/02/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

DIRETTIVE ALLE AZIENDE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) PER L'ANNO 2015

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Francesco Maria Foti

Il Direttore Generale Gian Angelo Bravo

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 1 L.R. 30/2006 con cui è stato istituito il Sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra cui le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), come individuato nell'allegato A1, Sezione II, art. 1;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Regionale "Enti del sistema regionale", che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;

VISTA la L.R. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1 ter L.R. 30/2006, prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

VISTO l'art. 79 ter L.R. 34/1978, che stabilisce che i soggetti del Sistema regionale concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e che, a tal fine, la Giunta regionale individua gli interventi e le misure attuative necessari graduandoli in relazione alla tipologia degli enti medesimi;

VISTA la L.R. 2 dicembre 2013, n. 17, che ha delineato il nuovo assetto della gestione dell'edilizia residenziale pubblica lombarda ed in particolare:

- ha introdotto la figura del Presidente amministratore unico al posto del consiglio di amministrazione;
- ha disciplinato l'accorpamento delle attuali 13 ALER in 5 aziende (MILANO, PAVIA-LODI, BRESCIA-CREMONA-MANTOVA, BERGAMO-LECCO-SONDRIO, VARESE-COMO-MONZA E BRIANZA-BUSTO ARSIZIO);
- ha stabilito che gli accorpamenti delle ALER avvengono mediante fusione per incorporazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di riforma;

VISTE, in particolare, le deliberazioni:

- D.g.r. del 23 dicembre 2013, n. 1207, con la quale si procede alla nomina dei Presidenti delle ALER di cui alla L.R. 17/2013;
- D.g.r. del 28 febbraio 2014, n. 1441, Determinazioni in ordine all'elenco regionale degli idonei alla nomina dei componenti del consiglio territoriale (art. 19 bis L.R. 27/2009);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- D.c.r. del 15 luglio 2014, n. 424, con la quale è stato approvato lo Schema tipo di Statuto delle ALER (art.14 L.R. 27/2009);
- D.g.r. del 5 dicembre 2014, n. 2863, con la quale si è dato atto del completamento del processo di fusione per incorporazione delle ALER (art. 27 L.R. 17/2013);

RICHIAMATE la D.c.r. del 9 luglio 2013, n. 78 "Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura" e la D.c.r. del 9 dicembre 2014, n. 557 di approvazione del Documento di Economia e Finanza regionale 2014, che prevede tra le priorità strategiche per la Lombardia, l'edilizia residenziale pubblica e l'housing sociale, con la riforma del sistema di edilizia residenziale pubblica e una nuova programmazione di settore;

RICHIAMATA la D.g.r. del 24 gennaio 2014, n. 1272, Direttive alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) per l'anno 2014;

RICHIAMATI i poteri di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo di Regione Lombardia sull'attività, sugli organi e sugli atti delle ALER di cui all'art. 2 comma 1, lett. p), art. 5 commi 1) e 4), art. 23 commi 2), 3) e 4) e art. 24 L.R. 27/2009;

DATO ATTO che disposizioni e vincoli contenuti nella presente deliberazione si configurano quali atti di indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all'art.11 L.R. 32/2008;

RICHIAMATA la D.g.r. del 29 aprile 2013 n. 87 "Il Provvedimento Organizzativo 2013", con la quale è stato nominato quale dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Politiche abitative il Dott. Francesco Maria Foti;

RITENUTO di approvare le seguenti determinazioni, contenute nell'allegato A "Direttive alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) per l'anno 2015, quali soggetti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, Sezione II, art. 1 L.R. 30/2006", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare le Direttive alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) per l'anno 2015 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le disposizioni ed i vincoli contenuti nella presente si configurano quali atti di coordinamento, indirizzo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 11 L.R. 32/2008 e agli artt. 2 comma 1, lett. p) e 5 commi 1) e 4) L.R. 27/2009 e di richiedere pertanto agli organi di amministrazione ed ai vertici dirigenziali delle ALER di prendere atto formalmente, per quanto di competenza, delle determinazioni regionali.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Direttive alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) per l'anno 2015

I. SEZIONE GENERALE

La L.R.17/2013 di riforma della governance delle ALER entra a regime

La legge regionale 2 dicembre 2013, n. 17, intervenendo sul capo II del titolo II del Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ha inciso significativamente sulla governance e sull'articolazione territoriale delle Aziende lombarde di edilizia residenziale pubblica (ALER).

Per quel che riguarda, in particolare, l'articolazione territoriale è stato disciplinato l'accorpamento delle 13 ALER in 5 Aziende (Pavia-Lodi, Brescia-Cremona-Mantova, Bergamo-Lecco-Sondrio, Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio, oltre a Milano, il cui ambito è rimasto invariato).

Dal 1 gennaio 2015, con la conclusione del processo di fusione per incorporazione che ha interessato 12 Aziende, si raggiunge un primo importante risultato sulla via intrapresa a inizio Legislatura per ridare efficienza ed efficacia alle politiche abitative regionali attraverso la riforma delle ALER.

Le Aziende dovranno a questo punto da un lato perfezionare l'integrazione dei processi aziendali (razionalizzazione delle attività, economie di scala, sinergie operative, finanziarie e manageriali), dall'altro dare piena attuazione alle altre novità introdotte dalla L.R. 17/2013.

A questo proposito si ricorda che le Aziende devono:

- adottare il nuovo Statuto, sulla base dello schema tipo allegato alla DCR del 15 luglio 2014, n. 424;
- istituire l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi;
- organizzarsi in strutture decentrate sul territorio attraverso unità operative gestionali (U.O.G.), dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente, con funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività;
- istituire presso ogni U.O.G. una consulta dove sono direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali.

Tra gli organi di nuova istituzione è previsto il Consiglio territoriale, i cui componenti verranno nominati dal Consiglio regionale sulla base di apposito elenco in cui sono inseriti i sindaci dei Comuni, sede di edifici di proprietà o in gestione ad ALER, dell'ambito territoriale di ciascuna ALER, che ne facciano richiesta. Anche a seguito della tornata elettorale che ha interessato molti comuni lombardi nel 2014, le disponibilità sono state limitate, per cui a tale nomina il Consiglio regionale provvederà ragionevolmente nel corso del 2015. In ogni caso, in base a quanto previsto dalla L.R. n. 17/2013, le disposizioni relative al consiglio territoriale si applicano a far tempo dalla sua costituzione.

II SIREAL

Con l'approvazione della legge regionale n. 17/2013 si è determinata una nuova spinta alla razionalizzazione dei processi gestionali delle Aziende, che Regione Lombardia intende perseguire anche uniformando i sistemi informativi delle ALER, nati localmente e in assenza di una visione architettonica complessiva.

Le Aziende pertanto, sono tenute ad adottare il sistema SIREAL "Sistema Informativo Integrato Regione Lombardia – ALER", già in esercizio dal 2013 presso le ALER di Bergamo, Monza e Lodi, dove è stato sperimentato e avviato secondo le indicazioni delle Direttive regionali per gli anni 2011, 2012 e 2013 (DGR 1151/2010, DGR 2628/2011 e DGR 4356/2012).

In particolare, i nuovi raggruppamenti aziendali individuati dalla L.R. 17/2013 sono chiamati a partecipare attivamente al nuovo progetto di diffusione del SIREAL, disposto da Regione Lombardia con incarico a LISPA, con i seguenti obiettivi:

- a standardizzare i processi aziendali mettendo a disposizione delle ALER un sistema gestionale accessibile, affidabile e con un presidio di manutenzione e assistenza costanti, che consenta anche di ridurre complessivamente i costi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi aziendali;
- b supportare le ALER nel processo di accorpamento, garantendo una metodologia comune di lavoro e con l'opportunità di mettere a fattore comune le migliori esperienze rilevate sul campo;

La realizzazione del progetto di diffusione del SIREAL ai nuovi raggruppamenti aziendali è regolato dalle Convenzioni bilaterali LISPA – ALER sottoscritte il 31 ottobre 2014, e prevede due fasi di rilascio incrementale del sistema, la prima con conclusione prevista al 31 gennaio 2015 e la seconda con conclusione prevista al 30 settembre 2015.

Regione Lombardia intende includere anche ALER Milano nel processo di evoluzione sistemica inaugurato con il succitato progetto di diffusione del SIREAL ai quattro nuovi raggruppamenti aziendali. Pertanto, ALER Milano è tenuta a partecipare attivamente allo specifico progetto di estensione del SIREAL disposto da Regione Lombardia con incarico a LISPA, con obiettivi analoghi a quelli sopra richiamati per i nuovi raggruppamenti aziendali e, soprattutto, con l'obiettivo del contenimento/efficientamento dei costi.

Tale obiettivo infatti, rappresenta una delle linee prioritarie di intervento per il risanamento aziendale individuate dalla DGR 1416/2014, da perseguirsi, come indicato dalla stessa delibera, anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo aziendale unico, in luogo dei diversi sistemi attualmente attivi e obsoleti in termini sia di hardware che di software.

Il SIREAL, una volta operativo sul territorio, consentirà alle Aziende di garantire i dati e le informazioni necessarie a Regione per esercitare le proprie funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Regione Lombardia, conseguentemente, provvederà a rimodulare i flussi oggetto di debito informativo da parte delle ALER, sopprimendoli man mano che i relativi dati diverranno accessibili online attraverso il Cruscotto regionale strategico del SIREAL, la cui realizzazione è prevista nel progetto.

L'INTERNAL AUDIT

Il percorso di costruzione della Rete di Internal Audit (IA), connotato dalla necessaria gradualità e diversificazione, dal 2015 vede l'ingresso di tutte le ALER.

A tali fini e in attuazione della L.R. n. 17/2014, è stata fornita ai responsabili della funzione di internal audit, come individuate dalle rispettive Aziende, la formazione di base per l'ingresso nella Rete e l'utilizzo di strumenti e metodologie di audit standardizzate.

La funzione di internal audit deve essere allocata ad un livello dell'organizzazione idoneo ad assicurare autonomia della funzione, indipendenza di giudizio e obiettività delle rilevazioni.

La funzione di internal audit deve essere dotata di risorse umane e finanziarie adeguate, in particolare deve essere garantito un processo di formazione e sviluppo delle professionalità impiegate.

L'internal audit deve garantire un monitoraggio dei rischi adeguato in rapporto a organizzazione e attività dell'azienda ed operare su pianificazione annuale e, in prospettiva, triennale.

Le ALER approvano un proprio *regolamento di internal auditing*, qualora assente in azienda, adottando il Manuale di Internal Auditing regionale (approvato con Decreto DDUO Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti n. 2822 del 3.4.2013) e integrandolo o modificandolo laddove si renda strettamente necessario data la natura giuridica e la complessità organizzativa delle ALER. Il regolamento recepirà principi e criteri enunciati nel Manuale, cui l'attività di Internal Auditing dovrà ispirarsi.

Entro il 15 dicembre 2015 il Responsabile trasmette la Pianificazione annuale delle attività di audit per l'anno 2016 alle caselle di posta elettronica:

- audit@regione.lombardia.it
- casa@pec.regione.lombardia.it

DEMATERIALIZZAZIONE

Nel rispetto della normativa in tema di dematerializzazione, di seguito richiamata, si raccomanda di porre in atto tutte le misure necessarie a garantire la riduzione progressiva della carta, anche attraverso la sempre maggiore diffusione degli strumenti digitali e l'informatizzazione delle procedure, tenendo presente la scadenza fissata dal DPCM 13/11/2014 all'agosto 2016 per la gestione obbligatoria dei documenti in modalità informatica.

Riferimenti normativi:

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112 così come convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2008, n. 133 - art. 27 (Taglia-carta), comma 1
- DPCM 13 novembre 2014 'Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
- D.L. 7 marzo 2005, n. 82
- art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie), comma 1

- art. 5 bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche), comma 1
- art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni), commi 1 e 1bis [eventuale responsabilità per danno erariale, responsabilità dirigenziale e disciplinare]
- L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 - art. 2 (Uso della telematica)
- L.R. 18 aprile 2012, n. 7 - art 51 (Informatizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni), commi 1 e 2.

II. SEZIONE INDIRIZZI

In questa sezione, sono riportati gli Indirizzi annuali, intesi come obiettivi aziendali per l'anno 2015, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 e 19 della L.R. n. 27/2009 come modificata e integrata dalla L.R. 17/2013.

I presidenti delle aziende trasmettono, entro il 28 febbraio 2015, alla competente direzione generale, i rispettivi provvedimenti con i quali assegnano ai Direttori generali gli obiettivi aziendali annuali, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. a) della Lr n. 27/2009, ivi inclusi gli obiettivi di cui al presente provvedimento, dandone precisa descrizione e una quantificazione puntuale dei risultati attesi laddove possibile ai fini della successiva verifica del loro grado di raggiungimento.

Le ALER trasmettono altresì, entro il 31 luglio 2015 ed il 31 gennaio 2016, le relazioni semestrali:

- a) sullo stato di attuazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. e) della L.R. 27/2009, con riferimento sia agli obiettivi generali e specifici della Giunta regionale, sia a ulteriori obiettivi assegnati dai Presidenti delle Aziende ai Direttori generali;
- b) sull'andamento della gestione finanziaria, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 27/2009.

Obiettivi aziendali generali

1. Per le quattro ALER derivanti dai processi di fusione per incorporazione, per l'anno 2015, procedere alla riorganizzazione degli uffici e del personale, allineando i trattamenti economici principali ed accessori, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di riferimento, allo scopo di evitare il persistere di trattamenti differenziati all'interno della stessa ALER e tra le diverse ALER.
2. Per tutte le ALER, entro il 31 marzo 2015, adottare e trasmettere lo statuto alla Giunta regionale per l'approvazione, sulla base dello schema tipo allegato alla DCR n. 424/2014. Si precisa che le ALER sono tenute ad adottare lo statuto anche qualora il consiglio territoriale non sia ancora stato nominato, trattandosi di atto di grande importanza per la vita aziendale, cui sarà sempre possibile apportare eventuali variazioni successivamente, purché coerenti con lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
3. Per le quattro ALER derivanti dai processi di fusione per incorporazione, entro il 31 marzo 2015, organizzarsi in strutture decentrate sul territorio attraverso una o più unità operative gestionali (UOG), ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 17/2013. ALER Milano, entro lo stesso termine, conferma o meno mediante provvedimento espresso, la propria organizzazione territoriale, declinata espressamente come unità operative gestionali ai sensi del citato art. 11, comma 2 della L.R. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 17/2013.
4. Per tutte le ALER, entro il 30 aprile 2015, attivare con provvedimento espresso l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, ai sensi dell'art. 19 ter della L.R. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 17/2013.

5. Per tutte le ALER, entro il 31 maggio 2015, istituire presso ciascuna unità operativa gestionale le Consulte delle rappresentanze degli inquilini, di cui all'art. 26, comma 2 della L.R. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 17/2013.
6. Per tutte le ALER, entro il 31 marzo 2015, adottare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e provvedere, entro lo stesso termine, alla pubblicazione dello stesso sui propri siti aziendali, ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis della L.R. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 17/2013.
7. Per tutte le ALER, entro l'anno 2015, promuovere gestioni unitarie di funzioni e/o servizi a carattere trasversale, attraverso le quali sia possibile recuperare efficienza economica, gestionale e finanziaria, da misurarsi anche mediante il set di indicatori di bilancio definito nelle Direttive 2014 alle ALER e ad essa allegato.

Obiettivi aziendali specifici

1. Per l' ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, per l'anno 2015:
 - portare a conclusione gli incarichi di consulenza attivi da oltre un triennio, con particolare riferimento ai cantieri di opere;
 - ridurre l'indicatore delle spese di amministrazione e delle spese generali in rapporto agli alloggi a canone sociale;
 - attivare programmi di investimenti sul patrimonio, finalizzati alla sua conservazione e al recupero, privilegiando l'utilizzo delle disponibilità liquide in possesso dell'azienda;
 - entro il 31 dicembre 2015 portare a conclusione i procedimenti nel quadro dell'art. 13 della L.R. 27/2009, con particolare riferimento a quelli in precedenza in capo ad ALER Lecco ed ora riferiti ad ALER Bergamo, Lecco, Sondrio.
2. Per l'ALER PAVIA-LODI, per l'anno 2015:
 - porre in essere azioni correttive di miglioramento della situazione finanziaria aziendale, anche mediante la riduzione delle spese amministrative in rapporto al numero di alloggi gestiti;
 - porre in essere azioni finalizzate alla riduzione dell'indice di morosità, particolarmente con riferimento ai servizi a rimborso per gli inquilini.
3. Per l'ALER VARESE – COMO - MONZA BRIANZA e BUSTO ARSIZIO, per l'anno 2015:
 - adottare un piano straordinario di recupero degli alloggi sfitti, anche mediante l'impiego della giacenza del fondo dedicato alle manutenzioni;
 - porre in essere azioni finalizzate a recuperare almeno il 15% della morosità pregressa rispetto al totale complessivo riportato nei bilanci consuntivi 2013.
4. Per l'ALER BRESCIA-MANTOVA-CREMONA:
 - porre in essere azioni finalizzate alla riduzione dell'indicatore di spese amministrative;
 - attivare programmi di investimenti sul patrimonio, finalizzati alla sua conservazione e al recupero, privilegiando l'utilizzo delle disponibilità liquide in possesso dell'azienda;
 - porre in essere azioni finalizzate alla riduzione dell'indice di morosità, con particolare riferimento ai servizi a rimborso per gli inquilini.
5. Per l' ALER MILANO:

- entro il 30 aprile 2015, in considerazione della particolare virulenza del fenomeno delle occupazioni abusive e dell'esigenza di ridurre le cause che alimentano tale fenomeno, attivare la procedura di assegnazioni di alloggi che necessitano di interventi minimi di manutenzione oppure di adeguamento a norme di sicurezza o di entrambi, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del Reg. reg. n. 1/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- entro il 31 dicembre 2015 portare a conclusione i procedimenti nel quadro dell'art. 13 della L.R. 27/2009.

III. SEZIONE REGOLE

In questa sezione, articolata in aree tematiche, vengono fissate le regole cui le ALER devono obbligatoriamente conformarsi secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle disposizioni medesime. Tali disposizioni hanno validità anche per gli anni successivi, a meno di espressa abrogazione.

1. Area economico finanziaria

Si confermano per il 2015 gli obblighi per le ALER stabiliti nelle direttive per l'anno 2014 (DGR n. 1272/2014), di seguito richiamati:

- utilizzo dello Schema unico di Piano dei Conti e dei relativi criteri di rappresentazione dei valori economici espressi nelle riclassificazioni di conto economico e stato patrimoniale;
- conferma degli Indicatori per la misurazione dell'efficienza e della economicità della gestione;
- obbligo per le ALER di pubblicare in apposita sezione del sito internet aziendale il bilancio consuntivo redatto ai sensi della IV direttiva CEE, composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa;
- obbligo per il Collegio dei sindaci di trasmettere al Centro unico di vigilanza e controllo, copia dei verbali delle sedute entro i 10 giorni successivi ad ogni seduta. Il Centro unico di vigilanza e controllo può chiedere chiarimenti e approfondimenti nei successivi 30 giorni lavorativi, definendo in tale sede il termine per il riscontro previsto in ragione della complessità dei rilievi formulati;
- contenuti minimi obbligatori del verbale del collegio dei sindaci
- elementi di specifica valutazione che il Collegio dei sindaci dovrà rappresentare nella Relazione allegata al Bilancio Consuntivo in merito agli aspetti gestionali;
- paragrafo conclusivo nella relazione del Collegio dei sindaci allegata al bilancio contenente le osservazioni e le proposte del Collegio medesimo;
- informativa che il Collegio dei sindaci entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà redigere e trasmettere al Centro unico di vigilanza e controllo con riguardo alle società partecipate;

Per l'anno 2015 le ALER sono tenute a redigere un prospetto, allegato al bilancio consuntivo, che dettagli la composizione del credito lordo verso gli utenti, suddiviso per anno di insorgenza del credito e che ripartisca sui vari anni la dimensione del Fondo svalutazione crediti complessivo.

Per l'anno 2015 le ALER si dotano di un sistema di centri di costo a livello di azienda incorporante che contempli almeno i seguenti:

Gestione stabili, a sua volta suddivisa in:

- ✓ amministrazione stabili;
- ✓ manutenzioni ordinarie;
- ✓ servizi a rimborso;
- Interventi edilizi (esclusa manutenzione ordinaria)
- Gestioni alloggi comunali e terzi;
- Piani di alienazione immobiliari;
- Servizi generali.

Il centro di costo Gestione stabili si dovrà ripartire a sua volta in:

- ✓ gestione alloggi ERP, suddiviso nelle diverse tipologie di canone;
- ✓ gestione alloggi fuori ERP;
- ✓ gestione immobili diversi fuori ERP (negozi, uffici, posti auto, box, altro, etc.);

Inoltre, il conto economico dell'azienda incorporante dovrà essere spaccettato per centri di costo riferiti ad ogni singola U.O.G.

Le ALER sono tenute a trasmettere al Centro Unico di vigilanza e controllo il prospetto relativo ai flussi di cassa, secondo il format già approvato con le Direttive per il 2014, a cadenza trimestrale, a livello previsionale e consuntivo; tali flussi di cassa devono basarsi sulle nuove realtà a seguito della fusione ex L.R. 17/2013, fatta salva la facoltà della Direzione competente di richiedere ulteriori dettagli a livello delle singole U.O.G.

Per l'anno 2015, sarà attivato un tavolo tecnico con le ALER per approfondire benefici e criticità connesse all'eventuale applicazione del regime IVA ai canoni di locazione delle ALER.

2. Area Organizzazione e Personale

Si confermano per il 2015 gli obblighi per le ALER stabiliti nelle direttive per l'anno 2014 (Dgr n. 1272/2014), di seguito richiamati:

- obbligo di pubblicare sul sito aziendale gli incarichi di collaborazioni professionali a vario titolo per l'anno in corso, secondo lo schema-tipo che sarà messo a disposizione dalla Direzione generale Casa, Housing sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, adempiendo al principio di trasparenza e pubblicità (Decreto 33/2013);
- divieto per tutte le Aziende di assumere nuovo personale. E' comunque consentito il passaggio da Azienda ad Azienda, nonché la sostituzione di personale in quiescenza, adibito a funzioni necessarie alla continuità aziendale, preventivamente comunicata e motivata alla Direzione generale regionale competente. Le ALER derivanti dai processi di fusione per incorporazione sono tenute alla salvaguardia degli attuali livelli di occupazionali del personale in servizio, ai sensi dell'art. 27, comma 11 della L.R. 27/2009, come modificata e integrata dalla L.R. 17/2013;
- divieto per tutte le ALER di costituzione di nuove società o enti strumentali, nonché l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite;
- obbligo di inoltrare al Centro unico di vigilanza e controllo, l'Ordine del Giorno delle deliberazioni assunte dal Presidente;
- inoltre al Centro unico di vigilanza e controllo, a cura Direttore generale dell' ALER, entro i successivi 5 giorni lavorativi, dei degli esiti derivanti dall'attività svolta dagli Organismi di Vigilanza e dalla struttura di internal audit.

Ciascuna delle quattro ALER derivanti dai processi di fusione per incorporazione, dovrà provvedere:

Entro il 31 marzo 2015:

- a. all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs n. 231/2001;
- b. indicare al Centro unico di vigilanza e controllo il responsabile dell'attuazione del piano di prevenzione della corruzione;
- c. all'istituzione di apposite strutture di internal audit.

Entro il 30 giugno 2015:

- a. all'adozione dei Modelli Organizzativi Gestionali ai sensi del DLgs n. 231/2001 ed alla loro pubblicazione sul sito internet aziendale;
- b. all'adozione del Codice Etico ed alla sua pubblicazione sul sito internet aziendale.

Per l'anno 2015, le Aziende trasmettono al Centro unico di vigilanza e controllo, la rilevazione del personale e gli incarichi di consulenza e/o collaborazione affidati, secondo il modello che sarà trasmesso dalla Direzione generale Casa, Housing sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle imprese.

Le ALER non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore, rispetto alla spesa per il personale, come risultante dal conto economico del 2013, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Area Contratti

Si confermano per il 2015 gli obblighi per le ALER stabiliti nelle direttive per l'anno 2014 (DGR n. 1272/2014), di seguito richiamati:

- invito alle Aziende, fatte salve le responsabilità proprie del Responsabile Unico di Procedimento, ad individuare le modalità di gara più appropriate al fine di garantire l'attuazione tempestiva e qualitativamente migliore degli interventi, privilegiando il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- obbligo, a cura del Direttore generale di ciascuna ALER, a trasmettere al Centro unico di vigilanza e controllo, entro il 30 giugno 2014, in allegato alla relazione semestrale sugli obiettivi aziendali di cui all'art. 19, comma 7, lett. e) della L.R. n. 27/2009, una informativa riguardante le scelte operate e dei tempi medi di attuazione degli interventi, distinguendo tra aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa e massimo ribasso. Tale informativa contiene altresì un prospetto di sintesi in merito alle procedure di gara, evidenziando il ricorso a procedure tradizionali o telematiche (SINTEL e MEPA);
- obbligo per le Aziende ad aderire alle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo in loro favore presso ARCA S.p.A. Qualora tali strumenti siano assenti, le Aziende aderiscono alle convenzioni Consip o, in alternativa, procedono autonomamente all'acquisto attraverso la piattaforma Sintel impiegando in ogni caso i parametri di prezzo-qualità della Convenzione Consip come limiti massimi. Resta comunque salva, per importi inferiori alla soglia comunitaria, la possibilità di utilizzare la piattaforma regionale SINTEL oppure in alternativa il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA di CONSIP. Tali contratti dovranno prevedere, di norma, la condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi, nel caso di successiva disponibilità di strumenti negoziali delle riferite centrali di committenza che offrano condizioni di maggior vantaggio economico;
- obbligo per le Aziende a partecipare alle campagne di raccolta fabbisogni proposte da ARCA S.p.A. al fine di valutare la fattibilità di gare aggregate regionali, fornendo le stime di fabbisogno relative alle varie categorie merceologiche richieste;
- l'obbligo per le Aziende ad utilizzare SINTEL per l'acquisizione di beni e servizi e – di norma – anche per l'affidamento di lavori, senza vincoli relativi all'importo oggetto della trattativa, anche qualora l'affidamento avvenga attraverso il sistema del cottimo fiduciario. Eventuali deroghe saranno preventivamente valutate dalle singole Aziende con la Direzione Generale in raccordo con ARCA e discusse all'interno di incontri periodici con la Giunta Regionale;
- per la selezione dei soggetti economici da invitare alle procedure di acquisizione, le Aziende utilizzano in ogni caso l'Elenco Telematico Fornitori, attivato sulla piattaforma Sintel. A tal proposito, le ALER devono provvedere ad attivare tramite opportuno

regolamento interno in SINTEL il proprio elenco di operatori economici entro 31 marzo 2015.

Sono abrogate le disposizioni della DGR n. 2354/2011 *"Acquisizione di beni e servizi in economia ed istituzione dell'elenco fornitori telematico della Giunta Regionale della Lombardia"* e della DGR n. 318/2013 *"Linee guida alle Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) per favorire una maggiore trasparenza nell'acquisizione di beni e servizi e nell'affidamento di lavori"*.

In relazione al processo di fusione attivato nel 2014, le Aziende attivano meccanismi di programmazione degli acquisti in modo da garantire:

1. continuità delle forniture necessarie all'attività aziendale;
2. razionalizzazione dei contratti, evitando sovrapposizioni all'interno dei singoli raggruppamenti territoriali.

In questo senso, le Aziende predispongono entro il 31 marzo 2015 un quadro riassuntivo relativo all'attività contrattuale che evidenzia: oggetto del contratto, scadenza contrattuale e volume della spesa relativa.

4. Area Tecnica e Patrimonio

Si confermano per il 2015 gli obblighi per le ALER stabiliti nelle direttive per l'anno 2014 (DGR n. 1272/2014), di seguito richiamati:

- garantire che il patrimonio immobiliare sia costantemente mantenuto in buono stato di conservazione, con attenzione ai necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da programmare annualmente, privilegiando l'utilizzo immediato delle risorse effettivamente disponibili;
- allegare ai bilanci aziendali il Programma di manutenzione con le modalità ed i contenuti previsti da Decreto dirigenziale del 26 novembre 2009, n. 12650 *"Linee guida per la predisposizione e la trasmissione alla Giunta regionale dei Programmi di manutenzione"*;
- allegare ai bilanci aziendali il Piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla DGR del 7 ottobre 2009, n. 10281;
- trasmettere, a cura del direttore generale di ciascuna azienda, entro il 30 giugno del 2015, al Centro unico di vigilanza e controllo, la rendicontazione dei Programmi di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio autorizzati dalla Giunta Regionale, con particolare riferimento al numero delle unità abitative alienate, all'ammontare dei proventi percepiti ed al relativo utilizzo effettuato e programmato;
- trasmettere, a cura del direttore generale di ciascuna azienda, entro il 30 settembre del 2015, al Centro unico di vigilanza e controllo, il Piano di reinvestimento delle economie accertate a seguito della chiusura dei procedimenti loro trasferiti in materia di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 27/2009, così come modificata con L.R. 17/2013. Il Piano di reinvestimento dovrà essere naturalmente preceduto dal provvedimento, a cura del Direttore Generale, di chiusura dei procedimenti trasferiti e trasmesso alla Unità Organizzativa "Sviluppo urbano, edilizia e housing sociale" della Direzione generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese.

Sono abrogate le richieste di prospetti informativi relativi agli alloggi sfitti, occupati abusivamente, assegnati in deroga, condomini misti e autogestioni, previsti nella DGR n.

1272/2014. Tali dati ed informazioni, saranno gradualmente rilevati attraverso l'implementazione del progetto SIREAL (cruscotto strategico).

Ulteriori dati e informazioni, in forma tabellare o riassuntiva, necessari all'attività istituzionale di Regione Lombardia, dovranno essere forniti dal Direttore generale di ciascuna azienda, a richiesta, anche in relazione alle necessità dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa

Nel corso del 2015 un Gruppo di Lavoro tecnico della Direzione generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese insieme ai referenti di ciascuna ALER, valuterà le strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle caratteristiche degli immobili e le possibili implementazioni ai programmi di manutenzione in essere.

Con riferimento ai programmi di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio E.R.P. predisposti a norma dell'art. 46 e 47 della L.R. 27/09 e della DGR n. IX/1966 del 6 luglio 2011 *"Indicazioni per la predisposizione dei programmi per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio E.R.P."*, i proventi sono destinati a interventi di sviluppo, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in misura non inferiore all'85% degli stessi, escluse tasse e imposte, fatta salva la necessità di approfondimenti in merito alle restanti voci.

Si ribadisce inoltre l'utilizzo dei canali di comunicazione istituzionali (c.d. Vetrina degli immobili) messi a disposizione da ARCA S.p.A. al fine di garantire maggiore visibilità e pubblicità al patrimonio posto in vendita; a questo fine, le ALER devono comunicare ad ARCA S.p.A. preventivamente i dettagli informativi necessari per la pubblicazione sul portale internet.

5. Area Comunicazione, Qualità dei Servizi e dell'Abitare

Si confermano per il 2015 gli obblighi per le ALER stabiliti nelle direttive per l'anno 2015 (DGR n. 1272/2014), di seguito richiamati:

- obbligo per le Aziende, entro il 31 marzo del 2015, di adeguare i propri siti web secondo criteri di semplificazione, fruibilità e trasparenza comuni a tutte le Aziende e previsti dalla normativa vigente: art. 6 DLgs 33/2013 e legge 18 giugno 2009 n. 69 *"Trasparenza, Valutazione e Merito"*. Entro il 6 febbraio 2015, la Direzione generale trasmetterà alle Aziende l'elenco dei principali canali informativi di riferimento finalizzati a garantire identità aziendale, accessibilità ai servizi ed alle informazioni di interesse pubblico. Le Aziende risultanti dai processi di fusione per incorporazione, sono tenute a prevedere nell'area istituzionale del proprio sito aziendale, una informativa permanente rivolta all'utenza, sulla nuova organizzazione aziendale e territoriale derivante dal processo di fusione e relativi contatti.
- obbligo di svolgere attività sistematica di monitoraggio degli standard e degli indicatori di qualità dei servizi erogati, mediante rilevazione annuale delle informazioni sulla qualità percepita ed espressa dagli utenti, attraverso strumenti e metodologie di rilevazione definite uniformemente da Regione Lombardia entro il 30 giugno 2015. Le indagini e i dati raccolti sulla qualità percepita, devono essere utilizzati per orientare i servizi pubblici sui bisogni effettivi degli utenti e ad attivare eventuali processi di miglioramento delle prestazioni offerte. Gli esiti dei dati raccolti, devono essere inoltre pubblicati in forma sintetica, in apposita sezione del sito web, ai sensi del decreto legislativo 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,*

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e nel pieno rispetto della privacy.